

## B) VALUTAZIONE DELL'ATTENDIBILITA' DI SCARANTINO VINCENZO.

1. Non è superfluo ribadire che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il riscontro dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del coimputato deve precedere l'accertamento di eventuali riscontri esterni.

E', dunque, necessario che le dichiarazioni siano sottoposte ad un accurato esame volto ad accertare la credibilità soggettiva del dichiarante.

L'attendibilità intrinseca si desume, innanzitutto, dalla circostanza che essa provenga da soggetti che possono conoscere la verità perché concorrenti nella consumazione dei fatti delittuosi di cui riferiscono o siano, almeno, inseriti nel contesto criminale in cui tali fatti avvennero.

Altri indici rivelatori della credibilità soggettiva del dichiarante sono stati individuati dalla giurisprudenza nella spontaneità della dichiarazione, nella specificità, coerenza logica, costanza e ricchezza di dettagli del discorso narrativo, nella coerenza e nel disinteresse che caratterizzano la chiamata in correità, nonché nell'assenza di contrasto con altre acquisizioni probatorie e nella mancanza di contraddizioni eclatanti (vedi, *supra*, pag. 36).

La costanza della dichiarazione deve, poi, essere valutata con rigore per comprendere, soprattutto, se eventuali difformità siano da attribuire al mendacio del dichiarante o ad involontarie inesattezze del ricordo, ove si consideri che in momenti diversi è fisiologica qualche difformità del racconto per il naturale funzionamento dei meccanismi della memoria e che non costituisce, per sé sola, manifestazione d'incoerenza una maggiore precisione o ricchezza del racconto, rispetto alle prime dichiarazioni rese anche alcuni anni prima in altra fase del procedimento (vedi, *supra*, pag. 41 e, in generale, sui criteri di valutazione della chiamata in correità, il capitolo terzo di questa sentenza).

2. E', tuttavia, necessario - prima di esaminare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da Scarantino Vincenzo - valutare la "ritrattazione" delle accuse da lui mosse nei confronti degli imputati di questo processo.

E' evidente, infatti, che - nell'ipotesi in cui la "ritrattazione" dovesse essere ritenuta genuina - nessuna valenza probatoria potrebbe avere la precedente chiamata in correità di Scarantino Vincenzo.

FC

Nel caso in cui, invece, la "ritrattazione" dovesse essere ritenuta inattendibile, è necessario procedere alla valutazione dell'attendibilità delle precedenti dichiarazioni del chiamante in correità.

Ha, infatti, affermato la Suprema Corte che la ritrattazione non costituisce di per sé elemento in grado di escludere l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, allorché risulti l'assoluta inattendibilità, che deve essere congruamente motivata dal giudice di merito, delle controdeklarazioni (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 31.1.1996, Alleruzzo).

Il giudice di legittimità ha, inoltre, affermato il principio - condiviso da questa Corte - secondo cui l'accertata inattendibilità della ritrattazione non vale di per sé ad attribuire alle originarie accuse di un coimputato valore probatorio a prescindere dalle regole valutative imposte dalla natura del mezzo ed in particolare dall'art. 192, comma 3 c. p. p. Il giudice, cioè, pur a fronte di un contesto simulatorio, non è esonerato dall'indagine relativa all'attendibilità intrinseca ed estrinseca della primitiva dichiarazione, indagine che anzi, proprio alla luce della comunque rilevata mancanza di costanza da parte dell'accusatore, si impone come particolarmente accurata e rigorosa (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 27.3.1996, Urio).

3. Fatta questa premessa, si osserva che Scarantino Vincenzo, nel corso dell'esame del 24.9.1998 (cui è stato sottoposto dopo la conclusione del confronto con Brusca Giovanni) e del controesame, sostenuto il successivo 19 Ottobre, ha affermato di non avere mai detto la verità nei precedenti interrogatori perché, in realtà, egli non era a conoscenza di nulla.

Scarantino Vincenzo ha aggiunto di avere riferito al dott. La Barbera che egli era in grado di rendere dichiarazioni sul traffico di "droga"; su questo argomento egli incontrò, tuttavia, l'assoluto disinteresse dei funzionari di polizia (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 45 - 46, 96 - 97, luogo in cui ha affermato che non sapeva nulla della Fiat 126 e che nessun incarico gli era stato dato da Profeta Salvatore e pag. 135 - 136, in cui Scarantino Vincenzo ha dichiarato di avere riferito agli inquirenti: "con la droga io sono capace di fare arrestare mezza Palermo").

Egli ha, inoltre, affermato che non rispondeva al vero quanto da lui riferito sulle minacce che il cognato Profeta Salvatore gli aveva fatto pervenire nel carcere di Busto Arsizio ed ha aggiunto di non avere fatto nessuna confidenza sulla strage - di cui non sapeva nulla - ad Andriotta Francesco.

Questi - secondo Scarantino Vincenzo - aveva attinto le notizie, poi riferite all'autorità giudiziaria, soltanto attraverso l'ordinanza di custodia cautelare e il provvedimento del Tribunale in sede di riesame che egli gli aveva offerto in lettura.

L'Andriotta aveva, inoltre, raccolto informazioni sulla base di quanto da lui narratogli sulla sua vicenda giudiziaria durante il periodo di comune detenzione a Busto Arsizio (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 47 - 54 e 217 - 220).

Anche Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino e Di Matteo Mario Santo erano stati da lui ingiustamente accusati soltanto perché i magistrati della Procura della Repubblica gli avevano chiesto se alla riunione nella villa del Calascibetta avessero partecipato altri collaboratori, oltre a lui.

Scarantino Vincenzo ha, in particolare, affermato di avere accusato i collaboratori per i seguenti motivi: "ci ho detto infame io, infami tutti, che era un infame, un bugiardo, perché..." e, poco oltre, "io pure accusai a loro per fargli dire la verità che io non c'entrassi niente" e di non averli, in sede di individuazione fotografica, riconosciuti - fatta eccezione per Cancemi la cui fotografia aveva visto nei giornali - perché effettivamente si trattava di persone che non aveva mai visto (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 56 - 59).

Scarantino Vincenzo ha, inoltre, riferito di avere partecipato ad alcuni confronti con i tre collaboratori, durante i quali aveva mentito; erano stati invece gli altri collaboratori a dire la verità (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 151 - 155).

Egli aveva, invece, accusato Ganci Raffaele per vendetta, avendolo costui tacciato, quando si trovava nel carcere di Termini Imerese, di essere uno "sbirro" (cfr. verb. ud. 24.9.1998, pag. 123 - 124).

Scarantino Vincenzo ha, inoltre, dichiarato di non avere mai conosciuto Scotto Gaetano e di averlo individuato in fotografia nel corso dell'interrogatorio del 29 giugno 1994, perché Scotto Pietro e Scotto Gaetano "Se la facevano all'Arenella" (notizia - ha affermato, peraltro, lo stesso Scarantino - da lui appresa "tramite il giornale e cose processuali"); (cfr. verb. ud. 24.9.1998, pag. 159 - 161).

Egli ha, poi, dichiarato che casualmente aveva individuato in fotografia una carrozzeria con "il portone azzurro" ma che durante il sopralluogo, effettuato dopo l'individuazione fotografica, egli non riconobbe la carrozzeria di Orofino Giuseppe, pur avendo attraversato via Messina Marine ed essere passato, con un furgone della polizia, davanti a quella carrozzeria.

Questa, in realtà, gli venne indicata da un assistente della polizia il quale gli disse: "Vice', stacci attento perché - dice - è qua la carrozzeria" e "Enzo vedi che è quella la carrozzeria".

Scarantino Vincenzo non conosceva neppure Orofino Giuseppe con il quale scambiò il saluto per la prima volta durante il trasferimento da Termini Imerese a Caltanissetta per partecipare all'udienza preliminare e all'interno del furgone con il quale erano stati tradotti (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 60 - 64).

Egli ha, inoltre, affermato di essere "innocente" e del tutto estraneo alla strage di via D'Amelio e di avervi coinvolto suo cognato Profeta Salvatore unicamente perché dagli investigatori gli era stato spiegato che, non accusando il cognato, le sue dichiarazioni non avrebbero avuto il crisma della credibilità (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 84 e 89 - 93).

Scarantino Vincenzo ha, ancora, dichiarato che ripetute volte aveva manifestato agli inquirenti e, per telefono, ai magistrati (a costoro non <sup>ha</sup> ~~aveva~~ il coraggio di dirlo di presenza, se non in un caso) di voler ritrattare ma era stato costretto (e ciò, in particolare, avvenne nel Luglio del 1995) dagli investigatori, anche con minacce e violenze, e dai magistrati della Procura della Repubblica a fare marcia indietro.

Fu costretto, quindi, a smentire sua moglie, Basile Rosalia, quando questa venne chiamata a deporre in dibattimento.

Egli fu presente all'udienza in cui fu esaminata la moglie per decisione dei magistrati, i quali, dopo avere tentato inutilmente di convincere la Basile ad astenersi dal deporre o ad addurre un fittizio impedimento a comparire, lo avevano fatto condurre in aula nella speranza che egli riuscisse a modificare la posizione della moglie (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 94 e 164 - 168).

Egli ha, ancora, dichiarato di avere mentito anche a proposito della propria responsabilità in omicidi e nel grosso traffico di eroina, essendo stato unicamente coinvolto nel contrabbando di sigarette e nel piccolo spaccio di stupefacenti (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 156 - 157).

Egli ha, pure, riferito che gli inquirenti gli avevano consegnato copie di atti del processo, prima del suo interrogatorio in dibattimento, affinché potesse studiarli; gli era stata, persino, fornita una copia di un libro sulle dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta perché potesse acquisire il linguaggio tipico di un "uomo d'onore", dato che questo

linguaggio gli era ignoto, non essendo mai stato affiliato a "Cosa Nostra" (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 127 - 134).

Scarantino Vincenzo ha dichiarato di avere chiesto inutilmente al suo difensore di impugnare la sentenza di condanna della Corte di Assise; il difensore, tuttavia, preferì, d'intesa con i magistrati del Pubblico Ministero, prestare acquiescenza alla sentenza di condanna e farla passare in giudicato per aumentare la sua credibilità (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 143 - 145).

Egli ha, ancora, dichiarato di essere stato ingiustamente accusato da Candura Salvatore di avergli commissionato il furto dell'autovettura per vendetta, poiché questi riteneva che gli insidiasse la moglie; ha aggiunto che la Fiat 126 era stata, in realtà, imbottita di esplosivo dalla polizia che l'aveva fatta esplodere a "Bellolampo" (cfr. verb. ud. 24.9.1998, pag. 207 - 211 e 224).

Egli ha, inoltre, affermato di non essere mai stato un "uomo d'onore" e di non avere mai detto di essere "riservato", termine che gli era stato suggerito dal dott. La Barbera il quale gli aveva anche detto che il cognato Profeta Salvatore era "capodecina" (cfr., anche, verb. ud. 14.10.1998 del processo n. 9/96 - c.d. "Borsellino bis" - trascrizioni, pag. 75 - 82).

Scarantino Vincenzo ha affermato di avere ingiustamente accusato gli imputati di questo e di altri processi all'unico scopo di sottrarsi ad un regime detentivo durissimo cui era stato sottoposto nel carcere di Pianosa, cedendo alle pressioni alle quali era stato sottoposto da funzionari del Gruppo investigativo della Polizia di Stato Falcone-Borsellino, ed in primo luogo, del suo dirigente del tempo, dott. Arnaldo La Barbera e del collaboratore di questi, dott. Mario Bò.

Si era, poi, arreso alle sollecitazioni degli investigatori anche perché era esasperato dalle illazioni degli agenti di custodia sulla condotta morale che sua moglie, essendo egli detenuto, avrebbe finito con il tenere e dalle minacce che gli stessi agenti di custodia formulavano, ripetendogli che gli sarebbe finita come Antonino Gioè, vale a dire che la Polizia l'avrebbe impiccato in carcere, simulando un suicidio, cosa che, del resto, avrebbe fatto con tutti gli imputati delle due stragi del '92.

Egli ha, infine, affermato che aveva inutilmente chiesto l'erogazione di una forte somma di denaro ai magistrati ed agli organi investigativi, volendo realizzare un suo vecchio progetto, quello di aprire una tabaccheria e che se la sua richiesta fosse stata esaudita non avrebbe ritrattato le sue accuse.

FC

4. Ritiene la Corte che la "ritrattazione" di Scarantino Vincenzo sia da considerare inattendibile per molteplici ragioni.

Si deve, in primo luogo, osservare che le sue controdeklarazioni tendono a negare, a volte senza alcun criterio di plausibilità e di ragionevolezza, tutte le circostanze in precedenza riferite, comprese quelle positivamente riscontrate

Egli ha, infatti, negato, nel corso del suo controesame del 19 Ottobre 1998, di avere intrattenuto qualsiasi rapporto con Pietro Aglieri, sostenendo che quest'ultimo neppure rispondeva al saluto che lui rispettosamente gli rivolgeva quando lo incontrava per le strade della Guadagna.

L'assunto di Scarantino Vincenzo si pone, innanzitutto in evidente contraddizione con le precedenti e dettagliate dichiarazioni da lui rese sui rapporti con gli "uomini d'onore" della Guadagna e, in particolare, con Pietro Aglieri dal quale era stimato e di cui, per usare l'espressione dello stesso Scarantino, era "un gingillo", tanto da essere scelto, per la "famiglia" della Guadagna, per partecipare alla rapina di un furgone portavalori (vedi, *supra*, pag. 250 - 252).

L'affermazione di Scarantino Vincenzo si pone, poi e soprattutto, in netto contrasto con quanto dichiarato da Augello Salvatore e Francesco Marino Mannoia.

Augello Salvatore, esaminato nel corso del dibattimento di primo grado, ha riferito di avere frequentato, dopo la sua scarcerazione avvenuta nel 1985, piazza Guadagna e di "essere divenuto un ragazzo di fiducia" di Scarantino Vincenzo che lo utilizzò, per circa un anno, come corriere per lo smercio di consistenti quantità di sostanza stupefacente, mezzo chilogrammo di eroina a settimana (cfr. verb. ud. 15.12.1994, trascrizioni, pag. 3 - 7).

Augello Salvatore ha precisato di avere frequentato Piazza Guadagna sino al suo arresto, avvenuto nel 1991 e di avere potuto vedere assieme Scarantino Vincenzo, il cognato Profeta Salvatore e Aglieri Pietro (cfr. verb. ud. 15.12.1994, trascrizioni, anche pag. 13 e 26, luogo in cui conferma di avere visto insieme Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore e Aglieri Pietro).

Ha, in particolare, dichiarato l'Augello: "C'era, c'è un buon rapporto perché io ogni tanto li vedevo insieme a prendere il caffè, insieme allo Scarantino, Profeta e Aglieri, anche che io pagavo certe volte il caffè, io non potevo prendere il caffè insieme a loro ... loro (lo) prendevano insieme, parlavano e poi ognuno andava per sé dovevano andare ...".

FC -

E, su domanda del Pubblico Ministero che gli aveva chiesto se "il prendere il caffè assieme" avesse, in quell'ambiente, un significato particolare, il collaboratore ha così risposto: "Certamente, perché uno come me, che non sono un uomo d'onore, non sono un affiancato, non potevo stare a prendere il caffè insieme a loro, perché se io ero un affiancato oppure un uomo d'onore prendevo il caffè assieme a loro..." ed ha portato, come esempio, un episodio verificatosi nella discoteca "Cerchio" di viale Strasburgo. Egli vide entrare Aglieri Pietro, La Mattina Giuseppe, Calascibetta ed altri e fece portare al loro tavolo una bottiglia di champagne.

Il cameriere - ha proseguito il collaboratore - "porta la bottiglia di champagne neanche io mi ci avvicinavo al tavolo per chiedere se potevo oppure no, la mandavo solo, loro sia la volevano accettare sia non la potevano accettare, siccome mi conoscevano e l'accettavano volentieri" (cfr. verb. ud. 15.12.1994, trascrizioni, pag. 10 - 13).

La frequentazione tra Scarantino Vincenzo e Pietro Aglieri è stata confermata da Francesco Marino Mannoia che, posto a confronto con lo Scarantino il 12 Gennaio 1995, ha dichiarato: "Adesso che lo vedo di persona riconosco perfettamente Vincenzo Scarantino, che ricordo di avere più volte incontrato alla Guadagna, anche in compagnia di Pietro Aglieri, oltre che con suo fratello Rosario ed altri giovani di quel quartiere".

L'attendibilità intrinseca di Augello Salvatore è stata positivamente valutata dal giudice di primo grado ed è stata riconosciuta dalla sentenza (diventa irrevocabile) con la quale Scarantino Vincenzo, da lui chiamato in correità per traffico di sostanze stupefacenti, è stato condannato a nove anni di reclusione.

L'attendibilità intrinseca di Francesco Marino Mannoia è stata riconosciuta anche nell'ambito di altri processi per gravi reati, cui egli ha dato un contributo determinante, sicché - è da ritenere - nessun motivo il Marino Mannoia poteva avere di dire il falso quando ha affermato di avere visto Scarantino Vincenzo in compagnia di Pietro Aglieri. La duplice indicazione dei due collaboratori di giustizia dimostra, al di là ogni dubbio, la effettiva frequentazione di Scarantino Vincenzo con Pietro Aglieri, e in conseguenza, il mendacio di quanto dallo Scarantino affermato, in sede di controesame e dopo la "ritrattazione", sulla mancanza di rapporti con il suo "capomandamento" Pietro Aglieri. Scarantino Vincenzo ha, inoltre, affermato che non corrispondeva a verità quanto da lui in precedenza dichiarato sulle funzioni di "corriere", per il trasporto di sostanze stupefacenti, svolto in favore di Aglieri Pietro.

FC-

Egli ha, in particolare, negato di avere da Palermo trasportato in treno eroina e di averla consegnata a Voghera a Tonino Esposito; ha pure negato che, in attesa della consegna del prezzo della sostanza stupefacente da parte dell'Esposito, era solito alloggiare in una bisca clandestina di Mariano Randazzo e che, in epoca successiva, organizzò in proprio un traffico di stupefacenti - eroina di tipo Brown - con Tonino Esposito, servendosi come corriere del genero di Gaspare Amendola, da lui indicato come "Giovanni Travoltina", pur avendo, anche dopo la ritrattazione, affermato: "Io della strage non so nulla, ma quanto a traffico di droga vi posso far arrestare mezza Palermo".

Scarantino Vincenzo, nel corso del controesame del 19 ottobre 1998, ha, infatti, negato di avere conosciuto Tonino Esposito ed ha affermato di averne sentito il nome da terzi; ha affermato di avere incontrato una sola volta a Palermo e non per motivi illeciti il Randazzo; ha sostenuto di avere chiamato in correità nel traffico di stupefacenti "Giovanni Travoltina" per ragioni di astio ed ha ammesso soltanto di essersi dedicato ad un piccolo traffico di droga, acquistando modesti quantitativi di eroina da Nino Silvestro, persona già deceduta.

Anche in questo caso l'assunto di Scarantino Vincenzo - oltre a porsi in contrasto con le sue precedenti dichiarazioni confessorie sul traffico di consistenti quantità di sostanze stupefacenti (vedi, *supra*, pag. 251- 252) - è contraddetto da riscontri oggettivi acquisiti al processo.

Augello Salvatore, nel dibattimento di primo grado, ha confessato il suo coinvolgimento nell'attività di traffico di sostanze stupefacenti, chiamando in correità Scarantino Vincenzo e sostenendo che l'attività illecita era diretta e gestita nel quartiere della Guadagna da Vincenzo Scarantino che, grazie al fatto di essere cognato di Salvatore Profeta, poteva commerciare tutta "la droga" che voleva, tanto che, soltanto attraverso lo stesso Augello, ne smerciava circa mezzo chilogrammo a settimana (cfr. verb. ud. 15.12.1994, trascrizioni, pag. 7 - 9).

Augello Salvatore, come già si è osservato, ha chiamato in correità Scarantino Vincenzo nell'ambito di un altro processo penale e le sue dichiarazioni hanno contribuito alla affermazione di responsabilità dello stesso Scarantino e del fratello di costui, Umberto, per traffico di sostanze stupefacenti e alla condanna (divenuta definitiva) alla pena di anni nove di reclusione.

Hanno, poi, trovato riscontro oggettivo i rapporti tra lo Scarantino e Tonino Esposito, di origine napoletana e trasferitosi a Voghera.

FC-



L'Esposito, che è stato identificato in Esposito Antonio nato a Napoli il 29 luglio 1938 e residente a Voghera, ha specifici precedenti penali per traffico di sostanze stupefacenti ed è coniugato con Tres Eleonora, tratta in arresto il 18 febbraio 1984 per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di consistenti quantità di eroina e cocaina, assieme ad altre persone, fra cui Randazzo Mariano, soggetto di cui aveva parlato lo Scarantino.

L'esistenza di rapporti e contatti fra i coniugi Esposito e Tres ed i fratelli Vincenzo e Rosario Scarantino ha trovato conferma nelle intercettazioni telefoniche disposte nello ambito di indagini eseguite dalla Guardia di Finanza di Palermo nell'anno 1991 a carico dei fratelli Scarantino, dalle quali è emerso che Scarantino Rosario, durante un periodo di permanenza in Milano presso l'abitazione della suocera, aveva contattato l'utenza cellulare intestata a Tres Mauro, in uso alla figlia Tres Eleonora.

E' emerso, inoltre, dall'esame del tabulato del traffico telefonico del cellulare intestato a Basile Angelo ed in uso a Scarantino Vincenzo, che lo Scarantino, il 28 giugno 1992, aveva contattato per due volte l'utenza cellulare intestata a Tres Eleonora.

E' stata, altresì, individuata la persona indicata da Scarantino Vincenzo come Giovanni "Travoltina", genero di Gaspare Amendola, che lo Scarantino aveva dichiarato di avere più volte utilizzato come "corriere" per l'acquisto di sostanze stupefacenti da Tonino Esposito, in quel di Voghera.

Il "Travoltina" è stato identificato in Corsale Giovanni, nato e residente a Palermo, coniugato con Mendola Vincenza, figlia per l'appunto di Mendola Gaspare, emigrato nel 1969 presso il Comune di Voghera.

Corsale Giovanni è stato più volte controllato dalle forze di polizia in compagnia di stretti congiunti di Scarantino Vincenzo.

I riscontri oggettivi alle originarie dichiarazioni del collaboratore dimostrano la effettiva frequentazione con Tonino Esposito e con le altre persone per le ragioni indicate da Scarantino Vincenzo e, in conseguenza, il mendacio di quanto da costui affermato in sede di controesame e dopo la "ritrattazione".

Anche su altri specifici punti è stato possibile accertare il mendacio di Scarantino Vincenzo

Lo Scarantino aveva sostenuto nelle sue prime dichiarazioni di avere conosciuto i fratelli Scotto in quanto aveva trafficato in droga anche con persone dell'Arenella; in realtà - egli ha affermato con la "ritrattazione" - non aveva mai conosciuto Scotto Gaetano e aveva visto per la prima volta Scotto Pietro all'udienza preliminare tenutasi nell'ambito

di questo processo, e, dunque, di avere mentito allorché aveva affermato di avere incontrato al bar "Badalamenti" della Guadagna l'11 e il 18 Luglio 1992 i fratelli Gaetano e Pietro Scotto.

Va, tuttavia, rilevato che lo Scarantino, nel corso dell'interrogatorio del 29 Giugno 1994, ebbe ad individuare in fotografia Scotto Gaetano.

E, contestatagli tale circostanza nell'udienza del 19 Ottobre 1998, egli ha sostenuto che la fotografia di Scotto Gaetano era inserita in un album fotografico che gli venne mostrato dal dott. La Barbera all'aeroporto di Boccadifalco prima dell'interrogatorio del 29 Giugno 1994.

Egli, con quest'ultima affermazione, ha smentito la sua precedente affermazione del 24 Settembre 1998, quando nell'aula bunker di Rebibbia e su domanda di uno dei difensori, negò di avere visto prima del 29 Giugno 1994 fotografie di Scotto Gaetano (cfr. verb. ud. 24.9.1998, trascrizioni, pag. 158).

Scarantino Vincenzo ha, inoltre, sostenuto di avere accusato ingiustamente Ganci Raffaele di avere partecipato alla riunione nella villa del Calascibetta per vendetta, essendosi ritenuto offeso dal Ganci che, nel carcere di Termini Imerese e davanti a Biondino Salvatore, lo definì "sbirro".

Anche questa affermazione è smentita con il fatto che, in sede di ricognizione fotografica, egli non ebbe a riconoscere Ganci Raffaele: comportamento, questo, che contrasta con la volontà di vendetta di cui lo Scarantino - contraddicendosi - ha parlato soltanto nella "ritrattazione".

Ha, inoltre, negato lo Scarantino di avere richiesto a Candura Salvatore di rubare una autovettura e di avere ricevuto in consegna la Fiat 126 sottratta a Valenti Pietrina; egli ha, inoltre, sostenuto che questa autovettura fu fatta esplodere, non già in via D'Amelio dagli autori della strage, ma dalla polizia a Bellolampo.

~~Ha, inoltre, voluto aggiungere di essere stato accusato dal Candura perché sospettato di insidiargli la moglie.~~

La falsità di queste controdiichiarazioni di Scarantino Vincenzo ~~emerge~~, ad avviso della Corte, dimostrata dai rilievi tecnici e dalle prove di scoppio eseguiti dal collegio dei consulenti nominati dal Pubblico Ministero, da cui risulta, con assoluta certezza, che fu utilizzata come autobomba la Fiat 126 rubata dal Candura a Valenti Pietrina.

FC-

L'operazione descritta da Scarantino Vincenzo, il quale ha affermato che la Fiat 126 fu fatta esplodere a "Bellolampo" e che, dopo l'esplosione, i reperti furono da Bellolampo trasportati in via D'Amelio, è del tutto improbabile e ai limiti dell'impossibile.

Tale operazione, innanzitutto, è smentita dalla presenza, sul luogo della strage e subito dopo l'esplosione, di forze dell'ordine che presidiavano la zona e impedivano l'accesso a chiunque, sicché non sarebbe potuta sfuggire la collocazione di reperti di un'autovettura - fatta esplodere altrove - sul luogo dell'attentato e di pezzi di una balestra di una Fiat 126 nel cratere stesso dell'esplosione.

L'impossibilità dell'operazione, supposta dallo Scarantino, è, poi, dimostrata dalla dislocazione dei frammenti della Fiat 126 in una vasta zona attorno al cratere dell'esplosione e dal rinvenimento di "pezzi di balestra e (di) tutto quello che sta nella parte inferiore dell'autovettura in corrispondenza del portabagagli" da parte dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero (vedi, *supra*, pag. 22 - 24), nonché dall'effettuazione delle prove di scoppio che hanno consentito di stabilire che il cratere, formatosi in seguito alla prova, era praticamente sovrapponibile a quello di via D'Amelio, che "in termini di dislocazione, distanza e deformazioni" il motore usato per la prova era uguale a quello della Fiat 126 rinvenuto in via D'Amelio e che le "demolizioni" riscontrate nell'autobomba, usata in via D'Amelio, erano perfettamente analoghe a quelle osservate sull'autovettura usata per la prova di scoppio (vedi, *supra*, pag. 25 - 28).

Gli accertamenti tecnici dimostrano l'inconsistenza della supposizione di Scarantino Vincenzo che non spiega come abbia potuto fare la polizia non soltanto a trasportare frammenti della Fiat 126 (che, secondo lui, avrebbe fatto scoppiare a Bellolampo) in via D'Amelio, <sup>ma anche</sup> a collocarli, con esattezza e con metodo scientifico, nel cratere dell'esplosione e nella zona attorno al cratere e a ripulire via D'Amelio e la zona colpita dai frammenti dell'altra autovettura (esplosa, secondo lo Scarantino, al posto della Fiat 126) sul luogo dell'attentato senza che di tale operazione nessuno si sia accorto.

La supposizione dello Scarantino non spiega, infine, per quale motivo la polizia giudiziaria avrebbe, se ciò fosse stato vero, riferito di avere rinvenuto in via D'Amelio il motore, con il suo numero di matricola, della Fiat 126 di Valenti Pietrina e molti frammenti della stessa autovettura.

Privo di consistenza - oltre ad essere sfornito del benché minimo elemento probatorio - è, poi, l'affermazione di Scarantino Vincenzo di essere stato accusato da Candura Salvatore

per vendetta, essendo stato sospettato di insidiargli la moglie, ove si consideri che tale affermazione non dà nessuna giustificazione razionale del motivo per il quale lo stesso Scarantino Vincenzo ha, a sua volta, confessato di avere dato l'incarico di rubare l'autovettura a Candura Salvatore ed ha chiamato in correità il cognato Profeta Salvatore.

Il fatto è che egli è ben consapevole che la prova della sua responsabilità in ordine al furto era stata raggiunta indipendentemente dalla sua confessione e sulla scorta delle concordi dichiarazioni del Candura e di Valenti Luciano; per questo motivo egli ha falsamente affermato di essere stato accusato dal Candura per vendetta e, non potendo negare che fu usata come autobomba la Fiat 126 di Valenti Pietrina, ha imbastito il racconto secondo cui la polizia di Stato, con un'attività di fraudolenta sostituzione di reperti, ha fatto apparire come esplosa in via D'Amelio la Fiat 126 che, invece, era stata fatta esplodere - secondo il racconto dello Scarantino - a "Bellolampo".

Si può, sul punto, affermare - condividendo l'osservazione del Procuratore Generale - che Scarantino Vincenzo ha negato di essere coinvolto nel furto dell'autovettura perché non intendeva più confermare l'identità delle persone che gli avevano conferito l'incarico di procurare la Fiat 126 e, cioè, perché non intendeva più accusare il cognato Profeta Salvatore, da lui indicato, nelle precedenti dichiarazioni e durante il periodo della sua collaborazione, come colui il quale, assieme ad Aglieri Pietro, gli aveva dato l'incarico di procurare l'autovettura.

Le considerazioni, appena svolte, consentono già di pervenire alla conclusione che nessuna attendibilità può essere riconosciuta alla "ritrattazione" di Scarantino Vincenzo il quale, nel negare per intero le sue precedenti dichiarazioni accusatorie, spesso senza alcun criterio di plausibilità e razionalità, ha dimostrato che le sue controdeklarazioni sono inserite in un contesto simulatorio.

~~Tale conclusione è rafforzata da ulteriori acquisizioni processuali e, in particolare, dalla testimonianza di Padre Giovanni Neri, parroco di Marzaglia.~~

Dalle dichiarazioni del teste risulta che su Scarantino Vincenzo, soprattutto a partire dal Giugno del 1998, furono esercitate forti pressioni perché ritrattasse le dichiarazioni accusatorie rese in precedenza; risulta, inoltre, che - nella seconda metà di Giugno del 1998 - Scarantino Rosario, fratello di Vincenzo, ebbe con il parroco uno sfogo e gli confidò che "si era fatto garante per Vincenzo" con "quelli di giù", vale a dire con persone di Palermo (certamente inserite in un contesto mafioso).

Scarantino Rosario aveva, cioè, garantito, mettendo a rischio la propria vita, che il fratello Vincenzo avrebbe ritirato le proprie accuse.

Ha, infatti, affermato il teste: "Perché (Scarantino Rosario) si era impegnato... si era impegnato affinché Vincenzo dicesse la verità, così diceva lui, e se non lo faceva rischiava la vita. Questo lo disse" (cfr. verb. ud. 13.10.1998 del processo n. 9/96 c.d. "Borsellino bis", trascrizioni, pag. 46).

Il teste non ha, tuttavia, saputo precisare verso chi avesse assunto impegni Rosario Scarantino né glielo chiese, anche se il suo "primo pensiero" fu quello di pensare alla "mafia" (cfr. verb. ud. 13.10.1998 del processo n. 9/96 c.d. "Borsellino bis", trascrizioni, pag. 92).

Egli ha, comunque, confermato che lo stesso Scarantino Rosario gli disse: "Mi sono reso garante per... mi sono reso garante di fronte a quelli di giù sul fatto che Vincenzo dicesse la verità, ritrattasse".

<<"Sì, questo discorso c'è stato;" - ha proseguito il teste - "così come c'è stato il fatto che dopo... che in un certo periodo del mese di giugno in cui Rosario si aspettava probabilmente qualcosa da Vincenzo, cioè che incominciasse a parlare, Rosario fece questa confidenza, cioè parlando disse: "Speriamo che faccia quel...", cioè che non mi freggi, in pratica io la capisco così, "perché temo per la mia vita". Basta, sono io che lego il discorso probabilmente in modo logico, però non... non è importante forse in fase processuale... a minacce dirette>> (cfr. verb. ud. 13.10.1998 del processo n. 9/96 c.d. "Borsellino bis", trascrizioni, pag. 93).

Padre Giovanni Neri non ha saputo neppure indicare per quale ragione soltanto nel mese di Giugno del 1998 la questione della ritrattazione di Scarantino Vincenzo avesse cominciato a destare forti preoccupazioni nel fratello Rosario che, ha sostenuto il teste, nel corso dei loro precedenti rapporti, protrattisi per un anno e otto mesi, aveva mantenuto un atteggiamento tranquillo e sereno...

L'impegno assunto da Scarantino Rosario nei confronti di "quelli di giù", del cui mancato assolvimento avrebbe potuto essere chiamato a rispondere anche con la vita, dimostra l'esistenza di pressioni esercitate dall'esterno per ottenere la ritrattazione di Scarantino Vincenzo, anche se non vi è prova - sulla base delle dichiarazioni di Padre Giovanni Neri - di minacce esercitate direttamente sul collaboratore per "portarlo alla ritrattazione" (cfr. verb. ud. 13.10.1998 del processo n. 9/96 c.d. "Borsellino bis",

FC-

trascrizioni, pag. 89; luogo in cui il teste ha affermato: "non ho mai sentito che qualcuno avesse minacciato Vincenzo per portarlo in rittirazione. Questo non l'ho mai sentito.")

L'esistenza di pressioni esterne dimostra che la "ritirazione" di Scarantino Vincenzo è stata sicuramente frutto di intimidazioni esterne ma non prova che le pressioni siano state causa esclusiva della "ritirazione" stessa.

Si deve, infatti, rilevare che il teste Padre Giovanni Neri - oltre a riferire dello stato d'animo di Rosario Scarantino il quale era così preoccupato da temere per la sua vita dopo avere garantito la "ritirazione" del fratello Vincenzo che aveva promesso di ritirare le accuse ma non aveva ancora assolto l'impegno preso - ha pure dichiarato che Scarantino Vincenzo minacciò il fratello Rosario, affinché quest'ultimo procedesse al più presto alla vendita di suoi beni immobili intestati a prestanome, corrispondendogli il ricavato che Vincenzo intendeva destinare ai bisogni della propria famiglia in vista della revoca del programma speciale di protezione che avrebbe fatto certamente seguito alla sua "ritirazione" nei processi per la strage di via D'Amelio (cfr. verb. ud. 13.10.1998 del processo n. 9/96 c.d. "Borsellino bis", trascrizioni, pag. 49 e 77).

Scarantino Vincenzo, incontrando difficoltà nella vendita dei suoi immobili "perché non le comprava nessuno", aveva preteso che il fratello Rosario liquidasse i suoi beni personali, con promessa di futura compensazione quando fosse stato possibile mettere in vendita gli immobili a lui appartenenti (cfr. verb. ud. 13.10.1998 del processo n. 9/96 c.d. "Borsellino bis", trascrizioni, pag. 96, 102 e 120).

Scarantino Vincenzo - dopo avere ricevuto, nell'estate del 1998, dal fratello Rosario la somma di 40 milioni di lire, equivalente al prezzo, in tutto o in parte, di un proprio immobile (e ciò provocò una violenta lite tra Rosario e la sua convivente che aveva considerato ingiustificata, data la precaria situazione finanziaria del nucleo familiare, tale corresponsione a Vincenzo) ed avere dato sicurezza economica alla famiglia, che fece ~~trasferire in Germania. - si preparò a "ritirare",~~ trasferendo - in previsione del suo arresto che avrebbe necessariamente fatto seguito alle sue controdeklarazioni - i mobili dal parroco di Marzaglia, presso cui, domenica 13 Settembre, si riunirono "tutta la famiglia di Vincenzo, tutta la famiglia di Rosario, Domenico, la signora Profeta e la mamma di Rosario" (cfr. verb. ud. 13.10.1998 del processo n. 9/96 c.d. "Borsellino bis", trascrizioni, pag. 49 - 50, 57 - 62).

Può, dunque, affermarsi - sulla base della testimonianza di Don Giovanni Neri - che la "ritirazione" di Scarantino Vincenzo fu il prodotto di pressioni e minacce riconducibili

con certezza al contesto mafioso palermitano ("quelli di giù", secondo l'espressione di Padre Neri), interessato all'esito dei processi sulla strage di via D'Amelio e, dunque, ad ottenere la sua ritrattazione.

Lo Scarantino si piegò alle pressioni dopo avere ottenuto la disponibilità di una somma di denaro, ricavata dalla vendita di un immobile del fratello Rosario.

La "ritrattazione" dello Scarantino del Settembre 1998, pur costituendo l'unico fatto che ha interrotto bruscamente la sua collaborazione con lo Stato, non è, tuttavia, il primo episodio in cui egli manifestò la volontà di ritirare le accuse nei confronti delle persone che aveva chiamato in correità nella strage di via D'Amelio.

Ed infatti, nel 1995, si mise in contatto con una rete televisiva, a diffusione nazionale, per dichiarare che le persone da lui accusate di strage non erano colpevoli; nel 1996, per due volte, chiese di rinunciare al programma speciale di protezione, che a lui e ai suoi familiari era stato accordato, e di essere associato in carcere per espiare le pene inflitagli dalla Corte di Assise di Caltanissetta e le altre alle quali è stato definitivamente condannato; nel Dicembre del 1997 inviò una lettera (acquisita al processo) al presidente della Corte di Assise del processo c.d. "Borsellino bis" con la quale manifestava l'intenzione di non volere più collaborare con lo Stato.

I fatti del 1995 e del 1997 sono incontrovertibili e sono, comunque, dimostrati da prove documentali, acquisite al processo.

Gli episodi del 1996 sono provati dalle dichiarazioni testimoniali rese dai direttori delle case circondariali di Venezia e di Roma (Rebibbia).

La teste Gabriella Straffi, direttrice della casa circondariale di Venezia, esaminata il 14.11.1998, ha riferito che il 20 febbraio 1996, cioè meno di un mese dopo la deliberazione della sentenza, che ha definito il primo grado di questo giudizio/Scarantino <sup>ha dichiarato che</sup> Vincenzo si presentò al carcere di Venezia; fu effettuato dall'ufficio matricola del carcere un controllo, diretto a verificare l'esistenza di ordini di custodia cautelare o di esecuzione di pena, che ebbe esito negativo.

Scarantino Vincenzo accettò di uscire dalla casa circondariale dopo molte ore e soltanto a seguito di laboriose trattative che coinvolsero i locali vertici della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri ed un magistrato che colloquiò telefonicamente con lui.

Lo Scarantino, dunque, manifestò, subito dopo la conclusione del primo grado di questo giudizio, la volontà di essere arrestato e di rinunciare al programma speciale di protezione.

FL-

Il teste Barbera Maurizio, direttore della casa circondariale di Roma (Rebibbia), ha, a sua volta, dichiarato che, nel corso dello stesso anno 1996, Scarantino Vincenzo una sera si è presentato al carcere e gli ha manifestato la volontà di essere arrestato.

E, poiché non esisteva nessun titolo di detenzione, il teste spiegò allo Scarantino che non poteva essere associato al carcere; trascorsero molte ore e fu necessario l'intervento di agenti del commissariato di zona, dei carabinieri della stazione di San Basilio e degli agenti dello SCO prima che Scarantino Vincenzo si convincesse a lasciare il carcere e ad affidarsi ancora una volta agli agenti del Servizio centrale di protezione (cfr. verb. ud. 24.11.1998, trascrizioni, pag. 51 - 63).

Nel corso del 1997, lo Scarantino, che pure aveva manifestato l'intenzione di non volere più collaborare con lo Stato, fu lungamente esaminato davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo c.d. "Borsellino bis" (a Marzo e a Maggio) e ribadì tutte le accuse precedentemente lanciate nei confronti delle persone chiamate in correità per la strage di via D'Amelio..

Consegue - da quanto sin qui esposto - che Scarantino Vincenzo, accanto alla determinazione di collaborare con lo Stato e nel corso della sua collaborazione, manifestò più di una volta la volontà di tornare indietro.

Il ripetuto tentativo di costituirsi in carcere e di ritirare le accuse non è, per sé solo, idoneo a dimostrare l'autonomia di questa scelta, ben potendo la stessa essere stata determinata dalle pressioni del suo stesso nucleo familiare e del contesto mafioso palermitano; pressioni - come si è visto - concretamente esercitate e culminate, nel Settembre del 1998, nella completa "ritrattazione" del collaboratore.

Questi ripetuti tentativi dimostrano, tuttavia, che la scelta di collaborazione di Scarantino Vincenzo non è stata mai salda e definitiva, essendo stata contrassegnata da comportamenti contraddittori, determinati dalla sua incapacità di resistere alle pressioni esterne e dalla conseguente necessità di orientare la sua condotta su scelte provvisorie.

Non a caso lo stesso Scarantino Vincenzo non ha escluso, davanti a questa Corte, di potere in futuro revocare la sua ritrattazione e confermare le dichiarazioni accusatorie in precedenza formulate, quasi a voler indicare che la sua "ritrattazione" - sicuramente frutto dell'adagiarsi dello stesso Scarantino a pressioni provenienti dal suo stesso nucleo familiare e da soggetti inseriti nel contesto mafioso - non era per nulla genuina ed obbediva a una scelta contingente cui non si era potuto o voluto sottrarre.

FL



5. Alla ritenuta inattendibilità della "ritrattazione" dello Scarantino non può, tuttavia, conseguire meccanicisticamente la formulazione di un giudizio di piena attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal collaboratore stesso.

Ed infatti, come già si è osservato, l'accertata inattendibilità della ritrattazione non vale di per sé ad attribuire valore probatorio alle originarie accuse di un coimputato a prescindere dalle regole valutative dettate dall'art. 192, comma terzo c.p.p., dovendo il giudice, pur a fronte di un contesto simulatorio, procedere all'indagine relativa all'attendibilità intrinseca ed estrinseca della primitiva dichiarazione; indagine che, alla luce dell'accertata mancanza di costanza da parte del chiamante in correità, si impone come particolarmente accurata e rigorosa.

Occorre, dunque e innanzitutto, procedere alla valutazione della credibilità soggettiva di Scarantino Vincenzo, muovendo dal profilo criminale dello stesso collaboratore e ciò al fine di stabilire se egli potesse effettivamente conoscere i fatti sui quali ha reso le dichiarazioni accusatorie.

Orbene, la caratura criminale dello Scarantino è stata illustrata dai collaboratori di giustizia Candura Salvatore, Augello Salvatore e Marino Mannoia Francesco, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata già valutata positivamente.

1) Candura Salvatore, le cui dichiarazioni sono state riportate nel capitolo precedente, ha riferito che conosceva i fratelli Scarantino da quattro o cinque anni, sin da quando, cioè, aveva trasferito l'abitazione da Falsomiele alla Guadagna; li conobbe attraverso il Tomaselli che abitava vicino a lui; così, a poco a poco, incominciò a frequentarsi con gli Scarantino, tanto che - ha affermato il collaboratore - "eravamo sempre assieme".

Nel tempo nacque un rapporto di amicizia sia con Scarantino Vincenzo sia con il fratello dello Scarantino; egli poté così notare che i fratelli Scarantino trafficavano in sostanze stupefacenti, in auto rubate e in contrabbando di sigarette.

Il Candura ha dichiarato di avere personalmente rubato autovetture per conto degli Scarantino, portandole nei luoghi che essi gli indicavano e di avere accompagnato gli spacciatori a prendere "delle bustine di eroina" presso un magazzino, il cui proprietario era Tomaselli Salvatore; una persona - ha precisato il Candura - che "lavorava per conto degli Scarantino, come spacciatore".

A volte i furti venivano eseguiti con copie delle chiavi che lo Scarantino si procurava nell'autorimessa del Paganello, situata in via Orsa Maggiore.

FC -

Lo Scarantino gli dava la copia delle chiavi e gli indicava il numero di targa e l'indirizzo del proprietario; egli, con le chiavi contraffatte, si appropriava del mezzo e glielo portava alla Guadagna.

Scarantino Vincenzo portava, quindi, i mezzi rubati o da Michele Aglieri (titolare di un'officina meccanica che spacciava per gli Scarantino e smontava le autovetture e che si vantava di essere nipote di Pietro Aglieri) o dal Paganello che gestiva un'autorimessa, situata in via Orsa Maggiore, presso la quale lo Scarantino si procurava la copia delle chiavi.

Il Candura ha dichiarato di avere rubato per Scarantino Vincenzo e su sua richiesta "una ventina di auto".

Egli - dopo avere affermato che Scarantino Vincenzo lo invitava, come fotografo, a "mangiate" e "festicciole" che organizzava anche con "pezzi grossi" - ha così descritto la figura dello Scarantino: "E la gente aveva paura di lui, e lo stesso pure io, perché di quello che vedevo, di quello che notavo, le amicizie che aveva, e poi... era assoluto... si sentiva il <<padreterno>> in quella borgata, non usciva una spilla se non lo sapevano loro, non si faceva una cosa se non lo sapevano loro, chiunque aveva paura...io stavo attento sui punti e le virgole con lui, perché era un tipo... non del tutto normale quando agiva in questo modo".

Ed ancora: "Sì, sì, (Scarantino Vincenzo) è abbastanza rispettato, non lui ma pure i frate... cioè oltre a lui pure i fratelli, c'era la gente della zona della Guadagna avevano orrore di lui. Basta sentire u <<Nzineddu>> (Vincenzo), oppure gli Scarantino, infatti ogni questione, ogni problema che c'era in quella borgata sempre loro presenti che discutevano, aggiustavano la situazione, insomma erano delle persone insomma in quel quartiere abbastanza rispettate, ma non rispettate perché la gente li rispettava perché li voleva rispettare, li rispettavano perché la gente aveva paura..." (cfr. verb. ud. 14.12.1994, trascrizioni, pag. 27).

Gli Scarantino erano, inoltre, imparentati con Profeta Salvatore di cui si diceva, nella zona, che "faceva parte insomma della mafia, era un pezzo grosso, come si suol dire in verbo siciliano..." (cfr. verb. ud. 14.12.1994, trascrizioni, pag. 28 - 29).

Candura Salvatore ha, infine, affermato che i fratelli Scarantino avevano rapporti con "uomini d'onore" (secondo quanto gli era stato raccontato da Scarantino Vincenzo il quale gli aveva indicato esponenti della criminalità organizzata) ed erano implicati in

FC-

grossi traffici illeciti di armi e di stupefacenti (vedi, *supra*, pag. 210 - 211, 215 - 216 e 222 - 223).

L'attendibilità intrinseca di Candura Salvatore è stata valutata positivamente nel capitolo precedente cui, sul punto, può farsi rinvio (vedi, *supra*, pag. 229 - 233).

2) Augello Salvatore, esaminato nel primo grado di questo giudizio, ha riferito di avere frequentato, dopo la sua scarcerazione avvenuta nel 1985, piazza Guadagna e di essere divenuto "un ragazzo di fiducia" di Scarantino Vincenzo (che conobbe attraverso il fratello Augello Roberto) il quale lo utilizzò, per circa un anno, come corriere per lo smercio di consistenti quantità di sostanza stupefacente, mezzo chilogrammo di eroina a settimana.

Egli ha precisato di avere continuato a frequentare Piazza Guadagna sino al suo nuovo arresto, avvenuto nel 1991 e di avere, così, potuto vedere assieme Scarantino Vincenzo, il cognato Profeta Salvatore e Aglieri Pietro i quali prendevano il caffè.

Egli, su domanda del Pubblico Ministero che gli aveva chiesto se "il prendere il caffè assieme" avesse, in quell'ambiente, un significato particolare, ha risposto: "Certamente, perché uno come me, che non sono un uomo d'onore, non sono un affiancato, non potevo stare a prendere il caffè insieme a loro, perché se io ero un affiancato oppure un uomo d'onore prendevo il caffè assieme a loro..." ed ha portato, come esempio, lo episodio verificatosi nella discoteca "Cerchio" di viale Strasburgo, riportato nelle pagine precedenti (vedi, *supra*, pag. 313 - 314).

Augello Salvatore, come già si è rilevato, ha confessato di avere partecipato all'attività di traffico di sostanze stupefacenti e ha chiamato in correità Scarantino Vincenzo, sostenendo che l'attività illecita era diretta e gestita nel quartiere della Guadagna da quest'ultimo che, grazie al fatto di essere cognato di Salvatore Profeta, poteva commerciare tutta "la droga" che voleva (vedi, *supra*, pag. 315).

Egli ha, in particolare, riferito di avere svolto attività di intermediazione fra lo stesso Scarantino, che gli forniva la sostanza stupefacente, e gli acquirenti di eroina, cui consegnava la quantità da loro richiesta; provvedeva, inoltre, a riscuotere il corrispettivo della vendita della sostanza stupefacente che, alla fine della settimana, lo stesso Scarantino si recava a prelevare dalla sua abitazione.

Il collaboratore ha specificato che smerciava circa mezzo chilogrammo di eroina a settimana e che Scarantino Vincenzo non aveva alcuna difficoltà a trovare la sostanza stupefacente, anche perché, essendo cognato di Profeta Salvatore, "... poteva avere più

FC-

possibilità di averne di più", vale a dire, "aveva in più, diciamo droga a quantità quante ne voleva".

Augello Salvatore ha, inoltre, dichiarato che, a suo giudizio, lo Scarantino Vincenzo, per il suo modo di comportarsi rozzo e violento, non era un "uomo d'onore".

Ha, infatti, affermato il collaboratore " ... fino a nel '91 prima che io venivo arrestato, sempre ci vedevamo, perché io andavo sempre alla Guadagna, ci vedevamo spesso con Enzo, per questo io dico che secondo me Scarantino non è uomo d'onore, secondo me, perché un uomo d'onore cambia aspetto di tutto, quando viene battezzato, perché io conosco certe persone, sono stato in carcere con certe persone, uomini d'onore, hanno ... cambiano aspetto, cambiano stile di parlare, invece Scarantino fino al '91 era rozzo, non sa mettere un discorso in piedi per aggiustare qualche faccenda, qualche cosa ..." (cfr. verb. ud. 15.12.1994, trascrizioni, pag. 9 - 10).

Lo Scarantino era, secondo il collaboratore, un "affiancato" a "Cosa Nostra", nel senso che non soltanto godeva della fiducia di "uomini d'onore", come Pietro Aglieri e Profeta Salvatore, ma costoro si mostravano in pubblico con lui.

Augello Salvatore ha, infatti, dichiarato che più volte, nel corso degli anni 1988 e 1989 aveva visto Scarantino Vincenzo prendere il caffè al bar della Guadagna assieme a Profeta Salvatore e a Pietro Aglieri ed ha sottolineato, come già si è rilevato, il significato del gesto nell'ambiente mafioso, spiegando che egli, non essendo "uomo d'onore" o "affiancato", non poteva prendere il caffè con Pietro Aglieri e Salvatore Profeta e, più in generale, con "uomini d'onore", ai quali poteva semmai offrirlo e citando il comportamento da lui tenuto nella discoteca di viale Strasburgo dove non poté sedersi al tavolo di Aglieri Pietro, La Mattina Giuseppe, Calascibetta e Pilo Pietro e bere con loro ma poté soltanto offrire una bottiglia di champagne, rimanendo in disparte e senza potersi avvicinare.

Il collaboratore ha, quindi, riferito che Scarantino Vincenzo era molto legato al cognato Profeta Salvatore e che, in realtà, il potere ed il prestigio di cui lo Scarantino godeva nel quartiere della Guadagna erano conseguenza del rapporto di affinità con Profeta Salvatore.

Ha, infatti, affermato Augello Salvatore: " si fondava che, per esempio se Profeta ci diceva a Vincenzo fammi questo, lui lo faceva, anche a fare l'omicidio, per esempio. lo Scarantino è capace di buttarsi anche dal quinto piano per suo cognato, questo detto da

FC-

tutti, perché lui a me me lo dimostrava suo cognato come un Padre Eterno" (cfr. verb. ud. 14.12.1994, trascrizioni, pag. 10 e 14).

Lo stesso Scarantino gli aveva confidato che non aveva bisogno di chiedere "permessi" per commettere reati nel quartiere perché era cognato di Salvatore Profeta e questi era "forte"; lo Scarantino si "vantava", inoltre, del fatto che Profeta era un "uomo d'onore" molto influente e che era stato implicato nel maxi processo di Palermo istruito dal dr. G. Falcone (cfr. verb. ud. 14.12.1994, trascrizioni, pag. 6, 10 -11 e 26, luogo in cui il collaboratore ha affermato, riferendosi ai fratelli Scarantino: "No, non erano importanti è il personaggio che c'era dietro a loro che era importante, il Profeta, gli Scarantino si avvalevano del nome del Profeta, non è che erano importanti, si erano riconosciuti nel quartiere per una famiglia che può dare terrore, però tutta l'importanza era Profeta").

Augello Salvatore ha, inoltre, riferito di avere avuto modo di constatare personalmente che il Profeta era un "uomo d'onore" di grande spessore, in quanto lo aveva visto frequentare personaggi come Pietro Aglieri; anche dai Lucera, che di Profeta Salvatore parlavano con "terrore", aveva appreso che costui rivestiva la qualità di "uomo d'onore" (cfr. verb. ud. 14.12.1994, trascrizioni, pag. 13, 18 e 57, luogo in cui il collaboratore ha precisato, su domanda di un difensore, di avere visto Profeta Salvatore alla Guadagna "negli anni '88 - '89").

Egli ha, poi, riferito di avere conosciuto personalmente Pietro Aglieri anche perché questi era stato imputato in un processo per traffico di eroina con suo fratello Augello Roberto e di avere appreso dal fratello che Pietro Aglieri era stato ritualmente affiliato negli anni '80 da Pietro Lo Iacono ed aveva un ruolo di primissimo piano all'interno di "Cosa Nostra" (cfr. verb. ud. 14.12.1994, trascrizioni, pag. 11, 14 e 18 - 19).

Augello Salvatore ha, inoltre, dichiarato <sup>che</sup> il fratello Roberto aveva partecipato ad un "grosso" traffico di sostanze stupefacenti fra Palermo e Genova, diretto da Pietro Aglieri e nel quale erano coinvolti anche i fratelli Lucera (cfr. verb. ud. 14.12.1994, trascrizioni, pag. 17).

Costoro erano membri di una famiglia che aveva contato diverse vittime per mano mafiosa fra i suoi componenti; uno di questi Lucera, Liborio, era scomparso negli anni '70, un altro fratello di nome Santo era stato ucciso nel 1985 e nel 1990 altri due componenti della stessa famiglia, uno zio ed un nipote, erano stati uccisi proprio da Scarantino Vincenzo, con il quale erano entrati in contrasto per questioni relative al traffico degli stupefacenti.

FC -

Augello Salvatore ha, inoltre, dichiarato che, ancor prima di accostarsi allo Scarantino, chiese, attraverso Lucera Giuseppe, il permesso a Pietro Aglieri di commettere una rapina nella gioielleria "Quagliata" di corso Calatafimi; ottenuto il permesso, esegui la rapina e Pietro Aglieri si recò a casa sua a vedere la refurtiva che egli gli aveva offerto in vendita (cfr. verb. ud. 14.12.1994, trascrizioni, pag. 23 - 26).

Augello Salvatore, a riscontro della effettiva sussistenza della frequentazione con Scarantino Vincenzo, ha descritto l'abitazione della madre dello Scarantino e la casa e un villino, situato a "Piano Stoppa", dello stesso Scarantino (cfr. verb. ud. 14.12.1994, trascrizioni, pag. 27 - 30).

Il collaboratore ha, infine, dichiarato che non aveva avuto modo di constatare, almeno sino al suo arresto avvenuto nel 1991, che Scarantino Vincenzo si fosse occupato di furti di autovetture ed ha escluso che, per il prestigio di cui godeva la famiglia Scarantino nel quartiere, Scarantino Vincenzo potesse occuparsi personalmente di una attività di così basso livello; semmai, ha precisato Augello Salvatore, lo Scarantino si sarebbe servito per far rubare le autovetture di cui aveva bisogno di delinquenti comuni (cfr. verb. ud. 14.12.1994, trascrizioni, pag. 35 - 37).

L'attendibilità intrinseca di Augello Salvatore è stata positivamente valutata dal giudice di primo grado ed alle pagine della sentenza impugnata può, sul punto, farsi rinvio, in mancanza di una specifica impugnazione (cfr. sentenza impugnata, capitolo terzo, pag. 169 - 174).

Si deve, inoltre, sottolineare che l'attendibilità del collaboratore è stata riconosciuta dalla sentenza del 23.11.1992 del Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile, con la quale Scarantino Vincenzo, chiamato in correità per traffico di sostanze stupefacenti dallo Augello, è stato condannato a nove anni di reclusione.

L'irrevocabilità della sentenza costituisce prova dell'effettivo e comune coinvolgimento di Augello Salvatore e dello Scarantino nel traffico illecito di sostanze stupefacenti, del ruolo svolto dallo Scarantino e dei rapporti illeciti intrattenuti tra i due, sui quali ha riferito il collaboratore

3) Il profilo criminale di Scarantino Vincenzo e dei suoi prossimi congiunti delineato da Candura Salvatore e, con maggiore ricchezza di informazioni e di dettagli, da Augello Salvatore, corrisponde, infine, a quello tracciato dal collaboratore di giustizia Marino Mannoia Francesco, la cui intrinseca attendibilità è stata più volte riconosciuta in sentenze passate in cosa giudicata.

FC-

Il Marino Mannoia è stato interrogato il 2 aprile 1993 in sede di commissione rogatoria internazionale e il relativo verbale è stato ritualmente acquisito in primo grado agli atti di questo processo.

Il collaboratore ha, come già si è osservato, confermato i rapporti tra Scarantino Vincenzo e Pietro Aglieri; posto, infatti, a confronto con lo Scarantino il 12 Gennaio 1995, egli ha dichiarato: "Adesso che lo vedo di persona riconosco perfettamente Vincenzo Scarantino, che ricordo di avere più volte incontrato alla Guadagna, anche in compagnia di Pietro Aglieri, oltre che con suo fratello Rosario ed altri giovani di quel quartiere".

Francesco Marino Mannoia, inoltre, dopo aver riconosciuto in fotografia Profeta Salvatore e Scarantino Rosario ed avere indicato nelle foto di Scarantino Vincenzo, Umberto e Domenico, i fratelli di Rosario Scarantino, di cui non conosceva i nomi, ha precisato che aveva avuto rapporti soltanto con Scarantino Rosario, che sapeva essere "uomo d'onore" e cognato di Profeta Salvatore, mentre conosceva soltanto di vista gli altri fratelli.

Egli ha, quindi, dichiarato: " Mi risulta che la famiglia Scarantino, almeno le persone effigiate nelle foto n. 1, 2, 3 (e cioè Scarantino Vincenzo, Rosario ed Umberto) rubavano auto per conto di Salvatore Profeta. Faccio presente che alcune delle auto che Profeta Salvatore faceva rubare servendosi dei fratelli Scarantino sono state usate per la commissione di delitti; a rubare le auto era soprattutto Saruzzu. Posso riferire un episodio che mi coinvolge personalmente, attinente proprio la sottrazione di un'auto, in particolare una Fiat 128, se non ricordo male, rubata da Saruzzu per conto di Carlo Greco, molto intimo di Salvatore Profeta che in quel periodo era in stato di detenzione. Quell'auto fu appunto utilizzata da me, Carlo Greco ed altre persone per uccidere un rappresentante di libri".

Il rappresentante di libri è stato identificato in Pipitone Sebastiano, il cui cadavere, attinto da diversi colpi di arma da fuoco, è stato rinvenuto il 7 aprile 1984 a Palermo, nella via dell'Antilope.

L'autovettura usata per la consumazione dell'omicidio era stata allora identificata in una Fiat 128 di colore bianco, targata PA 515945.

L'attendibilità intrinseca di Francesco Marino Mannoia è stata riconosciuta anche nell'ambito di altri processi per gravi reati, cui egli ha dato un contributo determinante,

FC

sicché - è da ritenere - nessun motivo il Marino Mannoia poteva avere di dire il falso quando ha affermato di avere visto Scarantino Vincenzo in compagnia di Pietro Aglieri.

4) Lo stabile inserimento di Scarantino Vincenzo in un circuito malavitoso e la sua appartenenza ad un nucleo familiare tutto interno al contesto criminale mafioso della Guadagna erano peraltro dati acquisiti agli apparati di sicurezza già prima del coinvolgimento dell'imputato nei fatti per cui è processo.

Il teste dott. M. Finocchiaro, che all'epoca delle stragi rivestiva le funzioni di Dirigente della Squadra Mobile di Caltanissetta, ha riferito su di una informativa riservata del SISDE pervenuta al suo ufficio, nella quale si segnalavano i rapporti di parentela e affinità di taluni componenti della famiglia Scarantino con esponenti delle famiglie mafiose palermitane, i precedenti penali e giudiziari rilevati a carico dello Scarantino Vincenzo e dei suoi più stretti congiunti.

In particolare si evidenziava nella nota in questione che una sorella di Vincenzo Scarantino, di nome Ignazia, è coniugata con Profeta Salvatore, esponente - come si vedrà nel capitolo relativo all'esame della posizione processuale dell'imputato - della "famiglia" di Santa Maria di Gesù; una zia paterna dello Scarantino, a nome Ignazia, è sposata con Profeta Domenico, fratello di Profeta Salvatore; una cugina paterna, anch'essa di nome Ignazia, è coniugata con Lauricella Maurizio.

Il Lauricella è nipote di Madonia Francesco, cugino omonimo del più noto capo del "mandamento" mafioso di Resuttana.

Lauricella Maurizio è imparentato, tramite suoi stretti congiunti, con altri esponenti mafiosi della "famiglia" di Corso dei Mille: la sorella Giuseppa è, infatti, sposata con Sinagra Giuseppe, fratello del noto collaboratore di giustizia; un'altra sorella, di nome Angela, è coniugata con Senapa Pietro, elemento di spicco della stessa "famiglia" mafiosa e già condannato all'ergastolo nel maxiprocesso di Palermo.

Nella stessa informativa del SISDE venivano ancora richiamati i precedenti penali e giudiziari rilevati a carico dei componenti la famiglia Scarantino e veniva sottolineato, in particolare, che i fratelli di Scarantino Vincenzo - Rosario, Domenico, Umberto ed Emanuele - avevano riportato diverse denunce, anche per reati gravi (associazione per delinquere, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, detenzione di armi, rapina, furto, ricettazione ed altro); la cognata Gregori Maria Pia, moglie di Scarantino Rosario, aveva precedenti per sfruttamento della prostituzione; un'altra cognata, Prester Vincenza, coniugata con Scarantino Umberto, aveva precedenti per



associazione per delinquere, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; gli zii paterni Scarantino Alberto e Lorenzo avevano precedenti rispettivamente per lesioni, violazione alla normativa sulle armi, furto e ricettazione; i cugini Gravante Giovanni e Chiazese Natale avevano precedenti per associazione per delinquere e furto.

La nota del SISDE metteva ancora in evidenza che la persona più in vista, sotto il profilo delle capacità criminali e della pericolosità sociale, del contesto familiare di Scarantino Vincenzo era il cognato Profeta Salvatore (già denunciato per associazione per delinquere semplice e mafiosa, per estorsione, delitti in materia di armi, traffico di stupefacenti e per altri reati minori), implicato nel cosiddetto blitz di Villagrazia e successivamente imputato nel maxiprocesso di Palermo.

L'esame del profilo criminale di Scarantino Vincenzo dimostra, ad avviso della Corte, che egli era legittimato - per gli stretti rapporti con Pietro Aglieri e Profeta Salvatore, esponenti di rilievo di "Cosa Nostra" (l'Aglieri è il "capomandamento" di Santa Maria di Gesù, il Profeta ne un esponente di spicco), per l'inserimento nel contesto criminale della Guadagna e per la propensione a dedicarsi ai più svariati traffici illeciti e a commettere reati di specie diversa - a partecipare ad una parte, almeno, della fase esecutiva della strage di via D'Amelio o, più precisamente, il suo spessore criminale, i suoi stretti rapporti con i vertici del sodalizio mafioso, il rapporto di affinità con Profeta Salvatore e l'inserimento nella criminalità della Guadagna rendono compatibili il suo racconto e il suo confessato coinvolgimento nell'episodio delittuoso in esame.

6. L'attendibilità intrinseca di Scarantino Vincenzo deve, una volta accertata la credibilità della sua partecipazione a una parte della fase esecutiva, essere esaminata in base ai criteri della costanza e della coerenza delle dichiarazioni accusatorie e della mancanza di contrasto o di contraddizioni eclatanti con altre acquisizioni probatorie.

E' dunque necessario - nel rinviare alle pagine nelle quali sono state riportate le dichiarazioni di Scarantino Vincenzo - ripercorrere tutte le dichiarazioni rese dallo stesso Scarantino, secondo il contenuto delineato nella prima parte di questo capitolo, per verificare la sussistenza o l'insussistenza dei requisiti appena indicati.

Scarantino Vincenzo, sin dal primo interrogatorio, ha dichiarato che la strage di via D'Amelio fu preceduta da una riunione che si svolse nel salone della villa di Calascibetta Giuseppe tra il 20 e il 24 Giugno 1992 (nell'interrogatorio del 24.6.1994), alla fine di Giugno o nei primi giorni di Luglio dello stesso anno (nell'interrogatorio del 29.6.1994),

intorno al 6 o 7 Luglio, sempre del 1992 (nell'interrogatorio del 25.11.1994) e tra il 5 e l'8 Luglio (nell'interrogatorio del dibattimento del primo grado di questo giudizio e in quello del processo c.d. "Borsellino bis").

Lo Scarantino ha, inoltre, indicato - nelle dichiarazioni del 24.6.1994 - la partecipazione di Riina Salvatore, Aglieri Pietro, Greco Carlo, Profeta Salvatore, Calascibetta Giuseppe, Graviano Giuseppe, Tinnirello Renzino, Tagliavia Francesco, Gambino Natale, Biondino Salvatore (la persona che quasi sicuramente accompagnò il Riina, l'altro accompagnatore indicato, con minori probabilità, dal collaboratore è Ciccio Ganci), Pietro Salemi (questi non è stato mai identificato) ed altri di cui non ricordava i nomi.

Aspettavano fuori dal salone lo stesso Scarantino Vincenzo, La Mattina Giuseppe e Vernengo Cosimo.

Scarantino Vincenzo, nelle dichiarazioni del 29.6.1994, ha confermato la presenza delle persone compreso Biondino Salvatore, già indicate nel precedente interrogatorio ed ha precisato che avevano partecipato alla riunione altre tre o quattro persone e che c'era anche Nino Gambino.

Aspettavano fuori dal salone lo stesso Scarantino Vincenzo, La Mattina Giuseppe, Vernengo Cosimo, Nino e Natale Gambino.

Il collaboratore ha precisato, il 15.7.1994, che le tre o quattro persone, di cui aveva parlato nell'interrogatorio precedente, non erano sicuramente della Guadagna; nelle successive dichiarazioni del 6.9.1994, ha indicato quelle persone nei collaboratori di giustizia Di Matteo Mario Santo, Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino e in Ganci Raffaele e in "u zu' Di Maggio" (quest'ultimo mai identificato).

Scarantino Vincenzo, nelle dichiarazioni del 12.9.1994, ha indicato per la prima volta tra le persone che si fermarono all'esterno del salone, Tanino Murana.

Il collaboratore, il successivo 5.10.1994 e dopo un'individuazione fotografica negativa (della quale si tratterà in seguito), ha precisato che aveva avuto soltanto l'impressione di riconoscere nei tre collaboratori di giustizia le persone di cui non ricordava i nomi; il successivo 25.11.1994 ha confermato che avevano partecipato alla riunione Riina Salvatore, Aglieri Pietro, Greco Carlo, Profeta Salvatore, Calascibetta Giuseppe, Graviano Giuseppe, Tinnirello Renzino, Tagliavia Francesco, Biondino Salvatore, Ganci Raffaele, Di Matteo Mario Santo, Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino, Pietro Salemi o Salerno e "u zu' Di Maggio" (gli ultimi due mai identificati) ed ha indicato, per la prima volta, Brusca Giovanni come partecipe della riunione

All'esterno c'erano - secondo lo Scarantino - Nino e Natale Gambino, Cosimo Vernengo, Tanino Murana e Giuseppe La Mattina.

La presenza alla riunione dei tre collaboratori di giustizia, di Brusca Giovanni, di Ganci Raffaele e delle altre persone chiamate in correità è stata confermata da Scarantino Vincenzo nei successivi interrogatori dell'1.12.1994 e del 24.2.1995, nel dibattimento del primo grado di questo giudizio e in quello del processo c.d. "Borsellino bis".

Ciò premesso in fatto, appare opportuno iniziare la valutazione della credibilità intrinseca delle dichiarazioni dello Scarantino dalla sua chiamata in correità nei confronti dei tre collaboratori di giustizia, di Ganci Raffaele e di Brusca Giovanni, formulata, per i primi quattro, nell'interrogatorio del 6.9.1994 e, per Brusca Giovanni, soltanto in quello del 25.11.1994.

Sull'attendibilità intrinseca di questa chiamata in correità dello Scarantino sorgono notevoli perplessità per molteplici ragioni.

a) Trattasi, in primo luogo, di una chiamata tardiva, non avendo lo Scarantino fatto alcuna menzione, nelle dichiarazioni che precedono l'interrogatorio del 6.9.1994, dei tre collaboratori di giustizia e di Ganci Raffaele e in quelle che precedono l'interrogatorio del 24.11.1994, di Brusca Giovanni.

b) Le dichiarazioni accusatorie nei confronti dei tre collaboratori di giustizia non sono, inoltre, dotate del requisito della costanza poiché, come si è già rilevato, lo Scarantino, nell'interrogatorio del 5.10.1994, ha affermato, in palese contrasto con le precedenti dichiarazioni del 6.9.1994, di avere avuto "l'impressione" di avere riconosciuto tra i partecipi della riunione i tre collaboratori di giustizia.

c) La chiamata in correità di Brusca Giovanni e di Ganci Raffaele non appare dotata del requisito della coerenza, non essendo stati i due riconosciuti in sede di individuazione fotografica e non apparendo plausibile e razionale la giustificazione del riconoscimento mancato che è stata fornita da Scarantino Vincenzo.

d) Il racconto del collaboratore sull'incendio del villino di Abbate Orazio, diffusamente ricostruito dal Procuratore Generale, è emblematico sotto il profilo della mancanza di costanza delle dichiarazioni e del modo e del tempo dell'apprendimento della notizia da parte dello Scarantino.

e) Il Di Matteo, il La Barbera e il Brusca hanno escluso ogni loro partecipazione alla esecuzione della strage ed il Cancemi, pur avendo ammesso nel 1996 di avere preso parte alla fase del "pattugliamento", ha continuato a negare di essere stato presente nella villa

di Calascibetta Giuseppe in occasione della riunione durante la quale, secondo il racconto di Scarantino Vincenzo, era stata discussa l'uccisione del dott. Borsellino.

La partecipazione alla fase esecutiva della strage del "mandamento" di San Giuseppe Jato (di cui facevano parte il La Barbera, Di Matteo e lo stesso Brusca) è stata, poi, esclusa non soltanto dalle dichiarazioni degli stessi La Barbera, Di Matteo e Brusca ma anche da quelle di altri collaboratori di giustizia e, in particolare, di Di Carlo Francesco e Camarda Michelangelo, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata positivamente valutata in precedenza (vedi, *supra*, capitolo quarto e, in particolare, pag. 84 - 91, 150 - 166, 181 - 183, 192 - 194 e 206 cui si rinvia per le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e la valutazione della loro attendibilità intrinseca ed estrinseca).

La tardività delle dichiarazioni accusatorie nei confronti di Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario Santo, La Barbera Gioacchino, Ganci Raffaele e Brusca Giovanni non è indice, per sé sola, dell'inattendibilità della chiamata in correità, poiché - come già si è osservato - la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che "la chiamata in correità può, senza diventare inattendibile, attuarsi in progressione e arricchirsi nel tempo, specie quando i nuovi dati forniti costituiscano un completamento e una integrazione dei precedenti" (vedi, *supra*, pag. 41).

Nel caso in esame, peraltro, Scarantino Vincenzo aveva sin dalle prime dichiarazioni (e soprattutto nell'interrogatorio del 29.6.1994) indicato altre persone presenti alla riunione ed aveva precisato che si trattava di persone che non erano della Guadagna (vedi, *supra*, pag. 261 e 264).

Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario Santo, Gioacchino La Barbera (e Brusca Giovanni che è stato catturato nel Maggio del 1996) hanno, con decisione, negato di avere preso parte alla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe.

E', tuttavia, opportuno osservare che il fatto che questi collaboratori di giustizia, chiamati in correità da Scarantino Vincenzo, abbiano negato di avere partecipato alla strage di via D'Amelio non implica, per sé solo, che essi siano rimasti effettivamente estranei all'episodio delittuoso in esame.

Né può ritenersi risolutiva del contrasto tra le dichiarazioni accusatorie dello Scarantino e la negazione dei tre collaboratori di giustizia la considerazione che essi, avendo ammesso di avere partecipato alla strage di Capaci ancor prima delle dichiarazioni accusatorie rivolte dallo Scarantino nei loro confronti per la strage di via D'Amelio, non avrebbero potuto avere nessun valido motivo per negare la loro partecipazione alla

seconda strage, unico essendo il contesto criminale nel quale gli attentati del 1992 erano maturati.

Non si può, infatti, escludere che, per ragioni non conosciute, i collaboratori abbiano deciso di ammettere la loro partecipazione alla prima strage e di tacere quanto, invece, era a loro conoscenza sulla strage di via D'Amelio.

Cancemi Salvatore, peraltro, ha ammesso di avere avuto un ruolo nella strage di via D'Amelio soltanto nel 1996 e dopo avere reiteratamente negato qualsiasi partecipazione all'episodio delittuoso in esame anche dopo il confronto con Scarantino Vincenzo (vedi, *supra*, pag. 92 - 105 per le dichiarazioni rese da Cancemi Salvatore e pag. 183 - 185 per la valutazione dell'attendibilità delle sue dichiarazioni).

La confessione di Cancemi Salvatore potrebbe apparire come una conferma della chiamata in correità formulata dallo Scarantino nei suoi confronti ma non può essere sottovalutata - in senso contrario - il fatto che il Cancemi, dopo avere ammesso di avere preso parte alla fase esecutiva e, in particolare, al "pattugliamento" e dopo avere reso dichiarazioni sulla fase deliberativa della strage, ha continuato a negare recisamente - e senza una plausibile ragione se effettivamente vi avesse partecipato - la sua presenza nella villa del Calascibetta in occasione della riunione che, secondo lo Scarantino, vi si sarebbe svolta.

Anche il La Barbera, il Di Matteo e il Brusca hanno, come si è già detto, escluso di avere preso parte a quella riunione ed hanno, al pari del Cancemi e degli altri collaboratori di giustizia - fatta eccezione per Francesco Marino Mannoia - dichiarato di non avere mai conosciuto Scarantino Vincenzo e di non avere neppure saputo che costui fosse "uomo d'onore" (vedi, *supra*, pag. 62, 68, 76, 81, 86, 89, 99 e 105, 110, 132, 134, 149, 155 e 165 e 169, dichiarazioni di Ferrante Giovan Battista, Anselmo Francesco Paolo, Ganci Calogero, La Marca Francesco, La Barbera Gioacchino, Camarda Michelangelo, Cancemi Salvatore, Drago Giovanni, Di Filippo Pasquale, Calvaruso Antonio, Galliano Antonino (secondo cui i Ganci non conoscevano lo Scarantino), Brusca Giovanni, Di Matteo Mario Santo e di Cannella Tullio (secondo cui fu lo Scarantino a intervenire da paciere nella lite tra il cognato e Natale Gambino).

Il contrasto tra Scarantino Vincenzo (che ha dato presenti alla riunione i tre collaboratori di giustizia in precedenza indicati, Brusca Giovanni, il quale ha iniziato a rendere dichiarazioni nel 1996 e Ganci Raffaele) e le persone da lui chiamate in correità (che

hanno negato di avere partecipato alla riunione) deve, tuttavia, essere risolto a favore dei secondi per le considerazioni che seguono.

E' da ritenere, infatti, che le dichiarazioni accusatorie formulate da Scarantino Vincenzo nei confronti di Salvatore Cancemi, di Gioacchino La Barbera, di Di Matteo Mario Santo e di Brusca Giovanni, nonché di Ganci Raffaele non corrispondano a verità o, più precisamente, che Scarantino Vincenzo li abbia accusati, pur ignorando se gli stessi avessero mai avuto un ruolo nella strage di via D'Amelio e pur essendo certo che alla riunione non avevano preso parte.

Scarantino Vincenzo ha affermato di avere temuto che poteva rimanere soccombente in un confronto con i tre collaboratori e che aveva paura di non essere ritenuto attendibile nel momento in cui chiamava in correità il Di Matteo, il La Barbera e il Cancemi poiché costoro non avevano reso nessuna dichiarazione sulla strage di via D'Amelio e, per le convergenti dichiarazioni nel procedimento relativo alla strage di Capaci, erano stati già ritenuti ampiamente credibili dai magistrati inquirenti.

Tale giustificazione, che potrebbe apparire plausibile relativamente e limitatamente ai tre collaboratori, è del tutto priva di senso logico con riferimento alla chiamata in correità e al mancato riconoscimento fotografico di Brusca Giovanni (il cui nome è stato fatto per la prima volta dallo Scarantino il 25.11.1994) e di Ganci Raffaele (chiamato in correità il 6.9.1994 assieme al Cancemi, al Di Matteo e al La Barbera).

Né il motivo addotto per la tardiva chiamata in correità del Brusca e del Ganci (il timore di una vendetta nei confronti dei suoi familiari per essere i due persone "feroci", pericolosissime e capaci di "uccidere una persona a morsi o mangiare anche i bambini") appare credibile poiché non spiega razionalmente la mancanza di un'analogia paura nei confronti di Salvatore Riina, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Giuseppe Graviano, Tinnirello Renzino, Tagliavia Francesco e Biondino Salvatore, definiti e tutti inseriti da Cancemi Salvatore nello stesso gruppo dei "sanguinari" di "Cosa Nostra" (vedi, *supra*, pag. 104, dichiarazioni di Cancemi Salvatore).

Le dichiarazioni accusatorie dello Scarantino non sono, inoltre, credibili perché, pur avendo egli dichiarato di avere visto molte volte Di Matteo Mario Santo e La Barbera Gioacchino, alla Guadagna o "sul viale della Guadagna" (vedi, *supra*, pag. 271 - 274), ha finito, nell'individuazione fotografica eseguita durante l'interrogatorio del 6.9.1994, di riconoscere il La Barbera in una fotografia (numero 7) che ritraeva il Di Matteo.

FL -

Esibitegli, inoltre, le fotografie (n. 7 e 12) dei due collaboratori, Scarantino Vincenzo ha affermato di avere individuato una maggiore somiglianza con la persona da lui conosciuta come Gioacchino La Barbera nella fotografia numero 7 che, invece, ritraeva Di Matteo Mario Santo; mostratagli una fotografia (numero 13) che ritraeva Rampulla Pietro, coinvolto nella strage di Capaci, lo Scarantino rispose che si trattava del Di Matteo.

Lo Scarantino, infine, riconobbe il Di Matteo in una fotografia (numero 8) che ritraeva, invece, Ferrante Giovan Battista.

La mancata individuazione fotografica - che, come ha osservato il Procuratore Generale nella sua requisitoria, si risolse in un inquietante scambio operato dallo Scarantino tra le persone del Di Matteo e del La Barbera - dimostra, ad avviso della Corte, che Scarantino Vincenzo non conosceva affatto i due collaboratori da lui chiamati in correità o, almeno, che di loro aveva una conoscenza così superficiale da non ricordare neppure le loro sembianze.

Tale conclusione è rafforzata dalla giustificazione da lui data sul mancato riconoscimento nell'interrogatorio del 12.9.1994, nel corso del quale gli fu fatto rilevare che egli, pur avendo riferito di avere notato più volte il La Barbera, non aveva fatto alcun cenno ad un particolare fisico che avrebbe dovuto attirare la sua attenzione e rimanergli impresso nella memoria: il colore azzurro degli occhi di La Barbera Gioacchino (un particolare, peraltro, non comune in terra di Sicilia e, in particolare, nella Sicilia occidentale).

La risposta dello Scarantino è stata la seguente: "Apprendo da voi che Gioacchino La Barbera ha gli occhi chiari; non li avevo mai notati. Faccio presente che io sono molto timido e difficilmente guardo in faccia le persone e quindi non presto attenzione ai particolari del volto".

Questa risposta appare, tuttavia, poco plausibile, tanto più se si considera che egli del Di Matteo ha, invece, fornito particolari che denotano una sua più attenta e meno timida osservazione: "... ha circa 44 anni, è più basso di me di statura ... corporatura robusta, capelli di colore scuro, ricci, occhi chiari ed ... un grosso naso".

Ed ancora: "Desidero precisare che il Di Matteo, quando l'avevo conosciuto aveva i capelli un po' lunghi e mossi. Inoltre, in occasione dei primi incontri ... se non ricordo male portava la barba. Quando invece lo accompagnai in macchina a casa di Profeta ... aveva i baffi. Quando infine l'ho rivisto alla riunione in casa di Calascibetta, il Di Matteo, ricordo con certezza, aveva nuovamente la barba".

FC-

Lo Scarantino mostra, in verità, di non conoscere né il La Barbera né il Di Matteo del quale ha, pure, fornito una descrizione meno generica.

Non soltanto, infatti, Di Matteo Mario Santo ha sempre sostenuto di non aver mai portato barba o baffi (e la sua affermazione non risulta essere stata contraddetta nel corso del processo) ma soprattutto Francesco Marino Mannoia, nel corso del confronto con lo Scarantino del 12 gennaio 1995 (acquisito al processo con il consenso di tutte le parti), ha negato di essersi incontrato, alla Guadagna, con Pietro Aglieri e con Di Matteo Mario Santo tra il 1987 e il 1988, come, invece, aveva raccontato Scarantino Vincenzo (il Marino Mannoia nel 1987 e nel 1988 era detenuto e non poteva, quindi, trovarsi con Pietro Aglieri e Di Matteo Mario Santo alla Guadagna, essendo stato arrestato il 1985 e detenuto ininterrottamente sino alla sua collaborazione e al successivo trasferimento negli Stati Uniti d'America).

Francesco Marino Mannoia - dopo avere dichiarato, come si è visto in precedenza, che riconosceva Vincenzo Scarantino per averlo più volte incontrato alla Guadagna anche in compagnia di Pietro Aglieri - ha affermato che l'incontro cui aveva fatto riferimento lo Scarantino e al quale avrebbe partecipato Di Matteo Mario Santo, non avrebbe potuto, in ogni caso, essersi verificato tra il 1987 e il 1988, <sup>e nemmeno</sup> ~~ma~~ molti anni prima e durante la sua prima latitanza, vale a dire, tra il 1981 e il 1983.

Il Marino Mannoia ha, comunque, dichiarato che non ricordava di avere conosciuto il Di Matteo, anche se non poteva escludere di averlo incontrato in qualche occasione che avrebbe potuto anche essere quella riferita dallo Scarantino.

Va, inoltre, sottolineato che il Di Matteo veniva da tutti chiamato "Santino" e non "Santineddu", come affermato, invece, dallo Scarantino.

Anche l'individuazione di Cancemi Salvatore da parte di Scarantino Vincenzo suscita perplessità, posto che egli lo individuò in quella foto più volte diffusa dai grandi mezzi di comunicazione - e dunque nota al pubblico - che lo ritraeva con i baffi.

Lo Scarantino, inoltre, ha dichiarato che il Cancemi nella riunione nella villa del Calascibetta aveva i baffi.

Cancemi Salvatore ha dichiarato di essersi fatto crescere i baffi solo dopo le stragi e la sua affermazione ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Ganci Calogero e di Anselmo Francesco Paolo, entrambi collaboratori di giustizia (vedi, *supra*, pag. 68 e 76, dichiarazioni di Ganci Calogero e Anselmo Francesco Paolo; vedi, anche, pag. 56 e 63, dichiarazioni di Ferrante Giovan Battista il quale ha affermato che forse il 19.7.1992 il



Cancemi aveva i baffi ma ha escluso di averlo visto in tutto il periodo compreso tra la fase preparatoria della strage di Capaci e il 19.7.1992, giorno della strage di via D'Amelio).

Il Cancemi, inoltre, ha precisato - nel confronto con Scarantino Vincenzo nel corso del quale gli ha pure contestato che la descrizione fisica da costui fatta corrispondeva a quella delle fotografie pubblicate nei giornali - che i carabinieri gli "avevano fatto una ripresa" da cui risultava che egli non aveva portato baffi sino al periodo in cui si diede alla latitanza (cfr. verbale di confronto del 13.1.1995, pag. 11 - 12 e 34, luogo in cui Cancemi Salvatore ha ribadito: "Senti, io non ho portato i baffetti nella mia vita, io non ho portato mai i baffetti nella mia vita!!, io non ho portato i baffetti nella mia vita, hai capito?!! Nel periodo che dici tu ci sono le riprese dei Carabinieri, che mi hanno ripreso qua, ce l'hanno loro, e sono senza baffi, non ho portato mai nella mia vita, i baffi li ho portati quando sono andato latitante e fino a quando mi sono consegnato hai capito?!! Non ho mai portato i baffi nella mia vita, a chi le vendi queste bugie? A chi le vendi? Queste vedi che sono persone intelligenti e ti capiscono abbastanza bene che tu sei un falso, hai capito?!").

Né le dichiarazioni accusatorie nei confronti di La Barbera Gioacchino e Di Matteo Mario Santo possono essere ritenute positivamente riscontrate dall'episodio dell'incendio del villino di Orazio Abbate su cui lo Scarantino ha fornito dichiarazioni che appaiono emblematiche sotto profili diversi (l'incostanza delle dichiarazioni e il loro allineamento alle acquisizioni processuali e la fonte di conoscenza del collaboratore).

Il racconto che Scarantino Vincenzo ha fatto su questo episodio nell'interrogatorio del 12.9.1994, è stato riportato nelle pagine precedenti cui, sul punto, si rinvia (vedi, *supra*, pag. 274).

Si può qui aggiungere che lo Scarantino ha precisato che l'Abbate, pur non essendo "uomo d'onore", era vicino ad alcuni esponenti della famiglia mafiosa della Guadagna, ed in particolare ad Emanuele Mazzola, soprannominato "Milincianedda", e a Salvatore Zarcone, detto "Sassolino", di cui era stato socio in affari.

Scarantino Vincenzo ebbe, infine, a precisare: "Per quanto riguarda il periodo in cui c'è stato l'incendio della villa o del villino dell'Abate, non posso essere preciso; ricordo soltanto che è avvenuto prima delle stragi di Capaci e via D'Amelio".

FL-

Ed ancora: "Calascibetta non mi ha detto chi erano i latitanti che si servivano di quell'immobile, né ho saputo altre circostanze dell'episodio da altri uomini d'onore del mio mandamento".

Dalle dichiarazioni, rese da Scarantino Vincenzo il 12 settembre 1994, risulta, dunque, che il villino fu incendiato perché Abbate Orazio si era rifiutato di dare a persone latitanti libero accesso alla sua proprietà; che l'incendio fu eseguito da "uomini di Di Matteo e La Barbera" prima delle stragi dell'anno 1992; che lo Scarantino ricevette le notizie sullo incendio esclusivamente da Giuseppe Calascibetta e, per quel che aveva potuto intuire, che Pietro Aglieri non era stato informato dell'affare.

La vicenda costituì oggetto del confronto, svoltosi il 13 gennaio 1995, fra Scarantino Vincenzo e La Barbera Gioacchino.

Lo Scarantino ha ribadito, in quella sede, le dichiarazioni rese in precedenza ed ha precisato di avere saputo dal Calascibetta che l'incendio era stato appiccato da "Iachinu" La Barbera e "Santineddu" Di Matteo (cfr. verbale di confronto del 13.1.1995, trascrizioni, pag. 23).

Il La Barbera ammise il fatto, commentando che era l'unica cosa vera che aveva detto Scarantino Vincenzo: "... forse risulta l'unica cosa a verità e ne debbo dare atto ...".

Il La Barbera affermò di non avere rivelato in precedenza l'episodio perché lo aveva dimenticato, trattandosi di un fatto trascurabile nell'ambito della sua attività criminale, costellata di delitti gravi e talora eclatanti, ed estraneo a interessi di "Cosa Nostra".

Il La Barbera ebbe, però, a precisare che il danneggiamento era stato eseguito non per punire il proprietario che avrebbe impedito l'accesso di latitanti (come sostenuto da Scarantino Vincenzo) ma per questioni di "vicinato" e, in particolare perché l'Abbate aveva, a torto, chiuso con un cancello una stradella su cui i proprietari di fondi limitrofi esercitavano un diritto di passaggio; l'incendio fu eseguito esclusivamente per convincere l'Abbate a ripristinare la servitù di passaggio.

Ha, infatti, affermato il collaboratore: "... e poi i motivi non erano quelli dei latitanti, per cui poteva essere meno importante, ma era un passaggio per i proprietari dei terreni, perché non era una stradella... è 20 metri e poi arriva, per cui latitanti là non ne passano, è una stradella di servizio per accedere ad altri terreni, non so come si chiama, adesso sta dicendo Orazio" (cfr. verbale di confronto del 13.1.1995, trascrizioni, pag. 24).

FC-

Il La Barbera ha, inoltre, precisato di avere personalmente appiccato il fuoco all'interno della casa assieme a Giovanni Brusca ed ha aggiunto che Antonino Gioè aveva procurato la benzina ed il gasolio necessari per l'incendio.

Egli ha, inoltre, precisato: "... questa villa è stata bruciata, so che era di appartenenza di uno della Guadagna, però i contatti si sono tenuti con un certo Tusa Giovanni... per cui siccome non c'erano contatti diretti con Pietro Aglieri... i contatti li aveva un certo Tusa Giovanni e lui tramite Gioè ci portava i messaggi perché questo (il proprietario) ancora non ottemperava ad aprire, perché doveva essere una via libera, siccome questa chiave non arrivava, una sera Giovanni Brusca ha deciso distruggiamo la casa e vediamo se... Si Pietro Aglieri, sempre tramite Giovanni Tusa, si è lamentato perché è stato fatto sto' coso, e gli si è spiegato che il motivo è stato... siccome non arrivava questa chiave per aprire questo cancello che la gente doveva passare ed era nata pure qualche... si sono rivolti agli avvocati, era nata qualcosa del genere... lo stesso proprietario della villa che è della Guadagna ma non l'ho mai conosciuto, Giovanni Brusca aveva deciso di dare fuoco a questa casa... Quando Pietro Aglieri si è risentito, Giovanni Brusca, sempre tramite il Tusa, gli ha spiegato i motivi e non hanno... ha detto avete fatto bene a bruciare la casa. Da allora non si è più parlato, niente. Anzi ha detto adesso, visto che si tratta di questo, lo faccio andare via da lì, gli dico che se la vende questa terra e se ne va in un altro posto..." (cfr. verbale di confronto del 13.1.1995, trascrizioni, pag. 25 - 26).

Ha, infine, precisato il La Barbera di ricordare bene il periodo in cui il danneggiamento era stato eseguito: "... Questo lo ricordo, questo è stato l'ultimo periodo del '92, se non inizi del '93" (cfr. verbale di confronto del 13.1.1995, trascrizioni, pag. 25).

Scarantino Vincenzo ha dichiarato, all'udienza del 12.5.1997 nell'ambito del processo c.d. "Borsellino bis" deponendo sullo stesso episodio, che a lui si era rivolto Abbate Orazio perché lo accompagnasse dal cognato Salvatore Profeta, modificando, così, la sua precedente dichiarazione secondo cui egli aveva saputo dell'incendio da Calascibetta Giuseppe e non aveva avuto nessun ruolo nella vicenda.

Scarantino Vincenzo ha affermato - in contrasto con le precedenti dichiarazioni e con quanto aveva sostenuto nel confronto con La Barbera Gioacchino sull'estraneità di Pietro Aglieri - in dibattimento, così allineando le proprie dichiarazioni a quelle del La Barbera, che "il discorso era andato a finire nelle mani di Pietro Aglieri".

Inoltre e dopo avere <sup>in precedenza</sup> dichiarato che il danneggiamento era stato eseguito perché l'Abbate impediva il transito di latitanti sulla sua terra, egli ha affermato in dibattimento, anche in

questo caso allineando le proprie dichiarazioni a quelle del La Barbera, che l'Abbate era stato punito per avere impedito il passaggio su una stradella ad alcuni proprietari dei fondi vicini.

Ed ancora - dopo avere lo Scarantino sostenuto che il danneggiamento era stato eseguito prima da "uomini di Di Matteo e La Barbera" e poi dagli stessi Di Matteo e La Barbera - ha, sempre in dibattimento, incluso tra gli esecutori Gioè Antonino, così allineando ancora le proprie dichiarazioni a quelle del La Barbera.

Ed infine - dopo avere lo Scarantino sostenuto, nel confronto con il La Barbera, che contro una persona vicina a "Cosa Nostra, come era l'Abbate, non sarebbe stato possibile compiere un danneggiamento per un motivo banale come quello riferito dal La Barbera - ha affermato, allineando anche su questa circostanza le proprie dichiarazioni a quelle del La Barbera, che all'Abbate era stata incendiata la villa perché, essendo all'oscuro delle regole di "Cosa Nostra", aveva ritenuto, soltanto perché era socio di un "uomo d'onore", di poter fare ad Altofonte quello che voleva.

Il La Barbera, esaminato nell'udienza del 12 Febbraio del 1998, ha, invece, confermato le dichiarazioni rese in precedenza, precisando di non ricordare con esattezza il periodo dell'incendio ma di essere certo che il danneggiamento era stato eseguito sicuramente in epoca successiva al 17 settembre 1992, data dell'omicidio di Ignazio Salvo poiché, fino a quella data, lui e il Brusca erano stati impegnati in cose più importanti; egli ha, infine, dichiarato che presumibilmente il danneggiamento fu eseguito alla fine del 1992.

Il teste Di Staso Ferdinando, comandante della stazione dei carabinieri di Altofonte dal 1996, ha riferito che nulla risultava agli atti dell'ufficio né era a conoscenza del suo predecessore il danneggiamento subito dall'Abbate (cfr. verb. ud. 13.6.1998, pag. 79 - 80).

Abbate Orazio ha dichiarato di avere avuto una controversia con i proprietari di fondi vicini per una "stradella" ma ha negato di avere subito il danneggiamento della propria casa di campagna nella contrada Rebottone di Altofonte e di averne, quindi, potuto parlare con Scarantino Vincenzo che conosceva come uno della "borgata" o con Aglieri Pietro che conosceva come "u signurinu" ma che non vedeva da molti anni (cfr. verb. ud. 13.6.1998, pag. 83 - 93).

L'incendio nella casa dell'Abbate risulta compiutamente dimostrato dalle convergenti dichiarazioni del La Barbera, di Giovanni Brusca e di Di Matteo Santo.

FL -

Quest'ultimo, esaminato nell'udienza del 29 Maggio 1998, ha, infatti, dichiarato di avere appreso del danneggiamento qualche giorno dopo la sua esecuzione (vedi, *supra*, pag. 166).

Deve, dunque, ritenersi - una volta dimostrato che l'incendio si è verificato - che lo Abbate non ne abbia fatto denuncia all'autorità, tanto più se si considera che egli si era rivolto a "uomini d'onore" della Guadagna.

La mancata denuncia spiega il motivo per il quale i carabinieri di Altofonte non abbiano acquisito in altro modo la notizia dell'incendio che, peraltro, si è sviluppato all'interno della casa, senza conseguenze all'esterno, come riferito anche da Di Matteo Mario Santo che, ~~per~~ dopo avere avuto notizia del danneggiamento, non aveva notato danni alle strutture del fabbricato che aveva spesso occasione di vedere, essendo proprietario di una casa nella medesima contrada, situata a circa un chilometro dalla casa dell'Abbate.

Sono stati esaminati, nell'udienza del 6 luglio 1998 i legali che avevano rappresentato nel giudizio civile le parti tra le quali era insorta la controversia in seguito allo spoglio operato dall'Abbate.

L'avvocato Luca Perricone, in particolare, ha ricostruito la cronologia delle diverse fasi della procedura, riferendo che, in seguito al ricorso a tutela del possesso della servitù di passaggio su un viottolo carrabile attraverso cui le sue clienti, Daidone Francesca e Lo Nigro Elisabetta, raggiungevano i propri fondi confinanti con quello dell'Abbate - il quale della servitù le aveva spogliate erigendo un cancello sul viottolo - il pretore di Monreale aveva emesso il provvedimento di reintegra nel possesso il 28 Marzo 1992 nei confronti di Abbate Orazio.

Fissate le modalità dell'esecuzione, si è proceduto - con l'aiuto di un fabbro e con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e dei carabinieri, tra il novembre e il dicembre del 1992 e nell'assenza del resistente (l'Abbate) - all'immissione in possesso mediante la sostituzione del lucchetto apposto al cancello eretto dall'Abbate.

Questi, tuttavia, sostituì di nuovo il lucchetto, impedendo così l'esercizio della servitù di passaggio alle controparti.

Il difensore, avvisato dalle sue clienti, si rivolse all'avvocato Messina, che tutelava le ragioni dell'Abbate, minacciando una denuncia in sede penale e un nuovo ricorso in sede civile.

FC-

Il 19 gennaio 1993 l'avvocato Messina gli scrisse e mise a sua disposizione le chiavi del lucchetto che lo stesso avvocato Perricone andò a ritirare nello studio del suo collega (cfr. verb. ud. 6.7.1998, pag. 49 - 62).

Sulla base delle prove acquisite al processo possono trarsi le seguenti conclusioni:

- a) vi è la certezza (attraverso le convergenti dichiarazioni di La Barbera Gioacchino, Brusca Giovanni e Di Matteo Mario Santo) che fu appiccato il fuoco all'interno della casa di Abbate Orazio;
- b) Abbate Orazio, in seguito al danneggiamento, si rivolse, personalmente o tramite altri, a Pietro Aglieri per ottenere un suo intervento;
- c) Aglieri Pietro - chiesti e ottenuti i chiarimenti sull'episodio da Giovanni Brusca - fece conoscere la sua disapprovazione per il comportamento tenuto da Abbate Orazio che impediva l'esercizio della servitù di passaggio ai proprietari dei fondi interclusi;
- d) il danneggiamento non può avere preceduto l'ultimo atto di spoglio posto in essere dall'Abbate il quale - è da ritenere - non ha potuto esercitare, una volta subito il danneggiamento, turbative del possesso nei confronti dei propri vicini, senza attendere le decisioni del suo "capomandamento" (Aglieri Pietro);
- e) il danneggiamento, dunque, seguì la sostituzione del lucchetto operata dal resistente (l'Abbate) dopo l'accesso dell'ufficiale giudiziario e ne costituì proprio la sanzione;
- f) Abbate Orazio, nel Gennaio del 1993 e dopo l'intervento di Pietro Aglieri, mise a disposizione delle controparti, pur in assenza di nuove iniziative legali (che erano state soltanto minacciate dall'avvocato Luca Perricone), le chiavi del cancello;
- g) l'esecuzione in forma specifica intervenne tra il Novembre e il Dicembre del 1992, il danneggiamento, come è stato riferito da La Barbera Gioacchino, fu eseguito tra la fine del '92 e l'inizio del '93, e, dunque, molto tempo dopo la cattura di Scarantino Vincenzo che fu arrestato quale autore della strage di via D'Amelio il 26 settembre 1992.

Si è ritenuto opportuno ricostruire diffusamente l'episodio dell'incendio del villino di Abbate Orazio perché appare emblematico dell'inserimento, da parte dello Scarantino, di elementi sicuramente falsi all'interno delle sue dichiarazioni accusatorie.

Ed infatti, la ricostruzione dell'incendio del villino, operata da Scarantino Vincenzo nell'udienza del 12.5.1997, è palesemente diversa da quella operata dal collaboratore nell'interrogatorio del 12.9.1994 ma, soprattutto, è strutturata in conformità al racconto fatto da La Barbera Gioacchino durante il confronto con lo stesso Scarantino.

Ciò dimostra la mancanza di costanza delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo e la consapevolezza del suo mendacio e dimostra, dunque, che non corrisponde al vero quanto da costui riferito - per confermare la tesi della sua conoscenza di attività criminali di La Barbera Gioacchino e Di Matteo Mario Santo (quest'ultimo, peraltro, estraneo all'episodio dell'incendio ai danni dell'Abbate) - in ordine al danneggiamento in esame.

L'elemento, tuttavia, più significativo è costituito, ad avviso della Corte, dal fatto che dalle prove acquisite al processo emerge che Scarantino Vincenzo non ha potuto apprendere da Calascibetta Giuseppe del danneggiamento del villino dell'Abbate e, tantomeno, egli ha potuto accompagnare Abbate Orazio dal cognato Profeta Salvatore (come ha dichiarato lo Scarantino alla Corte di Assise di Caltanissetta) poiché, come correttamente ha osservato il Procuratore Generale, quando la vicenda Abbate si è dipanata egli era certamente detenuto.

Tale conclusione implica, come necessaria conseguenza, che la notizia dell'incendio e degli esecutori dell'incendio fu fatta pervenire a Scarantino Vincenzo quando questi era già detenuto e che vi era, dunque, un interesse - certamente del contesto mafioso della Guadagna - a far sì che Scarantino Vincenzo riferisse agli inquirenti notizie vere (incendio del villino Abbate ascrivibile al La Barbera) e notizie false (conoscenza del La Barbera e del Di Matteo).

E', dunque, da ritenere attendibile anche Di Matteo Mario Santo (oltre che La Barbera Gioacchino) il quale ha continuato a negare strenuamente di aver ~~mai~~ conosciuto Scarantino Vincenzo, di avere partecipato alla riunione nella villa di Calascibetta e, come si vedrà, di avere conosciuto Orofino Giuseppe, di avere lavorato alla preparazione dell'autobomba nella sua officina e di essere un esperto in esplosivi, così come hanno negato di conoscere Scarantino Vincenzo - fatta eccezione per Francesco Marino Mannoia - tutti gli altri collaboratori di giustizia.

L'inattendibilità di Scarantino Vincenzo, relativamente alla chiamata in correità dei tre collaboratori di giustizia, è ulteriormente dimostrata dalle dichiarazioni rese dallo stesso Scarantino il 5.10.1994, un mese dopo avere chiamato in correità il Cancemi, il La Barbera e il Di Matteo.

Il collaboratore - di fronte al procuratore della Repubblica di Caltanissetta che gli chiedeva di parlargli in maniera completa delle quattro o cinque persone che all'inizio della collaborazione aveva riferito di aver visto ma non riconosciuto durante la riunione nella villa del Calascibetta - ha sostenuto che gli era sembrato di riconoscere nei tre

collaboratori - che avevano dato un contributo fondamentale per la ricostruzione della strage di Capaci - tre dei partecipanti alla riunione nella villa Calascibetta nel corso della quale era stato messo a punto il progetto dell'omicidio del dott. P. Borsellino, fatto al quale - come egli sapeva per averlo anche letto sui giornali - i tre collaboratori si erano dichiarati estranei.

Aveva, così, voluto mettere a conoscenza di questa sua "impressione" l'autorità giudiziaria (vedi, *supra* e *amplius*, pag. 274 - 276).

Tali dichiarazioni si pongono in evidente contrasto con quanto dallo Scarantino ammesso negli interrogatori precedenti (e con quanto ammetterà negli interrogatori successivi) in cui aveva affermato che anni prima aveva ripetutamente incontrato i tre collaboratori di giustizia.

Le dichiarazioni del 5.10.1994 contrastano, inoltre, con l'affermazione dello Scarantino, secondo cui egli, durante la riunione, aveva avuto la possibilità di osservare per alcune ore anche i collaboratori e, soprattutto, con l'affermazione dell'interrogatorio del 6 Settembre 1994 quando ebbe a dichiarare: "Al momento dell'uscita" (alla fine della riunione) "ho salutato tutti quanti i partecipanti, dando la mano a tutti; ho avuto modo così di rivedere Santino Di Matteo che mi salutò dandomi anche una pacca sul braccio" e ad affermare di avere rivisto il Di Matteo nel pomeriggio del 18 luglio 1992 entrare nell'officina di Orofino Giuseppe.

Scarantino Vincenzo, come già si è osservato, negli interrogatori successivi a quello del 5 Ottobre 1994, ha confermato le dichiarazioni accusatorie nei confronti dei tre collaboratori e il 25 Novembre 1994 ha aggiunto Brusca Giovanni ai partecipanti alla riunione nella villa del Calascibetta, giustificando il mancato riconoscimento nel modo seguente: "Avevo riconosciuto perfettamente Giovanni Brusca in una delle fotografie esibitemi; ho tuttavia preferito dichiarare che non l'avevo riconosciuto per le ragioni consistenti nella "paura" che mi trattenevano dall'accusarlo della partecipazione alla riunione. Del resto analoghe ragioni consistenti nel timore di non essere creduto mi avevano indotto a, volontariamente, fingere di non riconoscere in sede di individuazione fotografica il Di Matteo e il La Barbera".

La mancanza di costanza nella chiamata in correità nei confronti del Cancemi, del Di Matteo e del La Barbera è di tutta evidenza, tanto più se si considera che lo Scarantino il 12 Settembre 1994, di fronte ai magistrati che gli avevano contestato il mancato riconoscimento del Di Matteo e del La Barbera, si era giustificato, affermando che, a



causa della sua abituale timidezza, non ne aveva osservato e memorizzato i tratti del volto; il 5 Ottobre 1994 egli aveva, invece, ammesso di non essere riuscito ad individuarli fotograficamente perché probabilmente non si trattava di persone presenti alla riunione e, infine, il 25 Novembre 1994 aveva sostenuto di avere deliberatamente mancato di riconoscerli "perché - ha affermato lo Scarantino - "avevo paura di essere bollato come collaboratore <<inattendibile>> nell'accusare altri collaboratori che, per quanto mi risultava dalla lettura dei giornali, pur essendosi assunte precise responsabilità in ordine alla strage di Capaci, non avevano ammesso la propria partecipazione alla strage di via D'Amelio".

E', dunque, necessario concludere, sulla base delle considerazioni svolte e se l'analisi delle acquisizioni processuali è esatta, che la chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti di Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo e Brusca Giovanni è inattendibile perché negativamente riscontrata.

Si tratta, in particolare, di una chiamata tardivamente formulata (il ritardo nei confronti di Ganci Raffaele e Brusca Giovanni non ha alcuna plausibile giustificazione) e corredata di una mancata individuazione fotografica del Di Matteo, del La Barbera, del Brusca e di Ganci Raffaele (del mancato riconoscimento, come si è detto, sono state date spiegazioni non plausibili e prive di senso, oltre che contraddittorie) e dell'indicazione, per 4 quattro chiamati, con riferimento al giorno della riunione in casa Calascibetta, di tratti fisici non corrispondenti alla realtà (il Di Matteo con una barba che quest'ultimo non ha mai avuto; il La Barbera di cui non aveva notato gli occhi azzurri e che chiamava "Iachino" - termine siciliano corrispondente all'italiano Gioacchino - quando, in realtà, il La Barbera veniva chiamato Gino; il Cancemi con baffi che allora non portava; il Brusca descritto come magro mentre all'epoca delle stragi pesava, pur essendo alto metri 1,75, non meno di 85 chili).

Va, inoltre, sottolineata l'erronea indicazione di circostanze che hanno trovato sicura smentita nelle altre acquisizioni processuali, come l'attribuzione al Di Matteo di particolari cognizioni nella materia degli esplosivi che questi non ha mai avuto e dell'abitudine del Di Matteo di esprimersi in italiano e non in dialetto anche nelle conversazioni con persone del suo ambiente, tanto da farne lo "specialista italiano" in esplosivi: indicazione, quest'ultima, smentita dallo stesso Di Matteo e da tutti i collaboratori di giustizia (vedi, per tutti, *supra*, pag. 158 dichiarazioni di Brusca Giovanni il quale ha escluso che il Di Matteo fosse in grado di preparare un'autobomba

ed ha aggiunto, significativamente, su domanda di un difensore: "Se il Di Matteo Mario Santo tutto in una volta è diventato scienziato, questo non glielo so dire, io non ne so niente").

Dell'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie di Scarantino Vincenzo costituisce ulteriore prova la mancata partecipazione alla fase esecutiva della strage del "mandamento" di San Giuseppe Jato, cui appartenevano il La Barbera, il Di Matteo e il Brusca.

Tale circostanza si rivela un elemento di contrasto insanabile con la chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti delle persone suindicate, apparendo evidente che dalla mancata partecipazione alla strage del "mandamento" consegue l'impossibilità per gli uomini che di quel "mandamento" facevano parte di partecipare alla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe.

Anche nei confronti di Ganci Raffaele (la cui partecipazione alla fase deliberativa ed esecutiva della strage di via D'Amelio è provata, tra l'altro, dalle dichiarazioni di Ferrante Giovan Battista, Cancemi Salvatore, del figlio Ganci Calogero e del nipote Galliano Antonino) la chiamata in correità di Scarantino Vincenzo, che lo ha incluso tra i partecipi della riunione nella villa del Calascibetta, è del tutto inattendibile, non trovando una razionale giustificazione la presenza del solo "capomandamento" della Noce (e non di altri uomini di quel "mandamento") in una riunione operativa.

L'accertata inattendibilità della chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti di Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo, Brusca Giovanni e Ganci Raffaele non implica, tuttavia, l'inattendibilità di tutte le altre dichiarazioni accusatorie che reggano alla verifica giudiziale del riscontro, dovendo trovare applicazione il principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti dal chiamante in correità (vedi, *supra*, pag. 43, anche per i richiami della giurisprudenza della Suprema Corte).

La valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti dal chiamante in correità deve, poi, ritenersi ammissibile, quando non esista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del discorso, ritenuta falsa e le rimanenti parti della narrazione che siano intrinsecamente attendibili e che reggano alla verifica giudiziale del riscontro.

L'interferenza fattuale tra una serie di circostanze che impedisce, una volta accertata la falsità di una componente della serie, di ammettere per vera un'altra circostanza delle medesima serie, si verifica soltanto quando quella componente della serie sia collegata

all'altra da un rapporto di causalità necessario, ovvero quando l'una sia antecedente logico dell'altra.

Ciò premesso, si osserva che Scarantino Giovanni, negli interrogatori precedenti quello del 6.9.1994, ebbe a dichiarare che alla riunione in casa Calascibetta avevano partecipato Salvatore Riina, Salvatore Biondino, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Salvatore Profeta, Francesco Tagliavia, Giuseppe Graviano, Lorenzo Tinnirello e Giuseppe Calascibetta; egli precisò che alla riunione era pure intervenuto un tal Salemi o Salerno ed erano state presenti altre 4 o 5 persone la cui identità non era in grado di specificare e spiegò quale era stato l'oggetto della riunione, attribuendo il ruolo di protagonista assoluto a Salvatore Riina e quello di comprimario, in funzione meramente adesiva a Pietro Aglieri.

L'originaria narrazione di Scarantino Vincenzo, prima dell'inclusione tra i partecipanti alla riunione di Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo, Brusca Giovanni e Ganci Raffaele, presenta un'autonomia fattuale e logica che la rende insensibile all'accertata inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie nei confronti delle persone indicate nei successivi interrogatori.

Ne consegue che la chiamata in correità nei confronti di Profeta Salvatore (imputato in questo processo) e delle altre persone originariamente accusate, mantenendo la sua autonomia fattuale e logica non può in sé essere considerata intrinsecamente inattendibile soltanto perché Scarantino Vincenzo non è stato ritenuto credibile nelle dichiarazioni accusatorie relative ad altri soggetti (diversa è la questione - che sarà trattata nei capitoli relativi alla posizione processuale degli imputati - della verifica del riscontro esterno alla chiamata in correità ritenuta intrinsecamente attendibile).

Si deve, <sup>suffetti</sup> per, osservare che l'inclusione del Cancemi, del La Barbera, del Di Matteo, del Brusca e di Ganci Raffaele non è il frutto di mancanza di discernimento del dichiarante o di una sua assoluta incapacità di organizzare i propri ricordi (ciò lo renderebbe del tutto inattendibile) ma obbedisce ad una strategia di settori esterni che interferirono nel percorso collaborativo di Scarantino Vincenzo, in ciò agevolati dalla tendenza del collaboratore; già presente sin dalle prime dichiarazioni, a operare una commistione di elementi veri e di elementi falsi (egli, non a caso, pur ammettendo di avere incaricato il Candura di rubare la Fiat 126, ha sostenuto che l'automobile gli fu consegnata in un luogo diverso da quello indicato dal Candura stesso; egli ha modificato, nel corso degli interrogatori, la data dello svolgimento della riunione dal Calascibetta; ha indicato in Sbeglia Salvatore il fornitore del telecomando; ha indicato ora in Pietro Aglieri ora in

Tinnirello Renzino, il conducente dell'autobomba trasferita la domenica mattina, ha parlato di una bombola d'ossigeno che non ha trovato riscontro).

La tendenza del collaboratore a incorrere in deliberate contraddizioni nasce dalla genesi stessa della sua scelta di collaborare con lo Stato.

Si deve, infatti, considerare che lo Scarantino ha iniziato a collaborare, durante la detenzione nel carcere di Pianosa quando era sottoposto a un trattamento severo e con la prospettiva di del carcere a vita per la condanna, in seguito alla duplice chiamata in correità di Candura Salvatore e Valenti Luciano o a una probabile vendetta di "Cosa Nostra", nell'ipotesi di una sua eventuale scarcerazione, per l'inaffidabilità da lui dimostrata nell'aver incaricato il Candura del furto dell'autovettura da utilizzare come autobomba e che avrebbe dovuto reperire lui stesso, come aveva assicurato ad Aglieri Pietro e al cognato Profeta Salvatore.

Scarantino Vincenzo scelse l'alternativa di collaborare con lo Stato ma, come già si è osservato nelle pagine precedenti, la sua scelta non fu mai salda e la sua collaborazione fu contrassegnata, prima della completa "ritrattazione", da ripetuti tentativi di ritirare le dichiarazioni accusatorie (prima della sentenza di primo grado) e anche di costituirsi in carcere (dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per lui divenuta irrevocabile in seguito alla mancata impugnazione).

Egli, nel corso di questa sua collaborazione, ha incluso tra i partecipanti alla riunione tre collaboratori di giustizia (dichiarando per la verità, in un solo interrogatorio, che si trattava di una sua "impressione"), Ganci Raffaele e Brusca Giovanni, pur essendo consapevole che le persone da lui accusate non erano presenti alla riunione.

Egli era, in particolare, cosciente del fatto che se i collaboratori di giustizia, dello spessore, peraltro, di Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino e Di Matteo Mario Santo (che avevano reso dichiarazioni sulla precedente strage di Capaci e che, come ha osservato lo stesso Scarantino nel giustificare l'omessa menzione nelle dichiarazioni precedenti, erano ritenuti attendibili) avessero negato di avere preso parte alla riunione tale atteggiamento avrebbe quasi sicuramente comportato la definitiva perdita della sua credibilità davanti ai magistrati inquirenti.

Conviene, a questo punto, riportare testualmente il verbale dell'udienza del 7 Marzo 1997 davanti la Corte di Assise di Caltanissetta (nel processo c.d. "Borsellino bis"), nella parte in cui lo Scarantino ha giustificato la tardiva chiamata in correità di Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino e Di Matteo Mario Santo:

*Domanda* Lei, tutti questi nomi (quelli dei partecipanti alla riunione in casa P.M. Calascibetta) li ha fatti fin dall'inizio quando ha cominciato a collaborare con la nostra Procura oppure ... ?

*Risposta* No

*Domanda.* Quali sono stati i nomi che ha fatto solo successivamente ?

*Risposta* I nomi che ho fatto successivamente sono stati i nomi di ... di altri collaboratori.

*Domanda* Cioè, li dica, signor Scarantino ...

*Risposta* Diciamo ... ho fatto il nome di Cancemi, Santino Di Matteo e Gioacchino La Barbera, Brusca e u zu' Raffaele Ganci, che non è ... non è un collaboratore a quanto risulta.

*Domanda* Ma perché non aveva fatto i nomi di Di Matteo, La Barbera e Cancemi ?

*Risposta* Perché io non ... vedo che nessuno ne parlava di questa strage; essendo che io ne ero al corrente che loro sono stati, uno che ha partecipato direttamente, e due che ... e tre che sono partecipati nella strage di via D'Amelio, nella riunione. Io avevo delle ... dei timori che i Magistrati non mi potrebbero credere. Queste cose me le ho tenute nascoste.

Omissis

*Domanda* Spieghi bene, ci spieghi bene come faceva lei a sapere che né Cancemi, P.M. né Di Matteo, né La Barbera avevano parlato della strage di via D'Amelio.

*Risposta* Ché io non l'ho sentito a nessuna parte che ... perché a me sia che non me l'hanno mai contestate queste cose, poi io ho letto qualche giornale pure e, pure parlando con i miei familiari di 'ste cose, che non ne parlava nessuno di questa strage di via D'Amelio, e io ho avuto dei timori di parlare di questi collaboratori, perché avevo paura che i Magistrati non mi credessero.

Omissis

*Domanda* Lei oggi è sicuro che c'erano questi tre soggetti?

*Risposta* Sì

FC-

Scarantino Vincenzo, nell'udienza del 24 Settembre 1998, ha così giustificato, dopo la "ritrattazione", la falsa chiamata in correità di Cancemi Salvatore, di La Barbera Gioacchino e di Di Matteo Santo:

*Domanda* ... lei ad un certo punto ha accusato anche Di Matteo, Cancemi e La

*Difesa* Barbera di avere partecipato alla riunione in casa Calascibetta ...

*Risposta* Sì.

*Domanda* Lei si ricorda che ha fatto dei confronti con persone ... ?

*Risposta* Sì, sì

*Domanda* E nei confronti, lei ha detto la verità o la verità la dicevano La Barbera, Di Matteo e Cancemi ?

*Risposta* Tutti e tre, io tante bugie ho detto, tante bugie, perché questo è il discorso ... di La Barbera e di Di Matteo, uguale, siccome me ne accusavo diciotto ed erano pochi, però ne avevo messi cinque, diciamo, a disparte, che non mi ricordavo il nome, sebbene c'era qualcuno che fa comodo piglia e si ci mettono i diciotto, eh..(r) e dopo, diciamo, dopo tanti interrogatori che l'avevo messi cinque a parte a PLANOSA, dopo tanti interrogatori c'erano dei Pubblici Ministeri che mi dicevano che ... di dire la verità, e c'erano altri collaboratori, ma quali altri collaboratori, ma quali altri collaboratori, ma quali altri collaboratori, dopo io sempre ero sempre con la rabbia, perché mi era accusato una cosa troppo brutta che le persone mi odiassero, che ... di quello che io non sono, mi odiano di quello che io non sono e dopo accusai a Di Matteo, Cancemi e La Barbera e volevano che accusassi pure a Gangi, però non l'ho voluto accusare a Gangi perché

*Domanda* Gangi chi ?

G.A.L.

*Risposta* A Gangi Raffaele ... uhe ... Gangi Calogero il collaboratore pure di Giustizia ...

*Domanda* Ma lei perché si è persuaso di ...

*Difesa*

*Risposta* Ci ho detto infame io, infami tutti, che era un infame, un bugiardo, perché ...

FC

*Domanda* Quindi voleva fare apparire come bugiardi anche Cancemi, La Barbera e Di Matteo ?

*Risposta* No ... io pure accusai a loro per fargli dire la verità, che io non c'entrassi niente.

*Domanda* Ah, cioè accusando ...

*Domanda* Ma perché lei sapeva che Cancemi, La Barbera ...

*G.A.L.*

*Risposta* No, no.

*Voce* Consigliere al microfono

In realtà, come si è dimostrato nelle pagine precedenti, né il Cancemi, né il La Barbera né il Di Matteo presero parte alla riunione che si sarebbe svolta nella villa di Calascibetta Giuseppe; né vi presero parte Ganci Raffaele (chiamato in correità assieme ai tre collaboratori di giustizia) e Brusca Giovanni (indicato, per la prima volta, come partecipe della riunione, il 25.11.1994).

Ne consegue che la chiamata in correità di Scarantino Vincenzo è falsa.

La falsa chiamata in correità nei confronti dei tre collaboratori di giustizia, più volte indicati nelle pagine precedenti, può avere una sola spiegazione che risponda, per'un verso, al criterio della ragionevolezza e, sotto altro aspetto, risulti fondata sulle acquisizioni probatorie di questo giudizio.

E' da escludere, innanzitutto, l'ipotesi secondo cui lo Scarantino ha lanciato false accuse perché, resosi conto di essere l'unico a rendere dichiarazioni accusatorie sulla strage di via D'Amelio e avendo temuto di non essere ritenuto credibile nei confronti delle persone accusate, abbia pensato di chiamare in correità gli altri collaboratori di giustizia, che avevano già reso dichiarazioni sulla strage di Capaci, perché potessero venirgli in aiuto e confermare le sue dichiarazioni sulla riunione nella villa dei Calascibetta.

Tale ipotesi, tuttavia, contrasta con il fatto che, come ha affermato lo stesso Scarantino, egli non era a conoscenza di un'eventuale partecipazione dei tre collaboratori alla strage di via D'Amelio (era, invece, ben consapevole della loro estraneità alla riunione) e con il dato, processualmente accertato, che egli era già stato ritenuto credibile, tanto che, nell'estate del 1994 e, dunque, poco prima delle dichiarazioni accusatorie da lui rese nei confronti dei tre collaboratori di giustizia, era stata emessa ordinanza di custodia cautelare contro le altre persone da lui chiamate in correità negli interrogatori precedenti.

Scarantino Vincenzo, dunque, se avesse voluto rafforzare la propria credibilità nessun motivo avrebbe potuto avere di rendere false dichiarazioni accusatorie nei confronti dei tre collaboratori di giustizia che non avevano partecipato alla riunione in casa del Calascibetta e che lo avrebbero, come in effetti è avvenuto, necessariamente sconfessato. L'unica spiegazione plausibile è, dunque, la seguente: Scarantino Vincenzo, sviluppando la tendenza, già presente sin dall'inizio della sua tormentata collaborazione, di raccontare solo in parte la verità e di aggiungere dati falsi a circostanze veritiere (vedi, *supra*, pag. 350 e i paragrafi successivi) ha lanciato false dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri collaboratori di giustizia, che sapeva essere estranei ai fatti da lui raccontati (riunione nella villa del Calascibetta e presenza di Di Matteo Mario Santo nel garage di Orofino Giuseppe), con il deliberato proposito di inquinare le prove e di rendere le sue propalazioni contraddittorie.

E' ragionevole ritenere che la decisione di Scarantino di formulare le false accuse non sia dovuta ad un'autonoma ed esclusiva iniziativa del collaboratore ma sia stata influenzata e determinata da interventi esterni, tanto più se si considera che, in seguito alle sue dichiarazioni accusatorie, furono emesse, nell'estate del 1994, numerose ordinanze di custodia cautelare nei confronti delle persone da lui chiamate in correità.

Il suggerimento a Scarantino Vincenzo non può che essere stato dato da soggetti interessati allo sviluppo e all'esito dei procedimenti di strage (questo processo e il cosiddetto "Borsellino bis") e, dunque, da esponenti di "Cosa Nostra".

L'interferenza esterna è stata accolta dallo Scarantino che, come si è già osservato, sin dall'inizio della sua scelta di collaborare, ha narrato circostanze vere ed altre false ed ha fornito dati che dimostrano la commistione di elementi in parte reali e in parte frutto della sua fantasia, sicché l'intervento dei suggeritori esterni nel percorso collaborativo dello Scarantino era particolarmente agevole.

Di tale interferenza sono, ad avviso della Corte, significativi elementi di riscontro la informazione fatta pervenire in carcere dell'incendio del villino di Abbate Orazio (che lo Scarantino non poteva conoscere, essendo, al momento dell'incendio, detenuto), lo scambio di persona tra il Di Matteo e il La Barbera in sede di individuazione fotografica del 6 Settembre 1994 (che dimostra, da una parte, la mancata conoscenza da parte dello Scarantino del La Barbera e del Di Matteo e, per altro verso, che egli aveva in precedenza visto le loro fotografie), le pressioni esercitate su Scarantino Vincenzo anche

FC-



in epoca successiva con la "garanzia" data dal fratello Rosario a esponenti palermitani di "Cosa Nostra").

In questa ottica di deliberato inquinamento probatorio trova una plausibile spiegazione la chiamata in correità di Ganci Raffaele (e, successivamente, di Brusca Giovanni) la cui presenza rendeva incompatibile, per le considerazioni già svolte, la riunione nei termini e con le forme originariamente descritti da Scarantino Vincenzo.

Anche le dichiarazioni rese nell'interrogatorio del 5.10.1994 (quando ebbe ad affermare di avere avuto soltanto "l'impressione" di avere riconosciuto i tre collaboratori di giustizia nella riunione in casa di Calascibetta Giuseppe) incidono negativamente sulla sua credibilità soggettiva poiché portavano a dubitare della serietà della sua collaborazione.

Ed è significativo che egli non sia stato in grado di dare una plausibile giustificazione della chiamata in correità dei tre collaboratori di giustizia, di Ganci Raffaele e di Brusca Giovanni neppure dopo la "ritrattazione".

La prima risposta, come si è visto, di Scarantino Vincenzo è stata quella di accusare i magistrati inquirenti di averlo sollecitato a coinvolgere nella strage il Cancemi, il La Barbera e il Di Matteo.

Egli ha, infatti, affermato di avere chiamato in correità i tre collaboratori per non avere più potuto resistere alle pressioni dei magistrati ed ha sostenuto che gli stessi magistrati avrebbero voluto che egli coinvolgesse nelle dichiarazioni accusatorie anche il collaboratore Ganci Calogero che, come risulta dagli atti acquisiti al processo, cominciò a collaborare con lo Stato soltanto il 7 giugno 1996.

Scarantino Vincenzo ha, poi, affermato, invero senza alcun criterio logico, di avere chiamato in correità i collaboratori di giustizia poiché egli stava mentendo e potevano mentire anche gli altri collaboratori.

Egli ha, infine, sostenuto che aveva accusato il Cancemi, il La Barbera e il Di Matteo, sperando che costoro, ammettendo la loro responsabilità nella strage di via D'Amelio, lo scagionassero poiché egli era innocente; ha, tuttavia, subito dopo riconosciuto che egli non aveva alcuna informazione su un coinvolgimento nella strage dei tre collaboratori, dimostrando, così, l'inconsistenza della sua precedente affermazione.

Ne consegue che l'unica spiegazione logica alle false accuse rivolte dallo Scarantino al Cancemi, al La Barbera e al Di Matteo è, quella data in precedenza, di un deliberata volontà di inquinare le prove, nel tentativo di fare apparire inattendibili anche le

dichiarazioni relative alla porzione della fase esecutiva della strage cui egli aveva effettivamente partecipato.

Anche la spiegazione da lui data, in sede di "ritrattazione", sulla chiamata in correità di Ganci Raffaele come già si è detto, è priva di una plausibile giustificazione, ove si consideri che egli ha affermato, in palese contrasto con il mancato riconoscimento della persona accusata, di avere incluso Ganci Raffaele nella riunione della villa del Calascibetta per motivi di vendetta (vedi, *supra*, pag. 317).

Ancor più inconsistente è la giustificazione da lui data, in sede di "ritrattazione" della falsa chiamata in correità di Brusca Giovanni che sarebbe stato da lui accusato soltanto per aumentare il numero dei partecipanti alla riunione che alla polizia sembravano pochi (cfr. verb. ud. 15.9.1998, pag. 233 - 235, dichiarazioni di Scarantino Vincenzo nel processo n. 9/96 R.G. Assise c.d. "Borsellino bis").

Le false dichiarazioni accusatorie nei confronti di Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo, Ganci Raffaele e Brusca Giovanni costituiscono, dunque, lo sviluppo di un'originaria tendenza di Scarantino Vincenzo di fornire dati reali commisti a elementi che erano frutto della sua fantasia, reso agevole dall'intervento di suggeritori esterni che interferirono nel percorso collaborativo dello Scarantino e gli fornirono strumenti più raffinati per inquinare le prove.

Ne consegue che - una volta dimostrata l'autonomia fattuale e logica delle prime propalazioni rispetto alle successive false dichiarazioni (delle quali si è ampiamente trattato e di cui si è indicata la fonte nell'interferenza esterna sul percorso collaborativo dello Scarantino) - deve essere esaminata l'originaria narrazione del collaboratore, per valutarne, sulla base dei criteri della coerenza e della costanza, l'intrinseca consistenza, tenendo, tuttavia, conto del fatto che egli ha inserito elementi non veri all'interno del suo discorso narrativo e che egli è caduto in contraddizione o quando si è allontanato dalla vicenda cui ha partecipato direttamente (richiesta di Profeta Salvatore e di Aglieri Pietro di trovare un'autovettura di piccola cilindrata e incarico da lui dato al Candura) o quando ha cercato di colmare le lacune delle sue conoscenze con vere e proprie supposizioni (indicazione in Sbeglia Salvatore del fornitore del telecomando e impiego nell'esplosione di una bombola d'ossigeno) o quando ha tentato di dare un fondamento al racconto di circostanze prive di riscontro.

Espressione significativa di quest'ultimo atteggiamento è la contraddizione sulla data di svolgimento della riunione, collocata - come si è visto - tra il 20 e il 24 Giugno 1992,

FL-

nella prima dichiarazione resa dal collaboratore nel carcere di Pianosa il 24 Giugno 1994; tra la fine di Giugno e i primi di Luglio del 1992 nell'interrogatorio reso il 29 Giugno 1994; tra il 6 e il 7 Luglio del 1992 nel successivo interrogatorio del 25 Novembre 1994 e tra il 5 e l'8 Luglio nell'interrogatorio reso nel dibattimento del primo grado di questo giudizio e in quello del processo c.d. "Borsellino bis" (vedi, *supra*, pag. 261 - 282 e 332 - 333).

Il giudice di primo grado ha ritenuto plausibile la giustificazione addotta da Scarantino Vincenzo, nell'interrogatorio del 24 Febbraio 1995, sulle diverse indicazioni della data della riunione.

In quest'ultimo interrogatorio il collaboratore, per la prima volta, sostenne che la contraddizione era stata determinata dal fatto che quella riunione si sarebbe dovuta in effetti svolgere, "circa una settimana prima", presso l'abitazione che sua suocera aveva, a Palermo, nel quartiere "ZEN".

Lo Scarantino ha precisato che fu il cognato Profeta Salvatore a chiedergli di procurarsi la disponibilità delle chiavi dell'abitazione della suocera; chiavi che egli non poté ottenere per il rifiuto opposto da sua suocera, sicché fu necessario spostare la riunione a una data successiva; la riunione fu, poi, tenuta nella villa del Calascibetta.

In quello stesso interrogatorio lo Scarantino ebbe ad affermare che non aveva riferito questa circostanza negli interrogatori precedenti sia perché non la riteneva "importante" sia perché voleva evitare di "coinvolgere" la suocera (vedi, *supra*, pag. 280 - 281).

Ritiene questa Corte che la contraddizione in cui è caduto Scarantino Vincenzo non possa trovare valida giustificazione in una difficoltà del collaboratore di ricordare con esattezza, a causa del tempo trascorso tra l'episodio e l'epoca degli interrogatori, la data della riunione, tanto più se si considera che lo stesso Scarantino ha dichiarato di non averne parlato in precedenza perché riteneva la circostanza non "importante" e perché non voleva "coinvolgere" la suocera, ma non ha mai affermato di avere dimenticato l'episodio a causa del tempo trascorso.

Va, poi, rilevato che la giustificazione - fornita da Scarantino Vincenzo, per la prima volta, il 24 Febbraio 1995 - non spiega come una riunione, del genere da lui descritta, che doveva svolgersi tra il 20 e il 24 Giugno 1992 (secondo la versione data nel primo interrogatorio) e alla fine di Giugno o ai primi di Luglio (secondo la versione data nel successivo interrogatorio), che fu, secondo il racconto dello stesso collaboratore, presieduta da Salvatore Riina e alla quale parteciparono "capimandamento" ed esponenti

di assoluto rilievo di "Cosa Nostra" e che aveva per oggetto l'organizzazione dell'uccisione del dott. P. Borsellino, sia stata ritardata di almeno "circa una settimana" (secondo l'affermazione dello stesso Scarantino) per l'ostacolo frapposto dalla suocera di Scarantino Vincenzo, quasi che nel 1992 - nei quartieri della Guadagna e di Brancaccio - Pietro Aglieri e i fratelli Graviano non potessero avere disponibilità di immobili dove tenere una riunione importantissima per "Cosa Nostra".

La rettifica della data obbedisce, invece, all'esigenza di Scarantino Vincenzo non già o non soltanto di allineare le sue dichiarazioni a quelle del Candura, il quale aveva indicato tra il 5 e il 7 Luglio (vedi, *supra*, pag. 211) la data del furto della Fiat 126 (denunciato da Valenti Pietrina il successivo 10 Luglio 1992), ma soprattutto di dare coerenza al suo racconto sulla riunione, posto che egli aveva posto un collegamento diretto tra la riunione e l'incarico del furto, avendo dichiarato di avere ricevuto dal cognato Profeta Salvatore e da Aglieri Pietro l'incarico di procurare un'autovettura di piccola cilindrata subito dopo la riunione.

E, poiché l'epoca del furto - sulla base delle dichiarazioni del Candura e della denuncia di Valenti Pietrina - costituiva un dato certo che non poteva essere modificato, dovendo essere necessariamente collocata nei giorni precedenti e vicini al 10 Luglio 1992, Scarantino Vincenzo ha dovuto necessariamente rettificare la data della riunione che non poteva rimanere ferma al 20, al 24 Giugno o alla fine di Giugno, apparendo poco verosimile che egli abbia potuto impiegare due settimane o "circa una settimana" (secondo lo stesso Scarantino) per portare a compimento l'incarico, che non presentava particolari difficoltà e che, nello stesso tempo, era di assoluta importanza perché connesso a un delitto "eclatante", di trovare un'autovettura; incarico che gli era stato affidato dal cognato Profeta Salvatore e da Aglieri Pietro, "capomandamento" di Santa Maria del Gesù (vedi, *supra*, pag. 109, dichiarazioni di Drago Giovanni sui luoghi di riunione di "Cosa Nostra" a Santa Maria di Gesù).

Né può essere condiviso l'assunto secondo cui Scarantino avrebbe potuto, sin dall'inizio, rendere dichiarazioni coincidenti con quelle dell'altro collaboratore che gli erano o dovevano essergli note sin dal primo interrogatorio, ove gli aggiustamenti fossero stati operati nella prospettiva di far coincidere la propria ricostruzione dei fatti con quella proposta dal Candura.

E' agevole, al riguardo, osservare che Scarantino Vincenzo - sino all'interrogatorio del 12 Settembre 1994 - aveva affermato che egli aveva già la disponibilità dell'autovettura

prima ancora di avere ricevuto l'incarico da Pietro Aglieri e dal cognato Profeta Salvatore.

Lo Scarantino, dunque, sino a quando fornì questa ricostruzione del furto, vale a dire, sino a quando sostenne che egli aveva la disponibilità di una Fiat 126 ancora prima di ricevere l'incarico da Aglieri Pietro e da Profeta Salvatore, non aveva necessità di spostare la data della riunione, ben potendo questa essersi svolta tra il 20 e il 24 Giugno (interrogatorio del 24.6.1994) o tra la fine di Giugno e i primi di Luglio (interrogatorio del 29.6.1994) o tra il 5 e l'8 Luglio e, cioè, in un giorno qualsiasi.

Divenne, invece, necessario rettificare la data della riunione quando Scarantino Vincenzo fece propria la ricostruzione del furto operato dal Candura, il quale ha sempre dichiarato di avere ricevuto l'incarico nei primi giorni di Luglio e, precisamente, il 5 o il 6 Luglio, essendo soltanto allora divenuto contraddittorio sostenere che la riunione si era svolta tra il 20 Giugno e il 24 Giugno o alla fine di Giugno, che l'incarico era stato dato allo Scarantino subito dopo la riunione e che questi aveva consegnato l'autovettura, di cui conosceva l'uso al quale sarebbe stata destinata, con notevole ritardo.

Tale necessità poté sorgere soltanto dopo il 12 settembre 1994, poiché solo con quest'ultimo interrogatorio lo Scarantino fece propria la ricostruzione del Candura.

Egli, infatti, resosi conto dell'incongruenza e dell'incompatibilità tra la data della riunione, originariamente indicata e quella del furto (quest'ultima era un dato certo), nell'interrogatorio del 25.11.1994 spostò la data della riunione intorno al 6 o al 7 Luglio (facendo, dunque, coincidere le date della riunione, dell'incarico ricevuto e del furto della Fiat 126) e, nelle dichiarazioni del 24.2.1995, diede la sua giustificazione, invero poco plausibile, della tardiva rettifica della data della riunione.

La scarsa credibilità della giustificazione addotta da Scarantino Vincenzo sulla rettifica della data della riunione e la necessità che il collaboratore aveva di spostare la data per dare coerenza al suo racconto, lo rendono scarsamente attendibile sulla parte delle dichiarazioni concernenti la riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe nei termini e nelle forme descritti dallo stesso Scarantino, tanto più se si considera che, come si vedrà nel successivo capitolo, lo svolgimento della riunione non trova riscontro neppure nelle dichiarazioni rese da Andriotta Francesco prima della collaborazione di Scarantino Vincenzo.

La mancanza di costanza e di coerenza nelle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo non si riscontra mai nella parte delle dichiarazioni relativa alla richiesta rivoltagli dallo Aglieri e

da Profeta Salvatore e all'incarico di rubare un'autovettura, dato a Candura Salvatore dal collaboratore stesso, ma investe altre parti delle sue dichiarazioni in cui egli opera la commistione di dati veri e di elementi falsi: comportamento, questo, riconducibile - come si è già osservato - alla stessa genesi della scelta di collaborazione dello Scarantino.

Scarantino Vincenzo ha, infatti, sempre dichiarato di avere ricevuto da Aglieri Pietro e da Profeta Salvatore la richiesta di procurare un'automobile di piccola cilindrata da usare nella strage e di avere incaricato Candura Salvatore di rubare il veicolo.

Egli ha, invece, dato diverse versioni sul luogo di consegna del mezzo e sui tempi del furto della Fiat 126, avendo affermato, nei primi interrogatori, che l'autovettura gli era stata consegnata alla Guadagna ed era già in possesso del mezzo sin da quando gli fu fatta la richiesta e, nelle dichiarazioni successive, di avere dato incarico al Candura dopo avere ricevuto la richiesta del Profeta e di Pietro Aglieri (vedi, *supra*, pag. 282 - 301).

Il prospetto che segue dimostra in quali parti del discorso narrativo lo Scarantino è stato coerente e in quali, invece, ha fornito versioni diverse:

*Interrogatorio del 24 Giugno 1994*      *La richiesta di un'autovettura di piccola cilindrata fu fatta da Profeta Salvatore e Calascibetta Giuseppe.*

*Scarantino Vincenzo rispose che avrebbe provveduto lui a rubare una Fiat 126; egli, in realtà, ne aveva già la disponibilità perché gliela avevano consegnata, nel mese di Luglio, il Candura e il Valenti, alla Guadagna.*

*L'autovettura fu lasciata accanto al magazzino di Tomasello Ciccio.*

*Egli, il giorno successivo, comunicò a Profeta Salvatore che aveva già rubato l'autovettura.*

---

*29 Giugno 1994*      *La richiesta di un'autovettura di piccola cilindrata, che "doveva essere utilizzata come autobomba, gli fu rivolta da Aglieri Pietro, Profeta Salvatore e Calascibetta Giuseppe.*

*Scarantino Vincenzo finse di avere dimenticato l'incarico a lui affidato, perché non aveva intenzione di occuparsi dell'affare. Dopo tre o quattro giorni il cognato Profeta Salvatore e Calascibetta Giuseppe gli ricordarono di procurare l'automobile*

e, poiché disponeva già di una Fiat 126 rubata dal Candura con le modalità descritte nel precedente interrogatorio, la mise subito a disposizione.

15 Luglio 1994

Scarantino Vincenzo ha ribadito la versione della pregressa disponibilità della Fiat 126, aggiungendo che, al momento della consegna del veicolo, era in compagnia di Tomaselli Salvatore e che egli non aveva detto a Profeta Salvatore e ad Aglieri Pietro di avere già la disponibilità della Fiat 126 perché era convinto che nulla sarebbe rimasto dell'auto dopo l'esplosione.

12 Agosto 1994

Candura avrebbe dovuto consegnargli una Fiat 126 - di cui già disponeva - per averla rubata senza richiesta di Scarantino Vincenzo e, poiché nelle more della consegna aveva ricevuto l'incarico di rubare una macchina da impiegare nella strage, per ragioni di cautela, chiese al Candura di consegnargliela in una traversa di via Roma, dove abitava una prostituta conosciuta da entrambi.

12 Settembre 1994

Scarantino Vincenzo, cui era stata contestata la contraddizione tra la dichiarazione resa il 12.8.1994 e quelle rese nei precedenti interrogatori, ha confermato di avere ricevuto l'incarico da Profeta Salvatore e Aglieri Pietro ed ha dato le seguenti versioni:

1) Quando Pietro Aglieri e Profeta Salvatore dopo la riunione gli diedero incarico di procurare l'auto, già disponeva della Fiat 126 rubata dal Candura che gli era stata consegnata alla Guadagna.

2) Egli, due o tre giorni dopo avere ricevuto l'incarico da Profeta Salvatore e da Aglieri Pietro, chiese al Candura di rubare un'autovettura piccola cilindrata. Due giorni dopo il Candura gli disse di avere trovato una Fiat 126 e gli chiese dove consegnargliela. Egli gli disse di portarla in una traversa di via Roma, dove c'era la prostituta.

FC

19 Novembre 1994 *Scarantino Vincenzo ha dichiarato che Aglieri Pietro, in presenza di Profeta Salvatore e di Calascibetta Giuseppe, alla fine della riunione, gli chiese, di procurare un'auto di piccola cilindrata. Egli, l'indomani della riunione, diede incarico al Candura di rubare un'auto; il Candura, due o tre giorni dopo, gli offrì una Fiat 126 che consegnò allo Scarantino - il quale era assieme a Tomaselli Salvatore - la stessa sera verso le ore 23,00 in una traversa di via Roma, dove c'era la prostituta.*

Scarantino Vincenzo ha, nell'interrogatorio del 25 Novembre 1994, confermato di avere dato l'incarico a Candura Salvatore di rubare un'autovettura il giorno successivo alla riunione e che il Candura gli consegnò la Fiat 126 dopo "uno, due o al massimo tre giorni"; l'autovettura rimase nella disponibilità dello Scarantino per circa sette giorni e venne custodita nel magazzino vicino al fiume Oreto.

Quest'ultima versione è stata sostanzialmente confermata in dibattimento (vedi, *supra*, pag. 297 - 299, dove è riportata la giustificazione data dal collaboratore, nel corso del processo c.d. "Borsellino bis", sull'originaria indicazione della Guadagna come luogo di consegna della Fiat 126: egli aveva indicato la Guadagna perché, tramite il suo difensore, aveva saputo, che tale luogo aveva indicato il Candura).

Il prospetto dimostra che Scarantino Vincenzo ha costantemente affermato, dal primo interrogatorio e sino all'udienza dibattimentale del processo c.d. "Borsellino bis", che l'incarico di rubare l'autovettura gli fu dato da Aglieri Pietro e Profeta Salvatore (in un solo interrogatorio sembra avere affermato che gli fu dato da Aglieri Pietro, in presenza del cognato: sul punto, vedi, *infra*, pag. 443) e che la Fiat 126, che sarà usata come autobomba, gli fu procurata dal Candura; le contraddizioni, interne alla narrazione di Scarantino Vincenzo, cadono su elementi diversi (luogo di consegna del mezzo e momento in cui ne ebbe la disponibilità) che non incidono sul nucleo del racconto relativo alla richiesta da lui ricevuta e all'incarico da lui dato al Candura.

Il collaboratore ha giustificato la contraddizione sul luogo di consegna, sostenendo - con scarsa plausibilità - che egli aveva parlato della Guadagna per adeguarsi alle dichiarazioni del Candura che, secondo quanto gli era stato riferito dal difensore dell'epoca, aveva indicato nella Guadagna il luogo della consegna dell'autovettura (vedi, *supra*, pag. 299).

FC-



Egli ha, inoltre, affermato che aveva la disponibilità della Fiat 126 ancor prima di ricevere la richiesta perché non voleva apparire poco credibile nel dichiarare di avere dato incarico ad un "drogato" di rubare l'autovettura da utilizzare come autobomba (vedi, *supra*, pag. 289).

Scarantino Vincenzo, in realtà, doveva necessariamente sostenere - sino a quando ha affermato che aveva la pregressa disponibilità della Fiat 126 - che la consegna era avvenuta alla Guadagna, non avendo alcun senso che l'autovettura (una tra le tante rubate per suo conto) fosse stata portata in un luogo inconsueto (la traversa di via Roma).

Scarantino Vincenzo non aveva, invece, più motivo di sostenere che la Fiat 126 era stata consegnata alla Guadagna (e non già nel luogo indicato dall'altro collaboratore) nel momento in cui ha ammesso di avere dato l'incarico del furto al Candura solo dopo avere avuto la richiesta da parte del cognato e di Aglieri Pietro i quali lo avevano messo a conoscenza dell'uso cui sarebbe stata destinata l'autovettura.

L'incoerenza delle dichiarazioni - indipendentemente dalle giustificazioni date dal collaboratore - dimostra, ad avviso della Corte, la tendenza di Scarantino Vincenzo a operare la commistione di circostanze vere (richiesta ricevuta da Aglieri Pietro e da Profeta Salvatore; incarico dato al Candura; corrispettivo pagato) con elementi non veri (la pregressa disponibilità della Fiat 126) e di sostenere poi, per dar forza all'elemento non vero, un'altra circostanza falsa anche se in palese contrasto con le altre risultanze processuali.

Così lo Scarantino, per rafforzare l'affermazione della pregressa disponibilità della Fiat 126, ha dovuto aggiungere un altro dato falso (il luogo di consegna alla Guadagna), anche se questo dato si poneva in palese contrasto con l'indicazione del reale e vero luogo di consegna fatta da Candura Salvatore.

---

La falsità della chiamata in correatà di Scarantino Vincenzo nei confronti di Di Matteo Mario Santo, relativamente alla partecipazione della persona accusata alla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe, è stata esaminata nelle pagine precedenti.

Va, soltanto, sottolineato che - nell'interrogatorio del 6.9.1994 - Scarantino Vincenzo ha affermato che il "Matteo o Mattia", indicato dall'Andriotta come l'esperto in esplosivi che si esprimeva in italiano e non in dialetto siciliano, era Santino Di Matteo (vedi, *supra*, pag. 268).

FC

E' stato già in precedenza sottolineato che il Di Matteo non ha mai posseduto alcuna competenza specifica in materia di esplosivi e che egli non aveva l'abitudine di esprimersi nel suo ambiente in lingua italiana (vedi, *supra*, pag. 268).

L'argomento viene qui ripreso per sottolineare l'incoerenza nelle dichiarazioni rese sul punto da Scarantino Vincenzo che si era già reso consapevole strumento di un deliberato inquinamento probatorio di elementi esterni, riconducibili a "Cosa Nostra".

Egli, infatti, nell'interrogatorio del 6 Settembre 1994, al pubblico ministero che gli aveva chiesto se il Di Matteo si esprimeva in dialetto (siciliano) o in italiano, ha così risposto:

"Almeno in mia presenza si è sempre espresso in dialetto palermitano, anche se non come lo parlo io, nel senso che io ho un modo rozzo di esprimermi, mentre Santino pur parlando in dialetto è meno rozzo" (cfr. verbale d'interrogatorio citato, pag. 10).

Il 13 Gennaio 1995, nel corso del confronto con il Di Matteo (acquisito al fascicolo del dibattimento con il consenso di tutte le parti), egli ha, invece, affermato, adeguando le sue dichiarazioni a quelle di Andriotta Francesco, che il Di Matteo si esprimeva in italiano:

*Domanda* Scarantino lei il signor Di Matteo l'ha sempre sentito parlare in questo modo (cioè in italiano) o in dialetto ?

*Risposta* In italiano.

(più oltre)

*Domanda* Ma lei quando l'ha sentito parlare ?

*Risposta* Io ho detto: non lo sentivo parlare spesso, però non è che questo era muto, parlava, però parlava in italiano ...

Le contraddizioni, che è possibile cogliere nelle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo nell'indicazione della persona che si mise alla guida dell'autobomba (prima Pietro Aglieri e poi Renzino Tinnirello) e nella composizione della "staffetta" della Fiat 126, costituiscono, ad avviso della Corte, la manifestazione dell'inattendibilità del collaboratore sulla parte della narrazione relativa al trasferimento dell'autobomba, tanto più se si considera che, provenendo da via Messina Marine e dovendo raggiungere via D'Amelio, la via da percorrere - come risulta dalla tavola "A", allegata alla relazione della perizia disposta in questo grado di giudizio - è via Monte Pellegrino che immette in via Autonomia Siciliana e, quindi, in via D'Amelio che di quest'ultima via è una traversa.

FC

Non c'era, dunque, motivo di raggiungere via Marchese di Villabianca ma, anche ad ammettere che il corteo delle autovetture abbia raggiunto questa via, percorrendo un tratto più lungo, è certo che esso, per raggiungere via D'Amelio, non doveva arrivare sino a piazza Leoni (e girare, poi, per la "Statua" e, cioè, per piazza Vittorio Veneto), posto che via D'Amelio si trova a un incrocio che precede di molto piazza Leoni e che, in conseguenza, il corteo delle autovetture sarebbe stato costretto a tornare indietro per raggiungere via D'Amelio.

Né ha trovato il benché minimo riscontro l'affermazione di Scarantino Vincenzo, contenuta soltanto nel primo interrogatorio e subito abbandonata, secondo cui la Fiat 126 non fu portata direttamente in via D'Amelio ma fu messa in un garage di via Lazio o "di quelle parti" perché vi abitava Peppuccio Contorno; affermazione che appare priva di coerenza logica, ove si consideri che via Lazio non è vicina a via D'Amelio e che la pericolosità del trasporto di un'autobomba sconsigliava agli autori della strage un duplice trasferimento nella stessa giornata.

Scarantino Vincenzo, nell'interrogatorio del 24 Giugno 1994, ha, prima, dichiarato che alla guida dell'autobomba la domenica mattina si era posto Tinnirello Lorenzo e che Pietro Aglieri aspettava il corteo delle autovetture a piazza Leoni (cfr. verbale d'interrogatorio citato, pag. 11).

Facevano da staffetta lo stesso Scarantino, a bordo della sua autovettura Renault 19, Pino La Mattina, con una Fiat 127 bianca; Natale Gambino, a bordo della sua Fiat 126 e Tanino Murana con una Fiat 127 azzurra.

Egli, nel corso dello stesso interrogatorio, ha, però, affermato che Pietro Aglieri si era posto alla guida della Fiat 126, "perché l'unico che la poteva portare era lui, almeno perché vi aveva messo le mani lui" e che Tagliavia Francesco e Renzino Tinnirello precedevano di molto l'autobomba (vedi, *supra*, pag. 294).

Lo Scarantino, nell'interrogatorio del 21 novembre 1994, ha dichiarato che la Fiat 126 era guidata da Renzino Tinnirello e che Pietro Aglieri e Tagliavia Francesco erano fermi in piazza Leoni.

Facevano da staffetta Natale Gambino con la sua automobile di grossa cilindrata di colore scuro; Scarantino Vincenzo con la sua Renault 19 e il Murana con la sua autovettura (vedi, *supra*, pag. 295).

Dimostra, invece, la tendenza del collaboratore a colmare le lacune della sua conoscenza di alcune fasi della strage la supposizione, invero subito abbandonata, da lui avanzata

nell'indicare in Sbeglia Salvatore il fornitore del telecomando che, oltre a non avere avuto nessun riscontro probatorio, si pone in contrasto con le dichiarazioni rese, sul punto, da Ferrante Giovan Battista (vedi, *supra*, pag. 54, dichiarazioni del Ferrante e pag. 297, dichiarazioni dello Scarantino).

Anche l'indicazione dell'impiego di una bombola d'ossigeno, nell'esplosione della autobomba, si è rivelata il prodotto di una mera deduzione dello Scarantino che non ha trovato alcun riscontro obiettivo (vedi, *supra*, pag. 263 e 265).

### C) CONCLUSIONI

1. Si possono, a questo punto, formulare le conclusioni sulla credibilità di Scarantino Vincenzo, in relazione alla sua personalità, ai suoi rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi della sua risoluzione alla confessione e all'accusa nei confronti dei coautori e complici.

Vanno, poi, tratte le conclusioni sull'intrinseca consistenza delle sue dichiarazioni, alla luce dei criteri che l'esperienza giurisprudenziale ha individuato, come la precisione, la coerenza, la costanza, la spontaneità.

2. Va, innanzitutto, ritenuta del tutto inattendibile la "ritrattazione" che Scarantino Vincenzo ha fatto, come risulta dal verbale acquisito al fascicolo del dibattimento, nella udienza del 15.9.1998 (nell'ambito del processo n. 9/96 R.G. Assise c.d. "Borsellino bis") ed ha reiterato davanti a questa Corte il successivo 24.9.1998 e il 19.10.1998.

La "ritrattazione" è inattendibile perché è stata il risultato di pressioni esterne esercitate sul collaboratore, attraverso il suo nucleo familiare (non a caso il fratello Rosario si era reso "garante"), da elementi inseriti nel contesto mafioso palermitano e perché è caduta anche su circostanze che avevano trovato compiuta conferma in altre acquisizioni probatorie (vedi, *supra*, pag. 308 - 323 cui si rinvia per l'illustrazione delle questioni relative alla "ritrattazione" di Scarantino Vincenzo).

3. La chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti di Cancemi Salvatore, di La Barbera Gioacchino, di Di Matteo Mario Santo, di Ganci Raffaele e di Brusca Giovanni, relativamente alla partecipazione alla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe, non è attendibile poiché, come già si è rilevato, è una chiamata tardivamente

formulata (il ritardo nei confronti di Ganci Raffaele e Brusca Giovanni non ha alcuna plausibile giustificazione) e corredata di una mancata individuazione fotografica dei Di Matteo, del La Barbera, del Brusca e di Ganci Raffaele (del mancato riconoscimento, come si è detto, sono state date spiegazioni non plausibili e prive di senso, oltre che contraddittorie) e dell'indicazione, per quattro dei chiamati e con riferimento al giorno della riunione in casa Calascibetta, di tratti fisici non corrispondenti alla realtà di quel momento e di particolari smentiti da altre acquisizioni processuali (il Di Matteo con una barba, che quest'ultimo non ha mai avuto; il La Barbera di cui non aveva notato gli occhi azzurri e che chiamava "Iachino" - termine del dialetto siciliano che traduce il corrispondente nome "Gioacchino" della lingua italiana - quando, in realtà, il La Barbera veniva chiamato Gino; il Cancemi con baffi che allora non portava; il Brusca descritto come magro mentre all'epoca delle stragi pesava, pur essendo alto metri 1,75, non meno di 85 chili).

La chiamata in correità nei confronti del Di Matteo, anche relativamente alla presenza nel garage di Orofino Giuseppe al momento del caricamento dell'autobomba, non è attendibile perché lo Scarantino ha indicato circostanze che sono state smentite da altre acquisizioni processuali, come l'attribuzione al Di Matteo di particolari cognizioni nella materia degli esplosivi che questi non ha mai avuto e dell'abitudine del Di Matteo di esprimersi in italiano e non in dialetto, anche nelle conversazioni con persone del suo ambiente, tanto da farne lo "specialista italiano" in esplosivi; indicazione, quest'ultima, smentita dallo stesso Di Matteo e da tutti i collaboratori di giustizia (vedi, *supra*, su tutti questi punti, pag. 334 - 349 e 364 - 365).

4. L'accertata inattendibilità della "ritrattazione" non implica, per sé sola, l'attendibilità delle dichiarazioni rese in precedenza da Scarantino Vincenzo, poiché non vale ad attribuire valore probatorio alle originarie accuse a prescindere dalle regole di valutazione della prova stabilite dall'art. 192 c.p.p.

E neppure la falsità della chiamata in correità di Scarantino Vincenzo, nei confronti di Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo, Brusca Giovanni e Ganci Raffaele, implica - come già si è detto - l'inattendibilità di tutte le altre dichiarazioni accusatorie che possano reggere alla verifica giudiziale del riscontro, dovendo trovare applicazione il principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni, accusatorie provenienti dal chiamante in correità, che siano dotate del requisito della

autonomia fattuale e logica rispetto alle dichiarazioni di cui è stata accertata la inattendibilità.

Tale requisito sussiste, come si è dimostrato nelle pagine precedenti, nella chiamata in correità di Profeta Salvatore e degli altri imputati di questo processo, tanto più se si considera che le dichiarazioni accusatorie, delle quali è stata accertata l'inattendibilità, sono state determinate dall'interferenza nel percorso collaborativo dello Scarantino di esponenti del sodalizio mafioso, mirata al deliberato inquinamento delle prove e resa agevole dall'originaria tendenza del collaboratore ad operare la commistione di elementi reali e di altre circostanze non vere (vedi, *supra*, pag. 349 - 357).

5. L'autonomia fattuale e logica delle prime propalazioni, rispetto alle successive false dichiarazioni, consente l'esame dell'originaria narrazione del collaboratore, per valutarne, sulla base dei criteri della coerenza e della costanza, l'intrinseca consistenza, tenendo, tuttavia, conto del fatto che egli ha inserito elementi non veri all'interno del suo discorso narrativo e che egli è caduto in contraddizioni.

La genesi della collaborazione e il conflitto - mai risolto - tra la scelta intrapresa nel Giugno del 1994 e il tormento di una scelta non condivisa dalla moglie e dagli altri suoi familiari e di avere accusato il cognato Profeta Salvatore, cui era ed è rimasto sempre profondamente legato, e della imminente preoccupazione di poter perdere i figli, sono all'origine delle contraddizioni, della mancanza di coerenza e di costanza e delle imprecisioni contenute negli interrogatori di Scarantino Vincenzo.

Il conflitto spiega, inoltre, i ripensamenti che hanno accompagnato la scelta di Scarantino Vincenzo durante la sua collaborazione e che, alla fine, sono sfociati nella definitiva "ritrattazione" ma dimostra, sotto altro profilo, la spontaneità dell'originaria scelta del collaboratore (vedi, *supra*, pag. 256 - 261, sulla scelta di collaborazione e sulle preoccupazioni dello Scarantino, pag. 322 - 323, sui suoi ripensamenti e pag. 357 - 366, sulle contraddizioni dello stesso Scarantino).

La mancanza di costanza e le contraddizioni contenute nelle sue dichiarazioni, pur consentendo di apprezzarne l'attendibilità intrinseca, impongono una particolare cautela nella valutazione delle sue dichiarazioni e la ricerca di adeguati riscontri individualizzanti (cfr., sulla necessità dei riscontri esterni individualizzanti che devono riguardare direttamente la persona dell'incolpato, in relazione ai fatti specifici che gli vengono addebitati, Cass. Pen., Sez. VI, 17.6.1998 - ud. 16.4.1998 - Craxi e Civardi).

Non vi sono, tuttavia, motivi di dubbio sulla spontaneità della scelta di collaborare con lo Stato da parte di Scarantino Vincenzo, tanto più se si considera che la sua scelta è stata particolarmente tormentata e perennemente avversata dalla sua famiglia d'origine e dalla moglie.

Né il requisito della spontaneità può venir meno per il fatto che lo Scarantino intendeva sottrarsi al rigido regime del carcere di Pianosa, potendo tale circostanza costituire la occasione o avere contribuito sulla sua scelta di collaborare ma non essere un motivo di coazione; né la ricerca di benefici premiali può configurare, come sembra ritenere il difensore di Profeta Salvatore, un mezzo di coazione della scelta di collaborare, potendo, piuttosto, rappresentare il fine perseguito dal chiamante, indipendentemente dal carattere spontaneo (o coatto) della collaborazione.

6. L'autonomia della chiamata in correità degli imputati di questo processo consente di apprezzare l'attendibilità di Scarantino Vincenzo, soprattutto in relazione alla porzione della fase esecutiva della strage cui egli ha sicuramente partecipato (richiesta di procurare un'autovettura di piccola cilindrata rivoltagli da Aglieri Pietro e da Profeta Salvatore, incarico dato dallo Scarantino al Candura di rubare l'autovettura e consegna della Fiat 126 che lo stesso Scarantino mise a disposizione degli altri esecutori della strage).

Il profilo criminale di Scarantino Vincenzo, delineato nelle pagine precedenti, dimostra che egli era legittimato - per gli stretti rapporti con Pietro Aglieri e Profeta Salvatore, esponenti di rilievo di "Cosa Nostra" (l'Aglieri è il "capomandamento" di Santa Maria di Gesù, il Profeta ne è un esponente di spicco), per l'inserimento nel contesto criminale della Guadagna e per la propensione a dedicarsi ai più svariati traffici illeciti e a commettere reati di specie diversa - a partecipare ad una parte, almeno, della fase esecutiva della strage di via D'Amelio.

Il suo spessore delinquenziale - indipendentemente dall'effettivo possesso della qualità di "uomo d'onore" - è compatibile e rende coerente il suo racconto e il suo confessato coinvolgimento nell'episodio delittuoso in esame (vedi, *supra*, 324 - 332).

Vanno, a questo punto, richiamate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno confessato di avere partecipato a delitti di "Cosa Nostra", pur non essendo stati ancora affiliati ed hanno indicato che il sodalizio mafioso si avvaleva dell'apporto di soggetti ad esso estranei per il compimento di azioni delittuose (vedi, *supra*, capitolo quarto, pag. 64 e 67, 71 e 73 - 74, 78, 106 e 108, 111 e 114, 140, dichiarazioni di

Anzelmo Francesco Paolo, di Canci Calogero, La Marca Francesco, Drago Giovanni,, Onorato Francesco e Galliano Antonino).

Si deve, poi, sottolineare che la sua partecipazione al furto della Fiat 126, utilizzata come autobomba nella strage, è compiutamente dimostrata dalle dichiarazioni accusatorie, rivolte nei suoi confronti, da Candura Salvatore e da Valenti Luciano (la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata positivamente valutata nel capitolo precedente) e dalla confessione dello stesso Scarantino che, sin dal primo interrogatorio, ha confermato che la Fiat 126 era stata rubata dal Candura ed era stata messa a disposizione degli autori della strage dallo stesso Scarantino.

Si deve aggiungere che la responsabilità penale di Scarantino Vincenzo, in ordine al furto dell'autovettura e alla sua partecipazione alla strage, è stata definitivamente accertata con sentenza divenuta irrevocabile.

La sentenza costituisce una definitiva conferma della partecipazione di Scarantino Vincenzo a questa porzione della fase esecutiva della strage di via D'Amelio e, a norma dell'art. 238 bis c.p.p., deve essere utilizzata ai fini della prova del fatto in essa accertato e valutata a norma degli art. 187 e 192 comma terzo del medesimo codice di rito, nei confronti degli imputati di questo processo.

Va, ancora, rilevato che la partecipazione dei "mandamenti" di Santa Maria di Gesù (cui appartiene la "famiglia" della Guadagna), di Brancaccio e di Resuttana è dimostrata dalle dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia - fatta eccezione per Brusca Giovanni - e ciò costituisce un indubbio riscontro alle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo (vedi, *supra*, capitolo quarto e, in particolare, pag. 204 - 208).

La partecipazione dei suddetti "mandamenti" è ulteriormente dimostrata dai seguenti elementi:

- 1) la Fiat 126 impiegata nella strage è stata rubata dal Candura su incarico di Scarantino Vincenzo che, come si è dimostrato, è legato alla "famiglia" mafiosa della Guadagna;
- 2) le targhe, apposte sulla Fiat 126 imbottita di esplosivo sono state fornite, come si vedrà, da Orofino Giuseppe, legato alla "famiglia" mafiosa di Brancaccio;
- 3) il prospetto relativo ai tabulati di telefoni cellulari redatto dal Gruppo Investigativo Falcone-Borsellino il 10 Ottobre 1996, confermato ed illustrato dall'ispettore Vincenzo Maniscaldi nel dibattimento del processo via D'Amelio-bis, dimostra che la telefonata di avviso dell'avvistamento e dell'imminente arrivo in via D'Amelio del dott. Borsellino fu fatta da Ferrante Giovan Battista alle ore 16,52 del 19 luglio ad un telefono cellulare - lo



0337/899976 - intestato a Cristoforo Cannella, inteso Fifetto, "uomo d'onore" della "famiglia" di Brancaccio e che da questo cellulare intestato a Cannella, alle ore 17,11 del 19 Luglio, poco dopo la consumazione della strage ed evidentemente quando la perfetta riuscita dell'attentato era stata constatata, parti una telefonata diretta ad altro telefono cellulare, intestato a tale Cannistraro Provvidenza, in uso a Graviano Giuseppe.

Si deve, infine, osservare che le contraddizioni sul luogo di consegna dell'autovettura e le altre sul furto della Fiat 126, in precedenza esaminate, non incidono sul nucleo fondamentale della parte del discorso narrativo, relativa alla circostanza (vero oggetto del racconto) che l'autovettura, utilizzata per l'esecuzione della strage, fu procurata dallo Scarantino (vedi, *supra* e *amplius*, pag. 360 - 364).

L'incontrovertibilità di questa circostanza ha fatto sì che Scarantino Vincenzo, quando ha ritrattato tutte le sue precedenti dichiarazioni ed ha pure negato di essere coinvolto nel furto della Fiat 126, ha dovuto sostenere - consapevole delle schiaccianti prove di colpevolezza a suo carico - che la Fiat 126, rubata dal Candura a Valenti Pietrina, era stata fatta esplodere, non già dagli autori della strage in via D'Amelio, ma dalla polizia a "Bellolampo" e che la stessa polizia - ha, poi, sostenuto il collaboratore-aveva raccolto i reperti dell'auto in via D'Amelio: una tesi di cui si è dimostrata la totale inconsistenza (vedi, *supra*, 317 - 318).

La partecipazione di Scarantino Vincenzo, in qualità di committente, del furto della Fiat 126, implica la necessità - posto che egli, anche ad ammetterne l'appartenenza, non rivestiva sicuramente un ruolo di rilievo in seno a "Cosa Nostra" - del conferimento dello incarico di procurare l'autovettura da parte degli esponenti del sodalizio mafioso: la chiamata in correità dello Scarantino nei confronti di Profeta Salvatore (e di Aglieri Pietro) come mandanti del furto risulta, anche sotto questo aspetto, fornita di un riscontro anche di carattere logico.

L'attendibilità di Scarantino Vincenzo si affievolisce invece (e più consistenti si fanno le contraddizioni) quanto più egli, nel suo racconto, si è allontanato dalla vicenda cui ha partecipato direttamente.

7. Ritiene, poi, la Corte che si dimostrino scarsamente attendibili le dichiarazioni di Scarantino Vincenzo sulla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe, anche se non sussiste incompatibilità tra la presenza delle persone ("capimandamento" e "soldati"), indicate dallo Scarantino e le regole di "Cosa Nostra", posto che non di una riunione di

“commissione” si trattava ma di un riunione operativa, in cui era consentita la presenza di tutti quegli uomini (indipendentemente dalla qualifica rivestita in seno a “Cosa Nostra”) che al delitto dovevano partecipare come esecutori materiali (vedi, *supra*, pag. 201 e, *per* la possibilità della partecipazione anche di semplici “soldati”, capitolo quarto, pag. 67 e 69, 73, 103 e 107, dichiarazioni di Anzelmo Francesco Paolo, Ganci Calogero, Cancemi Salvatore e Drago Giovanni).

La scarsa attendibilità deriva piuttosto dalla mancanza di plausibilità della giustificazione addotta da Scarantino Vincenzo sulla rettifica della data della riunione e dalla necessità che il collaboratore ha avuto di spostare la data per dare coerenza al suo racconto; ciò lo rende poco attendibile sulla parte delle dichiarazioni concernenti la riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe nei termini e nelle forme descritti dallo stesso Scarantino (vedi, *supra*, pag. 357 - 360), tanto più se si considera che, come si vedrà nel successivo capitolo, lo svolgimento della riunione non trova riscontro neppure nelle dichiarazioni che Andriotta Francesco ha reso in epoca antecedente a quella della collaborazione di Scarantino Vincenzo.

Né vanno sottovalutate le incongruenze sulla descrizione della riunione che, pur essendosi tenuta sotto la direzione di Riina Salvatore e con l'intervento di alcuni “capimandamento”, che stavano discutendo l'uccisione del dott. P. Borsellino, si sarebbe svolta nella casa di una persona che era allora latitante, con la porta aperta e avrebbe consentito a Scarantino Vincenzo - che pure ha dichiarato di essersi allontanato, “per educazione”, in modo da evitare di continuare, suo malgrado, ad ascoltare la discussione (vedi, *supra*, pag. 262) - di irrompere nel salone della villa per prendere una bottiglia d'acqua mentre il capo indiscusso di “Cosa Nostra” sosteneva la necessità di eliminare il magistrato.

Particolare, questo, che non è sfuggito - ed è stato, anzi, sottolineato - dal magistrato della Procura della Repubblica, che ha proceduto al confronto tra Scarantino Vincenzo e Cancemi Salvatore.

Ed è significativa, per la sua irragionevolezza, la risposta data dallo Scarantino alla osservazione del magistrato; risposta che ha meravigliato lo stesso Cancemi.

Conviene, al riguardo, riportare testualmente un brano del verbale di confronto del 13.1.1995 tra Cancemi Salvatore e Scarantino Vincenzo (cfr. pag. 78):

FC

P.M.: *E quindi proprio nel momento, guardi Scarantino... questo io gliel'ho sempre detto, e glielo dico ancora una volta certo se l'oggetto della riunione è quello che racconta lei, si parlava di questo e quindi non si parlava di altro, però guarda il caso, proprio nel momento in cui lei è entrato si è colto l'attimo fuggente come si suol dire, proprio è capitato proprio in quell'attimo che Riina diceva queste così delicate?!*

Scarantino: *Sì, sarà che ha perso (?) l'equilibrio del cervello! non lo so... non lo so...*

Cancemi: *Chi?*

Scarantino: *Totò Riina...*

Cancemi: *L'equilibrio del cervello... Totò Riina?!*

Scarantino: *... può essere...*

Cancemi: *Posso parlare io?*

P.M.: *Un minuto... Cancemi! Scarantino... racconti anche a Cancemi quello che lei già altre volte ha detto, riguardo a come si è concluso questo incontro, lei cosa ha fatto, li ha visti uscire, li ha salutati?*

Scarantino: *No, li ho visti uscire e sono usciti a frotte...*

---

A causa delle contraddizioni contenute nelle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo sulla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe, è necessario che la chiamata in correità, per assurgere al rango di prova, sia munita di una rigorosa conferma esterna che abbia il carattere della "pertinenza" e, cioè, sia strettamente attinente allo specifico fatto raccontato dal collaboratore.

FC

Conferma che, come già si è anticipato, nel caso in esame non è dato riscontrare neppure attraverso le dichiarazioni che Andriotta Francesco ha reso prima della collaborazione di Scarantino Vincenzo.

8. Il rigore nella valutazione delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo è imposto dall'insolita attività di studio, dimostrata dalla produzione, da parte del difensore dello Scarantino, del "promemoria" e dalle annotazioni sugli interrogatori di agenti addetti alla sua tutela.

Le annotazioni sono state, peraltro, riconosciute dal teste Mattei Fabrizio, esaminato nell'udienza del 28.11.1998, il quale ha confermato di avere aiutato lo Scarantino nello studio degli interrogatori, annotando le contraddizioni che lo stesso Scarantino rilevava. Orbene, se tale inusuale attività non implica, per sé stessa, che le dichiarazioni rese in dibattimento non siano vere e che l'eventuale soluzione dei contrasti non sia reale sol perché è il risultato di uno studio accurato, impone, tuttavia, una maggiore cautela nella valutazione delle dichiarazioni dibattimentali di Scarantino Vincenzo, nella parte in cui vengono "sante" le contraddizioni.

Nei limiti, dunque, in precedenza indicati, va riconosciuto credibile Scarantino Vincenzo, le cui dichiarazioni tanto più saranno da considerare attendibili quanto più troveranno una precisa corrispondenza in quelle rese da Andriotta Francesco prima della collaborazione dello stesso Scarantino.

FC-

## CAPITOLO VII

### A) DICHIARAZIONI RESE DA ANDRIOTTA FRANCESCO.

1.1 Si deve premettere che Andriotta Francesco è stato esaminato, come teste, nel processo celebrato davanti la Corte di Assise di Caltanissetta (processo n. 9/96 R.G.C.A., c.d. "Borsellino bis") ed è stato acquisito - con il consenso delle parti - il verbale delle dichiarazioni da lui rese il 16.10.1997.

Va, inoltre, precisato che non si può tenere conto delle dichiarazioni rese nel primo grado di questo giudizio, avendo questa Corte, con l'ordinanza del 26.9.1997, dichiarato la nullità dell'esame reso da Andriotta Francesco per violazione delle norme che regolano la disciplina delle prove per testi (in primo grado l'Andriotta era stato interrogato come imputato di reato connesso e non esaminato come teste).

1.2 Andriotta Francesco ha dichiarato di essere stato condannato all'ergastolo, con sentenza divenuta irrevocabile, perché ritenuto responsabile di omicidio e di essere in stato di detenzione carceraria dal 10.10.1991.

Il teste ha riferito di avere iniziato a collaborare con la giustizia all'inizio del mese di Settembre del 1993 e di avere chiamato la dottoressa Zanetti della DDA di Milano.

Egli ha dichiarato di essere stato citato nel processo "Wall Street" (nell'ambito del quale aveva "reso ampia collaborazione" su un traffico di sostanze stupefacenti) in cui era coinvolto Battaglia Antonino (o Nino o Giovannino), di origine palermitana, che era in collegamento con il suo capocosca Parlapiano Vincenzo.

Il teste ha aggiunto di avere collaborato con l'autorità giudiziaria di Milano anche in procedimenti su un traffico di armi.

Con la Procura della Repubblica di Caltanissetta incominciò la collaborazione nello stesso periodo, vale a dire nel Settembre del 1993, a distanza di "diversi giorni" dall'inizio della collaborazione con i magistrati inquirenti di Milano.

Dal 13.1.1995 è stato sottoposto a programma di protezione e dal 10.10.1991 è stato detenuto ininterrottamente, prima nella casa circondariale di Varese in cui è rimasto fino al mese di Agosto del 1992; egli fu, poi, trasferito alla casa circondariale di Brescia, dove fu ristretto fino al Marzo o all'Aprile del 1993 e, quindi, al carcere di Saluzzo, dove rimase fino al 2.6.1993.

Il 3.6.1993, su sua richiesta e volendo avvicinarsi alla famiglia, ottenne il trasferimento nella casa circondariale di Busto Arsizio, (casa circondariale che egli aveva chiesto espressamente per "avvicinamento e colloqui"), dove è rimasto fino al 23 o al 26 Agosto del 1993.

Andriotta Francesco ha dichiarato che, prima di essere trasferito a Busto Arsizio, era "un po' bastonato per l'ergastolo" (egli ha escluso di avere manifestato alla moglie l'intenzione di impiccarsi, confermando soltanto di averle scritto in una lettera - che è stata acquisita al processo e che è stata mostrata al teste - che egli avrebbe fatto il nome dei suoi complici nel fatto omicidiario: cfr. pag. 207 - 215) e cercava il ricovero in un manicomio per evitare di espiare la pena, fingendosi pazzo; egli non era, tuttavia, pazzo.

Il teste ha, infatti, dichiarato, rispondendo a una domanda del Pubblico Ministero: "No io simulavo, dottoressa! Io non sono pazzo" (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 15).

Fu la psicologa del carcere di Saluzzo - della quale non ha ricordato il nome - a fargli comprendere l'inutilità della simulazione, facendogli notare che i medici non sarebbero caduti nel tranello e che, simulando la pazzia, avrebbe peggiorato la sua situazione giudiziaria (cfr. verb. ud. citata, pag. 232 - 233 e 322 - 323, luogo in cui ha riferito che i colloqui con la psicologa sono avvenuti dal 23 - 26 Marzo o Aprile al 3 Giugno 1993 e dal 23 o 26 Agosto in poi).

Furono la stessa psicologa, che gli diceva "Chiama i magistrati e digli" e "Ci sarebbero altre strade per rinunciare all'ergastolo" e un prete di Busto Arsizio, al quale confessò di essere l'autore dell'omicidio, a portarlo sulla strada della scelta di collaborare con la giustizia, tanto che passarono soltanto mesi tra il momento in cui finì di simulare la pazzia e quello dell'inizio della collaborazione (cfr. verb. ud. citata, pag. 235 - 237).

Andriotta Francesco ha, inoltre, riferito che, prima di lasciare il carcere di Saluzzo per raggiungere quello di Busto Arsizio, Giambrone Michele, detto "Cucuzza" (un detenuto della quinta sezione con il quale "faceva socialità" e giocava a carte e che a Palermo abitava nel quartiere della Guadagna) gli disse di portare - da parte di "Cucuzza" - i saluti a Scarantino Vincenzo che il Giambrone sapeva essere detenuto a Busto Arsizio.

Il 23 o il 26 Agosto 1993 ritornò nella casa circondariale di Saluzzo.

In quest'ultimo carcere rimase pochissimo tempo: "il tempo materiale di chiamare i magistrati" - ha dichiarato il teste - "e di pentirmi, perché l'aiuto che mi ha dato la psicologa del carcere di Saluzzo è stato molto forte":

FC-

Egli, dall'inizio della collaborazione al 13 Ottobre del 1993, rimase in isolamento; fu, poi, trasferito alla "sezione collaboratori"; venne nuovamente posto in stato d'isolamento, "per motivi di sicurezza e di incolumità personale" l'11 o il 21.11.1993 e rimase in isolamento sino al 21.12.1993.

L'Andriotta ha riferito che, nel carcere di Busto Arsizio, ebbe modo di conoscere lo Scarantino il quale era detenuto nel reparto "Osservazione" e occupava la cella numero 4.

Questo reparto - secondo l'Andriotta - "viene chiamato così, penso che sia per i detenuti appena arrivati e dopo gli danno la collocazione... se è primo penale, secondo, terzo o il giudiziario, ecco".

Anch'egli fu assegnato al reparto "Osservazione" dove occupò la cella numero 5 che era situata accanto a quella dello Scarantino (cfr. verb. ud. citata, pag. 8 - 20).

Dopo tre giorni o una settimana fu trasferito - su sua richiesta - alla seconda sezione; qui rimase soltanto un giorno, perché aveva avuto "delle discussioni con gli stessi ragazzi" del suo clan (egli, in particolare, disse al compagno di cella, che era un suo amico (poco oltre ha chiarito che era un conoscente di un suo amico) che, in grado di appello, avrebbe ammesso "tutte le responsabilità e le colpe" sull'omicidio di cui era accusato: cfr. pag. 168 - 169, 193 - 194, 292 e 323 - 324, pagina in cui ha dichiarato che i detenuti della sezione comune erano Fondini Leonardo, Ventura Pasquale o Franco e altri di cui non ha ricordato i nomi).

L'Andriotta ritornò al reparto "osservazioni" nella cella numero 5, dove rimase per circa un mese; gli fu, poi, assegnata la cella numero 1 (sempre nello stesso reparto).

Accanto alle celle 4 e 5 non c'erano altre celle ma c'era un bagno di cui si servivano gli agenti di servizio; di fronte alle due celle "c'era una finestra che dava su uno spazio verde che si vedeva l'infermeria".

Il teste ha precisato che tra la sua cella e l'infermeria (o "Rotonda") c'era la distanza di 20 o 25 metri (cfr. verb. ud. citata, pag. 159 - 160).

Le celle erano chiuse da "blindati": quello della cella di Scarantino rimaneva sempre aperto, sia di giorno che di notte; quello della sua cella rimaneva aperto dalle ore 8 alle 23 - 23,30.

Nel reparto c'erano altre tre celle, in una delle quali c'erano i video delle telecamere che, tuttavia, non funzionavano.

FC-

C'erano altri detenuti di lingua italiana i quali sapevano che Scarantino Vincenzo era indagato per la strage di via D'Amelio ma non erano a conoscenza delle accuse che gli erano rivolte dal Candura e dal Valenti (cfr. verb. ud. citata, pag. 292 - 296, luogo in cui il teste ha affermato: "No, lo escludo. Non... non credo che Scarantino glielo abbia detto di persona a queste persone, lo escludo").

Le celle occupate da lui e dallo Scarantino avevano due finestre ciascuna; la distanza tra le finestre più vicine delle due celle era di un metro, un metro e mezzo; la distanza tra i "blindati" era di 70 o 80 centimetri.

La cella numero 5 fu occupata, dopo qualche tempo, da una persona di nazionalità turca, Juster Nadim, accusato di avere trafficato 500 chili di morfina, che parlava e comprendeva (ma soltanto se si parlava lentamente) l'italiano ma non il siciliano.

La cella numero 1, dove fu trasferito assieme al Nadim, aveva una finestra "a grate" che si affacciava sui tre "cubicoli" per "fare l'aria" (ogni cubicolo aveva le dimensioni di 4 metri per 10 - 12 metri ed era diviso dall'altro da un muro di cemento armato, alto quanto quello dell'aula bunker, vale a dire, oltre cinque metri).

La finestra era a quattro metri di distanza dal cancello attraverso il quale si accedeva ai "cubicoli", dopo avere attraversato un corridoio stretto e una porta che immetteva in un porticato.

Le inferriate della finestra erano di larghezza tale da consentirgli di passare il caffè a Scarantino Vincenzo.

Questi, abitualmente, faceva l'aria nel cubicolo centrale che era il più vicino alla finestra della cella numero 1, occupata dall'Andriotta (cfr. verb. ud. citata, pag. 23 - 27).

1.3 Scarantino Vincenzo gli chiese da quale carcere proveniva e gli disse il suo nome, aggiungendo: "Io sono Scarantino Vincenzo, quello che sono accusato della strage di via D'Amelio"

L'Andriotta, ripresosi dal viaggio, ricordò di dovergli portare i saluti di "Cucuzza" (Giambrone Michele) e lo Scarantino rispose che lo conosceva e che il Giambrone "aveva a che fare con Pietro Vernengo per il ghiaccio"; gli disse, inoltre, di ricambiare i saluti al suo ritorno al carcere di Saluzzo.

I rapporti con Scarantino Vincenzo furono cordiali: all'inizio - ha dichiarato Andriotta Francesco - il suo compagno di detenzione gli procurò le sigarette di cui aveva bisogno, essendo già passato "lo spesino" e gli disse che era stato trasferito in quel reparto dalla



sezione del 41 bis; egli, ("piano piano" e dopo avere acquistato fiducia perché - ha sottolineato - "io di natura non mi fido di nessuno"), gli raccontò che faceva parte del clan composto da Parlapiano Vincenzo, Fondini e Onofrio e che aveva conosciuto a Castellanza - dove erano in soggiorno obbligato e dove era andato a trovarli due volte per questioni concernenti un traffico di stupefacenti (una volta nella loro abitazione e la seconda volta vicino all'ospedale del Buon Gesù) - i Battaglia, i quali erano originari di Palermo e, in particolare, di avere conosciuto Battaglia Giovanni con il quale aveva avuto rapporti; Scarantino Vincenzo gli confidò che i Battaglia erano suoi "zii acquisiti". Con Scarantino vi era uno scambio di cortesie: il suo compagno cucinava, qualche sera, per lui; altrettanto faceva l'Andriotta e la cena veniva scambiata attraverso gli agenti di custodia.

Il caffè era, invece, messo in un bicchiere e fatto passare, con lo "spazzalone", attraverso la finestra della cella (cfr. verb. ud. citata, pag. 28 - 33).

Scarantino Vincenzo era sottoposto a un regime particolare ma ciò non impediva i colloqui tra i due detenuti.

Ha affermato l'Andriotta: "Le guardie proprio delle volte si allontanavano per ore e ore e dovevi gridare per farle avvicinare" e "Stavamo ore e ore senza guardia".

Egli ha ribadito, su domanda di un difensore, che Scarantino Vincenzo non era, nei fatti, sottoposto a isolamento ed ha esclamato: "Ma quale isolamento! Non c'era isolamento, perché io mi fermavo addirittura davanti alla sua cella a bere un caffè" (cfr. verb. ud. citata, pag. 238).

Il teste ha, inoltre, dichiarato che il reparto "Osservazione" era sorvegliato, giornalmente, per tutte le 24 ore da una sola guardia e che ogni turno era di 8 ore (cfr., anche, pag. 162 - 164).

Scarantino Vincenzo avrebbe dovuto essere sottoposto a controllo a vista 24 ore al giorno ed era in stato di isolamento; della vigilanza, cui era soggetto lo Scarantino, l'Andriotta apprese leggendo il registro - che veniva poggiato o sul tavolo posto davanti alla cella di Scarantino o su un tavolo del corridoio - un giorno in cui fece ritorno dalla doccia senza essere accompagnato dall'agente di custodia.

Lo Scarantino aveva, inoltre, la possibilità di vedere dallo spioncino del bagno se la guardia era al suo posto o se si fosse allontanata e si trovasse all'infermeria che era collocata alla fine del corridoio e sul lato opposto a quello della cella (il luogo era visibile

FC-

dalla cella dello Scarantino e non da quella sua: cfr., anche, verb. ud. citata, pag. 160 - 161).

Egli ha aggiunto che nel reparto c'era anche un sistema di telecamere che, tuttavia, non era in funzione, come poté constatare in più di un'occasione (una volta un detenuto, tale Busterna, malmenò un ragazzo e non ebbe conseguenze; un'altra volta lo stesso Andriotta schiaffeggiò un altro detenuto, accusato di violenza carnale e non fu identificato; anche il "passaggio" del caffè non fu mai notato, pur essendo le telecamere poste anche nei "cubicoli" e nel porticato che agli stessi "cubicoli" conduceva).

L'assenza delle guardie e la mancanza di funzionamento delle telecamere gli consentiva - ha ribadito il teste - di parlare con Scarantino Vincenzo.

Lo Scarantino parlava in dialetto siciliano - che l'Andriotta era in grado di comprendere, avendo, in precedenza, avuto contatti con siciliani - e a bassa voce: gli altri detenuti avevano, tuttavia, la possibilità di sentirli.

Il teste ha, quindi, dichiarato, che, nel periodo in cui gli fu assegnata la cella numero 5, i colloqui con lo Scarantino avvenivano nel modo seguente: "O dai cancelli, durante il giorno diciamo dal cancelletto dove c'è il blindato che il blindato è aperto, e la sera, magari quando lui non dormiva o che cosa si faceva tardi, parlavamo dalle finestre. Ci fu una guardia che era sul muro di cinta che è addetta diciamo all'osservazione sia esterna che interna, diciamo la vigilanza in modo che nessuno entri o che nessuno scappi, ci disse: <Guarda che sono già un paio d'ore che state andando avanti, la volete finire?>. E lì smetteremo di parlare. Addirittura stavamo parlando con i piani di sopra del 41 bis".

Il teste, su domanda di un difensore, ha dichiarato che i detenuti, sottoposti al regime del 41 bis, si trovavano al secondo o al terzo piano e che dal reparto dei detenuti comuni era possibile vedere i "cubicoli" dove i detenuti "facevano l'aria" (cfr. verb. ud. citata, pag. 164 e 166).

I colloqui con Scarantino Vincenzo avvenivano "tranquillamente", quando l'agente di custodia si allontanava; altre volte erano difficili e dovevano essere interrotti.

Egli, dopo essere trasferito nella cella numero 1, poteva parlare con Scarantino Vincenzo quando questi "faceva l'aria" (in genere nel "cubicolo" centrale che preferiva e di pomeriggio), gli parlava dalla finestra e Scarantino si metteva "attaccato al cancello" (cfr. verb. ud. citata, pag. 33 - 43 e 330).

I primi colloqui con Scarantino caddero su donne (l'occasione fu offerta dalla presenza di un detenuto accusato di violenza carnale); lo Scarantino gli confidò, poi, di essere

devoto di Santa Rosalia e di partecipare alle processioni, vestito di un abito celeste; gli disse, inoltre, che di mestiere faceva "il gessaro o il piastrellista".

Gli confidò, ancora, che vendeva sigarette di contrabbando e che, una volta, gli era stata inflitta dalla Guardia di Finanza una "multa salata"; gli chiari che custodiva le sigarette in "pozzetti", coprendole con siringhe, intrise di sangue, per evitare che gli agenti controllassero i tombini.

Lo Scarantino gli disse che era stato arrestato per "fatti di droga", che aveva sgozzato parecchie persone con un coltello e che svolgeva il traffico di sostanze stupefacenti con Carlo Greco, grazie al cognato Salvatore Profeta, "uomo d'onore" della Guadagna.

Gli riferì, inoltre, che le sigarette, lo stupefacente e le armi venivano custodite in una "porcilaia" che si trovava fuori Palermo.

Lo Scarantino, in particolare, gli riferì: "Sì, stupefacenti, armi, in una porcilaia. Spostavano i maiali da una parte e c'era una botola dove si accedeva in profondità del terreno diciamo tutta... era una...messa su bene, e mettevano tutto là dentro. Poi ricoprivano con la botola, rimettevano sopra tutto diciamo gli escrementi dei maiali e riportavano i maiali all'altra parte" (cfr. verb. ud. citata, pag. 51 - 53).

1.4 L'Andriotta, che non era sottoposto a un regime particolare e a censura della corrispondenza, si prodigò per trasmettere all'esterno - tramite i propri familiari con i quali aveva sei colloqui al mese che poteva effettuare in uno spazio verde e, in particolare, tramite la moglie e la madre - i messaggi che Scarantino Vincenzo voleva pervenissero ai familiari e ad altri destinatari.

Il teste ha, in particolare, dichiarato: "Mi faceva telefonare alla famiglia a dei numeri (non so, alla sorella, alla moglie, alla madre, al cognato) che dovevo chiedergli delle cose e poi loro davano una risposta con dei telegrammi dicendo: <Sì, tutto a posto, ti vogliamo bene, stai tranquillo>, però erano delle parole che logicamente... Glielo devo spiegare: erano parole cifrate che lui sapeva il significato. Anche il bigliettino, quando mia moglie lo leggeva o mia mamma o mio fratello o qualche amico che faceva queste cose, lui non sapeva nemmeno cosa stava chiedendo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 57).

L'Andriotta ha precisato che i messaggi erano da lui scritti in stampatello e venivano copiati da Scarantino Vincenzo.

Egli consegnò i bigliettini generalmente alla moglie e, talvolta, alla madre e alla sorella, utilizzando - per la consegna alla moglie - il seguente sistema: "...dalla bocca non ci

vuole niente. Se ero nella saletta, a mia moglie, è normale, io la dovevo per forza baciare quando la vedevo o sennò la prendevo in mano e glielo davo quando la guardia non mi vedeva" (cfr. verb. ud. citata, pag. 60).

L'Andriotta ebbe conferma che i messaggi giungevano ai destinatari o attraverso i telegrammi che riceveva Scarantino Vincenzo o attraverso la moglie che gli riferiva ciò che le era stato detto dalla moglie di Scarantino Vincenzo.

L'Andriotta comunicava la risposta a quest'ultimo il quale gli confermava il buon esito del messaggio, dicendogli: "Ti ringrazio, Franco, mi posso fidare perché tu me le hai fatto ste' cortesie" (cfr. verb. ud. citata, pag. 57, 62 - 63 e 72 - 73, luogo in cui ha ribadito che anche la madre recapitò un messaggio a Rosalia, moglie di Vincenzo Scarantino).

Il teste ha, inoltre, dichiarato di avere detto ai propri congiunti di distruggere tutti i bigliettini, una volta trasmesso il messaggio al destinatario ed ha aggiunto che ne furono rinvenuti dalla polizia giudiziaria due soltanto perché la moglie aveva dimenticato di distruggerli.

In seguito a una perquisizione - eseguita, su disposizione dell'autorità giudiziaria, in casa di sua moglie - furono ritrovati la copia di una pagina dell'agenda di Andriotta nella quale era riportato l'indirizzo dell'avv. Condoleo; un biglietto, scritto dal teste, con la richiesta - rivolta dallo Scarantino all'avv. Condoleo - di andare a visitare l'Andriotta al carcere di Busto Arsizio e di assumere la sua difesa in Cassazione.

L'altro bigliettino - anche questo scritto dall'Andriotta - conteneva la richiesta, rivolta a sua moglie di telefonare a Zangarà Gioacchino o a Ignazzi Denise di Palermo perché facesse "trovare lì fra mezz'ora Rosalia, la moglie di Enzo Scarantino", affinché questa riferisse al fratello Angelo di andare nel negozio di "Anna Abbigliamento" e di farsi versare, da quella sera, la somma di lire trecentomila alla settimana.

La moglie di Scarantino avrebbe dovuto trasmettere un telex con scritto: "Ti saluta Stefania", se veniva raggiunto l'accordo per il versamento della somma; in caso contrario avrebbe dovuto scrivere: "Ti saluta Pietra".

Nel bigliettino era contenuto il numero telefonico del negozio "Anna Abbigliamenti", cui doveva rivolgersi la moglie di Andriotta per parlare con tale "Tano" o "Totò".

Il teste, su domanda di un difensore, ha riferito che Scarantino Vincenzo, in un primo momento, gli disse che il negozio "Anna Abbigliamenti" era sottoposto ad estorsione;

FC-

successivamente gli confidò che era lui l'effettivo titolare del negozio che era stato intestato a un prestanome (cfr. verb. ud. citata, pag. 242 - 244).

Alla moglie di Scarantino Vincenzo si chiedeva, inoltre, di dare notizie al marito con un telex, informandolo su quanto era successo al fratello Rosario che - in quei giorni - era stato arrestato.

Il teste ha spiegato, in relazione alla richiesta di notizie sul fratello, che Scarantino Vincenzo - avendo letto su un "trafiletto" de "Il Giorno" che aveva acquistato (su contestazione del Pubblico Ministero il teste ha confermato che il giornale era stato lanciato allo Scarantino da detenuti della seconda sezione con una cordicella formata da stracci) che il fratello Rosario era stato arrestato per furti di autovetture - si era particolarmente preoccupato, temendo che al fratello fosse stato addebitato il furto della Fiat 126, utilizzata nella strage di via D'Amelio.

Scarantino Vincenzo non si tranquillizzò neppure dopo che l'Andriotta, che lesse il "trafiletto" sul giornale, gli fece capire che l'arresto di Rosario era avvenuto per un furto di auto e non era in alcun modo legato alla Fiat 126, utilizzata come autobomba (cfr. verb. ud. citata, pag. 67 - 71, 83 - 84 e 89 - 90).

L'Andriotta, su domanda del Pubblico Ministero, ha dichiarato: "Allora dei giornali lui" (il riferimento è a Scarantino) "li poteva comprare e delle volte non li poteva comprare. Non avevo ancora capito bene il meccanismo, cioè lui, anche se lo segnava, non glielo portavano" ed <sup>ha</sup> aggiunto che lo Scarantino non aveva potuto leggere molti giornali (cfr. verb. ud. citata, pag. 91 - 92 e pag. 297 - 298, luogo in cui il collaboratore ha dichiarato che Scarantino poteva anche leggere i giornali "ma era come se non li poteva leggere, perché tanto lui li segnava e non glieli portavano" e che "c'erano delle volte che glieli portavano i giornali").

Al teste sono stati, quindi, mostrati i documenti (la copia della pagina dell'agenda e i "bigliettini") indicati in precedenza, che egli ha riconosciuto come scritti di suo pugno.

L'Andriotta ha, inoltre, riferito che una volta Scarantino Vincenzo gli diede un numero di un telefono cellulare, diverso dal solito; egli, ritenendo che il suo compagno fosse incorso in errore, glielo fece notare ma Scarantino gli rispose: "No, questo è un cellulare. Tu fai telefonare là, e mi raccomando, non telefonare da casa; chi(unque) sia che deve fare questa telefonata non deve farla da casa".

F.C.

Si trattava - ha affermato il teste - di "un'utenza di un cellulare pulito", in dotazione a Salvatore Profeta, secondo quanto gli aveva raccontato Scarantino Vincenzo (cfr. verb. ud. citata, pag. 77 - 78).

Il "bigliettino" gli fu dato da detenuti della sezione del 41 bis nel periodo in cui Scarantino Vincenzo "era sconvolto per la morte di Gioè" e per il fatto che costui aveva lasciato, prima di morire, una lettera.

Lo Scarantino fu chiamato la sera precedente e gli fu detto: "Enzo, quando vai all'aria, dice, c'è un panino, dice, mangiatillo, dice, me raccumannu, poi u' bigliettinu che contiene dentro u' paninu, dice, di portarlo fuori, dice, fallo recapitare subito. E Enzo disse: <Va bene, va bene>" (cfr. verb. ud. citata, pag. 75 e 263 - 264).

Il panino, "con dentro il biglietto" gli fu lanciato nel "cubicolo dell'aria" dalla finestra del reparto del 41 bis, dove erano ristretti detenuti di origine siciliana, con i quali Scarantino aveva anche parlato (cfr., anche, pag. 269 - 270, luogo in cui ha riferito che finestra del reparto 41 bis si apre su una linea parallela ai cubicoli e pag. 328, pagina in cui il teste, su contestazione del Pubblico Ministero, ha dichiarato che Scarantino Vincenzo l'indomani - contrariamente alle sue abitudini - si recò a "fare l'aria" di buon mattino).

Il biglietto "fu ricopiato" dall'Andriotta per consegnarlo a sua moglie che avrebbe dovuto trasmettere il seguente messaggio: "Guida... guida la forte macchina".

Il teste ha precisato di non avere saputo se la moglie recapitò effettivamente questo messaggio, essendosi egli allontanato da Busto Arsizio e non avendo avuto "più il tempo di parlare" con lei.

Fu Scarantino a spiegargli che lo scritto "Guida la forte macchina" conteneva un messaggio per un attentato ai danni del dott. Guido Lo Forte e fu lo Scarantino a dirgli, successivamente, che si trattava di un magistrato (cfr. verb. ud. citata, pag. 237 e 239).

Il teste, sulla domanda di un difensore che gli ha chiesto come avesse fatto Scarantino a capire che "Guida la forte macchina" conteneva un messaggio per attentare alla vita del magistrato, ha così risposto: "Ma c'era proprio scritto tutto il messaggio. Io dovevo dire solo quel... quell'atro pezzo di messaggio. Tutto quello che c'era scritto nel panino l'ha letto lui - eh? - e quindi non è che l'ho letto io".

Egli - dopo avere precisato di non avere letto il biglietto che era dentro il panino - ha ribadito che il messaggio, inviato all'esterno, era "un riassunto" e che non aveva fatto questa precisazione nei precedenti interrogatori, per la seguente ragione: "No, no, io adesso lo deduco, perché lui" (e, cioè, Scarantino) "ha scritto su un biglietto da darmi a

FC-

me da riscrivere, ma non mi ha dato l'originale di quello che è caduto nel ... nel panino (cfr. verb. ud. citata, pag. 240 - 241).

Il teste, su domanda dello stesso difensore, ha pure dichiarato che Scarantino Vincenzo parlava con i detenuti del reparto 41 bis dalla finestra "in palermitano stretto stretto" ed aveva loro detto che aveva il mezzo per trasmettere all'esterno eventuali messaggi (cfr. verb. ud. citata, pag. 242).

Scarantino Vincenzo si serviva, inoltre, di un altro detenuto (Giovanni), la cui corrispondenza non era sottoposta a censura, per comunicare con la moglie ma che, a causa dello stile elaborato di quel detenuto che egli non comprendeva, preferì servirsi di Andriotta Francesco.

1.5 Il teste ha, quindi, dichiarato che, in seguito alla fiducia reciproca che era nata tra loro due, Scarantino gli incominciò a parlare della strage di via D'Amelio.

All'inizio gli disse che si trovava in carcere, perché colpito da un mandato di cattura per la strage in seguito alle accuse di "due pentiti", Candura Salvatore e Valenti Luciano.

Gli confidò, tuttavia, che si sentiva tranquillo ed era certo di essere assolto sia perché il Valenti, nel confronto avuto con il Candura, aveva ritrattato le accuse nei suoi confronti sia perché il Candura non avrebbe potuto essere ritenuto attendibile, a causa del suo stato di tossicodipendente e dell'accusa di essere stato l'autore di una violenza carnale (cfr. verb. ud. citata, pag. 81 - 82 e 91).

Il teste ha precisato che Scarantino gli confidò di avere ceduto "droga" al Candura e che quest'ultimo, dopo la strage, si recò dallo stesso Scarantino per sapere se era stata usata come autobomba la Fiat 126 che gli aveva consegnato.

Il Candura venne trattato "in malo modo" e, successivamente, minacciato di morte dallo stesso Scarantino che gli telefonò e gli disse di "stare zitto" (cfr. verb. ud. citata, pag. 139 - 140).

Scarantino Vincenzo, dopo l'arresto del "garagista" Orofino Giuseppe - che apprese da un giornale (il teste si è subito corretto ed ha precisato che Scarantino seppe dell'arresto di Orofino da detenuti del 41 bis che l'avevano chiamato, alla finestra e, a voce alta, gli avevano dato la notizia) - gli confidò "altri particolari"; l'arresto del garagista aveva particolarmente preoccupato Scarantino Vincenzo perché a quest'arresto era stata data "poca pubblicità" al contrario di quanto era avvenuto in occasione del suo arresto, quando ci fu "una campagna pubblicitaria".

FC-

Anche all'arresto del "telefonista" non era stata data risonanza dalla stampa; quest'ultimo arresto, tuttavia, non aveva preoccupato Scarantino Vincenzo che era rimasto "bello tranquillo come un pascià" (cfr. verb. ud. citata, pag. 303 - 304).

Il teste ha chiarito perché Scarantino Vincenzo, alla notizia dell'arresto del "garagista", scoppiò quasi in lacrime e diventò "agitatissimo".

Ha, in particolare, affermato l'Andriotta sulla reazione del suo compagno di detenzione: "perché disse (lo Scarantino): < Se questo si pente...che parla, io sono rovinato e tanti altri> Anche perché lui non è uomo d'onore, ma è una persona che ha fatto favori a <Cosa Nostra>. Questo me lo ricordo benissimo, la parola <uomo d'onore> non lo era... Orofino, il garagista non era <uomo d'onore>. Era una persona che aveva questa carrozzeria, roba di meccanica, ora non mi ricordo, perché io manco l'ho visitata 'sta cosa, non so nemmeno com'è fatta questa persona" (cfr. verb. ud. citata, pag. 96, pag. 299 - 300, luogo in cui il collaboratore ha ribadito che Scarantino Vincenzo era "veramente fuori di testa" e gli confidò che, se il garagista avesse "parlato", egli sarebbe stato rovinato e condannato a tre ergastoli e pag. 304 - 305, pagine in cui il teste ha ribadito che Scarantino era preoccupato della collaborazione del garagista, non essendo costui "uomo d'onore" ma soltanto uno che aveva favorito "Cosa Nostra" a "livello di carrozzeria").

L'Andriotta ha, poi, precisato che Scarantino Vincenzo non gli fece mai il nome di Orofino ma gli parlò del "garagista".

Egli ha, quindi, proseguito, dichiarando che lo Scarantino gli confidò che - su richiesta del cognato Profeta - aveva dato l'incarico a Candura Salvatore e a Valenti Luciano di rubare "una macchina" (una Fiat 126) dello stesso colore (bordeaux) di quella di sua sorella Ignazia.

Il teste ha precisato, su domanda di uno dei difensori, che lo Scarantino gli confidò di avere chiesto un'autovettura "uguale a quella 126 in possesso della sorella" perché, se si fosse messo alla guida del veicolo rubato, sarebbe passato inosservato.

Egli ha riferito che l'autovettura fu consegnata fuori dal quartiere della Guadagna ed ha precisato: "Viene consegnata da Valenti Luciano la macchina con Candura lì e logicamente gli disse anche di non consegnarla alla Guadagna, al quartiere Guadagna, ma fuori. Ora io non ricordo fuori dove, però non al quartiere Guadagna. E doveva prendere questa macchina Scarantino e portarla fino alla porcellaia: questo mi disse Scarantino. E poi dalla porcellaia fu portata a questo magazzino, garage, dove è stata imbottita di



esplosivo. Quindi lui aveva paura che qualcuno lo intravedeva mentre guidava questa autovettura" (cfr. verb. ud. citata, pag. 198 - 199).

Il teste, cui è stata contestata una precedente dichiarazione resa il 14.9.1993, ha chiarito che Scarantino Vincenzo preferiva un'autovettura simile a quella della sorella perché doveva trasferire il mezzo nel garage per l'imbottitura e guidario, una volta imbottito, in via D'Amelio; ha, inoltre, precisato che Scarantino non sapeva, all'atto del conferimento dell'incarico di rubare un mezzo, che avrebbe dovuto portare l'autovettura in via D'Amelio: ciò gli fu detto successivamente (cfr. verb. ud. citata, pag. 199 - 201).

Lo Scarantino gli raccontò, inoltre, che agli esecutori del furto aveva promesso il corrispettivo di lire cinquecentomila e che aveva versato soltanto lire centocinquantamila con tre banconote da lire cinquantamila ciascuna, rifiutandosi di pagare la rimanenza al Candura, sebbene questi glielo avesse richiesto (cfr., anche, pag. 111)

Lo Scarantino gli disse pure che né il Candura né il Valenti sapevano che l'autovettura sarebbe servita per la strage, poiché Scarantino Vincenzo disse loro che gli serviva per recuperare "dei pezzi di ricambio".

L'autovettura - di proprietà "della sorella o una parente di Valenti Luciano..." - fu rubata dal solo Candura e fu consegnata allo Scarantino, fuori dal quartiere della Guadagna, dal Valenti; la consegna avvenne - ha dichiarato il teste: "Via Roma dovrebbe essere. Non so, una strada principale, mi sembra via Roma o una strada equivalente a via Roma ... Non so se sto facendo confusione".

Il Pubblico Ministero ha contestato al teste che aveva rilasciato differenti dichiarazioni e, in particolare, che nell'interrogatorio del 14.9.1993, aveva riferito: "Valenti portò l'auto nel garage, dove Scarantino a sua volta l'attendeva".

Il teste ha così risposto: " Ah, sì, questa storia del doppio garage...Delle volte Scarantino era talmente contraddittorio, e questo io gliel'ho spiegato anche alla dottoressa Boccassini, era abbastanza contraddittorio, perché non so, forse si voleva sbilanciare, non si voleva sbilanciare, non so nemmeno cosa voleva la sua testa in quel momento. Io mi ricordo che c'era un doppio garage dove la macchina fu portata, però ora in questo momento ribadisco che la macchina fu consegnata non nel quartiere Guadagna, ma in mezzo alla strada" (cfr. verb. ud. citata, pag. 103).

L'autovettura - ha precisato l'Andriotta: "aveva difficoltà nel camminare. Non so se fu trainata per accenderla o fu spinta per farla partire".

FC-

Al teste sono contestate le seguenti dichiarazioni da lui rese nel dibattimento di primo grado di questo giudizio:

"Hanno avuto difficoltà ad accenderla: mi disse che l'avevano trainata o spinta" (prima contestazione);

"Forse la macchina era stata trainata" (seconda contestazione);

"Non so se è stata trainata per accenderla" (altra contestazione).

Il teste ha, prima, dichiarato: "Io non mi ricordo bene" e, poi, "Io mi ricordo così, che la macchina aveva difficoltà nel camminare. Non so se fu trainata per accenderla o fu spinta per farla partire. Comunque io non mi ricordo tanto bene. Queste son le cose che mi ricordo, signor presidente, che la macchina aveva difficoltà nel camminare, ecco" (cfr. verb. ud. citata, pag. 100- 101).

Scarantino Vincenzo, ricevuta dal Valenti l'autovettura, la trasportò "in un garage" - ha affermato il teste - "ma diverso... ecco, questo è quello che mi ricordo, diverso da dov'è stata imbottita la macchina e che è servita per la strage".

Lo Scarantino - ha proseguito il teste: "addirittura una volta mi disse che la macchina fu portata alla porcellaia, un'altra volta mi disse in questo garage. Ora che mi ricordo, è dove temero questa cosa qua dell'esplosivo".

Il teste ha, inoltre, dichiarato di non ricordare e di tendere ad escludere che Scarantino gli avesse detto che l'autovettura fosse stata riparata (cfr. verb. ud. citata, pag. 103 - 105).

L'Andriotta ha proseguito, affermando che Scarantino Vincenzo gli confidò di avere portato la Fiat 126 "in un altro garage dove la macchina fu imbottita di esplosivo; dove lui" (e, cioè, Scarantino) "non ha assistito all'imbottitura dell'esplosivo, ma era come si suol dire un ... un vigile all'esterno di questo garage, ché circolavano lui e altre persone", per sorvegliare che non vi fossero controlli delle forze dell'ordine, nel qual caso avrebbero dovuto dare l'avviso a coloro che erano dentro il garage.

Al teste è stata contestata, dal Pubblico Ministero, la seguente dichiarazione resa nel precedente esame del 31.1.1995:

Domanda del P.M.: *Ma le disse dove fu riparata questa macchina?*

Risposta (Andriotta): *Sì, sempre là nel garage.*

Domanda del P.M. *Sempre nel garage?*

Risposta: *Sì, nel garage dove fu imbottita.*

FC

In quell'esame il teste aveva dichiarato (e ciò è stato contestato dalla difesa) che l'auto vettura era stata riparata nello stesso garage dove era stata imbottita dell'esplosivo, dove furono sostituite le targhe e - ha proseguito la contestazione - "dove fu prelevata la macchina consegnata nel posto stabilito, che poi Scarantino mi disse che la guidò lui fino a via Mariano D'Amelio. Io non c'ero e quindi non posso dire se mi aveva detto se realmente... che era stato lui o che era stato qualcun altro a me non m'interessa" (cfr. verb. ud. citata, pag. 106 - 107).

Il teste, in seguito alle contestazioni, ha ribadito che continuava a non ricordare (cfr. verb. ud. citata, pag. 108).

Scarantino Vincenzo gli confidò che la Fiat 126, rubata alla Valenti, fu utilizzata come autobomba nella strage di via D'Amelio e che non sarebbe dovuto rimanere la minima traccia ("Lui mi disse che di questa macchina non doveva rimanere nemmeno il telaio; doveva scomparire proprio la macchina. Doveva rimanere niente, va', di questa macchina"), anche se, in un primo momento, gli aveva detto che l'autovettura era servita per "un atto dimostrativo ai danni di questo magistrato o poliziotto".

Lo Scarantino gli confermò, inoltre, il colore bordeaux dell'autobomba, ironizzando sui giornalisti che l'avevano "dipinta di bianco" (cfr. verb. ud. citata, pag. 109 - 110).

L'Andriotta ha dichiarato che Scarantino Vincenzo gli parlò dell'esplosivo e gli disse che il giorno in cui, insieme con altri, "aspettava il carico" alla porcilaia, all'arrivo di Profeta Salvatore, esclamò, per scherzo e giocando sul nome del cognato: "E' arrivatz la profezia".

L'Andriotta, su contestazione del Pubblico Ministero, ha confermato la precedente versione data nel 1995, quando aveva affermato di non ricordare se Scarantino gli avesse detto che l'esplosivo era stato portato o prelevato dalla porcilaia per essere trasportato al garage.

Il teste, su domanda di uno dei difensori, ha, inoltre, precisato: "...però non so se" (l'esplosivo) "doveva essere prelevato da questa botola e ci doveva essere presente suo cognato Totuccio Profeta o dovevano portarlo per metterlo nella botola... Questa è la mia precisazione articolata oggi" (cfr. verb. ud. citata, pag. 261 - 262).

Fu Scarantino - secondo quanto ha riferito l'Andriotta - a trasportare la Fiat 126 nel garage; allo stesso Scarantino fu detto di andare via e che sarebbe stato chiamato "fra un paio di giorni... quando tutto era a posto".

FC-

La Fiat 126 fu trasportata nel garage perché il “garagista” faceva dei favori agli “uomini d’onore” e per essere imbottita di esplosivo; ha, quindi, proseguito il teste: “Essendo diciamo una persona tranquilla, si potevano fidare e fare tutte le azioni che poi doveva diventare un’autobomba. Tant’è vero che in questa carrozzeria fu presa una targa da un’altra macchina, e se non sbaglio mi sembra proprio un 126 e fu messa su questo 126. Tant’è vero che dopo, il furto di questa targa fu denunciato il lunedì e non prima perché lui voleva dimostrare che la domenica, essendo chiusa la carrozzeria, dico: <Io non lo so - dice - io chiudo la carrozzeria e me ne vado e ha trovato il furto di questa targa>” (cfr. verb. ud. citata, pag. 115).

Vincenzo Scarantino gli disse che “per manovrare l’esplosivo e montarlo sull’autovettura” c’erano due persone e che non era nel garage nel momento in cui la Fiat 126 fu “imbottita”.

Le persone presenti erano “un certo Matteo o Mattia, La Mattia” e, forse, Totuccio Profeta.

L’Andriotta ha, in dibattimento dichiarato, relativamente al Profeta e riferendosi a Scarantino Vincenzo: “No, non credo che l’abbia detto”.

Il Pubblico Ministero ha contestato la seguente dichiarazione resa nell’interrogatorio del 25.11.1993: “Come ho già detto... erano due le persone presenti, secondo quanto mi ha riferito Scarantino, quando arrivò l’esplosivo, quando lo stesso fu sistemato sulla Fiat 126. Le due persone erano l’una Totuccio Profeta, come ho poi precisato, l’altra questo Matteo o Mattia”.

Il teste ha risposto: “E anche oggi non sono certissimo” e “Erano tutti e due presenti: E’ come avevo dichiarato a lei, dottoressa, però sono... non sono sicuro al 100%, come si dice?” (cfr. verb. ud. citata, pag. 116 - 120).

Il “Mattia o Matteo o La Mattia” era una persona che “non parlava il dialetto siciliano” (il teste chiarirà a pag. 217 che l’esperto in esplosivi non parlava “quel siciliano stretto, rozzo come lo parlava Scarantino) e “che parlava abbastanza bene, discretamente l’italiano”.

L’Andriotta, in dibattimento, non ha ricordato se all’imbottitura della Fiat 126 fossero stati presenti altre persone ma, su contestazione delle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero il 25.11.1993, ha dichiarato: “Lui” (Scarantino) “disse che scherzosamente si rivoltò verso queste persone che erano insieme a lui e disse: <E’ arrivata la profezia> e... io gli chiesi: <Ma quale profezia?>, disse: <No, io stavo parlando di mio cognato

FC

Totuccio Profeta, Salvatore Profeta>...Ecco questo è il fatto, dottore. Quindi credo che ci sono le persone, perché sennò con chi parlava 'sto Scarantino, da solo?"

Il teste ha aggiunto che Scarantino gli raccontò che all'imbottitura non fu presente e "che lo mandarono via e lo chiamavano loro "appena erano pronti, o gli telefonavano o glielo facevano sapere in qualche modo" ed ha subito precisato che Scarantino Vincenzo era stato mandato via dal garage ma rimase come "sentinella", insieme con altre persone, per il controllo del territorio e per dare avviso a coloro che erano nel garage nel caso in cui vi fosse stata "qualche perlustrazione da parte della polizia o dei carabinieri (cfr. verb. ud. citata, pag. 121 - 124).

Essere mandati via e fare la sentinella è l'identica cosa, ha dichiarato il teste che, su specifica domanda del Pubblico Ministero, ha osservato: "E se lei mi manda via, dottoressa, da dentro da questa stanza e devo stare fuori a controllare che qualcuno entri, eh-eh, è come se Lei mi ha mandato via di qua; sono come sentinella là fuori" (cfr. verb. ud. citata, pag. 125).

Il teste, a uno dei difensori che gli ha chiesto (avendo egli dichiarato nell'interrogatorio del 14.9.1993 che Scarantino gli aveva detto che le due persone le quali avevano messo l'esplosivo nell'autovettura gli avrebbero "telefonato") se Scarantino Vincenzo gli avesse confidato di essere in possesso di un telefono cellulare, ha risposto: "Questo non me l'ha detto se ci aveva un telefono cellulare o una radio, questo non me l'ha detto e io non posso dirlo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 183 - 185).

L'Andriotta ha, inoltre, precisato di non avere fatto subito il nome dell'imputato Profeta per paura, trattandosi di persone appartenenti a "Cosa Nostra" e di avere avuto "una grande difficoltà a dirglielo al dott. Fausto Cardella, alla dottoressa Zanetti e alla dottoressa Boccassini".

Scarantino Vincenzo non gli disse che all'imbottitura della Fiat 126 era presente il "garagista", vale a dire Orofino Giuseppe (cfr. verb. ud. citata, pag. 307).

Fu Profeta Salvatore a far sapere a Scarantino, qualche giorno prima della strage, "che la macchina era pronta, era già stata imbottita, era perfettamente a posto, e che il telefono del dottor Paolo Borsellino, della madre del dottor Paolo Borsellino era già stato messo sotto controllo, in perfetta linea" (cfr. verb. ud. citata, pag. 128).

Lo Scarantino, inizialmente, gli aveva riferito di avere guidato lui stesso la Fiat 126, che era stata rubata dal Candura, sino a via D'Amelio; successivamente gli disse che aveva

FC

guidato l'autovettura soltanto fino a/ via Roma (cfr. verb. ud. citata, pag. 107 - 109 e 128 - 129).

Al teste è stata contestata dal Pubblico Ministero la seguente dichiarazione resa il 31.1.1995: "Sì, mi disse che doveva portare questa macchina al posto stabilito. In un primo momento mi disse in via Mariano D'Amelio, ce l'aveva portata lui, però lui doveva consegnarla in un posto stabilito, sempre da loro naturalmente" Alla domanda rivoltagli dal Pubblico Ministero nell'interrogatorio del 31.1.1995: "Quindi le disse: <L'ho portata in via D'Amelio o comunque nel posto stabilito?" l'Andriotta aveva risposto: Sì, queste due versioni, che lui era solito contraddirsi..."

Il teste, dopo la contestazione del Pubblico Ministero, ha dichiarato: "Io oggi mi ricordo così, che lui mi disse che aveva portato la macchina in via Mariano D'Amelio. E oggi, io ripeto ancora, questa via m'è venuta in mente adesso e l'ho detta. Non è che la posso nascondere, via Roma. Questo posto qua che gli hanno ordinato loro logicamente, perché Scarantino come scala gerarchica era meno. E un'altra cosa voglio precisare: a me non m'ha mai detto che era uomo d'onore, ecco" (cfr. verb. ud. citata, pag. 128 - 130).

Scarantino gli confidò - dopo l'arresto del garagista - che le targhe, collocate sulla Fiat 126, erano state prelevate "dalla stessa officina dove fu imbottita la macchina, nel garage, dal garagista" e che egli non era presente al momento dell'esplosione.

Al teste, che non ha ricordato se il suo compagno di detenzione, gli avesse fornito altri particolari, il Pubblico Ministero ha contestato la seguente dichiarazione resa il 31.1.1995:

Domanda del P.M.: "Le disse..., cioè quand'è che lei seppe che la macchina era stata imbottita di esplosivo in quel garage?"

Risposta di Andriotta: "Proprio al..., perché lui prima mi disse che era stata imbottita nella porcilaia (ma questo prima dell'arresto del garagista, quando lui mi parlò solo di questo Valenti Luciano e tale Candura), mi disse che era stata imbottita alla porcilaia; invece, quando ci fu l'arresto del garagista, mi disse che la macchina fu imbottita nel garage di questa persona, o che questa persona lavorava, adesso non so ben definir... la sua definizione perché era un posto sicuro... indiscreto...e che nessuno poteva entrare: Quando una volta è chiuso nessuno entra. E poi era così facile prendere le targhe e metterglieste nell'altra macchina e fare credere che era successo un furto. Questo me lo disse dopo l'arresto di questo signore".

FC

L'Andriotta ha confermato questa dichiarazione ed ha aggiunto "...era tipo contraddittorio Scarantino, ma parecchie volte, non una volta sola, anche per il fatto di altre cose che dirò" (cfr. verb. ud. citata, pag. 131 - 133).

Il teste, nel corso della deposizione e su domanda di un difensore, ha riferito che Scarantino Vincenzo gli disse che l'autovettura avrebbe dovuto essere imbottita nella porcellaia ma fu, poi, trasferita nel garage perché necessitava di riparazioni e che in nessuna contraddizione era incorso Scarantino.

Egli ha, in particolare, affermato: "No, in un primo momento Scarantino mi disse che la macchina doveva essere imbottita nella porcellaia, però dopo non se ne fece più niente perché la macchina doveva essere riparata. Come gli ho detto prima, è stata trainata questa macchina, che aveva fatica a camminare, cioè non andava bene, e quindi hanno trovato un altro posto... Ecco perché dalla porcellaia, compreso l'esplosivo, viene portato a questo garage, dove addirittura vengono prese delle targhe di un'altra autovettura e vengono messe sulla 126 che dovrà uccidere purtroppo il dott. Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, e viene preparata di esplosivo in quel garage del garagista, che oggi io so il nome... Non è una contraddizione: Lui mi disse che la macchina doveva essere preparata così, perché Scarantino si accorse che la macchina non andava tanto bene. Ecco perché non gli dette più la rimanenza di soldi a Valentí e Candura ... Scarantino mi disse che la macchina la portò alla porcellaia, che doveva essere imbottita alla porcellaia, ma però questa macchina, avendo difficoltà a camminare, che se ne accorse dopo... - ecco questo è l'accorgimento che io sto facendo oggi - la portarono in questo garage dove fu riparata, fu caricata di esplosivo da 'sto Matteo, Mattia o La Mattia insieme a Totuccio Profeta, che era lì presente, e cambiarono anche queste targhe, che le misero sulla 126 e la denuncia del furto delle targhe la fecero il lunedì per fargli capire che la domenica era chiuso e lui non si è accorto che sono andati a rubare 'ste targhe" (cfr. pag. 249 - 250).

Il teste ha confermato la versione riferita in questo dibattimento, anche dopo che lo stesso difensore e il Pubblico Ministero gli hanno contestato che in due precedenti interrogatori egli aveva affermato che Scarantino Vincenzo gli aveva detto che l'autovettura era stata imbottita nel garage solo dopo l'arresto di Orofino mentre, in precedenza, lo Scarantino gli aveva detto che l'imbottitura era avvenuta nella porcellaia.

Egli ha, infatti, affermato: "No, no ci fu questo cambiamento di versione. Oggi che ricordo bene tutte queste cose frammentarie... Scarantino mi disse che la macchina

doveva essere imbottita nella porcellaia" e che, accortosi del cattivo funzionamento della Fiat 126, si rivolse a Totuccio Profeta ed entrambi decisero di portare l'autovettura dal garagista (cfr. verb. ud. citata, 251 - 261).

Andriotta Francesco ha, nel corso della testimonianza, precisato che, in realtà, non era lo Scarantino a cadere in contraddizione ma era il teste a non collocare esattamente i particolari del racconto perché, a volte, i discorsi dovevano essere interrotti per l'arrivo di un agente di custodia e poi si "accavallavano".

Egli ha, infatti, riferito: "No, che non mettevo bene in ubicazione queste cose, tant'è vero dalla porcellaia andarono al magazzino, dal magazzino al garage dove la macchina fu imbottita di ... di esplosivo. Cioè poi io non stavo dietro a Scarantino. Queste erano cose che a me non interessavano, avvocato" (cfr. verb. ud. citato, pag. 224 - 226).

Al teste è stata, inoltre, contestata la seguente dichiarazione da lui resa il 31.5.1995: "No, Scarantino di solito c'era questo suo atteggiamento strano che io ho potuto percepire in questi tre mesi, che tipo la porcellaia, la macchina che era stata imbottita e poi invece mi dice che è stato nel garage, e poi tipo questo qui del negozio Anna Abbigliamento, prima dice che è un'estorsione, poi dice che è suo, cioè c'erano queste cose, che io vedevo io stesso come persona non istruita, delle contraddizioni nelle sue confessioni".

L'Andriotta ha negato che Scarantino fosse incorso in contraddizione ed ha spiegato: "Può essere che magari lui si era pentito di avermelo detto: Tante volte lo vedevo così abbattuto che voleva... forse cercava qualcuno che lo convincesse: <Vai e digli tutto ai magistrati> e delle volte si riteneva ancora quella persona legata a Cosa Nostra. Ecco perché c'erano queste contraddizioni. Oggi lo voglio spiegare. Delle volte apriva a libera ruota, delle volte invece rimaneva un attimo più chiuso..." (cfr. verb. ud. citata, pag. 247 - 248).

---

1.6 Il teste ha, inoltre, riferito di avere saputo da Scarantino Vincenzo che era stato intercettato il telefono della madre del dott. P. Borsellino "da parte di un telefonista che aveva un parente o un fratello uomo d'onore appartenente ai Madonia", senza, tuttavia, fargli il nome del "telefonista".

Il nome di Scotto gli fu fatto come di "un uomo che aveva preso in mano una specie di potere, uomo di fiducia dei Madonia" e che aveva trasmesso all'esterno del carcere il



consenso dei Madonia - che erano detenuti - alla "uccisione del Giudice P. Borsellino, che lo volevano morto da parecchio tempo".

L'Andriotta ha precisato di avere avuto riferito da Scarantino che questo Scotto era "uomo d'onore" e di avere saputo, ma soltanto, dopo, che il "telefonista" si chiamava Scotto.

Scarantino Vincenzo gli confidò di avere ricevuto la notizia dell'intercettazione dal cognato Profeta Salvatore il quale gli aveva riferito che l'intercettazione era stata effettuata "tramite delle cabine telefoniche, quelle poste sulla strada della SIP, i pannelli".

Il teste, su domanda di un difensore, ha ribadito: "Guardi che Scotto a Scarantino non gli ha detto che era tutto a posto. E' stato Salvatore Profeta, avvocato, mi scusi - eh - due giorni prima" (della strage) "dicendogli che la macchina era a posto, in perfette condizioni ed era tutta pronta e così... Sì, per la macchina e per il telefono, da quanto io mi ricordo... Ma no che Scotto abbia detto a Scarantino: questo io non l'ho mai detto" (cfr. verb. ud. citata, pag. 174).

Egli ha, inoltre, precisato che Scarantino Vincenzo non gli disse come suo cognato Profeta Salvatore fosse venuto a conoscenza del buon esito dell'intercettazione abusiva (cfr. verb. ud. citata, pag. 175 - 176).

Scarantino Vincenzo gli diede la descrizione del modo in cui era stata eseguita l'intercettazione, "lui mi disse" - ha dichiarato il teste - "che si collegarono su due fili della... della... come si chiama? la cabina, quella piccola di controllo della SIP e intercettò il telefono della madre del dottore".

Lo Scarantino gli raccontò, inoltre, che il telefonista aveva effettuato parecchie intercettazioni abusive per "Cosa Nostra" (cfr. verb. ud. citata, pag. 133 - 136 e 169 - 172, luogo in cui ha ribadito che Scarantino Vincenzo non gli parlò di Scotto ma del "telefonista" e che di Scotto gli parlò come di colui il quale "aveva preso le redini dei Madonia" ed aveva portato all'esterno del carcere "l'ambasciata" dei Madonia di eliminare il dott. P. Borsellino. Scarantino Vincenzo non gli indicò l'epoca in cui lo Scotto trasmise il messaggio dei Madonia).

1.7 Il teste ha affermato di avere reso le sue dichiarazioni prima della collaborazione di Scarantino Vincenzo, <sup>ovale</sup> della venne successivamente a conoscenza attraverso "amici" o "tramite la televisione" nella sezione del carcere dove si trovava detenuto (cfr., anche.

pag. 182 - 183 in cui il collaboratore ha ribadito di avere appreso della collaborazione di Scarantino Vincenzo o dai suoi compagni di carcere o attraverso un servizio televisivo).

Egli ha aggiunto: "Mah, le prime dichiarazioni io le ho date tutte subito nascondendo alcuni particolari e alcuni nomi e, come ripeto ancora oggi davanti a questa Corte, che ho paura. Ecco perché, solo per quello l'avevo fatto. Poi quando ho appreso della collaborazione di Scarantino ho dovuto per forza... non potevo negare l'evidenza dei fatti, e ho detto alcuni nomi che lui mi ha fatto e alcuni particolari che io sapevo e quindi dovevo per forza dare... ripagare la fiducia che lo Stato aveva posto in me." (cfr. verb. ud. pag. 138).

Ed ancora: "Niente, dopo che avevo appreso che Scarantino Vincenzo si era pentito, quindi avevo anche la paura che Scarantino poteva dire ai magistrati che io non avevo detto tutto e quindi dovevo per forza dirlo; non potevo permettermi questo rischio e mancanza di fiducia verso lo Stato, ed ho dovuto dirlo, dottore" (cfr. verb. ud. citata, pag. 152).

D'altra parte - ha precisato il teste, rispondendo a una domanda del Pubblico Ministero - egli aveva paura "perché con questi ti mettevi troppo in evidenza, andavi troppo in profondità di particolari che ti avrebbero reso fin troppo attendibile: fin quando Scarantino non era pentito io stavo abbastanza tranquillo diciamo, quando invece ho visto Scarantino che si è dato lui pentito, o collaboratore, come volete chiamarlo, io non lo so, allora ho deciso anch'io di dire tutto e le cose che lui mi ha riferito. Non per... aiutare Scarantino, ma per aiutare la giustizia ad avere una luce migliore su questo quadro. Ecco, e dovevo dirlo per forza, signor presidente, non potevo nascondere più" (cfr. verb. ud. citata, pag. 152 - 153 e 275 - 277, pagine in cui ha ribadito lo stesso concetto ed ha affermato: "Io fin quando accusavo Scarantino e Salvatore Profeta io non pensavo mai che veramente questi si pentiva e si cominciavano a pigliare le condanne; dopo io mi sono proprio reso conto, mi stavo facendo addosso e dovevo dirli questi nomi, non potevo tenerli nascosti, signor avvocato: Questa è la motivazione").

Ed ancora, su domanda di un difensore: "Giustamente, se lo Stato mi aveva posto una fiducia mettendomi nei reparti dei collaboratori e dandomi anche il programma di protezione, dopo il pentimento di Scarantino era giusto che io dovevo comunque ripagare questa fiducia verso lo Stato, senno non c'era due misure e due bilance dopo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 182 e 192 - 193, luoghi in cui il collaboratore ha affermato che, fatta eccezione per il trasferimento alla "sezione dei collaboratori di giustizia" e per

FL

un sussidio mensile di lire 500.000 che fu poi eliminato per tutti i collaboratori, egli non ha avuto nessun altro "vantaggio" o "appannaggio" dalla sua collaborazione).

1.8 "I particolari" riferiti dall'Andriotta (narratigli da Scarantino Vincenzo dopo che i due entrarono "in confidenza profonda" e da lui soltanto "accennati" nel primo interrogatorio reso dopo la collaborazione dello Scarantino) sono "quelli della riunione" (cfr., anche, pag. 277, luogo in cui ha dichiarato che nel primo interrogatorio fece soltanto il nome di "un certo Gancio o Ciancio").

Lo Scarantino, in particolare, gli confidò che c'era stata una riunione, "in campagna all'aperto, in una casa pubblica, privata" - ha puntualizzato il teste - alla quale presero parte Pietro Aglieri, Salvatore Riina, Cancemi, La Barbera (di quest'ultimo l'Andriotta ha avuto un ricordo particolarmente vivido perché lo aveva confuso con il dottor Arnaldo La Barbera), "La Mattia, Matteo o Mattia" e, forse, Salvatore Profeta .

Il teste ha, inoltre, dichiarato: "Ecco, che io so Cosimo Vernengo è partecipante alla strage... l'ho già detto nel primo grado di via D'Amelio e lo ripeto ancora oggi perché devo dirlo... Ah sì, Salvatore Biondino, però mi disse che era partecipe alla strage, ma non sono sicuro se partecipò anche lui (alla riunione)".

Il nome Biondino - ha riferito il teste - gli rimase impresso perché era "inusuale", un "cognome strano, mai sentito prima" (cfr. verb. ud. citata, pag. 279).

Scarantino Vincenzo gli raccontò, inoltre, che - durante la riunione - fu chiamato e senti che il Cancemi - uomo di spicco di "Cosa Nostra", secondo quanto gli confidò lo Scarantino - era contrario alla strage: "Questo è vero... e c'erano altri, uno o due persone anche loro che avevano espresso un parere non tanto positivo per la strage di via Mariano D'Amelio (cfr. verb. ud. citata, 144 - 146).

Il teste, su domanda di un difensore, ha riferito di avere appreso dai "compagni di detenzione" o attraverso la televisione e i giornali che vi erano contrasti tra le dichiarazioni dello Scarantino e quelle del Cancemi e del La Barbera (cfr. verb. ud. citata, pag. 280

Gli venne, inoltre, confidato che la riunione era stata organizzata "per dare la decisione finale per uccidere il dottor Paolo Borsellino" e che la morte del magistrato era voluta dai Madonia che l'avevano chiesta "da moltissimo tempo" (cfr. verb. ud. citata, pag. 157 - 158 e 214 - 215, luogo in cui ha, inoltre, dichiarato: "... ma non ricordo se hanno preso la decisione in quella riunione. Ora questo io non me lo ricordo...")

FC-

Riina Salvatore - secondo quanto gli fu riferito da Scarantino Vincenzo - arrivò per ultimo, a bordo di una Citroen (cfr. verb. ud. citata, pag. 215 - 216).

1.9 Il periodo delle confidenze con Scarantino Vincenzo ebbe la durata di due o tre mesi e, a volte, egli gli chiedeva dei chiarimenti; talvolta gli faceva, invece, capire che aveva altro per la testa (cfr. verb. ud. citata, pag. 155 - 157)

Il teste ha, inoltre, riferito di avere fatto a Busto Arsizio lo sciopero della fame per "solidarietà" a Scarantino Vincenzo ma di avere smesso dopo tre giorni perché in quel carcere si trovava bene e vi era stato trasferito per avvicinarsi ai familiari.

L'Andriotta - al quale è stata contestata la dichiarazione resa il 14.9.1993 - ha confermato che, in occasione dello "sciopero della fame", Scarantino gli chiese di far telefonare dalla moglie al legale perché sui "precipitasse" a Busto Arsizio per ottenere il suo trasferimento in un altro carcere poiché a Busto Arsizio "lo stavano facendo morire". Ha, tuttavia, precisato il teste che il vero scopo di Scarantino era quello di parlare con il suo legale, che non stava affatto morendo e che in realtà le sue lamentele erano su "piccoli dispettucci" che riceveva, come la mancata consegna dei giornali da parte dello "spesino" (cfr. verb. ud. citata, pag. 201 - 205).

Scarantino Vincenzo - ha riferito il teste, su specifica contestazione di un difensore - era convinto ("erano sue fissazioni") che in carcere manipolassero i risultati dei suoi esami clinici (cfr. verb. ud. citata, pag. 309 - 311).

1.10 L'Andriotta ha negato di avere subito minacce "dirette o indirette" in seguito alle dichiarazioni da lui rese sulla strage di via D'Amelio; minacce erano pervenute alla madre e alla moglie solo in relazione al processo "Wall Street" (cfr. verb. ud. citata, pag. 153 - 154).

Il teste, su domanda di un difensore, ha dichiarato che l'istanza per l'affidamento al servizio sociale - da lui presentata in seguito all'approvazione del programma di protezione - gli era stata rigettata perché aveva espiato la pena per poco tempo, soltanto sei anni; l'istanza da lui era stata riproposta ma non era a conoscenza della decisione adottata dall'autorità giudiziaria (cfr. verb. ud. citata, pag. 178 - 179).

FC

## B) VALUTAZIONE DELL'ATTENDIBILITÀ DI ANDRIOTTA FRANCESCO.

1. Questa Corte condivide l'orientamento espresso dal giudice di legittimità che, in una fattispecie analoga, ha affermato il seguente principio: "l'obbligo (o il potere), previsto dall'art. 195 c.p.p., di disporre l'esame delle persone che hanno fornito l'informazione al teste è finalizzato alla ricerca di una convalida e all'ottenimento di un controllo su quanto riferito da colui che rende la testimonianza *de relato*. Attesa l'identità di "ratio", sono sicuramente applicabili alla testimonianza indiretta anche le regole e i principi stabiliti in tema di chiamata in correità dall'art. 192, terzo comma, c.p.p." (Principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento alla fattispecie di dichiarazioni provenienti da soggetto che, ancorché non compreso tra quelli indicati nel citato art. 192 cod. proc. pen., era comunque imputato in altro processo e collaborava con la giustizia: Cass. Pen., Sez. I, 15.5.1997, n. 4473 - ud. 28.2.1997 - Bagarella e, nello stesso senso, Cass. 20.5.1992, Aversa).

Anche il diverso indirizzo, espresso in una pronuncia della Corte Suprema che ha affermato: "la testimonianza *de relato* assume valenza, sul piano probatorio e storico, di rappresentazione diretta del fatto e non di semplice indizio, fermo restando l'onere del giudice di motivare adeguatamente in ordine alle ragioni che lo inducono a ritenere rilevanti e veridiche le affermazioni del testimone" (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. II, 28.5.1997, n. 4976 - ud. 17.1.1997 - P.M. e Accardo) e che ha, dunque, ritenuto inapplicabili alla testimonianza indiretta i criteri ermeneutici di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p., non prescinde dalla verifica di attendibilità del contenuto della testimonianza.

Ed infatti, pur dovendosi ammettere che il giudice non è tenuto ad assumere come base del proprio ragionamento l'ipotesi che il teste dica scientemente il falso o si inganni su ciò che forma oggetto essenziale della propria deposizione e che deve soltanto verificare se sussista compatibilità o incompatibilità tra quello che il teste riporta e quello che emerge da altre eventuali fonti di prova, si deve, tuttavia, concludere che la suddetta presunzione di conformità al vero della deposizione viene meno tutte le volte in cui sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di falsità, di errore o anche di semplice superficialità e imprecisione (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 13.3.1992, Di Leonardo).

Deve, in ogni caso, essere accertata l'attendibilità non soltanto della testimonianza *de relato*, "sotto il profilo della stessa esistenza e delle modalità di percezione da parte del

dichiarante di quanto riferito, ma anche di quella alla quale si faccia riferimento, sotto l'analogo profilo della veridicità del testimone diretto e delle modalità di percezione da parte dello stesso del fatto oggetto della dichiarazione" (cfr., nei termini, Cass., 24.2.1992, Barbieri).

Tale necessità (la duplice verifica della credibilità della fonte primaria e della fonte secondaria) comporta una valutazione comparativa delle due fonti e, in caso di contrasto, la scelta della versione dei fatti da privilegiare (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 28.10.1998, n. 11320 - ud. 22.9.1998 - Trovato ed altri).

Occorre, infine, precisare che, dovendo i riscontri alla chiamata di correo consistere in "elementi fattuali e/o logici, esterni alla chiamata nel senso che, pur dovendosi collegare ai fatti riferiti dal chiamante, debbono tuttavia essere esterni ad essi, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare, tautologica ed autoreferente e cioè che in definitiva la ricerca finisca per usare come sostegno dell'ipotesi probatoria che si trae dalla chiamata, la chiamata stessa e cioè lo stesso dato da riscontrare" (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 30.5.1998, n. 6343 - ud. 31.3.1998 - Avila G. ed altri), le dichiarazioni di Andriotta Francesco, non costituendo una fonte autonoma rispetto a quelle di Scarantino Vincenzo, devono essere esaminate con rigore poiché, come ha osservato il giudice di primo grado, sussistendo una sostanziale coincidenza del patrimonio informativo delle due fonti (primaria e secondaria), le eventuali discrasie devono essere attentamente apprezzate e i margini di tolleranza non possono che essere più limitati e ristretti, ferma restando la possibilità di una valutazione comparativa delle due fonti e, in caso di contrasto, della scelta della versione dei fatti da privilegiare.

2. Fatta questa premessa, si osserva che è stata dimostrata, attraverso le dichiarazioni dei testi Murgia Pietro ed Eliseo Antonino (agenti della polizia penitenziaria del carcere di Busto Arsizio) e del direttore della stessa casa circondariale, esaminati nel primo grado di questo giudizio (cfr. verb. ud. 8.2.1995 per l'escussione degli agenti), che Scarantino Vincenzo ha effettivamente occupato la cella n. 4 e Andriotta Francesco la cella n. 5, sino al 9.8.1993 e quella n. 1 dal 10.8.1993 sino al suo trasferimento nella carcere di Saluzzo.

Dalle fotografie e dalle planimetrie, acquisite al processo, è, inoltre, emerso che i due detenuti avevano l'opportunità di avere colloqui sia quando si trovavano ristretti in celle attigue (rimanendo le porte blindate delle due celle contemporaneamente aperte dalle ore

FC

8,00 alle ore 23,00 ed essendo le due finestre poco distanti) sia quando l'Andriotta fu trasferito alla cella n. 5, dando la finestra di questa cella, che era priva di grata e poco distante (m. 3,50) dai cancelli d'ingresso, sui cubicoli dove i detenuti fruivano dell'aria.

Vi era, inoltre, la possibilità di far passare tra le celle attigue (quelle dei numeri 4 e 5) bigliettini o vivande, servendosi degli arnesi in dotazione per la pulizia delle celle, così come è stato descritto dall'Andriotta.

Uguale opportunità esisteva di lanciare oggetti dalla cella n. 1 ai cubicoli dell'aria, essendo - come si è detto - la finestra di questa cella rivolta verso i cancelli d'ingresso ai cubicoli.

C'era la possibilità che i detenuti, sottoposti al regime dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, lanciassero oggetti nei cubicoli dell'aria, trovandosi ristretti nella parte del secondo piano dell'edificio, parallela ai cubicoli ed essendovi la distanza di m. 11,90 dalla penultima e di m. 15,60 dall'ultima finestra; finestre, peraltro, che non erano munite di grate ma soltanto di inferriata.

E' stato, inoltre, accertato che l'Andriotta e lo Scarantino in più occasioni fruirono dell'aria contemporaneamente e ciò rendeva più agevole i colloqui anche perché i cancelli d'ingresso ai cubicoli erano l'un l'altro a distanza di un metro.

Il lancio di panini, bottiglie e altri oggetti sui cubicoli da parte dei detenuti era stato accertato dal personale addetto alle pulizie, secondo le dichiarazioni rese dai testi Murgia ed Eliseo.

Gli stessi testi hanno, altresì, confermato che le telecamere a circuito chiuso non erano in funzione ed hanno dichiarato che l'unico agente, di turno in tutto il reparto, era spesso costretto a spostarsi per le più svariate esigenze (accompagnare gli altri detenuti nei cubicoli, alle docce e all'infermeria; recarsi alla "rotonda" - che era raggiungibile dopo avere percorso un corridoio lungo intorno ai 20 metri - per la consegna del vitto o di giornali), lasciando necessariamente lo Scarantino senza sorveglianza.

Opportunità vi era, anche, di comunicazione tra i detenuti della quarta sezione e lo Scarantino, posto che le finestre delle celle n. 4 e 5 (dove erano ristretti Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco) davano sulla stessa area verde su cui si affacciavano le finestre della quarta sezione.

Gli stessi testi hanno dichiarato di avere talvolta udito Andriotta Francesco e Scarantino Vincenzo scambiarsi il saluto e qualche parola e lo Scarantino chiedere all'altro aiuto per la stesura della corrispondenza.

FC-

Il fatto che i due parlassero in dialetto siciliano escludeva che i detenuti dello stesso reparto - anche di lingua italiana - potessero comprendere le loro conversazioni, tanto più se si considera che, come è stato diffusamente illustrato nella sentenza impugnata, le persone, ristrette nella cella n. 5 con l'Andriotta, erano di nazionalità straniera (Yutsen Nedim e Abdallah Mohamed); anche nella cella n. 1, sino al 20.8.1993, l'Andriotta rimase con il Nedim e soltanto il 21.8.1993 - alcuni giorni prima del trasferimento dello Andriotta nel carcere di Saluzzo - fu portato nella cella un detenuto italiano, Perri Luigi. L'effettività di comunicazione tra i due collaboratori e di consegna di "bigliettini" da parte dello Scarantino è dimostrata dalle seguenti circostanze:

1) Sono stati acquisiti dalla polizia giudiziaria, in seguito a una perquisizione effettuata nell'abitazione della moglie dell'Andriotta, "bigliettini" contenenti messaggi destinati ai familiari di Scarantino Vincenzo e la copia di una lettera inviata da Andriotta Francesco alla moglie con messaggi da far pervenire ai familiari di Scarantino Vincenzo e con la indicazione dei numeri telefonici da formare.

2) Dalle intercettazioni eseguite sul telefono di Scarantino Pietra è emerso che la moglie dell'Andriotta, Bossi Arianna, era in contatto con i familiari di Scarantino Vincenzo.

La stessa teste ha ammesso di essere stata l'interlocutrice di alcune tra le telefonate intercettate, riconoscendo la propria voce durante l'ascolto in sede di interrogatorio davanti al Pubblico Ministero.

Una delle telefonate riguardava l'episodio del negozio "Anna Abbigliamento", di cui ha parlato Andriotta Francesco.

Un riferimento allo stesso episodio è contenuto in un "bigliettino" acquisito dalla polizia giudiziaria (vedi, *supra*, pag. 383 - 384).

3) Bossi Arianna ha confermato di avere fatto da tramite tra lo Scarantino e i familiari di costui, inviando per telefono i messaggi che le erano stati consegnati dal marito.

Si deve, dunque, concludere che non soltanto i due collaboratori avevano, in astratto, la opportunità di comunicare tra di loro ma che, in concreto, essi - nel carcere di Busto Arsizio - comunicarono tra di loro, come è dimostrato dall'acquisizione dei documenti, in precedenza indicati, dalle intercettazioni sul telefono di Scarantino Pietra e dalla testimonianza di Bossi Arianna.

Appare, dunque, superfluo l'esame delle persone detenute a Busto Arsizio e, in particolare, di Gianni Vecchi, richiesto dal difensore di Profeta Salvatore, una volta accertata l'effettività di comunicazioni tra lo Scarantino e l'Andriotta.

FC-



Per gli stessi motivi, appare superfluo - alla luce del complesso probatorio acquisito al processo - esperire gli altri mezzi istruttori (ispezione dei luoghi e esperimento giudiziale), richiesti dallo stesso difensore e tendenti a verificare un dato (confabulazione tra i due collaboratori, scambio di cibi, comunicazione con celle di altri reparti) già accertato.

L'effettiva comunicazione tra i due collaboratori e l'assenza nel loro reparto di detenuti di origine siciliana e, dunque, in grado di comprenderne il dialetto, esclude, inoltre, la necessità di esaminare gli altri condetenuti che, peraltro, erano, come si è detto, di nazionalità straniera.

Lo stesso Scarantino - che, come si è visto, ha negato, dopo la "ritrattazione", qualsiasi circostanza - ha, però, ammesso di avere effettivamente parlato con l'Andriotta, pur avendo circoscritto il contenuto delle conversazioni alla lettura che dei giornali gli faceva l'Andriotta e alla lettura di "tutte le carte" relative al processo per la strage di via D'Amelio che egli aveva passato al suo compagno di detenzione (cfr. verb. ud. 15.9.1998, pag. 162 e 202 nel processo c.d. "Borsellino bis").

La fiducia che Scarantino Vincenzo finì con il riporre in Andriotta Francesco - desumibile dagli incarichi man mano affidatigli e dai messaggi trasmessi ai suoi familiari tramite la moglie dello stesso Andriotta - spiega le confidenze anche sulla strage di via D'Amelio, tanto più se si considera che lo Scarantino, versando in uno stato di sconforto e di depressione tale da condurlo ad atti di autolesionismo anche per la condizione di isolamento in cui viveva, era particolarmente disponibile ad aprirsi con chiunque gli desse fiducia.

Non vi sono, dunque, motivi di dubitare - sulla base delle prove acquisite al processo - dei rapporti di fiducia tra Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco, dell'opportunità di comunicare tra e i due e della effettività di tale comunicazione e, conseguentemente, del fatto che il primo abbia potuto confidare al secondo vicende relative anche alla strage di via D'Amelio.

3. Ritiene, inoltre, la Corte ininfluenza il giudizio negativo sull'attendibilità di Andriotta Francesco formulato nella sentenza, divenuta irrevocabile, con la quale egli è stato condannato all'ergastolo per il delitto di omicidio, non potendo quel giudizio negativo - espresso in un altro processo che ha avuto per oggetto fatti completamente diversi e nei

FC-

quali l'Andriotta era direttamente coinvolto - estendersi meccanicisticamente alle vicende di questo giudizio alle quali l'Andriotta è, peraltro, estraneo.

4. Andriotta Francesco ha iniziato a collaborare sicuramente per usufruire dei benefici premiali non soltanto perché (e questa circostanza può ritenersi del tutto pacifica, essendo stata ammessa dallo stesso collaboratore) sperava nella concessione delle attenuanti generiche nel processo per omicidio pendente a suo carico, in grado di appello, e nella conseguente eliminazione dell'ergastolo ma anche perché egli, sin dal primo interrogatorio e prima ancora di rendere le sue dichiarazioni sulla strage, ebbe ad avanzare richiesta di essere ammesso al programma di protezione e pose in stretto collegamento le dichiarazioni sulla strage con la richiesta di protezione.

Benefici, cui egli poteva legittimamente aspirare, essendo applicabile - come ha esattamente osservato il Procuratore Generale - l'art. 13 ter del D. L. 15 gennaio 1991, n. 8, il quale stabilisce che le misure alternative alla detenzione, comprese quelle relative ai limiti di pena, possono essere disposte in deroga alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario, nei confronti di persone ammesse a speciale programma di protezione.

Il programma di protezione non è, poi, condizionato dalla previa concessione, in uno o più procedimenti penali, della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8 del D. L. 12 Gennaio 1991, n. 5 e più volte è stata affermata la possibilità della concessione di misure alternative alla detenzione ai prossimi congiunti detenuti in espiazione di pena di un collaboratore ammesso a programma per i quali, com'è ovvio, non si pone un problema di esistenza ed entità di un contributo fornito per l'accertamento di altrui responsabilità penali.

Lo stesso Andriotta Francesco ha, del resto, ammesso di avere cercato la via per sfuggire all'ergastolo prima, simulando la pazzia e poi - resosi conto dell'impraticabilità di una simile scelta e con l'aiuto della psicologa del carcere di Saluzzo e di un prete di Busto Arsizio, che lo conosceva - scegliendo la strada della collaborazione (vedi, *supra*, pag. 377).

Conviene, sul punto, riportare il verbale di udienza del 16.10.1997:

Andriotta ... *Cioè che io ero un po' bastonato per l'ergastolo che avevo preso, questo sì, è vero. Però, io stavo cercando la via del manicomio: lo dico qui davanti alla Corte perché devo dire la verità e lo ribadisco ancora una volta.*

FC-

P. M. *Che significa ? Cerchi di essere preciso.*

Andriotta *Si, cercavo diciamo di ... di ...far credere che ero pazzo - va' - volevo andare al manicomio per non pagare l'ergastolo. Allora cercavo nella via ... dei tentati suicidi.*

P. M. *Quindi, questo "cercavo" che significa, che lei veramente era in stato di depressione e quindi vicino alla pazzia, o che simulava ?!*

Andriotta *No, io simulavo. Io non sono pazzo!*

La ricerca di benefici premiali può, tuttavia, costituire lo scopo della collaborazione ma non può incidere sulla natura (spontanea o forzata) della scelta intrapresa dal dichiarante; né la ricerca di benefici premiali incide negativamente sul requisito del disinteresse, consistendo quest'ultimo requisito nell'indifferenza rispetto alla posizione processuale dei chiamati in causa.

Devono, dunque, essere riconosciuti i caratteri della spontaneità e del disinteresse nelle dichiarazioni accusatorie di Andriotta Francesco, non essendo stati acquisiti elementi da cui risulti che egli sia stato costretto a collaborare e che abbia nutrito motivi di astio o di rancore nei confronti delle persone accusate che neppure conosceva.

La ricerca di benefici premiali o - per usare il linguaggio di Andriotta Francesco - di una strada per evitare l'ergastolo impone, tuttavia, una cautela particolare nella valutazione dell'attendibilità del collaboratore per accertare che quanto da lui riferito corrisponda a quanto effettivamente appreso dalla fonte primaria e non sia invece il frutto di altre conoscenze riferite agli inquirenti per accrescere i suoi meriti ai fini di ottenere i benefici che intendeva, con la sua collaborazione, conseguire.

---

5. Si può, al riguardo, subito osservare che l'Andriotta non appare attendibile nel momento in cui introduce, nel suo racconto, nuove circostanze che non aveva mai riferito prima della collaborazione di Scarantino Vincenzo o modifica il suo racconto, adeguandolo alla narrazione della fonte primaria o alle nuove risultanze processuali.

Emblematico dell'atteggiamento di Andriotta Francesco è quanto da lui affermato sulla riunione che si sarebbe svolta nella villa di Calascibetta Giuseppe; riunione di cui egli ha sicuramente parlato dopo la collaborazione di Scarantino Vincenzo che è la sua fonte di

conoscenza, come risulta dalla testimonianza resa dallo stesso Andriotta nell'udienza del 16.10.1997 nell'ambito del processo "c.d. "Borsellino bis" (vedi, *supra*, pag. 397 - 398).  
Conviene riportare il brano del verbale relativo alla questione trattata (cfr. verb. citato, pag. 151 - 153):

Domanda *Senta, questi particolari che lei ha appreso da Scarantino sulla riunione, P. M. sulla partecipazione di alcuni soggetti a questa riunione, lei quando li ha riferiti per la prima volta all'Autorità giudiziaria? Non voglio sapere naturalmente giorno e mese preciso, ma il periodo.*

Risposta *Mah, io sono stato sentito a settembre del '94 e però, anche di questi particolari, mi sembra che avevo già parlato, di Pietro Aglieri e di qualche altro nome durante gli interrogatori. Però gli interrogatori miei erano così, devo dirlo, in lacrime ...di confusione e di paura ...che nemmeno ...i magistrati mi dovevano tranquillizzare per farmi ripetere le cose. Questo ... mi ricordo che io glieli avevo detto questi particolari, ancora prima del settembre del 1994.*

Domanda *Ma lei espressamente ed esplicitamente della riunione ne ha parlato quando, proprio di questa fase della riunione ?*

Risposta *Ah, nel '94 dottore, se non vado errato. Sì, nel '94 ne ho parlato con la dottoressa.*

Domanda *Vuole spiegare alla Corte per quali motivi appunto lei si è indotto a parlare di queste sue conoscenze sulla riunione dopo ?*

Risposta *Niente ... dopo che avevo appreso che Scarantino Vincenzo si era pentito, quindi avevo anche la paura che Scarantino poteva dire ai magistrati che io non avevo detto tutto e quindi dovevo per forza dirlo; non potevo permettermi questo rischio e mancanza di fiducia verso lo Stato e ho dovuto dirlo, dottore.*

Domanda *Lei ha avuto un timore particolare nel parlare di questa riunione rispetto a tutto quello che aveva detto prima ?*

FC-

Risposta *Si, si, perché con questo ti mettevi troppo in evidenza, andavi troppo in profondità di particolari, che ti avrebbero reso fin troppo attendibile. Fin quando Scarantino non era pentito io stavo abbastanza tranquillo, diciamo. Quando invece ho visto Scarantino che si è dato anche lui pentito ... io non lo so ... allora ho deciso anch'io di dire tutte le cose che lui mi ha riferito. Non per ... aiutare Scarantino, ma per aiutare la Giustizia ad avere una luce migliore su questo quadro. Ecco, e dovevo dirlo per forza, signor presidente, non potevo nasconderlo più.*

Andriotta Francesco, ha, dunque, dichiarato di avere, per la prima volta, parlato della riunione dopo avere saputo che Scarantino Vincenzo aveva iniziato a collaborare con lo Stato, essendosi allora preoccupato di perdere la sua credibilità se ne avesse parlato lo Scarantino.

Egli ha aggiunto che non ne aveva parlato prima per paura e perché, narrando la riunione, sarebbe stato "fin troppo attendibile"; non credeva invece che le sue accuse contro Scarantino Vincenzo e Profeta Salvatore - prima della collaborazione dello Scarantino - avrebbero potuto portare alla condanna delle persone chiamate in reità (vedi anche, *supra*, pag. 397).

Andriotta Francesco ha, quindi, riferito di avere saputo da Scarantino Vincenzo, durante la comune detenzione nel carcere di Busto Arsizio, che la riunione era stata tenuta "in campagna, all'aperto, in una casa pubblica, privata" e che vi avevano partecipato Riina Salvatore, Aglieri Pietro, Cancemi, La Barbera e "La Mattia, Matteo o Mattia" e, forse, Profeta Salvatore; non ricordava, inoltre, se avessero preso parte alla riunione Biondino e Cosimo Vernengo dei quali lo Scarantino gli aveva, comunque, detto che avevano partecipato alla strage.

Conviene riportare testualmente il brano del verbale dell'udienza del 16.10.1997, relativo alla testimonianza resa dall'Andriotta sulla riunione e su coloro che vi avrebbero preso parte (cfr. pag. 144 - 148).

Domanda *Ecco, cos'ha saputo lei da Scarantino Vincenzo... se ha saputo qualcosa a proposito di riunioni, incontri relativi alla strage ?*

Risposta *Si, si, si, lui mi disse che ci fu questa riunione, però ora io non mi ricordo*

*bene se fu in campagna, all'aperto, in una casa pubblica, privata; questo non glielo so dire. Mi dispiace, questo non glielo so dire nemmeno oggi. E mi disse che parteciparono dei personaggi grossi: Pietro Aglieri, Salvatore Riina e lo stesso Cancemi e La Barbera, mi disse. Questo io mi ricordo. Salvatore Profeta io non mi ricordo se era presente.*

Il collaboratore ha così proseguito:

Domanda *Quindi lei ricorda che Scarantino le fece i nomi di Aglieri, Riina, Cancemi e La Barbera?*

Risposta *Sì, sì.*

Domanda *Ricorda se le fece qualche altro nome, oppure le fece il nome soltanto di queste quattro persone?*

Risposta *No, mi sembra che c'era pure 'sto La Mattia ... Matteo ... Mattia; non mi ricordo bene, dottore.*

*Comunque mi fece dei nomi. Ecco che io so che Cosimo Vernengo è partecipante della strage...l'ho già detto nel primo grado di via D'Amelio e lo ripeto ancora oggi perché devo dirlo.*

E ancora, su domanda del Pubblico Ministero:

Domanda *Lei ricorda se fu fatto in qualche modo, e ci dica lei eventualmente per quali fatti, il nome di tale Biondino?*

Risposta *Ah, sì, Salvatore Biondino, però mi disse che era partecipe alla strage, ma non sono sicuro se partecipò anche lui ...ancora oggi non sono sicuro se mi disse che lui era partecipe alla riunione, oppure no ...*

---

Domanda *Quindi lei ci sta dicendo: "Ricordo che mi disse che alla riunione avevano partecipato Cancemi, La Barbera, Riina e Aglieri"... mentre di Vernengo e Biondino ci dice: "Mi ha detto Scarantino che hanno partecipato alla strage". Abbiamo capito bene?*

Risposta *Sì. Però che erano presenti alla riunione non credo... non me lo ricordo. Non credo che forse me l'ha detto o no, non lo so.*

FC-

Domanda *A proposito del Cancemi, Scarantino le aggiunse qualche particolare, le specificò ... ?*

Risposta *Sì, perché Scarantino era fuori da questa abitazione. Poi fu chiamato ed è entrato dentro, dove c'erano tutti questi grossi personaggi, e disse che Cancemi espresse parere praticamente... era... non consenziente, va', a questa strage. Questo è vero. Questo mi disse ...e c'erano altri, una o due persone, anche loro che avevano espresso un parere non tanto positivo per la strage di via Mariano D'Amelio. Questo me lo ricordo ...*

Domanda *Lo Scarantino le specificò se Cancemi avesse un qualche ruolo in Cosa Nostra ?*

Risposta *Sì, disse che era una persona molto di spicco di Cosa Nostra; era una persona che comandava in Cosa Nostra.*

Più avanti, sempre su domanda del Pubblico Ministero:

Domanda *E di questo La Barbera del quale ...*

Risposta *Ah, io scherzosamente, proprio di questo La Barbera, oggi ricordo – perché il dottor Arnaldo La Barbera mi deve ancora perdonare oggi, che... gli dissi: "Ma quale La Barbera, il poliziotto ?". Lui mi disse: "No, quale poliziotto. Un altro La Barbera"...*

Il 16 Ottobre 1997 Andriotta Francesco ha dunque riferito davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta di avere appreso da Scarantino che ad una riunione sulla strage di via D'Amelio, cui avevano partecipato Riina Salvatore, Pietro Aglieri e, forse, Profeta Salvatore – cioè alla riunione in casa Calascibetta – erano presenti anche il Cancemi e il La Barbera.

E di ciò egli si mostrò sicuro perché del Cancemi lo Scarantino gli disse che <<era una persona molto di spicco in "Cosa Nostra"; una persona che comandava>> e che, nel corso della riunione, aveva manifestato il dissenso.

Il nome del La Barbera, fattogli dallo Scarantino, gli era rimasto impresso nella memoria, a causa dell'omonimia con il questore Arnaldo La Barbera.

FC-

Si è, tuttavia, dimostrato nel precedente capitolo che il Cancemi e il La Barbera (al pari del Di Matteo, di Ganci Raffaele e di Brusca Giovanni, quest'ultimo chiamato in correità dallo Scarantino il 25.11.1994) non hanno partecipato alla riunione nella villa del Calascibetta.

Si è, inoltre, accertato che la falsa chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti del Cancemi e del La Barbera - al pari di quella nei confronti del Di Matteo e di Ganci Raffaele - fu formulata da Scarantino Vincenzo, per la prima volta, il 6 Settembre 1994.

Le false dichiarazioni sono state ricondotte ad una precisa strategia di settori esterni (riconducibili al contesto mafioso palermitano) che hanno interferito nel percorso collaborativo dello Scarantino; strategia rivolta a inquinare deliberatamente le prove e realizzata nell'estate del 1994.

Ma anche nell'ipotesi - non ritenuta da questa Corte - di un'autonoma iniziativa dello Scarantino che - nel lanciare false accuse contro soggetti (che collaboravano, con la giustizia) i quali avevano partecipato alla strage di Capaci e che egli riteneva avessero potuto prendere parte anche alla strage di via D'Amelio - pensava che avrebbero potuto allinearsi alle sue dichiarazioni sulla riunione, è certo che l'idea nacque nel 1994 e dopo i primi interrogatori dello Scarantino che dei collaboratori di giustizia di allora (Cancemi, La Barbera e Di Matteo) non aveva fatto originariamente alcuna menzione.

Ne consegue che lo Scarantino non ha potuto riferire all'Andriotta che il Cancemi e il La Barbera erano presenti alla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe, durante il periodo di comune detenzione a Busto Arsizio e, cioè, tra il Giugno e l'Agosto del 1993. Ulteriore conseguenza è che la chiamata in reità, formulata da Andriotta Francesco, quale testimone *de relato*, nei confronti di Cancemi Salvatore e La Barbera Gioacchino, è una chiamata mendace, nel senso che non corrisponde al vero che Scarantino Vincenzo abbia potuto confidare all'Andriotta nel carcere di Busto Arsizio, parlandogli di una riunione prodromica alla strage di via D'Amelio, che Cancemi e La Barbera avevano partecipato ad una riunione di tal genere.

Il mendacio di Andriotta Francesco si desume, inoltre, da un particolare che egli ha introdotto e che ha tratto da informazioni giornalistiche, non avendoglielo potuto riferire Scarantino Vincenzo.

Il particolare si riferisce all'autovettura con la quale Riina Salvatore sarebbe stato accompagnato alla riunione.

FC-



Conviene, al riguardo riportare testualmente il verbale del 16 Ottobre 1997 (vedi, *supra*, pag. 398 - 399 e cfr. verbale citato, pag. 215 - 216):

Domanda *E allora, signor Andriotta, Scarantino le disse come era arrivato Totò difensore Riina alla riunione di cui ci ha parlato lei questa mattina?*

Andriotta *Sì, se io mi ricordo bene, arrivò per ultimo con una Citroen lui mi disse. Se io ricordo bene la macchina era una Citroen. Disse che arrivò per ultimo; prese queste precauzioni, ecco.*

Scarantino Vincenzo non avrebbe potuto mai dire ad Andriotta Francesco che Salvatore Riina era arrivato, per ultimo e con una Citroen, avendo egli sempre affermato, sin dal primo interrogatorio del 24 giugno 1994, che il Riina era giunto alla villa del Calascibetta a bordo di una Fiat 126 bianca e non avendo mai fatto riferimento a un Citroen.

Andriotta ha indicato quest'ultima autovettura per averne avuto conoscenza dai mezzi di informazione: è un fatto notorio che Salvatore Riina è stato catturato a Palermo nel Gennaio del 1993 mentre viaggiava in compagnia di Salvatore Biondino a bordo di una piccola Citroen.

Lo stesso Andriotta, peraltro, ha dichiarato, rispondendo alla domande di un altro difensore, di avere seguito con grande interesse le cronache televisive della cattura di Salvatore Riina ed ha aggiunto di avere così commentato l'arresto del capo di "Cosa Nostra": "Va be', dopo 24 anni di latitanza, hanno preso la belva" (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 278 - 280).

Se, infine, si dovesse ritenere - ipotesi non ritenuta da questa Corte per le considerazioni appena svolte - che effettivamente lo Scarantino abbia parlato all'Andriotta della riunione e della presenza dei collaboratori di giustizia, durante il periodo di detenzione a Busto Arsizio, si dovrebbe necessariamente concludere - posto che è stata raggiunta la prova della loro non partecipazione alla riunione - che lo Scarantino avrebbe raccontato una circostanza non vera.

Né, infine, può ipotizzarsi che Scarantino Vincenzo abbia potuto fare altre confidenze all'Andriotta in epoca successiva a quella della comune detenzione, posto che non risulta che i due collaboratori abbiano avuto successivi contatti e che lo stesso Andriotta, anche se sottoposto al programma di protezione, è rimasto detenuto in carcere.

FC-

6. Espressione della tendenza di Andriotta Francesco ad allinearsi alle risultanze processuali sono le sue dichiarazioni dibattimentali sul luogo in cui la Fiat 126 fu "imbottita" di esplosivo e sulle contrastanti versioni date da Scarantino Vincenzo, nonché sulla presenza di quest'ultimo all'imbottitura della Fiat 126.

a) Andriotta ha riferito che Scarantino gli aveva confidato - dopo l'arresto del garagista - che le targhe, collocate sulla Fiat 126, erano state prelevate "dalla stessa officina dove fu imbottita la macchina, nel garage, dal garagista" e che egli non era presente al momento dell'esplosione.

Al teste, che non ha ricordato se il suo compagno di detenzione, gli avesse fornito altri particolari, il Pubblico Ministero ha contestato la seguente dichiarazione resa il 31.1.1995:

Domanda *Le disse..., cioè quand'è che lei seppe che la macchina era stata imbottita del P.M. di esplosivo in quel garage?*

Andriotta *Proprio al..., perché lui prima mi disse che era stata imbottita nella porcilaia (ma questo prima dell'arresto del garagista, quando lui mi parlò solo di questo Valenti Luciano e tale Candura), mi disse che era stata imbottita alla porcilaia; invece, quando ci fu l'arresto del garagista, mi disse che la macchina fu imbottita nel garage di questa persona, o che questa persona lavorava, adesso non so ben definir... la sua definizione perché era un posto sicuro... indiscreto... e che nessuno poteva entrare. Quando una volta è chiuso nessuno entra. E poi era così facile prendere le targhe e metterglike nell'altra macchina e fare credere che era successo un furto. Questo me lo disse dopo l'arresto di questo signore.*

Andriotta Francesco ha confermato questa dichiarazione ed ha aggiunto "...era tipo contraddittorio Scarantino, ma parecchie volte, non una volta sola, anche per il fatto di altre cose che dirò" (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 131 - 133).

E' stato, dunque, lo stesso Andriotta a denunciare la contraddizione dello Scarantino sul luogo di caricamento dell'esplosivo e sull'esistenza del contrasto nelle confidenze del suo compagno di detenzione.

FL

E, tuttavia, nel corso della stessa udienza egli, contraddicendosi, ha cercato di eliminare il contrasto in cui era incorso lo Scarantino, dandone una soluzione del tutto apparente. Conviene riportare il brano del verbale relativo alle dichiarazioni rese dall'Andriotta (cfr. verb. citato, pag. 249 - 252):

Domanda *Io desidero sapere ... queste due versioni ... che sono due versioni, cioè: imbottita nella porcilaia o imbottita nel garage, dove fu imbottita... le chiedo ...*

(Avv. Mammana)

Risposta *No, in un primo momento Scarantino mi disse che la macchina doveva essere imbottita nella porcilaia, però dopo non se ne fece più niente perché la macchina doveva essere riparata. Come gli ho detto prima, è stata trainata questa macchina, che aveva fatica a camminare, cioè non... non andava bene e, quindi, hanno dovuto trovare un altro posto.*

Difensore *Eh no!*

Andriotta *Ecco perché poi dalla porcilaia, compreso l'esplosivo, viene portata a questo garage, dove addirittura vengono prese delle targhe di un'altra autovettura e vengono messe sul 126 che dovrà uccidere purtroppo il dottor Paolo Borsellino e gli agenti di scorta, e viene preparata di esplosivo in quel garage del garagista, che oggi io so il nome, perché quando sono andato al processo sapevo che si chiamava Orofino, ma prima io lo chiamavo il garagista.*

Difensore *Sì, d'accordo, non... Quindi lei sta dicendo ora ...*

Andriotta *Non è una contraddizione. Lui mi disse che la macchina doveva essere preparata così, perché Scarantino si accorse che la macchina non andava tanto bene. Ecco perché non gli diede più la rimanenza dei soldi a Valenti e Candura.*

Difensore *Cioè, lei sta dicendo, se non vado errato, che Scarantino non le disse che la macchina fu imbottita nella porcilaia, poi cambiando versione, ma che doveva essere imbottita ...*

FL-

Andriotta *Si, si. No, no, no che ha cambiato versione, avvocato. Oggi con mente lucida, proprio e giusta ... Scarantino mi disse ... ma mi posso aver anche sbagliato davanti ai magistrati a dire quella cosa, perché io ci avevo ancora paura e ancora oggi, però oggi parlando addirittura col maresciallo, dice: "Sono scelte che si fanno e giustamente non è che bisogna avere paura, perché tanto loro stanno ingabbiati e io pure, quindi qual è il problema?". Eh, eh, non c'è questa paura, non ci incontreremo mai con questi signori e mi sono preso il coraggio di dire tutte le cose come stanno.*

Difensore *E allora mi risponda ...*

Andriotta *Scarantino mi disse che la macchina la portò alla porcilaia, che doveva essere imbottita alla porcilaia, ma però questa macchina, avendo difficoltà a camminare, che se ne accorse dopo... - ecco questo è l'accorgimento che io sto facendo oggi - la portarono in questo garage, dove fu riparata, fu caricata di esplosivo da 'sto Matteo, Mattia o La Mattia insieme a Totuccio Profeta, che era lì presente, e cambiarono anche queste targhe, che le presero da un'altra autovettura, le misero sulla 126 e la denuncia del furto delle targhe la fecero il lunedì per fargli capire che la domenica era chiuso e lui non si è accorto che sono andati a rubare 'ste targhe.*

Il teste ha confermato la versione riferita in dibattimento, anche dopo che lo stesso difensore e il Pubblico Ministero gli hanno contestato che in due precedenti interrogatori (e, in particolare, in quello del 14.9.1993 reso nella fase delle indagini preliminari e prima della collaborazione di Scarantino Vincenzo) egli aveva affermato che lo Scarantino gli aveva detto che l'autovettura era stata imbottita di esplosivo nel garage solo dopo l'arresto di Orofino mentre, in precedenza, gli era stato confidato che la "imbottitura" era avvenuta nella porcilaia.

Egli ha, infatti, affermato: "No, no ci fu questo cambiamento di versione. Oggi che ricordo bene tutte queste cose frammentarie... Scarantino mi disse che la macchina doveva essere imbottita nella porcilaia..." ed ha aggiunto che lo Scarantino, accortosi

del cattivo funzionamento della Fiat 126, si rivolse a Totuccio Profeta ed entrambi decisero di portare l'autovettura dal garagista (cfr. verb. ud. citata, pag. 261).

Le dichiarazioni rese in dibattimento da Andriotta Francesco sono in palese contrasto con quelle della fase delle indagini preliminari e del primo grado di questo giudizio.

Ed infatti egli - dopo avere sempre sostenuto che Scarantino Vincenzo gli aveva dato due versioni (una precedente all'arresto di Orofino Giuseppe, quando lo Scarantino gli aveva confidato che la Fiat 126 era stata imbottita di esplosivo nella porcilaia; l'altra, dopo l'arresto dell'Orofino, quando lo Scarantino ebbe, invece, a confidargli che l'autovettura era stata imbottita di esplosivo nel garage della persona arrestata) e dopo avere dichiarato, sin dal 14.9.1993 (questo interrogatorio è stato contestato dal Pubblico Ministero nell'esame del 16.10.1997: cfr. pag. 255 - 256) al 31.1.1995, che la contraddizione era dello Scarantino - ha disinvoltamente eliminato, nell'udienza del 16.10.1997, la contraddizione, sostenendo che unica era stata la versione dello Scarantino: l'autovettura doveva essere imbottita nella porcilaia ma, essendone stato verificato il cattivo funzionamento, fu trasferita nel garage di Orofino Giuseppe.

L'Andriotta, dunque, ha risolto la contraddizione eliminandola in radice, negandone, cioè, l'esistenza.

"L'accorgimento" (per usare la stessa espressione dell'Andriotta) è, ad avviso della Corte, un mero espediente impiegato dal teste che ha cercato di adeguare il suo racconto a quello dello Scarantino che, come si è visto nel capitolo precedente, ha sempre negato che l'esplosivo fosse stato portato alla porcilaia e, conseguentemente, che nella porcilaia la Fiat 126 dovesse essere imbottita di esplosivo.

b) Aveva, inoltre, dichiarato l'Andriotta il 14.9.1993 (la circostanza è stata contestata nella udienza dibattimentale del 16.10.1997 (cfr. verb. citato, pag. 183- 184) che lo Scarantino gli aveva confidato di non essere stato presente al caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 cui avevano partecipato due persone che gli avevano detto: "Ti telefoniamo noi quando l'auto è pronta".

Egli ha, nell'udienza del 16.10.1997, dato la seguente interpretazione alla confidenza fattagli dallo Scarantino (cfr. verb. citato, pag. 123 - 125), sulle domande rivoltegli dal Pubblico Ministero:

Domanda *Le disse Scarantino se era presente quando fu imbottita l'auto ?*

Andriotta *No, no, Scarantino non è stato presente all'imbottitura dell'auto. Mi disse*

*che lo mandarono via e che lo chiamavano loro appena erano pronti ... o gli telefonavano, o glielo facevano sapere in qualche modo ...*

Domanda *Quindi, "era andato via" che significa?*

Andriotta *No, no, via proprio dal garage. Lu... lui mi disse,... che lui nel garage durante l'im... la...*

Domanda *Sì, scusi, allora Andriotta, siccome lei poco fa ha pure fatto un'affermazione che Scarantino era là intorno, a che cosa si riferiva?*

Andriotta *Sì, come sentinella però! Lui mi disse come sentinella, insieme ad altre persone, in modo tale che, se succedeva qualche perlustrazione da parte dei carabinieri o polizia, così di giro routine, potevano avvisare in tempo alle persone che erano all'interno del garage di stare attenti o di sospendere la cosa, che stavano arrivando le forze dell'ordine. Ecco, questo l'ho detto prima e lo ridico ancora, Dottoressa.*

Domanda *Quindi queste due affermazioni che lei fa: "No, non era presente. Lo mandarono via e gli dissero che l'avrebbero chiamato loro" e "Lui faceva la sentinella" significano la stessa cosa per lei?*

Andriotta *Come la stessa cosa? Per me no ...la stessa cosa. E se lei mi manda via da dentro questa stanza e devo stare fuori a controllare che qualcuno entri, eh, eh, è come se lei mi ha mandato via di qua; sono come sentinella là fuori.*

Anche in questo caso la modificazione ha obbedito all'esigenza di omologare le proprie dichiarazioni a quelle rese dal collaboratore Scarantino Vincenzo.

Questi, infatti, aveva riferito - nel Giugno del 1994 - di avere pattugliato con le armi, assieme a Natale Gambino e a Gaetano Murana, la zona vicina all'officina dell'Orofino, così da evitare sorprese da parte delle forze di polizia.

L'Andriotta, invece, aveva dichiarato - nella fase delle indagini preliminari - che Scarantino gli aveva riferito di avere condotto la Fiat 126 nel garage, affidandola alle due persone che avrebbero dovuto provvedere a caricarla di esplosivo e di essere andato via.

FC-

Anche in questo caso egli ha risolto la contraddizione, eliminandola con un paralogismo, sostenendo, cioè, che andare via da un luogo e rimanere a fare la sentinella è l'identica cosa.

Si può, a questo punto, formulare una prima conclusione: Andriotta Francesco è da ritenere inattendibile tutte le volte in cui egli ha introdotto, nella fase dibattimentale (quella del 16.10.1997), circostanze nuove (come quella, certamente non marginale, della riunione) mai riferite nelle dichiarazioni rese prima della collaborazione di Scarantino Vincenzo e le altre volte in cui ha adeguato il suo racconto a quello successivamente fornito dallo Scarantino, dando false (anche sotto il profilo della logica) spiegazioni.

Né egli può, a sua giustificazione, sostenere di non avere fatto i nomi dei partecipanti per "paura" e di averli dovuti fare dopo l'inizio della collaborazione dello Scarantino per il timore di non essere ritenuto credibile.

E' agevole, al riguardo, osservare che egli non si è limitato a omettere i nomi dei partecipanti ma ha taciuto un intero episodio (la riunione), di assoluta importanza nella ricostruzione della fase preparatoria della strage, e che nessuna paura avrebbe potuto nutrire nei confronti di Cancemi Salvatore e La Barbera Gioacchino che avevano iniziato a collaborare nel 1993 e, dunque, in epoca antecedente a quella della collaborazione di Scarantino Vincenzo (il Cancemi si presentò ai carabinieri il 22 Luglio 1993; il La Barbera iniziò a collaborare nel Novembre del 1993).

Le nuove dichiarazioni di Andriotta Francesco trovano, invece, la loro origine nella ricerca del collaboratore di ottenere benefici; ricerca che, all'inizio della sua collaborazione, lo indusse a raccontare le confidenze effettivamente ricevute da Scarantino Vincenzo ma che, dopo le dichiarazioni di quest'ultimo, lo spinse a raccontare fatti di cui non era stato messo sicuramente a conoscenza, allo scopo di accreditare il suo ruolo e che lo porterà, nel 1998, a inventarsi l'esistenza di una minaccia da parte di emissari di "Cosa Nostra" (la falsità della minaccia sarà dimostrata nel corso di questo stesso capitolo).

7. L'attendibilità di Andriotta Francesco deve, dunque, essere valutata in relazione alle dichiarazioni da lui rese prima della collaborazione di Scarantino Vincenzo che abbiano i requisiti della costanza e della coerenza.

Tali requisiti si riscontrano (per l'assenza di contestazioni da parte dei difensori durante l'esame dibattimentale del 16.10.1997):

FC-

- a) nel furto dell'autovettura (che, secondo quanto gli aveva riferito lo Scarantino, era stato commesso da Candura e Valenti), relativamente all'incarico dato dallo Scarantino agli autori della sottrazione della Fiat 126 e alla richiesta che allo Scarantino era stata rivolta dal cognato Profeta Salvatore (vedi, *supra*, pag. 386 - 388);
- b) nel racconto - limitatamente alle dichiarazioni rese prima del 16.10.1997 - della duplice versione data da Scarantino Vincenzo sul luogo di caricamento della Fiat 126 (porcilaia e garage di Orofino Giuseppe);
- c) nell'indicazione della presenza di Profeta Salvatore al momento dell'arrivo o del prelievo dell'esplosivo dalla porcilaia (vedi, *supra*, pag. 390);
- d) nella sostituzione, operata nel garage di Orofino Giuseppe, delle targhe nella Fiat 126 utilizzata come autobomba (vedi, *supra*, pag. 391);
- e) nell'indicazione in Profeta Salvatore della persona che aveva riferito a Scarantino Vincenzo, qualche giorno prima della strage, che l'autovettura era stata già imbottita di esplosivo e che aveva avuto buon esito l'intercettazione telefonica abusiva (vedi, *supra*, pag. 392 e 395 - 396 );
- f) nell'indicazione in Scotto della persona che "aveva preso le redini dei Madonia" e aveva portato all'esterno del carcere "l'ambasciata" dei Madonia di eliminare il dott. Paolo Borsellino (vedi, *supra*, pag. 396);
- g) nella duplice versione di Scarantino Vincenzo il quale gli aveva riferito, in un primo momento, di avere guidato l'autobomba in via D'Amelio e, successivamente, di averla portata "al posto stabilito" (vedi, *supra*, pag. 392 - 393).

La convergenza con le dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo - che è la fonte primaria - sarà esaminata nei capitoli relativi alla posizione processuale degli imputati, anche se può già anticiparsi che palese è il contrasto tra i due collaboratori sul modo in cui Scarantino è venuto a conoscenza dell'intercettazione abusiva che sarebbe stata eseguita da Scotto Pietro e sull'arrivo dell'esplosivo, avendo la fonte primaria escluso che fosse stato mai portato nella porcilaia.

Non può, tuttavia, non essere sottolineato che l'Andriotta, in dibattimento, è caduto in contraddizioni eclatanti anche nell'ambito delle originarie dichiarazioni.

Egli ha, infatti, ha affermato di avere saputo da Scarantino Vincenzo che Salvatore Profeta era presente al caricamento della Fiat 126 (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 252); nel corso, tuttavia, dello stesso esame ha affermato, come risulta dal verbale che conviene testualmente riportare (cfr. pag. 116):

FC-



Domanda *Le fece (Scarantino, ovviamente) delle confidenze anche sul momento in cui l'auto fu imbottita di esplosivo?*

Risposta *Si disse che c'erano due persone appositamente per ... diciamo per manovrare quest'esplosivo e montarlo su tutta quest'autovettura. Lui non era presente quando hanno riempito la macchina di esplosivo ...*

Domanda *Parliamo intanto di queste persone. Le parlò della presenza ... le indicò qualche nome in particolare di persone che erano ... poco oltre ...Le parlò della presenza di suo cognato?*

Andriotta *All'imbottitura?*

P. M. *Si*

Andriotta *No, non credo che me l'abbia detto. No, no ...non credo.*

Egli, infine, su contestazione del Pubblico Ministero, ha affermato: "Erano tutti e due presenti" (il Mattia e Profeta Salvatore) "E' come avevo dichiarato a lei, dottoressa, però sono... non sono sicuro al 100%, come si dice" (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 120).

La mancata coerenza su una circostanza non marginale nella ricostruzione dell'episodio relativo alla "imbottitura" di esplosivo della Fiat 126 e sulle persone che vi parteciparono (così come gli sarebbe stato raccontato dallo Scarantino), in una con le contraddizioni dell'Andriotta sulla presenza dello Scarantino nei pressi dell'officina dove sarebbe avvenuta la "imbottitura" dell'autovettura, rende scarsamente affidabile il teste sulle dichiarazioni relative al caricamento della Fiat 126 nel garage di Orofino Giuseppe.

8. Non appare superfluo, ai fini della valutazione della personalità del collaboratore, esaminare la contraddizione fra Andriotta Francesco e la moglie, Bossi Marianna.

L'Andriotta - in coerenza con quanto aveva dichiarato sulla decisione di riferire all'autorità giudiziaria le confidenze ricevute da Scarantino Vincenzo sulla strage di via D'Amelio perché spinto dal timore di potere essere accusato di favoreggiamento per i "messaggi" che gli faceva recapitare all'esterno se lo Scarantino avesse iniziato a collaborare - ha affermato di avere dato alla moglie, Bossi Arianna, l'istruzione di distruggere i "bigliettini" consegnatigli dal suo compagno di detenzione.

FC

Bossi Arianna, esaminata dal Pubblico Ministero nel giudizio di primo grado, ha escluso, invece, di avere ricevuto istruzioni sui "bigliettini", così smentendo il marito, come risulta dal brano della testimonianza che si riporta testualmente (cfr. verb. ud. 9.2.1995, pag. 37):

P. M. *Suo marito le dava istruzioni su quello che doveva fare dei biglietti dopo avere fatto le telefonate ?*

Teste *No.*

P. M. *Non le diceva cosa farne, se conservarli, se strapparli ?*

Teste *Non mi diceva niente, mi chiedeva solo se avevo telefonato e basta. Poi io tante volte li buttavo, tante volte no.*

P. M. *Infatti alcuni sono rimasti.*

Teste *Infatti.*

La contraddizione appare significativa poiché dimostra, ad avviso della Corte, che Andriotta Francesco non aveva alcun timore di essere accusato di favoreggiamento per avere aiutato e trasmesso all'esterno del carcere "messaggi" indirizzati dallo Scarantino ai suoi familiari; in caso contrario - si deve necessariamente ritenere - egli avrebbe avuto cura di raccomandare alla moglie di distruggere i "bigliettini" che le aveva consegnato, alcuni dei quali - come si è già visto - sono stati, invece, acquisiti dalla polizia giudiziaria. Ciò smentisce l'affermazione di Andriotta Francesco il quale aveva sostenuto nel primo grado di questo giudizio - come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata - che non era stato inizialmente nelle sue intenzioni informare l'autorità giudiziaria delle confidenze ricevute da Scarantino Vincenzo e che egli a ciò si era determinato solo in un secondo momento, avendo temuto che lo Scarantino potesse a sua volta indursi a collaborare con lo Stato e riferire anche dei favori che l'Andriotta gli aveva fatto per la trasmissione dei messaggi ai familiari, così determinando l'elevazione a suo carico e nei confronti della moglie di un'imputazione per favoreggiamento, con il rischio che venisse anche emesso un provvedimento restrittivo nei suoi confronti, in considerazione della eccezionale gravità dei reati di cui lo Scarantino era accusato.

FC -

Andriotta Francesco ha, peraltro, affermato, nell'udienza del 16.10.1997, di avere iniziato a collaborare con i magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta a distanza di "diversi giorni" dall'inizio della sua collaborazione con i magistrati inquirenti di Milano ma "esattamente in quel periodo stesso, a settembre del 1993" (vedi, *supra*, pag. 376 e cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 11).

Ciò dimostra che la spinta a collaborare di Andriotta Francesco è altra e va individuata nella ricerca di benefici premiali anche se ciò - è appena il caso di ribadire - non incide in modo negativo sulla spontaneità della scelta collaborativa.

9. E' altresì significativa la contraddizione in cui è caduto l'Andriotta sul "bigliettino" che Scarantino Vincenzo avrebbe ricevuto da detenuti della seconda sezione, sottoposti al regime dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario e che, secondo il racconto dello stesso Andriotta, avrebbe contenuto l'ordine di eliminazione del dott. Guido Lo Forte, magistrato in servizio alla Procura della Repubblica di Palermo con le funzioni di Procuratore Aggiunto.

L'Andriotta aveva sempre riferito che all'interno del panino, lanciato in uno dei cubicoli destinati al passeggio da detenuti della sezione differenziata, era contenuto un biglietto con il messaggio "Guida la forte macchina", che lui aveva provveduto a ricopiare e a consegnare alla moglie perché lo trasmettesse al numero telefonico che le aveva dato (vedi, *supra*, pag. 384 - 385 e verb. ud. 16.10.1997, pag. 77, luogo in cui il teste ha affermato: "Sì, è stato ricopiato da me però...c'era scritto: <<Guida.. guida la forte macchina, 'na roba del genere, dottoressa>>").

L'Andriotta, tuttavia, nella stessa udienza del 16 Ottobre 1997, dopo avere - come si è appena detto - riferito di avere copiato il "biglietto" che gli era stato fatto leggere dallo Scarantino, su domanda di un difensore ha dichiarato (cfr. verb. ud. citata, pag. 240 - 241):

Difensore *Le disse Scarantino - alla sua domanda - come aveva fatto a capire che "guida la macchina forte" vuol dire attentato ai danni del dottore Lo Forte, come ha detto lei?*

Andriotta *Ma c'era proprio scritto tutto il messaggio! Io dovevo solo dire quel... quell'altro pezzo di messaggio. Tutto quello che c'era scritto nel panino l'ha letto lui - eh? - e quindi non è che l'ho letto io.*

FC-

Difensore *Ah, ecco! Allora il messaggio che lei ha passato all'esterno era un riassunto.*

Andriotta *Esatto! Io non ho letto quel biglietto che era contenuto nel panino, avvocato.*

Difensore *Ho capito. Ma lei che questo fosse un riassunto l'ha mai detto nei precedenti interrogatori?*

Andriotta *No, no. Adesso io ne deduco, perché lui ha scritto su un biglietto da darmi a me da riscrivere, ma non mi ha dato l'originale di quello che è caduto nel... nel panino.*

Difensore *Quindi questo lei...*

Andriotta *Io dico questo perché conoscevo la calligrafia di Scarantino.*

Difensore *Quindi che questo fosse un riassunto l'ha dedotto lei.*

Andriotta *Esatto! Perché lui mi ha dato un bigliettino scritto da lui.*

Difensore *Va bene.*

L'Andriotta, dunque, posto di fronte alla necessità di spiegare come avesse fatto a capire lo Scarantino che il messaggio "Guida la forte macchina" contenesse l'ordine di uccidere un magistrato, il dott. Guido Lo Forte, e non avendo saputo fornire alcuna spiegazione, ha dato una nuova versione dell'episodio, sostenendo non più di avere ricopiato il messaggio lanciato dal reparto dei detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 bis ma di avere copiato la frase in codice elaborata da Scarantino Vincenzo sul testo originale e precisando che quest'ultimo invece aveva ricevuto un messaggio chiaro e non cifrato.

La nuova versione dell'Andriotta non è soltanto contraddittoria all'interno della narrazione del teste ma contrasta anche con il racconto dato da Scarantino Vincenzo nell'interrogatorio reso il 24.5.995 che conviene, sul punto, testualmente riportare:

P. M. *A parte questi messaggi, diciamo, familiari da mandare ai numeri di telefono di casa e di amici che lei ha indicato, ricorda di avere dato ad Andriotta anche un messaggio che si doveva comunicare ad un numero*

*diverso, ad un numero di cellulare ?*

Scarantino *Sì.*

P. M. *Se ricorda questo episodio, se se lo ricorda bene, la pregherei di riferirlo bene alla Corte.*

Scarantino *Sì. C'è stata una volta che un ragazzo della Quarta ha tirato un panino nel cubicolo dell'aria, dove andavo all'aria io, siccome io, di solito, la mattina non ci andavo mai all'aria, perché io dormivo la mattina, il ragazzo mi ha chiamato di sopra e mi ha detto dice "Enzo, domani mattina vai all'aria, che c'è un panino e te lo mangi tu"; io capivo che cos'era ... L'indomani mattina, sono andato all'aria nel primo cubicolo e ho preso questo panino, ho preso questo panino, ho preso il bigliettino ed era scritto non normale, era scritto con una calligrafia che io non capivo, io ho detto a Franco Andriotta di leggermi questo bigliettino. Lui me l'ha letto e mi ha detto (quello) che c'era scritto. Poi io, piano piano, l'ho letto e c'era scritto ... non mi ricordo... che "guida la macchina <<Lo Forte>> ... forte, tipo come ...*

P. M. *Una frase di questo genere, vè. E che cosa significava questa frase ?*

Scarantino *Significava che c'erano delle persone della Quarta, del 41 bis, che io conoscevo e significava che si doveva fare delle minacce al Dottor Guido Lo Forte, e io gli ho spiegato pure queste cose ad Andriotta. Io avevo un numero di telefonino che era un amico di Salvatore Profeta, gli ho dato questo numero di telefonino, e lui, la moglie, non trovava la destinazione ... il telefono, e ha sbagliato. Diceva che era sbagliato il numero, e dopo l'altra settimana ritornava, però questo bigliettino non è stato mandato a nessuno.*

Di tale messaggio - destinato a Profeta Salvatore - nessun ricordo ha conservato Bossi Arianna cui, secondo il marito, era stato affidato il "biglietto" perché lo trasmettesse al destinatario.

FC-

La teste, esaminata il 9 Febbraio 1995, ha, infatti, dichiarato di non avere assolutamente memoria di questo biglietto e la mancanza di contestazioni, sul punto, induce a ritenere che identica era stata la risposta di Bossi Arianna nella fase delle indagini preliminari (cfr. verb. ud. citata, pag. 52).

La palese contraddizione in cui è caduto Andriotta Francesco fa dubitare dell'esistenza dell'episodio da lui raccontato, non apparendo, innanzitutto, credibile che lo Scarantino, il quale - come si è visto - incontrava difficoltà nella lettura delle sue stesse dichiarazioni tanto da avere la necessità di farsi aiutare nello studio degli interrogatori da lui resi ai magistrati inquirenti, abbia potuto elaborare la frase in codice "Guida la forte macchina" dalla lettura di un testo da altri compilato.

Vi è, poi, da rilevare che appare contrario a ogni regola di prudenza mettere per iscritto (e in forma non cifrata) un mandato di eseguire un attentato, peraltro nei confronti di un magistrato, e curarne la trasmissione a Scarantino Vincenzo con un lancio dalle finestre del reparto carcerario al cubicolo dell'aria, ove si consideri che un tale sistema di trasmissione avrebbe potuto consentire l'intercettazione del messaggio agli agenti della polizia penitenziaria e, in conseguenza, permettere l'individuazione dell'estensore del "biglietto".

Non è stato, inoltre, mai accertata la ragione per la quale il messaggio sia passato per il carcere di Busto Arsizio ed è significativo che lo Scarantino, il quale ha pure confermato l'episodio dell'esistenza e del lancio del "biglietto", non abbia saputo indicare chi glielo avesse trasmesso.

E', infine, contrario a ogni logica sostenere che detenuti, sottoposti al regime dell'art. 41 bis dell'ordinamento giudiziario, si siano potuti servire dello Scarantino per trasmettere all'esterno del carcere il messaggio di morte, tanto più se si considera che lo Scarantino risultava sottoposto a una particolare vigilanza perché imputato della strage di via D'Amelio e, soprattutto, aveva già dimostrato la sua inettitudine allo svolgimento di incarichi di particolare fiducia dato che, richiesto di procurare l'autovettura da utilizzare come autobomba nella strage, si era rivolto per l'esecuzione del furto a un ladruncolo tossicodipendente.

E', dunque, del tutto inattendibile il racconto dell'Andriotta (e dello stesso Scarantino), secondo cui "Cosa Nostra", nell'estate del 1993, aveva affidato un messaggio di così grande rilievo criminale a Scarantino Vincenzo; messaggio, peraltro, mai recapitato perché - stando al racconto di quest'ultimo - il numero del telefono cellulare da

chiamare, dato alla moglie dell'Andriotta perché trasmettesse il messaggio, era "sbagliato" o, almeno, ciò sarebbe stato riferito da Bossi Arianna (la quale, come si è già osservato, ha, invece, dichiarato, di non avere nessun ricordo di tale messaggio).

Ed è significativo che nessun altro collaboratore di giustizia - in questo processo - abbia riferito che in quegli anni vi sia stato il progetto di eliminare il magistrato, indicato dall'Andriotta, pur avendo diversi collaboratori di giustizia parlato di analoghi progetti contro altri magistrati (il dott. Grasso e il dott. Caponnetto).

Del resto, non c'è negli atti processuali il benché minimo elemento che possa fornire una spiegazione plausibile del motivo per il quale lo Scarantino, secondo il racconto di Andriotta Francesco, "era sconvolto per il fatto della morte di Gioè" (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 74), non essendo emersi collegamenti tra il Gioè e lo Scarantino (cfr., sul punto, verbale di confronto tra Scarantino Vincenzo e La Barbera Gioacchino, pag. 21 - 23, luogo in cui risulta che Scarantino Vincenzo non conosceva neppure il Gioè e che ne aveva sentito parlare dal fratello).

Il complesso degli elementi indicati (contraddizione interna nel racconto dell'Andriotta; contrasto con il racconto di Scarantino Vincenzo; impossibilità che un messaggio di tale rilievo sia stato messo per iscritto, in maniera chiara e sia stato trasmesso con un sistema che ne rendeva facile l'intercettazione; impossibilità che lo Scarantino abbia potuto elaborare la frase in codice da un testo da altri compilato; incongruità che un ordine del genere sia stato dato per la trasmissione allo Scarantino e nei carcere di Busto Arsizio) dimostra che l'episodio non è realmente accaduto e che è stato costruito dall'Andriotta per accrescere lo spessore criminale dello Scarantino e, conseguentemente, il ruolo di collaboratore dello stesso Andriotta che era stato in grado non soltanto di riferire, *de relato*, notizie concernenti la strage di via D'Arnelio ma anche di raccontare un episodio gravissimo, caduto sotto la sua diretta percezione, qual era quello dell'ordine di attentare alla vita del Procuratore Aggiunto di Palermo.

Il mendacio su questo episodio dimostra, sotto altro profilo, che Andriotta Francesco, anche nelle originarie dichiarazioni, ha introdotto elementi non veri e tale dato va considerato ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste.

10. Andriotta Francesco è stato esaminato il 10.6.1998 nel processo c.d. "Borsellino bis" e il 23. 6.1998 in questo grado di giudizio, avendo chiesto di essere sentito per rendere importanti dichiarazioni.

Egli ha riferito che il giorno 17.9.1997, circa un mese prima della sua deposizione nel processo c.d. "Borsellino bis, mentre si trovava in compagnia del figlio minore a Piacenza dove stava usufruendo di un permesso premio, era stato avvicinato da due individui i quali gli avevano in pratica intimato di confermare la ritrattazione che Scarantino aveva fatto nel 1995, quando si era messo in contatto con l'emittente televisiva "Italia 1".

L'Andriotta avrebbe dovuto dichiarare che lo Scarantino aveva raccontato solo falsità, che lui stesso era un bugiardo, che lo Scarantino era omosessuale ed ancora: "... che Scarantino era stato picchiato, era stato maltrattato alla Pianosa e che i magistrati l'avevano imbeccato e che il dottor Arnaldo La Barbera gli aveva detto le cose ...".

I due sconosciuti gli avevano detto che davanti alla Corte di Assise, nel processo c.d. "Borsellino bis" egli avrebbe dovuto soltanto "traballare" - il termine è di Andriotta - avrebbe dovuto, cioè, mostrarsi incerto, senza revocare le sue precedenti dichiarazioni.

L'Andriotta ha precisato che uno dei due sconosciuti l'aveva già seguito durante un precedente permesso premio, di cui aveva usufruito nell'Aprile 1997 e che durante l'incontro di settembre i due ignoti emissari avevano ostentato una perfetta conoscenza dei movimenti suoi e dei suoi familiari.

L'Andriotta, nel Dicembre del 1997 e mentre si trovava ancora una volta in permesso, era stato avvicinato dalle stesse persone che erano in compagnia di un terza persona seduta all'interno di una Fiat "Tipo" di cui non aveva annotato il numero di targa.

In questa occasione gli era stato intimato di nominare quali propri difensori gli avvocati Scozzola e Petronio, prima della Pasqua; avrebbe, poi, dovuto inviare una lettera all'ANSA nella quale avrebbe dovuto sostenere che tutto quello che aveva dichiarato fino a quel momento era falso e avrebbe dovuto chiedere pubblicamente di essere risentito dai giudici che si occupavano della strage di via D'Amelio; ottenuta la nuova citazione, avrebbe dovuto procedere infine ad una integrale ritrattazione.

I due gli avevano dato appuntamento, per ulteriori comunicazioni, per il 14 o 15 Febbraio, cioè nei giorni nei quali avrebbe usufruito del successivo permesso; la sua domanda di permesso premio per il mese di Febbraio era stata, tuttavia, rigettata e, dunque, non aveva più rivisto i due emissari di "Cosa Nostra".

Egli, temendo per l'incolumità dei suoi familiari, aveva fatto quanto gli era stato chiesto: aveva, cioè, proceduto alla nomina, quali suoi difensori di fiducia, degli avvocati Scozzola e Petronio, con dichiarazione fatta alla Direzione della casa circondariale di



Roma Rebibbia il 10 Aprile 1998; aveva indirizzato il successivo 17 Aprile un'istanza ai presidenti delle due Corti, chiedendo di essere sentito; in pari data aveva scritto una lettera al questore La Barbera.

L'Andriotta ha, infine, precisato che sia prima che dopo l'udienza del 16 Ottobre 1997, aveva chiesto inutilmente di conferire con i magistrati della D. D. A. di Caltanissetta; all'ultima richiesta, avanzata il 24 Aprile 1998, i magistrati avevano risposto, tanto che appena quattro giorni dopo, il 28 Aprile, si erano recati ad ascoltarlo; aveva, quindi, loro raccontato delle minacce subite.

Durante il controesame del 10 Giugno 1998, nel processo c.d. "Borsellino bis", è stato fatto osservare ad Andriotta che nell'esame testimoniale del 16 Ottobre 1997 non aveva affatto "traballato", aveva anzi riconfermato le precedenti dichiarazioni, in qualche caso con nuove dichiarazioni chiaramente dirette ad irrobustire la tesi dell'attendibilità sua e di Scarantino Vincenzo.

Ha così spiegato l'Andriotta il suo comportamento processuale: " ... Quando io sono entrato nell'aula il 16 Ottobre 1997, io dovevo barcollare per forza, era già tutto programmato così, e poi dovevo rendere delle dichiarazioni di falsa testimonianza. Invece poi quel giorno mi sono sentito la sicurezza dello Stato, che veniva rappresentato dalla Corte di Assise e dai pubblici ministeri e dalla presenza del mio avvocato, Maria Teresa Napolitano, che era all'epoca, mi sono tranquillizzato ed ho riconfermato la versione ... diciamo quella vera. Oggi ho detto di nuovo la verità, ma dovevo dire bugie ... io non me la sentivo di dire le bugie, perché non è giusto".

Nell'udienza del 16 Ottobre 1997 il pubblico ministero aveva chiesto all'Andriotta se avesse subito minacce in seguito alla sua collaborazione con lo Stato e il teste aveva dato una risposta negativa, come risulta dal verbale che, sul punto, si riporta testualmente:

P. M. *Senta signor Andriotta, lei ha più volte detto quali motivi l'hanno indotta in certe fasi e anche ora ad avere paura. Io adesso le volevo fare una domanda più specifica. Lei o qualcuno dei suoi familiari o qualcuno dei suoi amici ha mai avuto delle minacce dirette o indirette dopo questa sua collaborazione sulla strage di via D'Amelio ?*

Teste *Che io mi ricordo oggi non credo. Comunque mia madre è stata fermata parecchie volte, ma non per il fatto di via Mariano D'Amelio, per altre persone imputate nel processo di Wall Street. Questo sì. Sono arrivate*

FC -

*delle telefonate anche a mia moglie, dove viveva, che non viveva sotto protezione, ma ...che sono arrivati a me o alla mia famiglia non credo, no.*

Un difensore ha contestato, nell'esame del 10 Giugno 1998, questa dichiarazione allo Andriotta, il quale ha risposto di avere detto "una bugia":

Difensore *...Secondo la risposta che lei ha già dato, visto che quel 16 ottobre ha sentito la presenza dello Stato e la sicurezza che le veniva dalla Corte di Assise e dal suo difensore, perché quel giorno quando (le è stato chiesto) "E' stato mai minacciato?", lei ha risposto "No"?*

Risposta *Ho detto una bugia.*

Ritiene la Corte che non corrisponda al vero quanto riferito da Andriotta Francesco sulle minacce che avrebbe subito nel 1997 per le seguenti ragioni:

a) Non trova, innanzitutto, una plausibile spiegazione il suggerimento che, secondo il racconto dell'Andriotta, gli sarebbe stato dato dai due emissari di "Cosa Nostra" - così accorti da conoscere tutti i suoi movimenti e da essere informati anticipatamente anche dei permessi premio di cui avrebbe potuto usufruire - di non dar luogo ad una netta ritrattazione davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta ma soltanto di "traballare" e, cioè, di confermare le precedenti dichiarazioni, limitandosi a mostrare qualche incertezza, e a riservare la ritrattazione - che in ogni caso sarebbe apparsa più debole - ad un successivo ed eventuale esame davanti ai giudici (va, peraltro, rilevato che il 17.9.1997 l'Andriotta non poteva sapere che sarebbe stato chiamato a testimoniare davanti a questa Corte, poiché l'ordinanza ammissiva della relativa prova è stata pronunciata il successivo 26.9.1997).

b) Gli emissari di "Cosa Nostra" non avrebbero mai potuto fissargli un appuntamento per il 14 o il 15 Febbraio 1998 (come narrato dall'Andriotta) poiché non potevano sapere anticipatamente se l'autorità giudiziaria avesse concesso all'Andriotta il permesso premio e quando costui ne avrebbe usufruito.

Conviene testualmente riportare le dichiarazioni rese sul punto da Andriotta Francesco, durante l'esame del 23.6.1998, su domanda di un difensore (cfr. verb. ud. citata, pag. 37 - 39):

FC -

Difensore *lei ha detto che vi dovevate rivedere il 14 febbraio, desidero sapere nella... quando vi siete visti a dicembre, vi siete dati un appuntamento per quella data, o come siete rimasti?*

Andriotta *sì. Sì, ci dovevamo vedere per quella data, ma se c'era un inconveniente io dovevo andare avanti per la mia strada, dopodiché si sarebbero fatti vivi loro per potermi dare questi soldi e per lasciarmi tranquillo a me e alla mia famiglia.*

Difensore *oh, e come facevate a darvi l'appuntamento il 14 febbraio? A dicembre, cioè si sapeva che il 14 febbraio lei...*

Andriotta *no, no, no, un attimo, quale 14 dicembre, io non ho detto mica 14 dicembre, avvocato!*

Difensore *lei ha detto che <<ci dovevamo rivedere il 14 febbraio>>.*

Andriotta *ah sì, ma lei ha detto dicembre, poc'anzi.*

Difensore *ora le chiedo a dicembre come facevate a sapere lei e i due mafiosi che lei il 14 febbraio sarebbe stato in permesso?*

Andriotta *loro mi hanno chiesto quand'è che sarebbero andati in permesso la prossima volta. Avvocato, loro sapevano tutto: la protezione a Savona quando c'erano i miei famigliari, sapevano gli Istituti di pena che io ho girato, sapevano la seconda località protetta a Piacenza, sapevano la località dove mia moglie stava a Pisogne, dove io ero residente; sapevano tutto avvocato.*

Difensore *quindi sapevano pure che lei il 14 febbraio sarebbe andato in permesso?*

Andriotta *no, questo gliel'ho detto io avvocato, perché me l'hanno chiesto.*

Difensore *e lei come faceva a sapere che il 14 febbraio avrebbe ottenuto il permesso?*

FC-

Andriotta *perché ogni 45 giorni, 40, 45 giorni io vado in permesso, avvocato mi scusi.*

Difensore *ma lei va in permesso...*

Andriotta *ci ho 45 giorni.*

L'Andriotta, come si è visto, non ha saputo chiarire come gli emissari di "Cosa Nostra" fossero a conoscenza del fatto che egli avrebbe usufruito del permesso premio il 14 o il 15 Febbraio 1998, se non ricorrendo a una vera e propria petizione di principio: gli emissari sapevano del giorno in cui egli avrebbe goduto del permesso premio perché "loro sapevano tutto".

L'Andriotta non ha potuto dare nessun chiarimento perché nessuno poteva conoscere la decisione che avrebbe adottato l'autorità giudiziaria (non a caso il permesso non è stato concesso); neppure gli emissari di "Cosa Nostra" potevano, dunque, conoscere preventivamente il giorno del permesso, non essendo ancora stato emesso dal magistrato di sorveglianza nessun provvedimento.

c) Altrettanto priva di senso logico, ad avviso di questa Corte, è l'indicazione che gli sarebbe stata data nel Dicembre del 1997 - quando già era stato esaminato, come teste, dalla Corte di Assise e non doveva essere più esaminato da questa Corte che aveva acquisito i verbali delle dichiarazioni rese dall'Andriotta nell'altro processo (c.d. "Borsellino bis") - di nominare come propri difensori gli avvocati Scozzola e Petronio, che sono difensori di alcuni imputati nell'uno e nell'altro processo, tanto più se si considera che egli aveva già deposto il 16.10.1997 e, comunque, che, in qualità di teste, non aveva il diritto di essere assistito da un difensore, a meno di non considerare gli ispiratori delle minacce esercitate nei suoi confronti (ispiratori che secondo lo stesso Andriotta "sapevano tutto") tanto sprovveduti da ignorare che un teste non può essere assistito dal difensore.

La nomina, poi, dei difensori degli imputati della strage di via D'Amelio portava immediatamente a classificare l'operazione come una manovra ispirata dagli stessi imputati e a vanificare, dunque, il risultato che essi intendevano conseguire con le minacce rivolte ad Andriotta Francesco per costringerlo a "ritrattare".

d) E', poi, ragionevole ritenere che chiunque avesse voluto influire sulla testimonianza di Andriotta, si sarebbe limitato a chiedergli che smentisse di avere ricevuto confidenze

sulla strage di via D'Amelio nel carcere di Busto Arsizio e gli avrebbe ordinato di dichiarare di avere costruito la sua verità mettendo insieme informazioni carpite a Scarantino Vincenzo, notizie pubblicate sui giornali e voci che circolavano nell'ambiente carcerario (questa è, ad esempio, la tesi sostenuta da Scarantino Vincenzo dopo la sua "ritrattazione").

e) E', infine, inspiegabile il motivo per il quale gli emissari di "Cosa Nostra" gli avrebbero ordinato di riferire una circostanza che l'Andriotta non poteva conoscere e, cioè, che Scarantino Vincenzo sarebbe stato sottoposto a maltrattamenti nel carcere di Pianosa: fatto, questo, di cui egli era sicuramente ignaro, essendo stato detenuto con Scarantino nell'estate del 1993, vale a dire, prima del trasferimento di quest'ultimo nel carcere di Pianosa.

Non è chiaro per quale ragione Andriotta Francesco abbia raccontato di minacce mai ricevute: l'unica ipotesi che può essere formulata è quella che egli - con l'invio della nomina dei due difensori e con la richiesta di essere esaminato, avanzata ai presidenti delle due Corti innanzi alle quali si svolgevano i due processi per la strage di via D'Amelio - intendesse riallacciare i rapporti con i magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta i quali, come ha dichiarato lo stesso Andriotta, si recarono a trovarlo dopo avere preso conoscenza della nomina degli avvocati Petronio e Scozzola, attesa la singolarità della nomina.

Il racconto delle minacce, sotto altro profilo, mirava a rafforzare il ruolo di collaboratore di giustizia dell'Andriotta il quale, proclamandosi vittima di un complotto e di gravissime minacce finalizzate a ottenere la sua "ritrattazione", poteva sperare di conseguire tutti quei benefici che non gli erano stati ancora concessi.

E', però, certo - quale che sia la motivazione dell'Andriotta - che gli elementi, acquisiti a questo processo, portano ad escludere l'esistenza delle minacce da lui denunciate come opera di emissari di "Cosa Nostra".

Ciò influisce negativamente sulla credibilità di Andriotta Francesco poiché dimostra che, per raggiungere i suoi scopi, egli non si è neppure preoccupato di narrare fatti che, nei termini da lui indicati, non hanno trovato il benché minimo riscontro e sono stati contraddetti da altre acquisizioni probatorie.

Possono essere, a questo punto, essere tratte le conclusioni sulla credibilità del collaboratore di giustizia Andriotta Francesco.

FC

## C) CONCLUSIONI

1. E' stata dimostrata - ad avviso della Corte - non soltanto l'opportunità di comunicazione, all'interno del carcere di Busto Arsizio, ma l'effettività della comunicazione tra Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco e della verosimiglianza delle confidenze tra i due, anche in considerazione del particolare stato d'animo dello Scarantino (vedi, *supra*, pag. 401 - 404).

Non possono, in conseguenza, essere condivisi gli assunti difensivi tendenti a negare, in generale, l'esistenza dei rapporti tra i due collaboratori e le confidenze dello Scarantino al suo compagno di detenzione.

2. Andriotta Francesco, per effetto del ruolo assunto nell'ambito dei procedimenti per la strage di via D'Amelio, ha conseguito taluni benefici che - data la sua condanna definitiva all'ergastolo - non possono essere ritenuti insignificanti.

Risulta, infatti, dalle dichiarazioni rese dallo stesso Andriotta nel processo c.d. "Borsellino bis", che egli è stato ammesso il 13 Gennaio 1995 al programma speciale di protezione, per sé e per i propri familiari e che, in conseguenza di tale provvedimento, egli sconta la sua pena in speciali sezioni destinate ai collaboratori di giustizia, gode di permessi premio (in deroga alla normativa in materia che prevede la concessione di questo beneficio, per i condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di dieci anni di pena) e la sua famiglia mensilmente ha ricevuto un modesto contributo finanziario.

Risulta, inoltre, che - già nel 1995 - Andriotta Francesco ha presentato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale (misura, in generale, prevista per i condannati che devono scontare pene residue non superiori a tre anni).

L'istanza (respinta dal competente Tribunale di Sorveglianza, in ragione della brevità della pena già espiata) è stata riproposta da Andriotta Francesco che, al momento della sua deposizione davanti alla Corte di Assise, era in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria.

La ricerca di benefici premiali, come già si è osservato, non incide negativamente né sulla spontaneità della scelta di collaborazione né sul requisito del disinteresse (vedi, *supra*, pag. 405 - 406).

FC-

2. L'affannosa ricerca di tali benefici da parte dell'Andriotta - desumibile dalla introduzione, nel corso dell'esame dibattimentale del 16.10.1997 reso nell'ambito del processo "Borsellino bis", di circostanze nuove o di modificazioni delle precedenti dichiarazioni per adeguare la sua deposizione alla narrazione della fonte primaria e dalla narrazione della vicenda relativa alle minacce che avrebbe subito perché "ritrattasse" (vedi, *supra*, pag. 406 - 418 e 426 - 430) - impone necessariamente una particolare cautela nella valutazione delle dichiarazioni di Andriotta Francesco al fine di stabilire quali circostanze da lui narrate siano state effettivamente apprese da Scarantino Vincenzo e quali siano, invece, patrimonio di altre conoscenze e riferite all'autorità giudiziaria per conseguire dei benefici.

L'unico criterio valido per eseguire questo accertamento - come si è già osservato - è dato dalla coerenza e dalla costanza delle sue dichiarazioni (vedi, *supra*, pag. 418 - 419).

3. Devono, in applicazione del criterio enunciato, essere ritenute inattendibili, come già si è rilevato, le parti della narrazione in cui sono contenute circostanze del tutto nuove o elementi aggiuntivi con i quali il collaboratore ha sostanzialmente modificato il suo racconto per adeguarlo alla narrazione della fonte primaria.

Devono, inoltre, essere ritenuti inattendibili - attesa la complessiva modesta attendibilità di Andriotta Francesco - le dichiarazioni in cui il teste è incorso in contraddizioni delle quali non ha saputo fornire una plausibile giustificazione.

4. Nell'ambito delle dichiarazioni che presentino i requisiti della coerenza e della costanza tanto più il collaboratore deve essere ritenuto attendibile quanto più è da escludere che egli abbia attinto le sue conoscenze non dal suo confidente (Scarantino Vincenzo) ma da altre fonti.

L'originalità del racconto - rispetto a fonti diverse da quella costituita dalle confidenze di Scarantino Vincenzo - è il criterio che deve essere seguito (e a questo criterio si è attenuta la Corte) per escludere che il teste abbia potuto riferire circostanze apprese da fonti di informazione diverse da quelle del suo confidente.

Ne consegue che l'attendibilità delle dichiarazioni di Andriotta Francesco è tanto più alta quanto più le circostanze da lui narrate non erano altrimenti conoscibili se non attraverso il racconto di Scarantino Vincenzo (erano, cioè, circostanze nuove e mai diffuse da organi di informazione); l'attendibilità è, invece, più bassa quando il racconto di

Andriotta Francesco può essere fondato su fonti diverse dalle confidenze di Scarantino Vincenzo.

Deve, in applicazione di questo criterio, essere riconosciuto un alto grado di attendibilità intrinseca alle parti del discorso narrativo dell'Andriotta sul ruolo di Profeta Salvatore, poiché ciò che è stato narrato dal teste non era altrimenti da lui conoscibile se non attraverso il racconto di Scarantino Vincenzo (nessun organo di informazione aveva parlato del coinvolgimento nella strage di Profeta Salvatore e del ruolo che, secondo il racconto di Andriotta, sarebbe stato svolto dall'imputato).

Nel caso in cui le dichiarazioni dell'Andriotta possano - astrattamente - essere ricondotte a fonti diverse dal suo confidente (il ragionamento si riferisce alla posizione degli imputati Orofino Giuseppe e Scotto Pietro che furono arrestati prima dell'inizio della collaborazione dell'Andriotta e dei quali erano note le imputazioni) occorre fare riferimento al criterio della precisione e <sup>della</sup> ricchezza di dettagli, per accertare se quanto riferito dall'Andriotta non era altrimenti conoscibile da lui se non attraverso le confidenze di Scarantino Vincenzo e, quindi, potere escludere una fonte di conoscenza diversa da parte di Andriotta Francesco.

5. Va, infine, precisato che - ai fini dell'attendibilità dei due collaboratori di giustizia (Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco) - può essere riconosciuta attendibilità alle loro dichiarazioni, nei limiti della loro reciproca convergenza, a meno che non sia provato il mendacio di uno dei collaboratori.

Si deve, peraltro, precisare che, ad avviso della Corte, sussiste convergenza tra le due dichiarazioni anche nel caso in cui per il racconto del teste *de relato* - che contenga elementi diversi rispetto alla sua fonte di conoscenza - possa essere formulato il giudizio logico di implicazione rispetto alla narrazione della fonte primaria.

Tale convergenza - come si vedrà nei successivi capitoli - è stata riconosciuta relativamente alla posizione dell'imputato Profeta Salvatore ma non in quelle degli altri due imputati di questo processo.

FC-



## CAPITOLO VIII

### POSIZIONE PROCESSUALE DI PROFETA SALVATORE.

I. Profeta Salvatore è stato chiamato in correità dal cognato Scarantino Vincenzo che lo ha accusato di avere partecipato a una parte della fase esecutiva della strage di via D'Amelio di cui il collaboratore ha dichiarato di essere a conoscenza (partecipazione alla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe, incarico di procurare l'autovettura da utilizzare nell'attentato, presenza del Profeta nel garage di Orofino Giuseppe al momento dell'arrivo dell'esplosivo), fatta eccezione per il trasferimento della Fiat 126, imbottita di esplosivo, dal garage di Orofino Giuseppe a piazza dei Leoni.

Andriotta Francesco ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di Profeta Salvatore, indicandolo come l'autore della richiesta - rivolta a Scarantino Vincenzo - di procurare l'autovettura per la strage.

Andriotta Francesco ha, infatti, dichiarato che il furto dell'autovettura era stato ordinato a Scarantino Vincenzo dal cognato Profeta Salvatore (vedi, *supra*, pag. 387).

Il cognome Profeta era all'Andriotta rimasto impresso nella memoria perché Scarantino gli aveva raccontato che, al momento dell'arrivo nella porciaia o del prelievo dello esplosivo dalla stessa porciaia, lo Scarantino aveva commentato il sopraggiungere del cognato con l'espressione: "E' arrivata la profezia" (vedi, *supra*, pag. 390).

Andriotta Francesco ha, inoltre, dichiarato che l'esplosivo era stato sistemato sulla Fiat 126 da "La Mattia, Matteo o Mattia". (l'esperto in esplosivi che "non parlava il dialetto siciliano") e da Profeta Salvatore; circostanza, tuttavia, ora sostenuta in termini di certezza ora riferita con il beneficio del dubbio ora riportata come improbabile (vedi, *supra*, pag. 391 - 392 e 394).

Andriotta Francesco ha, poi, riferito che Scarantino Vincenzo gli confidò di avere appreso dal cognato Profeta Salvatore che la predisposizione dell'ordigno esplosivo a bordo della Fiat 126 era stata eseguita con successo e che era stata sottoposta ad intercettazione abusiva la linea telefonica della madre di Paolo Borsellino (vedi, *supra*, pag. 392 e 396).

L'Andriotta non era sicuro se Profeta Salvatore avesse partecipato anche alla riunione, cui avevano preso parte Pietro Aglieri, Salvatore Riina, Cancemi, La Barbera e "La Mattia, Matteo o Mattia" (vedi, *supra*, pag. 398).

FC-

L'Andriotta ha, infine, precisato di non avere fatto subito il nome di Profeta Salvatore e di averne parlato dopo, per il timore di esporsi eccessivamente, data l'importanza del ruolo ricoperto dal Profeta in "Cosa Nostra" (vedi, *supra*, pag. 392).

2. Gli episodi raccontati dai due collaboratori, pur essendo compresi nella fase esecutiva della strage (dalla riunione operativa e dal reperimento dell'autovettura, da utilizzare come autobomba, sino al caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 e al trasferimento dell'autobomba in via D'Amelio) mantengono una propria autonomia fattuale e logica, non comportando la partecipazione a una porzione della fase esecutiva necessariamente la partecipazione all'intera azione esecutiva e, *a contrario*, non implicando la mancata partecipazione a una parte della fase esecutiva l'esclusione della partecipazione agli altri segmenti dell'azione esecutiva.

Ne consegue che l'accertata inattendibilità (o il mancato riscontro) delle dichiarazioni dei collaboratori su una porzione dell'azione esecutiva - cui avrebbe partecipato Profeta Salvatore - non può essere estesa alle altre parti del discorso narrativo su altre sezioni della medesima azione esecutiva, ascrivibili al Profeta, che reggano alla verifica giudiziale del riscontro, in applicazione del principio - più volte richiamato - della valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti dal chiamante in correità che siano dotate del requisito della autonomia fattuale e logica rispetto alle dichiarazioni di cui è stata accertata l'inattendibilità o che non siano state positivamente riscontrate (vedi, *supra*, pag. 43, anche per i richiami della giurisprudenza della Suprema Corte; 348 - 350 e 368 - 369).

L'interferenza fattuale tra una serie di circostanze che impedisce, una volta accertata la falsità di una componente della serie, di ammettere per vera un'altra circostanza della medesima serie, si verifica - come si è osservato in un precedente capitolo - soltanto quando una componente della serie sia collegata all'altra da un rapporto di causalità necessario, ovvero quando l'una sia antecedente logico dell'altra.

Si è, così, rilevato, in applicazione del principio enunciato, che - presentando l'originaria narrazione di Scarantino Vincenzo, prima dell'inclusione tra i partecipanti alla riunione di Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo, Brusca Giovanni e Ganci Raffaele, un'autonomia fattuale e logica che la rendeva insensibile all'accertata inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie nei confronti delle persone indicate nei successivi interrogatori - la chiamata in correità nei confronti di Profeta Salvatore

(imputato in questo processo) e delle altre persone originariamente accusate, non poteva essere considerata intrinsecamente inattendibile soltanto perché Scarantino Vincenzo non era stato ritenuto credibile nelle dichiarazioni accusatorie relative ad altri soggetti.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire - in applicazione dello stesso principio - quando la chiamata in correità nei confronti di un soggetto (nel caso in esame Profeta Salvatore) comprenda la partecipazione del chiamato a una pluralità di episodi, anche se inseriti in una stessa fase (quella esecutiva) del medesimo delitto.

Anche in questo caso, infatti, l'accertata inattendibilità (o il mancato riscontro) del racconto accusatorio relativo ad un singolo episodio (nel caso di specie, partecipazione alla riunione, incarico di reperire un'autovettura di piccola cilindrata, partecipazione al caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 e trasferimento dell'autovettura imbottita in via D'Amelio) non può essere estesa meccanicamente agli altri episodi: così, il mancato riscontro, ad esempio, sulla presenza del Profeta nel garage di Orofino Giuseppe non implica che Profeta Salvatore non abbia potuto dare a Scarantino Vincenzo l'incarico di reperire l'autovettura o che il Profeta non abbia potuto partecipare alla riunione che si sarebbe svolta in casa Calascibetta.

Analogamente il mancato riscontro sulla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe non comporta la conseguenza dell'inesistenza dell'incarico di procurare l'autovettura per la strage di via D'Amelio, non sussistendo tra i due fatti un rapporto di causalità necessario. E, *a contrario*, il positivo riscontro su un singolo episodio non implica l'estensione automatica del riscontro positivo a tutti gli altri episodi della complessa fase esecutiva.

3. L'esame deve iniziare dalla dichiarazione accusatoria di Scarantino Vincenzo relativa alla partecipazione di Profeta Salvatore alla riunione nella villa di Giuseppe Calascibetta, costituendo - secondo le dichiarazioni rese dallo Scarantino all'autorità giudiziaria - un fatto prodromico rispetto alla richiesta rivoltagli dal cognato e da Aglieri Pietro di procurare un'autovettura di piccola cilindrata.

Si osserva, al riguardo, che lo svolgimento della riunione, nei termini e nelle forme descritti da Scarantino Vincenzo, non ha - ad avviso della Corte - trovato idonei riscontri probatori.

E' già stata sottolineata la scarsa credibilità della giustificazione addotta da Scarantino Vincenzo sulla rettifica della data della riunione che egli ha dovuto modificare per dare coerenza al suo racconto, volto a porre un collegamento (non necessario e, ad avviso

della Corte, inesistente) tra la riunione e la richiesta del cognato di procurare un'autovettura di piccola cilindrata, dopo avere confessato di essersi rivolto al Candura per il furto dell'autovettura in seguito alla richiesta di Profeta Salvatore ed avere ammesso che non corrispondeva al vero quanto da lui precedentemente affermato in ordine alla pregressa disponibilità dell'auto.

L'inesistenza di un collegamento necessario tra la riunione, nei termini descritti dal collaboratore, e la richiesta del cognato e di Pietro Aglieri è dimostrata dal fatto che lo Scarantino, pur avendo confidato ad Andriotta Francesco di avere avuto l'incarico di procurare un'autovettura, non gli parlò della riunione né pose alcun collegamento tra l'incarico e una riunione cui egli aveva assistito.

Il che non esclude che lo Scarantino ha ben potuto accompagnare il cognato a un incontro con Aglieri Pietro e con altri e, avendo ricevuto l'incarico di reperire un'auto, ha collegato l'incarico all'incontro.

Si è, inoltre, osservato che la modesta attendibilità di Scarantino Vincenzo sulla parte delle dichiarazioni concernenti la riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe è dovuta - oltre alla mancanza di plausibilità della giustificazione da lui addotta sulla rettifica della data della riunione - alle incongruenze sulla descrizione della riunione che - pur essendosi tenuta sotto la direzione di Riina Salvatore e con l'intervento di "capimandamento" e di altri esponenti di rilievo di "Cosa Nostra" che stavano organizzando l'uccisione del dott. P. Borsellino - si sarebbe svolta nella casa di una persona che era allora latitante, con la porta aperta e avrebbe consentito a Scarantino Vincenzo - che pure ha dichiarato di essersi allontanato, "per educazione", per evitare di continuare, suo malgrado, ad ascoltare la discussione - di irrompere nel salone della villa per prendere una bottiglia d'acqua nel momento in cui il capo indiscusso di "Cosa Nostra" sosteneva la necessità di eliminare il magistrato (vedi, *supra*, pag. 357 - 360 e 372 - 375).

---

Alla modesta attendibilità del collaboratore si accompagna l'assenza di idonei riscontri oggettivi individualizzanti.

Tale, infatti, non possono essere considerate - neppure sotto il profilo del rafforzamento della credibilità soggettiva di Scarantino Vincenzo - le tardive dichiarazioni dell'altro collaboratore che ha descritto questa fase dell'azione esecutiva della strage.

Si è, infatti, osservato che Andriotta Francesco è del tutto inattendibile relativamente alla sua propalazione sulla riunione: l'indicazione del Cancemi, del La Barbera - che a quella riunione certamente non presero parte - come partecipanti a quel consesso, dimostra che

l'Andriotta ha adeguato le sue nuove dichiarazioni a quelle di Scarantino Vincenzo (vedi, *supra*, pag. 406 - 412, sull'inattendibilità di Francesco Andriotta relativamente alle dichiarazioni tardive sulla riunione preparatoria).

Va, in ogni caso, rilevato che l'Andriotta ha dichiarato di non ricordare se Scarantino gli ebbe a confidare che alla riunione aveva partecipato Profeta Salvatore, sicché - anche sotto questo profilo - le dichiarazioni di quest'ultimo collaboratore non possono costituire conferma di quelle dello Scarantino; né, in applicazione del principio della valutazione frazionata della prova, la partecipazione di Profeta Salvatore alla riunione può conseguire meccanicamente alla provata partecipazione del Profeta ad altri episodi della fase esecutiva.

Ed infine, ad avviso della Corte, non costituisce valido riscontro esterno la descrizione della villa del Calascibetta, considerato che Scarantino Vincenzo ha sempre riferito che conosceva quel luogo per esservi recato diverse volte, sia prima che dopo la riunione di cui ha parlato, per il compimento di attività illecite e per l'esecuzione di gravi delitti,

3. Scarantino Vincenzo ha chiamato in correità il cognato Profeta Salvatore anche in relazione all'incarico di procurare l'autovettura da utilizzare nella strage.

Appare opportuno, prima di valutare le suddette dichiarazioni accusatorie, dare una sintesi delle conclusioni raggiunte nei precedenti capitoli sulla vicenda relativa al furto della Fiat 126:

a) L'autovettura - come si è visto - è stata rubata da Candura Salvatore il quale ha confessato di essere stato l'esecutore materiale ed ha indicato in Scarantino Vincenzo il committente del furto (la confessione del Candura e la sua chiamata in correità nei confronti di Scarantino Vincenzo hanno trovato conferma nelle dichiarazioni di Valenti Luciano).

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca del Candura e di Valenti Luciano è stata valutata positivamente nelle pagine precedenti alle quali si fa esplicito richiamo (vedi, *supra*, capitolo quinto, pag. 228 - 248).

Si è, pure, osservato che la confessione di Candura Salvatore e la chiamata in correità nei confronti dello Scarantino, intrinsecamente attendibili e oggettivamente riscontrate, dimostrano che il committente del furto è stato Scarantino Vincenzo.

b) Scarantino Vincenzo, come si è in precedenza illustrato, ha ammesso di avere dato l'incarico al Candura di rubare l'autovettura ed ha indicato nel cognato Profeta Salvatore

e in Aglieri Pietro coloro i quali gli fecero la richiesta di procurare un'autovettura di piccola cilindrata (vedi, *supra*, pag. 282 - 292).

Le discrasie in ordine al momento e al luogo della consegna dell'autovettura tra Candura Salvatore e Scarantino Vincenzo sono state esaminate nel capitolo quarto in cui si è osservato che le divergenze tra quanto dichiarato dal Candura e quanto affermato dallo Scarantino devono essere risolte nel senso di privilegiare la versione fornita dal Candura, per la costanza e la reiterazione delle sue dichiarazioni, e non quella del secondo che ha fornito versioni non coincidenti (vedi, *supra*, pag. 239 - 240).

Si è, inoltre, osservato che le contraddizioni in cui è caduto Scarantino Vincenzo sul luogo della consegna della Fiat 126 (indicato, in un primo momento, alla Guadagna e, in un momento successivo, in via Ammiraglio Gravina) sono da ascrivere, ad avviso della Corte, alla tendenza di questo collaboratore a operare la commistione di elementi veri ed elementi falsi e si è, in particolare, individuata l'origine della mendace indicazione del luogo di consegna dell'autovettura nella Guadagna nell'affermazione - poi abbandonata - di avere avuto la disponibilità della Fiat 126, ancor prima di ricevere l'incarico da Profeta Salvatore e da Aglieri Pietro (vedi, *supra*, pag. 350 e 364).

Il profilo criminale di Scarantino Vincenzo e i suoi rapporti non soltanto con il cognato Profeta Salvatore ma anche con altri esponenti della "famiglia" mafiosa della Guadagna e, in particolare, con Pietro Aglieri sono stati illustrati in precedenza nelle pagine in cui sono state richiamate le dichiarazioni di Augello Salvatore, Francesco Marino Mannoia e Candura Salvatore e si sono indicati gli accertamenti eseguiti dagli apparati di sicurezza sullo spessore delinquenziale dello Scarantino (vedi, *supra*, pag. 313 - 316 e 324 - 332).

Si è, così, raggiunta la conclusione che l'esame del profilo criminale di Scarantino Vincenzo dimostrava che egli era legittimato - per gli stretti rapporti con Pietro Aglieri e Profeta Salvatore, esponenti di assoluto rilievo di "Cosa Nostra" (l'Aglieri è il "capomandamento" di Santa Maria di Gesù, il Profeta ne è un esponente di spicco), per l'inserimento nel contesto criminale della Guadagna e per la propensione a dedicarsi ai più svariati traffici illeciti e a commettere reati di specie diversa - a partecipare ad una parte, almeno, della fase esecutiva della strage di via D'Amelio o, più precisamente, il suo spessore criminale, i suoi stretti rapporti con i vertici del sodalizio mafioso, il rapporto di affinità con Profeta Salvatore e l'inserimento nella criminalità della Guadagna rendevano compatibili il suo racconto e il suo confessato coinvolgimento nell'episodio delittuoso in esame (vedi, *supra*, pag. 332).

Si è, soprattutto, sottolineato che il suo spessore delinquenziale era compatibile e rendeva coerente il suo racconto e il suo confessato coinvolgimento nel reperimento dell'autovettura, da utilizzare come autobomba nella strage, indipendentemente dallo effettivo possesso della qualità di "uomo d'onore" e dalla sua affiliazione a "Cosa Nostra", richiamando, sul punto, le dichiarazioni di quei collaboratori di giustizia che avevano confessato di avere partecipato a delitti di "Cosa Nostra", pur non essendo stati ancora affiliati, ed avevano riferito (indicando fatti specifici) che il sodalizio mafioso si era avvalso dell'apporto di persone ad esso estranee per il compimento di azioni criminali anche eclatanti (vedi, *supra*, pag. 370 - 371).

Si è, poi, rilevato che la partecipazione di Scarantino Vincenzo al furto della Fiat 126, era stata definitivamente accertata con sentenza divenuta irrevocabile e che la sentenza, a norma dell'art. 238 bis c.p.p., deve essere utilizzata ai fini della prova del fatto in essa accertato e valutata a norma degli art. 187 e 192 comma terzo del medesimo codice di rito, nei confronti degli imputati di questo processo (vedi, *supra*, pag. 371).

Si è, infine, osservato che la riferibilità allo Scarantino (nella qualità di committente) del furto della Fiat 126 (dimostrata dalla chiamata in correità di Candura Salvatore, dalle dichiarazioni accusatorie di Valenti Luciano, dalla confessione dello stesso Scarantino, già ritenuta attendibile dalla sentenza passata in giudicato) trovava un ulteriore riscontro di carattere logico nella sicura partecipazione dei "mandamenti" di Santa Maria di Gesù, cui appartiene la "famiglia" mafiosa della Guadagna (alla quale è legato Scarantino Vincenzo e in cui è organicamente inserito, come si vedrà, Profeta Salvatore), di Brancaccio e di Resuttana alla fase esecutiva della strage (vedi, *supra*, pag. 371 - 372).

Si può qui aggiungere che un'ulteriore conferma della partecipazione al furto della Fiat 126 è costituita dalle dichiarazioni di Andriotta Francesco il quale ha reiteratamente indicato in Scarantino Vincenzo - per averlo avuto da lui riferito - colui il quale diede l'incarico di rubare l'autovettura a Candura Salvatore (vedi, *supra*, pag. 387 - 388).

Si è, ancora, osservato che la partecipazione di Scarantino Vincenzo al furto della Fiat 126, implicava la necessità - posto che egli, anche ad ammetterne l'appartenenza, non rivestiva sicuramente un ruolo di rilievo in seno a "Cosa Nostra" - della richiesta di procurare l'autovettura da parte degli esponenti della "famiglia" mafiosa di Santa Maria di Gesù.

E' stata, quindi, positivamente valutata l'attendibilità di Scarantino Vincenzo nella parte del discorso narrativo concernente sia il furto della Fiat 126 (cui lo Scarantino aveva

sicuramente partecipato) sia l'incarico datogli di procurare un'autovettura, posto che la sua "ritrattazione", con la conseguente accusa nei confronti della polizia giudiziaria di una fraudolenta sostituzione dei reperti, è da ritenere del tutto inattendibile (vedi, *supra*, pag. 317 - 318 e 372).

3. Scarantino Vincenzo ha, dalle prime dichiarazioni del 24.6.1994 sino all'interrogatorio reso nel dibattimento del processo c.d. "Borsellino bis" (Marzo e Maggio 1997), reiteratamente indicato nel cognato Profeta Salvatore e in Aglieri Pietro coloro i quali gli diedero l'incarico di procurarsi un'autovettura di piccola cilindrata da utilizzare nella strage.

Apparente è la divergenza che potrebbe ravvisarsi nell'interrogatorio del 19.11.1994, nel quale egli ha dichiarato - all'inizio della dichiarazione - che l'incarico di reperire l'auto gli era stata data da Aglieri Pietro, in presenza di Profeta Salvatore e di Calascibetta Giuseppe; nel corso dello stesso interrogatorio lo Scarantino, infatti, ha affermato che lo incarico gli era stato dato anche da Profeta Salvatore.

Il prospetto che segue - già illustrato nelle pagine precedenti sotto un diverso profilo - dimostra che Scarantino Vincenzo non ha mai modificato l'originaria chiamata in correità del cognato Profeta Salvatore come mandante del furto:

Interrogatorio del  
24 Giugno 1994

La richiesta di un'autovettura di piccola cilindrata fu fatta da Profeta Salvatore e Calascibetta Giuseppe.

Scarantino Vincenzo rispose che avrebbe provveduto lui a rubare una Fiat 126; egli, in realtà, ne aveva già la disponibilità perché gliela avevano consegnata, nel mese di Luglio, il Candura e il Valenti, alla Guadagna.

L'autovettura fu lasciata accanto al magazzino di Tomasello Ciccio.

Egli, il giorno successivo, comunicò a Profeta Salvatore che aveva già rubato l'autovettura.

29 Giugno 1994

La richiesta di un'autovettura di piccola cilindrata, che "doveva essere utilizzata come autobomba, gli fu rivolta da Aglieri Pietro, Profeta Salvatore e Calascibetta Giuseppe.



Scarantino Vincenzo finse di avere dimenticato l'incarico a lui affidato, perché non aveva intenzione di occuparsi dell'affare. Dopo tre o quattro giorni il cognato Profeta Salvatore e Calascibetta Giuseppe gli ricordarono di procurare l'automobile e, poiché disponeva già di una Fiat 126 rubata dal Candura con le modalità descritte nel precedente interrogatorio, la mise subito a disposizione.

15 Luglio 1994

Scarantino Vincenzo ha ribadito la versione della progressiva disponibilità della Fiat 126, aggiungendo che, al momento della consegna del veicolo, era in compagnia di Tomaselli Salvatore e che egli non aveva detto a Profeta Salvatore e ad Aglieri Pietro, quando ricevette l'incarico di procurare un'auto di piccola cilindrata, di avere già la disponibilità della Fiat 126 perché era convinto che nulla sarebbe rimasto dell'auto dopo l'esplosione.

12 Agosto 1994

Candura avrebbe dovuto consegnargli una Fiat 126 - di cui già disponeva - per averla rubata senza richiesta di Scarantino Vincenzo e, poiché nelle more della consegna aveva ricevuto l'incarico di rubare una macchina da impiegare nella strage, per ragioni di cautela, chiese al Candura di consegnargliela in una traversa di via Roma, dove abitava una prostituta conosciuta da entrambi.

12 Settembre 1994

Scarantino Vincenzo, cui era stata contestata la contraddizione tra la dichiarazione resa il 12.8.1994 e quelle rese nei precedenti interrogatori, ha confermato di avere ricevuto l'incarico da Profeta Salvatore e Aglieri Pietro ed ha dato le seguenti versioni:

1) Quando Pietro Aglieri e Profeta Salvatore dopo la riunione gli diedero incarico di procurare l'auto, già disponeva della Fiat 126 rubata da Candura che gli era stata consegnata alla Guadagna.

FC-

2) Egli, due o tre giorni dopo avere ricevuto l'incarico da Profeta Salvatore e da Aglieri Pietro, chiese al Candura di rubare un'autovettura piccola cilindrata. Due giorni dopo il Candura gli disse di avere trovato una Fiat 126 e gli chiese dove consegnargliela. Egli gli disse di portarla in una traversa di via Roma, dove c'era la prostituta.

19 Novembre 1994 Scarantino Vincenzo ha dichiarato che Aglieri Pietro, in presenza di Profeta Salvatore e di Calascibetta Giuseppe, alla fine della riunione, gli chiese di procurare un'auto di piccola cilindrata. Egli, l'indomani della riunione, diede incarico al Candura di rubare un'auto; il Candura, due o tre giorni dopo, gli offrì una Fiat 126 che consegnò allo Scarantino - il quale era assieme a Tomasselli Salvatore - la stessa sera verso le ore 23,00 in una traversa di via Roma, dove c'era la prostituta.

"Mi rendo conto, anzi mi sono reso conto già nel momento in cui sono stato arrestato della grave ingenuità che ho commesso nello affidare l'incarico di rubare l'automobile ad altri.

Io stesso avrei dovuto provvedere a ciò ed in tal senso ho inteso l'incarico affidatomi da Aglieri e Profeta."

Il collaboratore ha confermato, anche nel corso dell'interrogatorio reso nel dibattimento del processo c.d. "Borsellino bis", che l'incarico gli fu dato da Pietro Aglieri e dal cognato Profeta Salvatore (vedi, *supra*, pag. 297 - 298 e verb. ud. 7.3.1997, pag. 204, P.M.: "... Chi glielo ha detto?; Scarantino: "Pietro Aglieri, che c'era lì io avevo davanti mio cognato, che mio cognato me lo diceva pure").

La chiamata in correità di Scarantino Vincenzo, la cui attendibilità intrinseca - per tutte le considerazioni svolte in precedenza - deve essere positivamente valutata in relazione allo episodio in esame, ha trovato una conferma nelle dichiarazioni rese nel 1993 (in epoca, cioè, precedente a quella della collaborazione dello Scarantino) da Andriotta Francesco il quale - come si è detto - ha dichiarato di avere ricevuto da Scarantino Vincenzo, durante la comune detenzione nel carcere di Busto Arsizio, confidenze sull'attività criminale dello stesso Scarantino e sulla strage di via D'Amelio.

L'Andriotta ha sempre indicato - per averlo saputo dallo stesso Scarantino - nel Profeta colui il quale rivolse al cognato la richiesta di procurarsi un'autovettura di piccola cilindrata e tale indicazione ha fatto prime della collaborazione di Scarantino Vincenzo (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 98 e 127).

E, su questa ~~una~~ circostanza, l'Andriotta non ha mai avuto dubbi né ha introdotto elementi prima non riferiti, come è dimostrato dal fatto che sul punto non sono state mosse contestazioni al teste da parte dei difensori degli imputati (cfr. verb. ud. 16 Ottobre 1997 e, in particolare, pag. 98):

*P. M. Ma Scarantino fece rubare la macchina per iniziativa sua o ...?*

*Teste No no, fu Salvatore Profeta a ordinarli il furto di quest'autovettura 126.*

*P. M. Lei l'ha già detto: chi era Salvatore Profeta? Lo ridica.*

*Teste Suo cognato ... Sarebbe colui che ha sposato Ignazia, se non vado errato.*

Le dichiarazioni dell'Andriotta sono, inoltre, dotate del requisito della ricchezza di dettagli, avendo egli riferito che l'autovettura - di colore bordeaux - non era in condizioni di perfetta efficienza e che era stata spinta o trainata; che era stato lo stesso Scarantino, al momento dell'incarico, a dire al Candura che non gli importava in quali condizioni fosse la macchina, raccomandandogli tuttavia di non rubarla e di non portarla nel quartiere della Guadagna, ma di consegnargliela in un'altra via, una delle vie principali di Palermo; che per il furto di questa autovettura lo Scarantino aveva promesso al Candura la somma di 500.000 lire, ma poi in effetti gli aveva dato soltanto l'importo di 150.000 lire e un certo quantitativo di droga e non gli aveva più corrisposto la differenza; che il Candura non sapeva a quale impiego fosse destinata effettivamente la Fiat 126, in quanto lo Scarantino gli aveva detto che gli serviva per prelevare dei pezzi di ricambio; che dopo la strage il Candura, sospettando che la Fiat 126 da lui sottratta potesse essere quella impiegata nell'attentato, aveva chiesto spiegazioni allo Scarantino, ma questi lo aveva cacciato in malo modo, facendogli pervenire successivamente anche delle telefonate minatorie.

Vanno qui richiamate le considerazioni svolte nelle pagine precedenti sui criteri di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni di Andriotta Francesco e sulle conclusioni raggiunte sul punto: si è, cioè, ritenuto che nell'ambito delle dichiarazioni rese da questo collaboratore che presentino i requisiti della coerenza e della costanza (quali sono quelle

in esame) deve essere riconosciuto un alto grado di attendibilità a quelle che abbiano il requisito dell'originalità poiché escludono che il teste abbia potuto riferire circostanze apprese da fonte diversa dalle confidenze fattegli dallo Scarantino (vedi, *supra*, pag. 433 - 435).

La ricchezza di dettagli - forniti dall'Andriotta - prova che Scarantino Vincenzo effettivamente confidò al teste le circostanze relative al furto della Fiat 126, non essendovi alcuna prova che tali elementi l'Andriotta - il quale, al contrario del Candura, coinvolge nel furto anche il Valenti - abbia raccolto dalla lettura delle dichiarazioni di Candura Salvatore, come sostenuto dal difensore dell'imputato.

E' certo, comunque, il carattere di novità o originalità dell'indicazione - da parte del collaboratore - di Profeta Salvatore come autore della richiesta di procurare l'autovettura.

Ciò dimostra inequivocabilmente che l'Andriotta ha potuto apprendere soltanto dallo Scarantino dell'incarico - da costui ricevuto dal cognato - di reperire un'auto di piccola cilindrata, da utilizzare nella strage di via D'Amelio.

Ed infatti, il teste da nessun'altra fonte di conoscenza ha potuto attingere l'informazione data, non avendo mai il Candura e il Valenti dichiarato che era stato Profeta Salvatore a richiedere l'autovettura al cognato Scarantino Vincenzo e non potendo l'Andriotta avere ricevuto tale notizia da fonti giornalistiche.

Soltanto Scarantino Vincenzo era a conoscenza di questo fatto e soltanto lo Scarantino ha, dunque, potuto confidare all'Andriotta che egli aveva ricevuto da Profeta Salvatore l'incarico di reperire una autovettura di piccola cilindrata e aveva, a sua volta, fatto rubare la Fiat 126 a Candura Salvatore.

Deve, quindi, essere riconosciuta - per tutte le considerazioni svolte - piena attendibilità sulla narrazione di questo episodio al teste Andriotta Francesco.

La piena attendibilità del teste, su questa parte delle sue dichiarazioni, è confermata dalla convergente reiterata chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti di Profeta Salvatore e, reciprocamente, le dichiarazioni accusatorie di Andriotta Francesco costituiscono una conferma della credibilità dello Scarantino sull'episodio in esame.

L'attendibilità, poi, della chiamata in correità dello Scarantino è stata positivamente valutata in precedenza ed è stato già osservato che in tanto Scarantino Vincenzo è stato il committente del furto della Fiat 126 - da utilizzare come autobomba nella strage - in

FC-

quanto egli, a sua volta e dato l'uso cui era destinata l'autovettura e del quale egli fu messo a conoscenza, ha ricevuto l'ordine da esponenti di "Cosa Nostra".

La chiamata in correità di Profeta Salvatore trova, dunque, un riscontro anche di carattere logico ineludibile.

La riferibilità a Profeta Salvatore dell'ordine dato allo Scarantino è ulteriormente dimostrata dai rapporti e dal legame tra i due cognati e dalla necessità, sulla base anche del ruolo di spicco rivestito da Profeta Salvatore, che l'ordine - per un reato di tale gravità - di procurare un'autovettura fosse dato dal Profeta cui lo Scarantino era affiancato (il collaboratore, peraltro, fungeva - secondo quanto da lui riferito - da guardaspalle del cognato).

I rapporti con il cognato e, soprattutto, il legame che a lui lo ~~legava~~<sup>univa</sup> escludono, poi, un intento calunniatorio.

Sul legame tra lo Scarantino e Profeta Salvatore vanno, innanzitutto, richiamate le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Candura Salvatore e Augello Salvatore (vedi, *supra*, pag. 325 e 326 - 328).

Sia il Candura che l'Augello hanno, infatti, affermato che il potere di Scarantino Vincenzo derivava dalla figura del cognato.

L'Augello, in particolare, ha dichiarato che il potere e il prestigio di cui lo Scarantino godeva nel quartiere della Guadagna erano conseguenza del rapporto di affinità con Profeta Salvatore e che per il cognato lo Scarantino avrebbe fatto qualsiasi cosa "...per esempio" - ha affermato l'Augello - "se Profeta ci diceva a Vincenzo fammi questo, lui lo faceva, anche a fare l'omicidio, per esempio lo Scarantino è capace di buttarsi anche dal quinto piano per suo cognato, questo detto da tutti perché lui a me me lo dimostrava suo cognato come un Padreterno" (vedi, *supra*, pag. 327 - 328).

Il legame con Profeta Salvatore è stato costantemente ammesso dallo Scarantino in tutte le sue dichiarazioni; tale legame, come si è già osservato, costituì una delle ragioni principali per cui egli non attuò immediatamente l'intenzione di collaborare con lo Stato e spiega la stessa genesi e l'andamento della sua collaborazione.

Lo Scarantino ha, infatti, affermato, nell'interrogatorio del 5.10.1994, che, pur avendo nutrito sin dalla detenzione a Busto Arsizio l'intenzione di collaborare, fu frenato in questa sua intenzione dalla preoccupazione del futuro della sua famiglia e dalla consapevolezza di dovere accusare il cognato Profeta Salvatore "una persona" - ha dichiarato lo Scarantino - "cui sono profondamente affezionato: non potevo infatti

dimenticare che mio cognato mi ha cresciuto e mi ha fatto da padre e addirittura una volta mi ha salvato la vita" (vedi, *supra*, pag. 256 - 257).

Lo stesso concetto ha lo Scarantino espresso nel successivo interrogatorio del 21.10.1994 e il 18.11.1994 ha ribadito che profonda angoscia gli aveva procurato il dovere accusare Profeta Salvatore il quale, ha precisato, ancora una volta, il collaboratore: - "oltre ad essere mio cognato, per me e per tutti i familiari aveva rappresentato un punto di riferimento preciso come un padre" (vedi, *supra*, pag. 258 - 259).

Anche in dibattimento, infine, egli ha ribadito che costituì una remora alla sua scelta di collaborare la paura di essere abbandonato dalla sua famiglia e da Profeta Salvatore (vedi, *supra*, pag. 260).

E nel conflitto - mai definitivamente risolto - è stata individuata l'origine delle caratteristiche della collaborazione di Scarantino Vincenzo e dei suoi ripensamenti sino alla "ritrattazione" del Settembre del 1998 (vedi, *supra*, pag. 369).

Né, ad avviso della corte, può ritenersi attendibile l'affermazione che lo Scarantino ha fatto in sede di "ritrattazione": l'aver, cioè, chiamato falsamente in correità il cognato su suggerimento degli inquirenti che gli avevano detto che non sarebbe stato ritenuto attendibile se non avesse accusato il cognato, ove si consideri che lo Scarantino, sin dal primo interrogatorio aveva rivolto dichiarazioni accusatorie nei confronti di esponenti mafiosi di assoluto rilievo, come il capo indiscusso di "Cosa Nostra", Riina Salvatore, alcuni "capimandamento" come Biondino Salvatore, Aglieri Pietro (e l'uomo che lo affiancava Carlo Greco) e Graviano Giuseppe ("capomandamento" di Brancaccio), oltre a numerosi "uomini d'onore" delle "famiglie" di Santa Maria di Gesù e di Brancaccio. Non si comprende, quindi, per quale motivo la polizia avrebbe dovuto suggerire allo Scarantino di accusare falsamente il cognato Profeta Salvatore perché fosse ritenuto credibile; né si comprende la ragione per la quale egli abbia potuto chiamare in correità il cognato, che considerava come un padre e che per lui era un idolo, se il Profeta non gli avesse effettivamente dato l'incarico di procurare l'autovettura, da usare come autobomba nella strage di via D'Amelio.

L'affermazione dello Scarantino è, infine, contraddetta, dal fatto che - prima ancora di avere iniziato a collaborare con la giustizia - egli aveva già confidato all'Andriotta che era stato il cognato a dargli l'incarico di rubare l'autovettura; il che esclude l'ipotesi di un successivo suggerimento da parte della polizia giudiziaria del nome di Profeta Salvatore.

FC-

Si è, peraltro, già osservato come l'aver Scarantino Vincenzo negato, nel corso della "ritrattazione" e contro ogni evidenza, di essere il committente del furto della Fiat 126 - sostenendo la tesi, del tutto inconsistente, di una fraudolenta sostituzione dei reperti da parte della polizia giudiziaria - obbediva alla necessità, anche a costo di rendere palesemente inattendibili le sue controdeklarazioni, di ritirare l'accusa nei confronti del cognato che egli ha indicato, durante l'intero periodo della sua collaborazione e in tutti i suoi interrogatori, come colui il quale (assieme ad Aglieri Pietro) gli aveva dato l'incarico di procurare l'autovettura (vedi, *supra*, pag. 317 - 318 e 372).

La chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti del cognato Profeta Salvatore, confermata dalle dichiarazioni accusatorie di Andriotta Francesco, deve ritenersi riscontrata anche logicamente dalla considerazione che il reperimento dell'auto non poteva essere un'iniziativa di Scarantino Vincenzo e che era necessario l'incarico da parte di esponenti di "Cosa Nostra".

I rapporti tra lo Scarantino e il Profeta nell'ambito delle attività illecite, l'organico inserimento in "Cosa Nostra" di Profeta Salvatore e il ruolo di rilievo, nell'ambito del sodalizio mafioso, da lui ricoperto; la posizione - indipendentemente dall'affiliazione dello Scarantino - di supremazia gerarchica del Profeta sullo Scarantino (non a caso costui ha dichiarato che aveva le funzioni di "guardaspalle" del cognato) confermano, anche sotto il profilo logico, la chiamata in correità del collaboratore nei confronti del cognato Profeta Salvatore.

L'intenso legame affettivo e l'alta stima dello Scarantino nei confronti del cognato, escludono, inoltre, qualsiasi intento calunniatorio.

L'organico inserimento di Profeta Salvatore in "Cosa Nostra" (e il suo ruolo di rilievo) è dimostrato dalle molteplici dichiarazioni accusatorie di numerosi collaboratori di giustizia (Candura Salvatore, Augello Salvatore, Francesco Marino Mannoia, Di Filippo Pasquale, Mutolo Gaspare, Marchese Giuseppe, Favaloro Marco, Ganci Calogero, La Barbera Gioacchino, Cancemi Salvatore, Drago Giovanni, Brusca Giovanni e Di Matteo Mario Santo).

1) Il Candura, come si è visto, ha affermato che gli Scarantino controllavano il quartiere della Guadagna anche perché erano imparentati con Profeta Salvatore di cui si diceva, nella zona, che "faceva parte insomma della mafia, era un pezzo grosso..." (vedi, *supra*, pag. 325).

2) L'Augello ha affermato che Scarantino Vincenzo aveva la disponibilità di grandi quantità di sostanze stupefacenti perché era il cognato di Profeta Salvatore e che il

potere e il prestigio di cui lo Scarantino godeva nel quartiere della Guadagna erano conseguenza del legame e del rapporto di affinità con il cognato.

L'Augello, come già si è visto, ha affermato di avere constatato personalmente che il Profeta era "uomo d'onore" e che ciò aveva appreso anche dai Lucera (vedi, *supra*, pag. 326 - 328).

3) Francesco Marino Mannoia, come si è visto, ha dichiarato che i fratelli Scarantino rubavano autovetture, usate anche per la commissione di altri delitti, per conto di Salvatore Profeta.

Quanto riferito da Francesco Marino Mannoia conferma ulteriormente la natura dei rapporti tra il Profeta e gli Scarantino e della gerarchia legata al ruolo rivestito dal primo in seno alla "famiglia" di Santa Maria di Gesù (vedi, *supra*, pag. 330 - 331).

4) Il Ganci ha dichiarato. "Il nome di Profeta l'avevo sempre sentito nominare perché era una persona influente della Guadagna, anche se io non lo conoscevo, molto amico del Pullarà..." (vedi, *supra*, pag. 77).

5) Il La Barbera ha affermato che, più volte, egli si trovò ad accompagnare, dopo la strage di Capaci, il Gioè presso il negozio di gesso di Profeta Salvatore; il Gioè portava delle "ambasciate" orali o consegnava dei "bigliettini" di Brusca per Pietro Aglieri (vedi, *supra*, pag. 86 e cfr., anche, sentenza impugnata, pag. 638 - 640).

6) Il Cancemi ha dichiarato di avere conosciuto Profeta Salvatore nell'infermeria del carcere di Palermo (l'Ucciardone) - dove erano ricoverati numerosi esponenti di "Cosa Nostra" - ancor prima che il Profeta fosse ritualmente affiliato ed ha affermato che il Profeta è uno degli "uomini d'onore" più importanti della Guadagna e "molto vicino" a Pietro Aglieri (vedi, *supra*, pag. 93 e 103 e cfr., anche, sentenza impugnata, pag. 635 - 632 - 638).

7) Brusca Giovanni ha dichiarato di avere conosciuto Profeta Salvatore, "uomo d'onore" della "famiglia" di Santa Maria di Gesù e di non avere commesso fatti criminosi assieme al Profeta (vedi, *supra*, pag. 161).

8) Di Matteo Mario Santo ha dichiarato di avere conosciuto Profeta Salvatore, in occasione dell'omicidio di Giovanni Tafuri, commesso - forse nel 1985 o nel 1986 - da Benedetto Capizzi e dallo stesso Profeta che, secondo il Di Matteo, ne fu l'esecutore materiale; in epoca successiva gli fu riferito che il Profeta "faceva parte della famiglia della Guadagna" (vedi, *supra*, pag. 165).

9) Drago Giovanni ha riferito di avere accompagnato più volte Graviano Giuseppe a riunioni con Aglieri Pietro e Greco Carlo; vi aveva trovato altri "uomini d'onore" del



“mandamento” di Santa Maria di Gesù, tra cui Calascibetta Giuseppe, Profeta Salvatore, La Mattina Giuseppe, Gambino Natale, Bontade Gaetano, Greco Giuseppe (fratello di Carlo) e, qualche volta, l'avv. Zarcone.

Drago Giovanni, tra le persone - da lui conosciute - più importanti e di assoluta fiducia di Aglieri Pietro e Greco Carlo, ha indicato anche Profeta Salvatore (vedi, *supra*, pag. 109; cfr., anche, sentenza impugnata, pag. 633 - 634).

10) Di Filippo Pasquale ha dichiarato che non conosceva il Profeta ma sapeva, per averne sentito parlare anche all'interno del suo gruppo di fuoco, che il Profeta “era una persona importante della famiglia della Guadagna” (vedi, *supra*, pag. 130; cfr., anche, sentenza impugnata, pag. 626 - 627).

11) Mutolo Gaspare, esaminato nel primo grado di questo giudizio, ha dichiarato di avere conosciuto Profeta Salvatore come “uomo d'onore” della “famiglia” di Santa Maria di Gesù, e uno dei “più fidati”, prima, di Giovambattista Pullarà e, poi, di Aglieri Pietro (cfr., anche, sentenza impugnata, pag. 631 - 632).

12) Marchese Giuseppe, affiliato alla “famiglia” di Corso dei Mille, ha dichiarato di avere conosciuto Profeta Salvatore, che gli fu ritualmente presentato come “uomo d'onore” dal Pullarà o da Filippo Marchese (zio del collaboratore) ed ha precisato che il Profeta, assieme a Giovanni Pullarà, si recava nella tenuta di Pino Abbate per accompagnare il Pullarà che con Michele Greco, Pino Greco, i Madonia e Filippo Marchese, discuteva la strategia da adottare nella guerra di mafia degli anni '80.

Il collaboratore ha precisato che il Profeta apparteneva alla “famiglia” di Santa Maria di Gesù, di cui facevano parte anche Pietro Aglieri, Ignazio Pullarà, i Vernengo ed altri (cfr., anche, sentenza impugnata, pag. 632 - 633).

13) Favaloro Marco, esaminato nel giudizio di primo grado, ha dichiarato di essersi più volte recato a cercare Profeta Salvatore o nel negozio di gesso di piazza Guadagna, del fratello di Profeta Salvatore, o nell'ufficio di un costruttore (identificato in Calascibetta Giuseppe), per fissare degli appuntamenti con Carlo Greco, per conto di Salvo Madonia ed ha aggiunto che il Profeta intervenne per portare a buon esito le estorsioni consumate dallo stesso Favaloro ai danni dell'agenzia di viaggi “Ausonia” e del ristorante “Régine” di Palermo (cfr. sentenza impugnata, pag. 640 - 643, anche per l'indicazione di altri episodi specifici e per i riscontri oggettivi).

L'attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia, in precedenza indicati (fatta eccezione per il Mutolo, il Marchese e il Favaloro), è stata già positivamente valutata in

precedenza ed alle pagine della sentenza, in cui è stata esaminata la credibilità dei suddetti collaboratori, si fa esplicito rinvio.

L'attendibilità di Mutolo Gaspare è stata valutata in numerosi processi penali per gravissimi reati e non vi è motivo di dubitare della sua credibilità nell'aver indicato in Salvatore Profeta un "uomo d'onore".

Le stesse considerazioni devono essere svolte per gli altri collaboratori (Marchese Giuseppe e Favalaro Marco) anche per le considerazioni contenute nella sentenza di primo grado sulla credibilità di questi tre collaboratori di giustizia.

4. Valore di riscontro della chiamata di correo di Scarantino Vincenzo nei confronti di Profeta Salvatore, con riferimento al ruolo che questi avrebbe avuto nella strage, deve essere attribuito anche alle dichiarazioni di Costa Gaetano le cui dichiarazioni, riportate nella sentenza impugnata, appare opportuno richiamare.

Il Costa, esponente di spicco della <<ndrangheta>>, ha iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria nel Febbraio del 1994, mentre si trovava detenuto in espiazione di pena, dovendo scontare una pena a trentanni di reclusione per reati vari, tra cui un omicidio commesso all'interno del carcere.

Il Costa ha compiuto la scelta di collaborare con la giustizia, secondo quanto da lui dichiarato, dopo la mancata adesione alla richiesta, che gli era stata fatta da Nino Madonia, figlio di Madonia Francesco, componente della "Commissione" provinciale di Palermo di "Cosa Nostra", nel corso di un periodo di comune detenzione presso la casa di reclusione dell'Asinara, di uccidere il dott. Gianni De Gennaro, attuale vicecapo della Polizia, dopo averlo avvicinato con l'artificio della simulazione di progetti di collaborazione. Un rifiuto che avrebbe potuto mettere in pericolo la sua incolumità personale.

Ha riferito Costa Gaetano che nel corso della sua lunga detenzione aveva avuto modo di conoscere diversi esponenti di "Cosa Nostra" palermitana, fra cui Luciano Liggio, i fratelli Ignazio e Giovambattista Pullarà, Francesco Spadaro, i Madonia, e di entrare in rapporti di amicizia e confidenza con costoro.

Con i Pullarà e, in particolare con Giovambattista Pullarà, il Costa aveva instaurato un ottimo rapporto di amicizia, anche perché all'interno della struttura carceraria aveva avuto molte opportunità di frequentarlo.

FC-

I legami di amicizia e fiducia reciproca, che si erano venuti a creare tra i due detenuti, erano tali che il Pullarà aveva proposto alla "Commissione" l'ingresso del Costa in "Cosa Nostra".

La proposta era stata accolta ed il Riina, assieme al Brusca ed allo stesso Pullarà, avevano deciso di attribuire al collaboratore la qualità di "uomo d'onore riservato" nell'area territoriale di Messina.

Costa Gaetano ha dichiarato di non avere conoscenze specifiche sulle stragi perpetrate a Palermo nell'estate del 1992; ha però riferito che, dopo la strage di Capaci, nel mese di Giugno o Luglio, era stato informato da Giovanni Pullarà dell'esigenza che aveva "Cosa Nostra di reperire dell'esplosivo potentissimo e poco voluminoso, del "Syntax", in particolare (questa era almeno la denominazione del prodotto da lui ricordata), e poiché l'unico, in grado di reperirlo sul mercato italiano, era Buccarella, un esponente della "Sacra Corona Unita" che operava nel territorio di Brindisi dove si dedicava a vari traffici illeciti (contrabbando di sigarette, traffico di droga, traffico di armi e di esplosivi) gli aveva chiesto di adoperarsi per reperirlo.

L'intermediazione del Costa sarebbe stata richiesta in relazione ai suoi buoni rapporti con il Buccarella, al quale invece i Pullarà, a causa di contrasti intervenuti in passato a proposito di operazione di contrabbando di sigarette, non erano in grado di rivolgersi.

Ha, quindi, riferito il Costa che il Buccarella non era, in quel periodo, detenuto assieme a lui e al Pullarà a Livorno, ma in un altro carcere; ciò, tuttavia, non rappresentava un problema perché il contatto con il Buccarella poteva avvenire tramite i suoi familiari.

Il Costa, memore però dei problemi che in passato i "palermitani" avevano avuto con il Buccarella, nel dirsi disposto a spendere il proprio nome presso costui, aveva raccomandato al Pullarà di non fargli fare cattiva figura.

Ed il Pullarà l'aveva rassicurato dicendogli che avrebbe fatto intervenire personalmente il suo figlioccio Totuccio Profeta, cioè una persona seria.

Il Costa aveva quindi fornito al Pullarà l'esatta indicazione dell'indirizzo dove ricercare le persone cui avrebbe dovuto rivolgersi per i contatti con il Buccarella e, al rientro da un successivo colloquio con i suoi familiari, il Pullarà gli aveva espressamente detto che "era tutto a posto", nel senso che le cose procedevano per il giusto verso.

Il Costa ha precisato che il Pullarà non gli spiegò a che cosa quell'esplosivo fosse destinato; ha, tuttavia, riferito che, nel commentare la strage di Capaci, il Pullarà gli aveva detto che quello che era successo era nulla in confronto a quel che sarebbe accaduto quando fosse saltata la "borsa".

FC-

E, avendogli chiesto: "ma che, la borsa di Milano?", il Pullarà aveva risposto "No, quella di Palermo".

Il Costa ha affermato che, soltanto dopo la strage di via D'Amelio, aveva capito che il Pullarà (con il quale non ebbe più occasione di parlare dopo la strage di via D'Amelio) aveva, con il termine "burza", fatto allusione al dott. Borsellino.

Ha, inoltre, riferito il Costa che egli conosceva Profeta Salvatore come "uomo d'onore" di spicco ed abile killer della "famiglia" di S. Maria di Gesù; di lui gli aveva parlato Giovanni Pullarà, non soltanto nella circostanza della richiesta dell'esplosivo, ma anche in precedenza, indicandolo come persona affidabilissima di cui i vertici di quella famiglia mafiosa si fidavano ciecamente.

Del Profeta gli aveva parlato anche il suo luogotenente Domenico Di Blasi che lo aveva conosciuto nel corso di un periodo di comune detenzione.

Ha, infine, riferito il collaboratore di avere successivamente visto il Profeta presso il carcere dell'Asinara, in occasione dell'arresto di quest'ultimo per la strage di via D'Amelio, ed ha ricordato che Pietro Pipitone (anch'egli componente della "famiglia" di Santa Maria di Gesù), allorché aveva appreso dell'arrivo del Profeta, aveva chiamato ad alta voce Ignazio Pullarà, dicendogli "guarda che è arrivato Totò, l'hanno portato adesso, e vedi tu di poter fare qualcosa".

Il comportamento del Pipitone gli confermò che il Profeta in effetti rivestiva un ruolo di spicco in seno al sodalizio mafioso, poiché per il Profeta, personaggi come il Pipitone, si esponevano al rischio di sanzioni disciplinari.

Va condivisa la valutazione positiva del giudice di primo grado sulla credibilità soggettiva di Costa Gaetano, peraltro già riconosciuta in provvedimenti giurisdizionali, alla stregua degli ordinari criteri della spontaneità, del disinteresse, dell'indifferenza rispetto alle specifiche vicende che costituiscono oggetto di questo processo e della coerenza e costanza delle sue dichiarazioni, desumibile (quest'ultimo requisito) dall'assenza di contestazioni da parte dei difensori degli imputati).

E' stato, inoltre, sottolineato dal giudice di primo grado che Pullarà Giovambattista e il Costa sono stati entrambi detenuti nel carcere di Livorno tra il Maggio e il Luglio del 1992 e che, sia il Pullarà nel carcere di Livorno, sia il Buccarella nel carcere di Brindisi, dove si trovava ristretto, avevano usufruito di diversi colloqui con i loro familiari (cfr. sentenza impugnata, pag. 619).

FC

Il profilo criminale di Buccarella Salvatore, più volte condannato o denunciato in relazione a reati concernenti le armi e gli esplosivi, conferma il racconto del Costa in ordine all'effettiva disponibilità dell'esplosivo che gli aveva richiesto il Pullarà.

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaboratore costituisce un'ulteriore riscontro alle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo poiché le circostanze riferite dal Costa - seppure insufficienti (come ha osservato il giudice di primo grado) a fornire la prova della compartecipazione di Profeta Salvatore alla strage di via D'Amelio (il collaboratore non ha infatti personale cognizione del perfezionamento della trattativa per la fornitura dell'esplosivo da parte del Buccarella e se il Profeta abbia effettivamente svolto l'incarico preannunziatogli dal Pullarà, anche se la frase "tutto a posto", gli aveva fatto intendere che le cose stavano procedendo per il giusto verso) - ~~poiché~~ dimostrano ulteriormente il coinvolgimento nella strage della "famiglia" mafiosa di Santa Maria di Gesù, di cui Pullarà Giovambattista è un autorevole esponente, ma, soprattutto, il ruolo di rilievo, ricoperto da Profeta Salvatore all'interno di quel contesto mafioso, ove si consideri che egli era stato scelto dai vertici di quella "famiglia" per il reperimento dell'esplosivo da impiegare nella strage di via D'Amelio.

Né va sottovalutato - come ha osservato la Corte di primo grado - la coincidenza della indicazione data dal Costa sull'esplosivo richiesto dal Pullarà ("Sintax" o comunque plastico molto potente e scarsamente voluminoso) con l'esito degli accertamenti dei consulenti sui reperti prelevati in via D'Amelio, da cui risulta che nella strage fu utilizzato o un solo esplosivo contenente pentrite e T4 (il Semtex-H) o due esplosivi di cui uno conteneva pentrite e l'altro conteneva, in massima parte, T4 e - in minima quantità - tritolo (vedi, *supra*, pag. 28).

Il fatto che Profeta Salvatore fosse in quel periodo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza non avrebbe potuto costituire un ostacolo di assoluto impedimento, tanto più se si considera che l'imputato aveva l'obbligo di presentarsi all'autorità di polizia, addetta al controllo, soltanto nei giorni di mercoledì e domenica di ogni settimana.

Le dichiarazioni di Costa Gaetano non sono contraddette da quanto ha successivamente riferito Ferrante Giovan Battista in ordine alla disponibilità da parte della "famiglia" di San Lorenzo di una rilevante quantità di "Semtex".

FC

Risulta, infatti, dalle dichiarazioni rese dal Ferrante che la "famiglia" di San Lorenzo aveva a disposizione in contrada Malatacca un rilevantissimo quantitativo di armi e di esplosivi.

L'esplosivo, ha riferito Ferrante, era di due tipi: un tipo a candelotti, proveniente da quella stessa partita di esplosivo dalla quale era stato prelevato quello impiegato per il fallito attentato all'Addaura; l'altro era plastico.

Il plastico era stato consegnato alla "famiglia" assieme ad armi, anche pesanti, prima del 1986; era un esplosivo più potente del tritolo ed era confezionato in solidi, forse dei cubi, aventi il lato lungo 25 o 30 centimetri.

Le armi, le munizioni e l'esplosivo erano stati conservati all'interno di una quindicina di fusti di plastica, di cui tre o quattro della capacità di 200 litri e gli altri da 50 litri, che erano stati sotterrati.

Il Ferrante ha precisato che, dopo l'arresto di Ganci Raffaele, fu deciso di far sparire quell'arsenale; furono trovati e distrutti i candelotti (circa 150 o 200 chili) ma non venne più trovato il plastico.

Dall'esame del perito Cabrino, che ha avuto luogo il 7 Gennaio 1997 nel processo c.d. "Borsellino bis", è emerso che in contrada Malatacca furono rinvenuti successivamente circa dieci chilogrammi di plastico (Semtex-H), confezionato in quattro pani, ciascuno del peso di due chili e mezzo.

Il fatto però che il Ferrante non sia stato in grado di dire quale destinazione fosse stata data alla residua partita di plastico, in uno al fatto che l'esplosivo era stato sotterrato molti anni prima, e dunque che non è neppure certo che nell'anno 1992 fosse ancora nella disponibilità della "famiglia" di San Lorenzo, non è idoneo a contraddire quanto dichiarato dal Costa, non potendo affermarsi - né tale circostanza è stata mai riferita dal Ferrante - che l'esplosivo impiegato nella strage di via D'Amelio dalla "famiglia" di Santa Maria di Gesù sia quello che si trovava nella disponibilità della "famiglia" di San Lorenzo; lo stesso Ferrante ha, peraltro, dichiarato di non essere in grado di indicare la provenienza dell'esplosivo utilizzato in questa strage (vedi, *supra*, pag. 61 - 62).

5. La responsabilità penale dell'imputato in ordine al furto della Fiat 126, utilizzata come autobomba nella strage di via D'Amelio, è, dunque, dimostrata dalla chiamata in correità, reiterata nel tempo, di Scarantino Vincenzo e dalle dichiarazioni accusatorie dell'Andriotta, dotate del requisito della costanza e della novità, rigorosamente

FC-

convergenti nell'indicare in Profeta Salvatore colui il quale diede l'incarico a Scarantino Vincenzo di procurare una autovettura di piccola cilindrata.

La chiamata in correità di Scarantino Vincenzo è stata, inoltre, positivamente riscontrata dalle dichiarazioni accusatorie degli altri collaboratori di giustizia, in precedenza indicati, che hanno illustrato il legame tra lo Scarantino e il Profeta, il ruolo di rilievo da quest'ultimo ricoperto in seno alla "famiglia" di Santa Maria di Gesù (coinvolta nella preparazione militare della strage, come si è già dimostrato) e il rapporto di sovraordinazione gerarchica del cognato nei confronti dello Scarantino: il che costituisce un ulteriore elemento di conferma del conferimento a Scarantino Vincenzo dell'incarico di procurare l'autovettura da parte del Profeta (e di Pietro Aglieri),

Né va sottovalutato che l'imputato era "molto vicino" - per usare l'espressione di Cancemi Salvatore - ad Aglieri Pietro che nel Profeta riponeva assoluta fiducia, come risulta dal fatto - narrato da La Barbera Gioacchino - che all'imputato si rivolgeva Gioè Antonino per trasmettere messaggi di Brusca Giovanni destinati ad Aglieri Pietro.

Analogo compito svolgeva l'imputato - secondo il racconto di Favaloro Marco - per trasmettere i messaggi di Salvo Madonia destinati a Carlo Greco.

Ciò dimostra il ruolo di spicco, in seno alla "famiglia" di Santa Maria di Gesù, ricoperto da Profeta Salvatore e la fiducia che in lui riponevano i massimi esponenti dell'omonimo "mandamento".

I rapporti tra Aglieri Pietro e Profeta Salvatore giustificano la contemporanea presenza dei due nel momento in cui venne conferito a Scarantino Vincenzo l'incarico di reperire l'autovettura, da utilizzare nella strage.

Ciò conferma, dunque, il racconto del collaboratore sulla richiesta rivoltagli sia dall'Aglieri che dal Profeta ed esclude la formulazione dell'ipotesi che possa essere stato il solo Aglieri a rivolgersi direttamente allo Scarantino all'insaputa ed escludendo l'intervento dell'imputato Profeta Salvatore.

6. Non è stata, ad avviso della Corte, raggiunta la prova della partecipazione di Profeta Salvatore al caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 che sarebbe avvenuto nel garage di Orofino Giuseppe.

a) E' stato già sottolineato che Andriotta Francesco, nel dibattimento del 16.10.1997, ha adeguato le sue dichiarazioni a quelle di Scarantino Vincenzo, sostenendo che costui non si era mai contraddetto ma gli aveva sempre riferito che la Fiat 126 doveva, in un

primo momento, essere imbottita nella porcilaia ma fu poi trasferita nel garage di Orofino Giuseppe per essere riparata (essendosi lo Scarantino accorto che l'autovettura "non andava tanto bene") e in quel garage fu pure caricato l'esplosivo.

Il mutamento di versione è stata esaminato nelle pagine precedenti nelle quali è stato dimostrato che il teste, nel tentativo di rendere conformi le sue dichiarazioni a quelle rese dal suo confidente, ha ritenuto di risolvere la contraddizione di costui (della quale aveva, peraltro, parlato durante lo stesso esame in cui aveva affermato che più di una volta lo Scarantino si era contraddetto) con il negarne l'esistenza stessa (vedi, *supra*, pag. 413 - 416).

Andriotta Francesco aveva in precedenza dichiarato che Scarantino Vincenzo gli aveva fornito due versioni, come risulta dal verbale d'udienza del 16.10.1997 che conviene, anche in questa sede, testualmente riportare:

Domanda *Le disse..., cioè quand'è che lei seppe che la macchina era stata del P.M. imbottita di esplosivo in quel garage?*

Andriotta *Proprio al..., perché lui prima mi disse che era stata imbottita nella porcilaia (ma questo prima dell'arresto del garagista, quando lui mi parlò solo di questo Valenti Luciano e tale Candura), mi disse che era stata imbottita alla porcilaia; invece, quando ci fu l'arresto del garagista, mi disse che la macchina fu imbottita nel garage di questa persona, o che questa persona lavorava, adesso non so ben definir... la sua definizione perché era un posto sicuro... indiscreto... e che nessuno poteva entrare. Quando una volta è chiuso nessuno entra. E poi era così facile prendere le targhe e metterglielle nell'altra macchina e fare credere che era successo un furto. Questo me lo disse dopo l'arresto di questo signore.*

Il collaboratore - come si è già detto - ha confermato questa dichiarazione ed ha aggiunto "...era tipo contraddittorio Scarantino, ma parecchie volte, non una volta sola, anche per il fatto di altre cose che dirò" (cfr. verb. ud. citata, pag. 131 - 133).

Era stato, dunque, lo stesso Andriotta a denunciare la contraddizione dello Scarantino sul luogo di caricamento dell'esplosivo e sull'esistenza del contrasto nelle confidenze

F.C.



del suo compagno di detenzione, prima di negare - il 16.10.1997 - l'esistenza stessa della contraddizione.

Epperò lo stesso Scarantino ha ammesso, nel dibattimento del primo grado di questo giudizio, di avere dato due versioni all'Andriotta anche se - appare opportuno sottolineare - non ha saputo fornire una spiegazione convincente della contraddizione in cui è incorso e del cambiamento di versione.

Conviene, al riguardo, riportare il brano del verbale d'udienza del 24 Maggio 1995, relativo alle dichiarazioni sul punto di Scarantino Vincenzo:

P. M. ... Ora, quando lei raccontò ad Andriotta di particolari, lei ha detto, tutti i particolari della strage, per la parte che lei vi aveva partecipato, gli raccontò subito tutto o dapprima gli raccontò alcune cose e poi fu più preciso, su altre ?

Scarantino No, gli ho raccontato tante cose, la prima volta, dopo, la seconda volta, quando c'è stato l'arresto di Orofino, gli ho detto la verità, prima gli avevo detto qualche altra cosa.

P. M. E che cos'è che non gli aveva detto di perfettamente vero?

Scarantino Sì, sì gli avevo detto nella porcilaia ...

P. M. Che cosa alla porcilaia?

Scarantino Che avevamo imbottito la macchina là.

P. M. E perché gli aveva detto questa cosa?

Scarantino Così...

P. M. Lei ha detto, che gli aveva detto in questo modo, prima dell'arresto di Orofino?

Scarantino Sì, che l'avevamo portato nella porcilaia e l'avevamo imbottita nella porcilaia, dopo che è stato arrestato Orofino, gli ho detto "hai visto la verità, è questa la verità".

P. M. Cioè?

Scarantino Che la macchina è stata imbottita nel garage di Orofino.

FC-

P. M. *E quindi, prima, perché non aveva fatto il nome di Orofino?*

Scarantino *Così ... perché non è che è stato ... che noi parlavamo tutti i minuti, c'era che si interrompeva di parlare e poi si riprendeva.*

Scarantino Vincenzo - le cui dichiarazioni saranno riprese nel capitolo relativo alla posizione processuale di Orofino Giuseppe - ha ammesso, dunque, di avere fornito allo Andriotta due versioni dello stesso episodio, senza riuscire a dare una plausibile giustificazione del suo comportamento, poiché il riferimento alla frammentarietà del discorso non serve a spiegare il motivo per il quale egli, prima dell'arresto di Orofino Giuseppe, aveva detto all'Andriotta che l'autovettura era stata portata e "imbottita" nella porcilaia e, dopo l'arresto dell'Orofino, gli disse: "Hai visto la verità? E' questa la verità" e, cioè, che l'autovettura era stata "imbottita" nel garage della persona che era stata tratta in arresto.

La spiegazione dello Scarantino (l'interruzione della conversazione) non ha, infatti, nessuna attinenza con il racconto da lui fatto in precedenza: l'aver, cioè, dato - e con chiarezza - al suo compagno di detenzione due versioni del tutto diverse e non già (come implica la frammentarietà del discorso) una sola versione, anche se incompleta. Lo Scarantino, infatti, nell'udienza del 13.5.1997, è ritornato alla versione originaria, negando di avere detto all'Andriotta che la Fiat 126 era stata "imbottita" nella porcilaia:

Difensore: *... Lei ha riferito ad Andriotta che la 126 fu imbottita nel magazzino di Tomaselli alla Guadagna sotto il Ponte dell'Oretò?*

Scarantino: *avrà capito male...*

Difensore: *... Andriotta, perché la macchina l'ho posteggiata nel magazzino del Tomaselli, però non è che l'abbiamo imbottita. Sarà che lui pensa che l'abbiamo imbottita là.*

Difensore: *ho capito.*

Scarantino: *gli ho detto questo.*

Il tentativo di Andriotta Francesco - realizzato nell'udienza del 16.10.1997 - di uniformare le sue dichiarazioni a quelle dello Scarantino, sostenendo che costui non era

mai incorso in contraddizione su questo episodio, ha, così, conseguito il duplice effetto di smentire non soltanto l'autore delle dichiarazioni (l'Andriotta stesso) ma anche lo Scarantino che - come si è visto - aveva, invece, ammesso - nel primo grado di questo giudizio - di avere dato due versioni, del tutto diverse, al suo compagno di detenzione.

b) Andriotta Francesco, sulla predisposizione dell'autobomba e sulle persone che parteciparono all'operazione, ha riferito (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 112):

P. M. *Le parlò Scarantino di esplosivo?*

Teste *Sì.*

P. M. *In che termini gliene parlò?*

Teste *Ah, mi disse che erano ... stavano lì, ecco perché saltò fuori il nome di Salvatore Profeta, di suo cognato.*

P. M. *Eh, e cosa le disse?*

Teste *Che stavano attendendo diciamo questo carico e, da come lui mi stava spiegando, non era da solo. Lui lo ... in modo diciamo scherzoso, si riferì vicino agli altri e disse: "E' arrivata la profezia" e io dissi: "Quale profezia?", disse: "No, mio cognato Profeta. Io in modo scherzoso quel giorno dissi questa parola".*

Il collaboratore, cui il Pubblico Ministero ha contestato che in precedenza egli aveva dichiarato di non ricordare se Profeta Salvatore era presente nel momento in cui lo esplosivo fu portato alla porcilaia o quando fu prelevato dalla stessa porcilaia, ha confermato la precedente dichiarazione (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 112).

Analogha risposta ha l'Andriotta fornito, sulla domanda di un difensore, avendo affermato che Scarantino gli aveva confidato che l'esplosivo fu portato nella porcilaia ed avendo precisato: "... però non so se" (l'esplosivo) "doveva essere prelevato da questa botola e ci doveva essere presente suo cognato Totuccio Profeta o dovevano portarlo per metterlo nella botola... Questa è la mia precisazione articolata oggi" (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 261 - 262).

Scarantino Vincenzo ha, invece, sostenuto di non avere mai confidato ad Andriotta Francesco che nel magazzino del Tomaselli e, cioè, nella porcilaia era stato occultato l'esplosivo caricato sulla Fiat 126 ed ha precisato che non avrebbe neppure potuto fare

una tale confidenza perché in quel magazzino del Tomaselli l'esplosivo non era mai stato custodito, neppure temporaneamente (vedi, *supra*, pag. 306).

Egli ha, infatti, affermato nell'interrogatorio del 24.2.1995: "Ricordo di aver parlato all'Andriotta della porcilaia dove solitamente nascondevamo droga, sigarette ed armi. Non credo di aver potuto riferire ad Andriotta di esplosivo nascosto nella porcilaia. Non mi risulta infatti che in quel locale sia mai stato nascosto dell'esplosivo" (cfr. verbale citato, pag. 2).

Analoga risposta il collaboratore ha dato, su domanda di un difensore, nell'udienza del 13.5.1997:

Difensore: *ad Andriotta lei ha detto che l'esplosivo fu portato prima nel magazzino della Guadagna di Tomaselli e poi nella carrozzeria?*

Scarantino: *no, sicuramente gli avrei detto che è entrato Cosimo Vernengo; però sa... sarà che lui non l'ha capito.*

c) Andriotta Francesco ha dichiarato che Profeta Salvatore era presente al caricamento della Fiat 126 nel garage di Orofino Giuseppe.

Egli ha, infatti, affermato su domanda di un difensore: "Scarantino mi disse che la macchina la portò alla porcilaia, che doveva essere imbottita alla porcilaia, ma però questa macchina, avendo difficoltà a camminare, che se ne accorse dopo – ecco questo è l'accorgimento che io sto facendo oggi – la portarono in questo garage, dove fu riparata, fu caricata di esplosivo da 'sto Matteo, Mattia o La Mattia, insieme a Totuccio Profeta, che era lì presente, e cambiarono anche queste targhe, che le presero da un'altra autovettura, le misero sulla 126 e la denuncia del furto delle targhe la fecero il lunedì per fargli capire che la domenica era chiuso e lui non si è accorto che sono andati a rubare 'ste targhe" (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 252).

Egli, tuttavia, nel corso dello stesso esame dibattimentale, aveva dichiarato, in un primo momento, di non ricordare che Scarantino Vincenzo gli avesse confidato che Profeta Salvatore era presente nel garage di Orofino Giuseppe quando la Fiat 126 fu caricata di esplosivo e, successivamente, su contestazione del Pubblico Ministero, aveva affermato: "Erano tutti e due presenti. E' come avevo dichiarato a Lei, però... non sono sicuro al 100%" (vedi, *supra*, pag. 419 - 420 anche per l'esame della contraddizione in cui è caduto il collaboratore).

FC

Scarantino Vincenzo, in tutti gli interrogatori resi nella fase delle indagini preliminari, ha escluso la presenza di Profeta Salvatore nel garage di Orofino Giuseppe.

Egli, nell'interrogatorio del 24.6.1994, ha anche indicato il motivo per il quale il cognato non poteva essere presente, affermando: "Mio cognato Salvatore Profeta ha partecipato alla riunione, però lui non poteva partecipare <<all'imbottita>>, perché lui ha la sorveglianza e si finisce tardi... non poteva rischiare, perché se rischiava lui ... non si poteva fare la strage, perché se viene la Polizia e non trova Profeta là, la strage sfuma ... finisce... Non si poteva fare più la strage ..." (cfr. verbale citato, pag. 41).

In nessuno dei verbali successivi nei quali ha parlato del caricamento di esplosivo della Fiat 126, lo Scarantino ha incluso il cognato (vedi, *supra*, pag. 285 - 291).

Egli, nel corso dell'interrogatorio del primo grado di questo giudizio, su domanda del Pubblico Ministero, ha - invece - dichiarato che il cognato era presente nel garage dell'Orofino.

Conviene riportare testualmente il brano del verbale relativo alla questione trattata:

P. M. ... *Un'altra cosa, sta nel fatto che lei oggi per la prima volta ha detto che quando il sabato pomeriggio, il giorno prima della strage, venne portata la macchina nella carrozzeria di Orofino, era presente, anche se poi andò via subito dopo, se non ho capito male, Salvatore Profeta ...*

Scarantino *Sì.*

P. M. *Lei questa cosa prima non l'aveva mai dichiarata al Pubblico Ministero che l'aveva interrogata. Le domando quindi, è una contestazione ma è anzitutto una richiesta di chiarimenti, perché ?  
Per quale motivo lei non aveva mai dichiarato questo ?*

Scarantino *Siccome Profeta era, è troppo scaltro, prima di fare delle cose, si fa l'alibi, che, cerca l'alibi. Siccome lui fa sempre così, io avevo paura che lui si sarebbe fatto l'alibi.*

P. M. *Ma che tipo di alibi si sarebbe potuto fare?*

Scarantino *Tipo, tante cose, tipo andava dal dottore si faceva fare una ricetta, o andava in un qualsiasi posto per farsi vedere là.*

P. M. *Lei questo lo dice perché sa che in realtà l'aveva fatto anche in*

*quell'occasione?*

Scarantino *Sì, perché lo aveva in altre occasioni.*

P. M. *Lo aveva fatto in quella occasione, o in altre occasioni?*

Scarantino *Nelle altre occasioni.*

(Si chiarisce quindi che in occasione della consumazione di omicidi il Profeta si era precostituito un alibi).

P. M. *Allora lei non aveva detto prima, il fatto che Profeta era presente nella carrozzeria perché temeva che Profeta potesse smentirla?*

Scarantino *Sì.*

P. M. *Comunque Profeta era presente quindi, lei lo può confermare?*

Scarantino *Sì.*

P. M. *E lei quando parlava di suo cognato Profeta ... o quando lo vedeva, usava comunque sempre il nome Profeta o usava anche un diverso nome?*

Scarantino *Eh, dicevo la profezia, la profezia.*

P. M. *Questo lei lo diceva, era un modo suo abituale di indicare suo cognato?*

Scarantino *Sì.*

d) Scarantino Vincenzo, negli interrogatori resi nella fase delle indagini preliminari tra il 24 Giugno e il 12 agosto 1994, ha indicato tutte le persone che avrebbero partecipato al caricamento nel garage di Orofino Giuseppe, fatta eccezione per Profeta Salvatore. Egli, invece, non aveva fornito alcuna indicazione sullo specialista italiano di cui aveva, invece, parlato l'Andriotta.

Lo Scarantino, nell'interrogatorio del 6 Settembre 1994, ha identificato la persona, indicata dall'Andriotta come "Matteo o Mattia o La Mattia", in Di Matteo Mario Santo, specificando che costui si esprimeva in dialetto palermitano, ma in forma meno rozza della sua (vedi, *supra*, pag. 268 e 271 - 273).

Si è, tuttavia, già dimostrato che il Di Matteo, al pari del La Barbera e del Brusca, non ha partecipato alla strage di via D'Amelio e, più precisamente, non ha preso parte né

alla riunione né al caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 (vedi, *supra*, pag. 333 - 357 e 364 - 365).

Né il profilo descritto dall'Andriotta – un esperto in esplosivi, che si esprimeva in lingua italiana piuttosto che in dialetto palermitano (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 120 - 121) – corrisponde alle caratteristiche del Di Matteo (che non è certo un esperto in esplosivi) o a qualcuna delle altre persone che, secondo lo Scarantino, erano presenti nel garage di Orofino Giuseppe.

E, tuttavia, al "Mattia o La Mattia" Andriotta ha sempre collegato la presenza di Profeta Salvatore, sia quando ha affermato che il caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 era stato effettuato nella porcilaia (secondo la prima versione datagli dallo Scarantino) sia quando ha riferito che l'autovettura era stata caricata nel garage dell'Orofino (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 117 - 118 e 120):

Andriotta ... *So che c'era questo Matteo, Mattia, La Mattia...*

P.M. *Allora verbale del 25 novembre '93 ore 11 al P.M. di Caltanissetta e di Milano, pagina 2: "Come ho già detto nel verbale del 14 settembre 1993, erano due le persone presenti, secondo quanto mi ha riferito Scarantino, quando arrivò l'esplosivo o quando lo stesso fu sistemato sulla Fiat 126 e su questo particolare non sono certissimo. Le due persone erano l'una Totuccio Profeta, come ho poi precisato, l'altra questo Matteo o Mattia".*

E più avanti:

Andriotta *Ma lui mi disse che c'era anche una persona che non parlava il dialetto siciliano, dottoressa, che parlava abbastanza bene, discretamente l'italiano.*

P.M. *Sì.*

Andriotta *E di altre persone...*

P.M. *Questa persona che parlava chiaramente e discretamente l'italiano... di questa persona le fece il nome?*

Andriotta *Mah..., dottoressa, mi sembra Matteo o Ma... Mattia o La Mattia.*

E' necessario, a questo punto, trarre le conclusioni su quanto riferito dai due collaboratori:

1) Andriotta Francesco, in relazione alla predisposizione dell'autobomba, ha dichiarato che il nome di Profeta Salvatore venne fuori nel carcere di Busto Arsizio, allorché Scarantino Vincenzo gli riferì che o al momento della consegna dell'esplosivo o a quello del trasferimento dell'esplosivo dalla porcilaia al garage di Orofino Giuseppe sopraggiunse Profeta Salvatore, suscitando il commento dello Scarantino che, rivolto ai presenti, avrebbe esclamato: "E' arrivata la profezia".

Dalle dichiarazioni del 16 Ottobre 1997 si deduce che Scarantino Vincenzo avrebbe fatto il nome del cognato ("ecco perché saltò fuori il nome di Salvatore Profeta") per la prima volta in questa occasione (cfr. verb. ud. citata, pag. 112).

Andriotta Francesco ha, del resto, collegato il ricordo sul riferimento operato dallo Scarantino al cognato, all'episodio della porcilaia.

E tuttavia, come già si è visto, Scarantino Vincenzo ha sempre negato - e sul punto la sua dichiarazione è rimasta immutata sino alla sua "ritrattazione" - che l'esplosivo fosse stato mai portato alla porcilaia.

Lo Scarantino ha, inoltre, affermato che l'esplosivo era stato direttamente trasportato nel garage di Orofino Giuseppe da Cosimo Vernengo che nell'autocarrozzeria aveva fatto ingresso con la sua jeep (cfr., ancora, verb. ud. 13.5.1997, pag. 66).

Non vi è, dunque, convergenza tra le dichiarazioni dei due collaboratori sull'episodio in esame o, più precisamente, il contrasto è netto.

L'origine della contraddizione potrebbe essere stata determinata - come ha rilevato il giudice di primo grado - da un'errata interpretazione o da un cattivo ricordo dello Andriotta che, avendo recepito i numerosi riferimenti di Scarantino alle attività illecite che ruotavano attorno alla porcilaia, aveva tratto il convincimento che l'esplosivo fosse stato custodito, almeno temporaneamente, nella porcilaia stessa.

E l'errore dell'Andriotta può apparire plausibile, ove si consideri che lo Scarantino gli aveva confidato che nella porcilaia custodiva - oltre a sigarette e stupefacenti - anche armi.

Si deve, tuttavia, osservare che Scarantino Vincenzo ha dichiarato - nel dibattimento di primo grado di questo giudizio - di avere effettivamente riferito, in un primo momento, all'Andriotta che la Fiat 126 era stata caricata nella porcilaia.

*Flaminio*



Tale circostanza indebolisce l'ipotesi, secondo cui l'Andriotta abbia potuto riferire che l'esplosivo fu portato nella porcilaia, erroneamente interpretando i riferimenti a quel locale fatti dal suo compagno di detenzione, poiché - posto che lo Scarantino gli aveva raccontato che l'esplosivo era stato caricato nella Fiat 126 nella porcilaia - è ragionevole ritenere che egli gli abbia anche parlato dell'arrivo dell'esplosivo.

Ma - sia che si ritenga che l'Andriotta sia incorso in errore sia che si pervenga alla conclusione che lo Scarantino effettivamente confidò, in un primo momento, che la Fiat 126 era stata caricata di esplosivo nella porcilaia dove necessariamente doveva trovarsi l'esplosivo - le contraddizioni interne alla narrazione di Scarantino Vincenzo non vengono meno.

Egli, infatti - prima del 24.5.1995 - aveva sempre escluso che l'esplosivo fosse stato portato alla porcilaia; il 24.5.1995 si è uniformato alle dichiarazioni dell'Andriotta anche con riferimento alla "imbottitura" della Fiat 126 e, infine, dopo il 24.5.1995 è ritornato alla prima versione, avendo affermato - nell'udienza del 13.5.1997 - di non avere mai confidato ad Andriotta Francesco che l'esplosivo era stato portato nel magazzino del Tomaselli alla Guadagna, vale a dire, alla porcilaia e che in quel locale era stata preparata l'autobomba.

Permangono, inoltre, le contraddizioni tra le dichiarazioni dello Scarantino e quelle dell'Andriotta sulla presenza dell'esplosivo alla porcilaia, dal primo negata e dal secondo confermata e sulla duplice versione data sull'episodio dallo Scarantino ad Andriotta Francesco, prima e dopo l'arresto di Orofino Giuseppe.

2) L'Andriotta - sino all'udienza del 16.10.1997, quando si è conformato alla narrazione dello Scarantino - aveva dichiarato che, soltanto dopo l'arresto di Orofino Giuseppe, lo Scarantino gli riferì che il caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 non era avvenuto nella porcilaia ma, in realtà, era stato effettuato nel garage della persona arrestata.

L'Andriotta, infatti, ha indicato - seppure non sempre in termini di certezza - le stesse persone (Profeta Salvatore e "Matteo o Mattia", esperto in esplosivi) presenti al caricamento, collocandole, in un primo momento, nella porcilaia (perché lo Scarantino gli aveva confidato che il caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 era avvenuto in quel luogo) e, successivamente, nel garage (perché, dopo l'arresto di Orofino Giuseppe, gli fu confidato dallo Scarantino che, in realtà, il caricamento dell'auto era stato effettuato nel garage).

FC-

Lo Scarantino ha, invece, escluso la presenza del cognato nel garage in tutti gli interrogatori resi nella fase delle indagini preliminari e sino all'interrogatorio, cui si è sottoposto nel primo grado di questo giudizio.

Egli ha giustificato la ritardata menzione del cognato, sostenendo che non aveva voluto fare il nome di Profeta Salvatore perché costui era "scaltro" e si sarebbe potuto creare un alibi.

La giustificazione, adottata dallo Scarantino per il ritardo nella chiamata in correità del cognato, non appare convincente (la paura che il cognato si precostituisse un alibi), ove si consideri che egli aveva già rivolto dichiarazioni accusatorie nei confronti del Profeta sia in relazione alla partecipazione alla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe sia in relazione ad altri episodi delittuosi, diversi dalla strage, per i quali non ha mostrato una pari cautela nella chiamata di correo del cognato.

Deve ritenersi, invece, che la tardiva indicazione del Profeta (così come l'affermazione di avere effettivamente confidato all'Andriotta, prima dell'arresto di Orofino, che il caricamento di esplosivo nella Fiat 126 era avvenuto nel magazzino del Tomaselli) obbedisce alla tendenza, già illustrata, dello Scarantino di operare la commistione di elementi veri ed elementi falsi, adeguando - in questo caso - le sue dichiarazioni a quelle rese dall'Andriotta, così come, in precedenza, e per dare un volto all'esperto in esplosivi - di cui aveva parlato l'altro collaboratore - ritenne di identificare il "Mattia o Matteo" in Di Matteo Mario Santo che - come si è rilevato - non partecipò al caricamento della Fiat 126 (né ad altri fasi della strage) e non risulta possedere particolari cognizioni tecniche in materia di esplosivi.

La divergenza tra i due collaboratori sussiste anche in ordine alle persone che avrebbero partecipato al caricamento della Fiat 126.

Lo Scarantino, infatti, ha dichiarato che nel garage di Orofino Giuseppe erano presenti, oltre al garagista, Renzino Tinnirello, Pietro Aglieri, Ciccio Tagliavia, Urso Giuseppe, Cosimo Vernengo, che portò l'esplosivo con una Jeep, Di Matteo Mario Santo (indicato nell'interrogatorio del 6.9.1994) e Giuseppe Graviano (quest'ultimo dato presente nell'interrogatorio del 29.6.1994, escluso in quello del 28.7.1994 e indicato, con certezza, come presente dall'interrogatorio del 21.11.1994 in poi).

Effettuavano, fuori dal garage, il servizio di controllo lo stesso Scarantino, Natale Gambino e Gaetano Murana.

Andriotta Francesco ha, invece, indicato Profeta Salvatore e il "Mattia o Matteo" anche se non ha escluso la presenza di altre persone che ha desunto dall'espressione dello

Scarantino: "E' arrivata la profezia". necessariamente rivolta a qualcuno che con dello Scarantino era in compagnia.

Palese è, dunque, la divergenza tra i due collaboratori sull'indicazione delle persone che avrebbero partecipato al caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126.

Tale divergenza attiene non tanto al differente numero delle persone indicate come presenti quanto al fatto che le due persone menzionate dall'Andriotta non trovano corrispondenza in quelle originariamente indicate dallo Scarantino.

Le divergenze tra Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco in ordine alla presenza di Profeta Salvatore al momento dell'arrivo o del prelievo dell'esplosivo nel magazzino del Tomaselli (la porcilaia) e al momento del caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 non consentono, ad avviso della Corte, di ritenere riscontrate le tardive dichiarazioni accusatorie dello Scarantino nei confronti del cognato Profeta Salvatore in relazione a questo segmento della fase esecutiva, tanto più se si considera che quest'ultimo collaboratore ha sempre negato che l'esplosivo sia stato custodito, anche per un tempo breve, nella porcilaia e, sino al dibattimento di primo grado, aveva escluso la presenza del cognato nel garage di Orofino Giuseppe.

Va, inoltre, rilevato che la presenza del cognato al momento della "imbottitura" della Fiat 126 è stata formulata, per la prima volta, nel dibattimento di primo grado senza che la tardività dell'indicazione abbia avuto una plausibile giustificazione.

Nessuna contraddizione, invece, sussiste tra le due fonti (quella diretta e la fonte *de relato*) sul ruolo svolto da Profeta Salvatore in relazione al furto dell'autovettura e, in particolare, in ordine all'incarico da costui dato a Scarantino Vincenzo di procurare una autovettura di piccola cilindrata da utilizzare nella strage come autobomba e da riempire, dunque, di esplosivo.

La chiamata in correità di Scarantino Vincenzo e le dichiarazioni accusatorie di Andriotta Francesco, relativamente a questa parte dell'azione esecutiva, sono dotate - come si è dimostrato in precedenza - del requisito della coerenza e della costanza e, ad avviso della Corte, munite di idonei riscontri oggettivi.

Meno precise e coerenti appaiono, invece, le dichiarazioni di Scarantino Vincenzo quanto più egli descrive episodi diversi da quelli del furto della Fiat 126; quanto più, cioè, lo Scarantino si allontana dai fatti cui ha partecipato direttamente e personalmente (il furto dell'autovettura in seguito all'incarico ricevuto da Pietro Aglieri e da Profeta Salvatore e la messa a disposizione del veicolo rubato in favore degli autori della strage di via D'Amelio).

FL

La responsabilità dell'imputato in ordine al furto dell'autovettura, implica, in relazione al suo ruolo, la responsabilità di Profeta Salvatore per il delitto di strage e per i connessi reati, costituendo il reperimento e la messa a disposizione dei complici del veicolo, da utilizzare come autobomba, un contributo essenziale e determinante alla consumazione della strage di via D'Amelio, poiché non può revocarsi in dubbio - sulla base della chiamata in correità di Scarantino Vincenzo e delle dichiarazioni accusatorie di Andriotta Francesco - che Profeta Salvatore fosse pienamente consapevole dell'uso cui la autovettura sarebbe stata destinata; uso del quale mise a conoscenza - come in precedenza si è detto - anche il cognato Scarantino Vincenzo.

7. In ordine ai motivi di appello, si osserva che gli argomenti svolti dal difensore - nell'atto di appello, nei motivi aggiunti e nella memoria difensiva - sono stati affrontati nei capitoli relativi alle singole questioni sollevate dall'appellante.

In questa sede va precisato che non possono essere valutate - neppure ai fini di <sup>esaminare</sup> ~~valutare~~ l'attendibilità dell'Andriotta - le dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo nel corso degli interrogatori cui l'imputato è stato sottoposto prima della sua collaborazione, non essendo stati mai acquisiti tali interrogatori al fascicolo del dibattimento e non risultando le relative dichiarazioni essere state contestate nel corso degli esami dibattimentali cui è stato sottoposto Scarantino Vincenzo in questo processo e nel processo c.d. "Borsellino bis".

Va, inoltre, precisato che non risulta contestata ad Andriotta Francesco, nel corso dello esame testimoniale del 16.10.1997, alcuna precedente dichiarazione in contrasto con quella resa in dibattimento e relativa all'incarico dato da Profeta Salvatore a Scarantino Vincenzo di procurare l'autovettura da utilizzare come autobomba.

Il fatto che il Cancemi abbia indicato - per averlo saputo da Ganci Raffaele - Aglieri Pietro, Carlo Greco, i fratelli Graviano e "un certo Vitale" come partecipi della strage, non esclude che alla strage abbia preso parte anche il Profeta, tanto più se si considera che il Cancemi ha dichiarato che non era a conoscenza di altre fasi della strage diverse da quella cui egli aveva partecipato (vedi, *supra*, pag. 102 - 103).

Non appare, infine, superfluo - per comodità espositiva - richiamare i luoghi in cui i motivi di impugnazione sono stati esaminati:

1) L'eccezione di nullità delle consulenze tecniche del Pubblico Ministero sono state esaminate con l'ordinanza del 26.9.1997 e nel capitolo secondo, al quale si fa rinvio (vedi, *supra*, pag. 29 - 30).

FC -

2) L'istanza di una nuova perizia esplosivistica e la richiesta di esame del consulente di parte, prof. A. Ugolini, è stata esaminata nell'ordinanza, già citata, del 26.9.1997 e nel capitolo secondo, al quale si fa rinvio (vedi, *supra*, pag. 30 - 36).

3) La richiesta di ispezione dei luoghi e di un esperimento giudiziale per stabilire la possibilità di comunicazione e di confabulazione<sup>W</sup> tra Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco è stata esaminata anche nel capitolo settimo, nel quale è stata, altresì, affrontata (e risolta in senso negativo per la palese superfluità) l'istanza di audizione delle persone detenute nella stessa cella dell'Andriotta e di Vecchi Giovanni; alle pagine precedenti, dunque, si rinvia (vedi, *supra*, pag. 403 - 404).

4) L'attendibilità intrinseca ed estrinseca di Candura Salvatore e i motivi di appello sul punto sono stati esaminati nel capitolo quinto, al quale si fa rinvio (vedi, *supra*, pag. 228 - 248).

5) L'attendibilità di Scarantino Vincenzo è stata esaminata nel capitolo sesto, cui si rinvia anche per la valutazione della "ritrattazione" di questo collaboratore e la discussione dei limiti entro cui lo Scarantino è stato ritenuto attendibile da questa Corte (vedi, *supra*, pag. 308 - 375).

L'esame delle divergenze tra il Candura e lo Scarantino in ordine al momento e al luogo di consegna della Fiat 126 e di altre discrasie tra i due collaboratori è stato effettuato nei capitoli quarto e quinto, cui si rinvia anche per la conclusione raggiunta da questa Corte sull'attendibilità dei due collaboratori, sul punto, e sull'affidabilità, per la loro coerenza e costanza, delle dichiarazioni di Candura Salvatore (vedi anche, *supra*, pag. 239 - 241 e 361 - 364).

6) L'attendibilità di Andriotta Francesco è stata esaminata nel capitolo settimo nel quale è stata dimostrata, ad avviso della Corte, che questo collaboratore e lo Scarantino, durante la comune detenzione a Busto Arsizio, esercitarono in concreto la possibilità di comunicare tra di loro.

Nel capitolo settimo è stata inoltre verificata la verosimiglianza delle confidenze tra i due collaboratori e sono stati fissati i limiti e i criteri con i quali la Corte ha valutato la attendibilità delle dichiarazioni rese da Andriotta Francesco (vedi, *supra*, pag. 400 - 435).

7) Le altre istanze istruttorie proposte con i motivi aggiunti, depositati il 6.6.1997, sono state esaminate con le ordinanze di questa Corte del 26.9.1997, del 2.6.1998 e del 4.11.1998 e nei capitoli precedenti.

Va, inoltre, rilevato che, in seguito alla "ritrattazione" di Scarantino Vincenzo sono stati acquisiti - con il consenso di tutte le parti - i verbali di confronto tra lo Scarantino e i collaboratori di giustizia La Barbera Gioacchino, Cancemi Salvatore e Di Matteo Mario Santo e gli interrogatori resi da Scarantino Vincenzo nella fase delle indagini preliminari, compreso quello del 5.10.1994 (prodotto dal difensore dello Scarantino assieme alle altre copie di cui il collaboratore era in possesso) e non dai difensori degli imputati che hanno dichiarato di non averne avuto conoscenza per non essere stato il suddetto verbale depositato nel fascicolo del Pubblico Ministero del procedimento cui si riferiva l'atto istruttorio (diverso da questo processo).

Sono stati, altresì, acquisiti tutti i verbali di prove assunte nel dibattimento del processo c.d. "Borsellino bis" per i quali vi è stato il consenso delle parti (e, in particolare, sono stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia di cui si è trattato nel capitolo quarto e delle altre prove testimoniali, richiesti dalle parti e specificamente indicati nel capitolo primo).

8) In ordine alle richieste istruttorie, non accolte in questo grado del giudizio, si osserva:

a) Va confermata l'ordinanza del 26.9.1997 con la quale non è stata accolta la richiesta di audizione di Di Marco Domenico sulle circostanze indicate nei motivi aggiunti, considerata la palese superfluità, ai fini della decisione e per la valutazione della credibilità soggettiva di Scarantino Vincenzo, della prova richiesta, per tutte le ragioni esposte nella ordinanza.

b) Va confermata l'ordinanza citata anche nella parte in cui non è stata accolta la richiesta di assumere la testimonianza di Vascelli Gianlorenzo e del dott. Carmineo, attesa l'irrelevanza delle prove richieste ai fini di valutare la posizione processuale dello imputato Profeta Salvatore.

c) La richiesta di esaminare le altre persone, indicate nelle pagine 4 e 5 dei motivi aggiunti, è stata esaminata nell'ordinanza del 26.9.1997 e la superfluità di tali prove è stata ribadita nel capitolo quarto, cui si fa rinvio (vedi, *supra*, pag. 208 - 209).

d) La richiesta di esaminare Scarantino Rosario e le altre persone indicate nei numeri 16, 17, 18, 19, e 21 dei motivi aggiunti è stata esaminata nell'ordinanza del 26.9.1997, cui si rinvia.

Va, soltanto, precisato che Scarantino Rosario è stato esaminato in questo grado del giudizio relativamente alla vicenda della "ritrattazione" del fratello Vincenzo del Settembre 1998 e che del tutto superfluo, ai fini della decisione e della valutazione della posizione processuale degli odierni imputati, è l'esame di Scarantino Rosario e

degli altri familiari sulle circostanze indicate nei motivi aggiunti (disponibilità finanziarie di Scarantino Vincenzo e vicenda legata all'intenzione dello Scarantino di ritirare le accuse nel 1995), tanto più se si considera che in seguito alla "ritrattazione" è venuto meno il contrasto tra Scarantino Vincenzo e i suoi familiari sulla vicenda del 1995.

e) Va ritenuta del tutto superflua, ai fini della decisione, la riassunzione delle prove già acquisite nel dibattimento di primo grado, compresa quella di esaminare il consulente Genchi Gioacchino, sentito in primo grado nelle udienze del 15, 16 e 23 Febbraio 1995.

f) Vanno confermate, nel resto, le ordinanze istruttorie di questa Corte e va precisato che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con l'acquisizione delle prove assunte, soprattutto, nel dibattimento del processo c.d. "Borsellino bis" e delle altre prove acquisite in questo grado del giudizio, rende superflua ogni altra prova richiesta dalle parti e non ammessa da questa Corte.

8. Deve, pertanto, essere confermata la sentenza impugnata anche in ordine alla determinazione della pena, non sussistendo - considerata l'eccezionale gravità dei fatti contestati, la consapevole partecipazione dell'imputato alla strage e il suo organico inserimento nella "famiglia" di Santa Maria di Gesù - le condizioni per l'applicazione delle attenuanti generiche e per la riduzione della pena che non troverebbe alcuna giustificazione.

FC -

## CAPITOLO IX

### POSIZIONE PROCESSUALE DI OROFINO GIUSEPPE.

1. La vicenda relativa alla denuncia - da parte di Orofino Giuseppe - del furto delle targhe, della tassa di circolazione e del contrassegno dell'assicurazione dell'autovettura di Sferrazza Anna Maria e alla successiva denuncia di smarrimento, da parte dello stesso Orofino, della carta di circolazione e del foglio complementare dello stesso autoveicolo, è stata diffusamente ricostruita nella sentenza impugnata, cui può farsi, sul punto, rinvio (cfr. pag. 485 - 522).

Non appare, tuttavia, superfluo richiamare la ricostruzione dei fatti anche in questa sede, al fine di delineare la posizione processuale dell'imputato.

Orofino Giuseppe alle ore 9,15 del 20.7.1992 si presentava al commissariato Brancaccio di Palermo e riferiva di essere titolare, assieme ai cognati Agliuzza Francesco Paolo e Agliuzza Gaspare, dell'autocarrozzeria, situata in via Messina Marine n. 94.

Egli denunciava, quindi, che quella stessa mattina, nell'aprire la carrozzeria, aveva constatato che il lucchetto che assicurava la chiusura del portone d'ingresso era stato forzato e che erano stati rubati la targa anteriore e posteriore della Fiat 126 bianca, targata PA 878659, il contrassegno dell'assicurazione e la tassa di circolazione dello stesso veicolo che aveva lasciato all'interno della carrozzeria il sabato precedente, giorno in cui aveva chiuso l'officina alle ore 13,30 per avere finito di lavorare.

Il denunciante riferiva, inoltre, che la Fiat 126 bianca era di proprietà di Sferrazza Anna Maria, che i lavori gli erano stati affidati dalla "Fiat - Sira" di Palermo e che nient'altro era stato rubato nella carrozzeria.

Gli agenti La Terra Aldo e Domanico Massimiliano avevano avuto modo di notare che Orofino Giuseppe, all'ingresso della sede del commissariato, aveva incontrato, salutato e abbracciato Giuliano Salvatore, indiziato di appartenere ad associazione mafiosa e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e all'obbligo di presentarsi all'autorità di polizia.

L'Orofino - alla domanda postagli in commissariato sul come conoscesse il Giuliano - aveva mostrato, secondo la testimonianza di Domanico Massimiliano, un certo imbarazzo ed aveva risposto che il Giuliano era suo "compare di anello".

FC-



Gli agenti del commissariato - insospettiti dall'incontro e dalla conoscenza tra l'Orofino e il Giuliano e dalla denuncia del furto delle targhe e degli altri documenti a meno di ventiquattro ore dalla strage di via D'Amelio - decisero di effettuare un sopralluogo, inviando nell'autocarrozzeria di Orofino Giuseppe la polizia scientifica.

Fu così possibile accertare che il gancio in ferro del lucchetto era effettivamente spezzato ma era anche molto ossidato; il che dimostrava che la forzatura del lucchetto non era stata effettuata - come denunciato da Orofino Giuseppe - il sabato precedente ma molto tempo prima.

La polizia scientifica accertò, inoltre, che la carrozzeria aveva altri due ingressi che erano facilmente accessibili e che eventuali ladri avrebbero dovuto preferire per entrare nel locale, essendo i due ingressi secondari prospicienti la battigia e, dunque, meno visibili.

Il sospetto che Orofino Giuseppe avesse potuto simulare il furto fu rafforzato dal rinvenimento sul luogo della strage, il successivo 22 Luglio 1992, della targa anteriore di un'autovettura, recante il numero 878659 e priva della sigla della provincia.

I successivi accertamenti consentirono di stabilire che la targa rinvenuta in via D'Amelio, apparteneva all'autovettura di Sferrazza Anna Maria che era custodita nel garage di Orofino Giuseppe e dimostrarono, dunque, che le targhe - di cui l'Orofino aveva denunciato la sottrazione - erano state apposte sulla Fiat 126, utilizzata come autobomba per la strage di via D'Amelio (vedi, *supra*, pag. 23 e 28).

Orofino Giuseppe, invitato in questura il 10.8.1992, riferiva che l'autovettura gli era stata consegnata otto o dieci giorni prima del furto delle targhe; che lui stesso, assieme al cognato Agliuzza Gaspare, era andato a prendere il mezzo presso l'officina della "Fiat-Sira"; che i lavori erano stati ultimati il sabato 18 Luglio e che l'autovettura non era stata restituita perché il sabato gli uffici della società committente restavano chiusi.

L'Orofino confermava, inoltre, che quel sabato nella carrozzeria si era lavorato sino alle 13,30 e che era stato lui stesso ad accorgersi del furto delle targhe la mattina del lunedì successivo, quando aveva riaperto l'autocarrozzeria.

Egli confermava pure che null'altro gli era stato rubato; che i ladri avevano rotto il lucchetto; che, in precedenza, non aveva subito furti, fatta eccezione per l'autovettura Golf di sua proprietà che aveva parcheggiato in strada vicino alla sua abitazione.

L'Orofino affermava, infine, che gli autori del furto erano entrati nell'autocarrozzeria, rompendo il "lucchetto" probabilmente perché la staffa che reggeva il lucchetto stesso era più debole rispetto alle altre e che i due ingressi secondari erano muniti di lucchetti.

Egli, il giorno 8.9.1992, presentava un'altra denuncia, scritta a mano, con la quale dichiarava di avere smarrito, quello stesso giorno, la carta di circolazione e il foglio complementare dell'autovettura di Sferrazza Anna Maria.

a) Le indagini esperite hanno consentito di accertare che si è rivelata falsa la circostanza, denunciata da Orofino Giuseppe, secondo cui il lucchetto della porta d'ingresso della autocarrozzeria era stato forzato dagli autori del furto il 18.7.1992.

Dalle intercettazioni ambientali, eseguite sull'autovettura con la quale l'imputato e i cognati Agliuzza Francesco Paolo e Agliuzza Gaspare si erano allontanati il 7.7.1993 dall'ufficio della squadra mobile di Palermo presso il quale erano stati convocati, è emerso, infatti, che il lucchetto era stato forzato dagli stessi titolari dell'autocarrozzeria almeno tre mesi prima del furto.

Questa circostanza è stata, inoltre, confermata nel giudizio di primo grado da Agliuzza Francesco Paolo il quale ha, in dibattimento, riferito che il lucchetto della porta di ingresso dell'autocarrozzeria era stato rotto, prima che avvenisse il furto delle targhe, dagli stessi titolari della carrozzeria che ne avevano spezzato il gancio per accedere nel locale, avendo smarrito le chiavi.

L'Agliuzza, cui è stato contestato che il 7.7.1993 aveva dichiarato alla polizia giudiziaria che il lucchetto era stato rotto in occasione del furto delle targhe, ha giustificato la precedente dichiarazione con la preoccupazione di dovere ammettere che le autovetture, loro affidate dalla "Fiat-Sira", erano state custodite in una carrozzeria priva di chiusura e di potere, quindi, perdere le commesse di questa società.

Ha correttamente osservato il giudice di primo grado che la versione fornita in dibattimento da Agliuzza Francesco Paolo, che ipotizza una versione concordata dei tre cognati sulla forzatura del lucchetto adducendo la preoccupazione di non perdere le commesse della società committente, non può essere ritenuta attendibile perché già il 30.7.1993 l'Agliuzza, in seguito alle intercettazioni ambientali, aveva ammesso, davanti alla polizia giudiziaria, che il lucchetto era stato rotto in precedenza senza, tuttavia, giustificare l'originaria versione con la preoccupazione di perdere le commesse della "Fiat-Sira".

L'ipotesi di una versione concordata fra i tre cognati è inoltre smentita dalle dichiarazioni, rese il 30.7.1993 alla polizia giudiziaria e acquisite al fascicolo del dibattimento, da Agliuzza Gaspare il quale aveva ammesso che il lucchetto era stato rotto almeno tre mesi prima del Luglio 1992 ed aveva precisato: "Prendo atto che Orofino Giuseppe nella denuncia fatta il giorno 20 Luglio 1992 ha dichiarato che il

lucchetto era stato rotto da ignoti introdottisi nella carrozzeria i quali avevano rubato le targhe. Non sapevo che in denuncia aveva dichiarato una circostanza del genere; in tutti questi mesi non ne ha mai parlato, lo apprendo ora dalle SS.VV.”.

Era stato, dunque, Orofino Giuseppe, di propria iniziativa e senza concordare la versione con i cognati, a denunciare - falsamente - che il lucchetto era stato rotto dagli autori del furto il 18.7.1992.

Ed infatti l'Orofino - soltanto dopo la contestazione delle intercettazioni ambientali - ha ammesso la pregressa forzatura del lucchetto, giustificando l'originaria versione della denuncia non già con la preoccupazione di perdere le commesse della società committente ma con il timore che la polizia gli potesse contestare di avere lasciato aperta la carrozzeria per un così lungo tempo; egli, prima della contestazione delle intercettazioni ambientali, aveva, invece, insistito nell'originaria versione, ribadendo che soltanto la mattina del 20.7.1992 aveva visto il lucchetto rotto e chiedendo un confronto con i cognati e con il teste Corrao Cosimo che avevano affermato la pregressa forzatura del lucchetto.

b) E' stata, inoltre, smentita l'affermazione di Orofino Giuseppe, secondo cui la carrozzeria era rimasta aperta il 18.7.1992 sino alle ore 13,30.

Dalle intercettazione ambientali, innanzi indicate, emerge, infatti, che quel sabato la carrozzeria rimase chiusa.

Di ciò si è mostrato sicuro Agliuzza Francesco Paolo che ha ricordato di essere andato a giocare al lotto (sicuramente clandestino, come ha osservato il giudice di primo grado, essendo le ricevitorie chiuse quel giorno): “Quando fu quel sabato lì, noialtri non abbiamo lavorato... e se noi quel sabato non travagghiamu” (non abbiamo lavorato) “sono sicuro... mi sono andato a giocare i numeri io, i numeri sono andato a giocare che Ciccariello lo sa”.

Altrettanto certo è stato Agliuzza Gaspare il quale ha ricordato che quella settimana ebbero due giorni di festa (il 15 Luglio, giorno della festa di Santa Rosalia, Patrona di Palermo e il 18.7.1992) ed ha affermato, rivolgendosi a Orofino Giuseppe: “Pino, quel sabato lì non abbiamo lavorato... eh, io mi ricordo come se è ora, in questo minuto”.

La stessa circostanza, relativa alla chiusura dell'autocarrozzeria il 18.7.1992, era stata, peraltro, già riferita da Agliuzza Gaspare alla polizia giudiziaria il 7.7.1992 ed era stata confermata da Corrao Cosimo il 7.7.1993 quando, sentito dalla squadra mobile di Palermo, questo teste aveva, tra l'altro, affermato: “... Ricordo con esattezza che il sabato 18 luglio la carrozzeria è rimasta chiusa”.

FC

Il Corrao, in dibattimento, ha riferito che la carrozzeria era, invece, rimasta aperta e che egli aveva dichiarato alla squadra mobile non già di essere certo che la carrozzeria era rimasta chiusa ma di non ricordare se fosse rimasta aperta o fosse stata chiusa e, poiché i verbalizzanti gli avevano riferito che i titolari avevano dichiarato che la carrozzeria era rimasta chiusa, egli aveva confermato quest'ultima circostanza anche se non ne era certo.

In realtà il tentativo di Agliuzza Francesco Paolo e di Corrao Cosimo di adeguare, in dibattimento, le loro dichiarazioni a quelle rese da Orofino Giuseppe, obbedisce alla esigenza di quest'ultimo di sostenere - per accreditare la tesi del furto - l'assunto, secondo cui i lavori sulla Fiat 126 della Sferrazza erano stati ultimati il sabato e che, per questo motivo, egli non aveva potuto consegnare il mezzo il venerdì.

c) Risulta, invece e contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, che i lavori furono ultimati il venerdì: univoca, in tal senso, è la testimonianza di Grassadonia Antonio, responsabile della "Fiat-Sira", il quale ha dichiarato, anche in dibattimento, che Agliuzza Francesco Paolo nel primo pomeriggio del 17.7.1992, gli aveva telefonato per dirgli che l'autovettura era pronta e sarebbe stata probabilmente consegnata quello stesso giorno.

L'Agliuzza non gli disse se c'erano ancora lavori da effettuare; soltanto il lunedì successivo, quando gli comunicò che erano state rubate le targhe, ebbe a precisargli che l'autovettura non era stata consegnata il venerdì perché mancava di un fanalino.

Agliuzza Francesco Paolo ha, invece, dichiarato, in dibattimento, che l'autovettura non era stata consegnata il venerdì perché mancava di un fanalino e c'erano problemi alla batteria; che il fanalino fu acquistato il lunedì pomeriggio o il martedì e che egli, il venerdì, aveva telefonato al Grassadonia per dirgli che l'autovettura era quasi pronta ma, poiché mancava del fanalino e la batteria era scarica, sarebbe stata consegnata il lunedì o il martedì.

Anche Orofino Giuseppe ha giustificato la mancata consegna dell'autovettura nel giorno di venerdì per la mancanza del fanalino; egli, inoltre, ha dichiarato che il veicolo doveva, forse, essere lucidato e doveva essere portato dall'elettrauto, essendo insorti problemi alla batteria o al motorino di avviamento.

Orofino Giuseppe ha pure aggiunto che il fanalino fu acquistato il lunedì pomeriggio o il martedì, perché o il venerdì o il sabato non fu trovato presso il negozio di autoricambi "Gimi", dove egli si era recato per acquistarlo.

FC -

Agliuzza Gaspare aveva dichiarato il 7.7.1993 che il veicolo non era stato consegnato il venerdì perché l'autovettura "non si metteva in moto"; aveva pure accennato al fatto che doveva ancora essere montato un fanalino posteriore ma aveva finito con il dichiarare di essere sicuro che il veicolo non era stato riconsegnato "perché non partiva".

Corrao Cosimo, soltanto in dibattimento, ha dichiarato che mancava un fanalino il cui acquisto era stato rinviato al successivo lunedì.

Ha correttamente osservato il giudice di primo grado che le dichiarazioni dell'imputato e dei testi, concordi in dibattimento nell'indicare la mancanza del fanalino come motivo della mancata riconsegna dell'autovettura per il giorno di venerdì, sono contraddette dai rilievi fotografici, eseguiti il 20.7.1992 dalla polizia scientifica, dai quali risulta che i fanalini posteriori dell'autovettura erano stati già montati sul veicolo di Sferrazza Anna Maria e che, dunque, è inattendibile l'imputato quando afferma che l'autovettura non fu consegnata il venerdì perché dovevano essere ancora ultimati i lavori.

Né può essere condiviso l'assunto difensivo, contenuto anche nell'atto di appello, secondo cui i fanalini furono montati lo stesso lunedì prima dell'arrivo della polizia scientifica, ove si consideri che l'imputato e il teste Agliuzza Francesco Paolo hanno riferito che il fanalino fu acquistato il lunedì o il martedì e che nessuno dei testi ha mai dichiarato che il fanalino fu montato sull'autovettura il lunedì mattina, prima dell'arrivo della polizia scientifica.

Va, inoltre, rilevato che l'affermazione di Agliuzza Francesco Paolo, secondo cui nella carrozzeria erano custoditi diversi mezzi della "Fiat-Sira" che dovevano essere consegnati entro la fine del mese e prima che la società committente chiudesse gli uffici per le ferie di Agosto, è stata contraddetta dalla dichiarazione di Corrao Cosimo il quale ha confermato, in dibattimento e dietro contestazione delle dichiarazioni precedenti, che in quella settimana nella carrozzeria non c'era molto lavoro da svolgere.

L'affermazione di Agliuzza Francesco Paolo - ha correttamente osservato il giudice di primo grado - è smentita anche dall'acquisizione delle fatture prodotte dalla stessa difesa, dalle quali risulta che tutti gli automezzi furono consegnati alla "Fiat-Sira" prima del 24 Luglio 1992 e, dunque, con largo anticipo rispetto alla fine del mese.

Deve, allora, necessariamente concludersi che la prospettazione dell'imputato e degli altri testi della mancanza del fanalino è dettata esclusivamente dalla necessità di giustificare l'omessa consegna dell'autovettura il venerdì pomeriggio e di accreditare, dunque, la tesi di un furto mai avvenuto.

FC

Anche l'assunto della necessità dell'intervento dell'elettrauto è stato smentito dagli stessi testi i quali hanno dichiarato, nel dibattimento di primo grado, che per mettere in moto l'autovettura era sufficiente o spingerla o collegare la batteria scarica alla batteria di un altro veicolo.

Lo stesso imputato ha, peraltro, finito con l'ammettere che l'autovettura fu messa in moto con una semplice spinta; il Grassadonia, infine, ha confermato che, al momento della consegna, la batteria della Fiat 126 era scarica.

Il che esclude, come si è detto, la necessità dell'intervento dell'elettrauto, posto che il veicolo non vi fu mai portato.

d) Vanno, inoltre, sottolineate le contraddizioni in cui è incorso l'imputato anche sulla successiva denuncia di smarrimento dei documenti di circolazione dell'autovettura.

Egli, nel corso dell'esame dibattimentale, ebbe ad affermare che non sapeva che i documenti di circolazione fossero nella Fiat 126 e che, per questo motivo, non ne aveva denunciato il furto.

Aveva appreso tale circostanza solo successivamente dal Grassadonia al quale aveva portato l'attestato della denuncia del furto delle targhe.

Recatosi al commissariato, gli fu suggerito dall'addetta allo sportello - ha dichiarato l'Orofino - di presentare una denuncia di smarrimento che fu redatta dalla stessa polizia con una macchina da scrivere.

Mostratagli la denuncia scritta a mano, l'Orofino esclude che fosse scritta da lui o dai suoi figli e ribadì che era stata scritta dall'addetta allo sportello.

Egli, dopo l'esame dell'ispettore Gullotta Luigi ma prima dell'esame degli agenti Viganò Alberto e Cavallaro Francesca, ebbe a dichiarare che gli era stato suggerito dal piantone della squadra mobile di presentare una denuncia di smarrimento dei documenti che egli fece scrivere alla figlia.

L'agente Cavallaro ha, inoltre, escluso che l'Orofino si fosse presentato, dopo la denuncia delle targhe, al commissariato Brancaccio per chiedere informazioni su altre denunce da sporgere.

Corrao Cosimo, peraltro, aveva affermato, nelle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria il 7.7.1993 e confermate davanti al Pubblico Ministero il 30.7.1993, che, sin dal 20.7.1992, uno dei titolari dell'autocarrozzeria si era accorto della mancanza delle targhe e dei documenti di circolazione.

Tutte le circostanze, sopraindicate, dimostrano che Orofino Giuseppe ritardò la consegna dell'autovettura per prelevare le targhe e i documenti di circolazione, da

utilizzare come copertura per la circolazione di un altro mezzo che doveva essere impiegato in un'azione delittuosa, e che egli simulò il furto per nascondere di avere procurato le targhe e i documenti di circolazione agli autori dell'azione delittuosa.

2. Ciò premesso, si osserva che è un dato obiettivo e acquisito al processo quello della sostituzione delle targhe della Fiat 126 rubata a Valenti Pietrina con quelle della Fiat 126 di Sferrazza Anna Maria che, come si è detto, era ricoverata per riparazioni nella aut carrozzeria di via Messina Marine di Orofino Giuseppe.

La questione da decidere, con riguardo alla posizione di Orofino Giuseppe, è quella di stabilire se siano state acquisite le prove che egli era consapevole di fornire le targhe e i documenti di circolazione perché fossero utilizzati come copertura dell'autobomba impiegata per il compimento della strage e che la predisposizione, a bordo della Fiat 126 rubata a Valenti Pietrina, dell'ordigno esplosivo avvenne nell'officina del suddetto imputato ed alla sua presenza, perché ove questo fosse vero, indipendentemente dalla consapevolezza da parte dell'Orofino dell'identità dell'obiettivo prescelto, l'imputato dovrebbe rispondere di concorso in strage.

3. Orofino Giuseppe, come si è osservato, è stato chiamato in correità da Scarantino Vincenzo e, ancor prima, raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie di Andriotta Francesco.

Questi, come si è ampiamente illustrato, aveva sempre dichiarato che lo Scarantino, sino all'arresto dell'Orofino - avvenuto il 28.7.1993 - gli aveva confidato che la Fiat 126 era stata caricata di esplosivo nella porcilaia; soltanto dopo l'arresto di Orofino, lo Scarantino cambiò versione, confidandogli che, in realtà, la "imbottitura" della Fiat 126 era avvenuta nel garage di via Messina Marine e non già nella porcilaia.

L'Andriotta, nell'udienza del 16.10.1997, ha però dichiarato che Scarantino Vincenzo non si era mai contraddetto perché, sin dal primo momento, gli aveva riferito che l'autovettura doveva essere imbottita nel magazzino del Tomaselli, alla Guadagna, ma - essendosi accorto del cattivo funzionamento del veicolo - assieme al cognato Profeta Salvatore - fu deciso il trasferimento nel garage di Orofino Giuseppe.

Sulla nuova versione dell'Andriotta si è già osservato che il teste, nel tentativo di rendere conformi le sue dichiarazioni a quelle rese dal suo confidente nell'udienza del 13.5.1997, ha ritenuto di risolvere la contraddizione dello Scarantino con il negare l'esistenza, dimenticando, peraltro, che lo stesso Scarantino, nel primo grado di questo

giudizio, aveva ammesso di avere dato due versioni all'Andriotta (vedi, *supra*, pag. 413 - 416 e 458 - 462).

Scarantino Vincenzo aveva, infatti, ~~avuto~~ dichiarato il 24.5.1995:

P. M. ... Ora, quando lei raccontò ad Andriotta di particolari, lei ha detto, tutti i particolari della strage, per la parte che lei vi aveva partecipato, gli raccontò subito tutto o dapprima gli raccontò alcune cose e poi fu più preciso, su altre ?

Scarantino No, gli ho raccontato tante cose, la prima volta, dopo, la seconda volta, quando c'è stato l'arresto di Orofino, gli ho detto la verità, prima gli avevo detto qualche altra cosa.

P. M. E che cos'è che non gli aveva detto di perfettamente vero?

Scarantino Sì, sì gli avevo detto nella porcilaia ...

P. M. Che cosa alla porcilaia?

Scarantino Che avevamo imbottito la macchina là.

P. M. E perché gli aveva detto questa cosa ?

Scarantino Così ...

P. M. Lei ha detto, che gli aveva detto in questo modo, prima dell'arresto di Orofino ?

Scarantino Sì, che l'avevamo portato nella porcilaia e l'avevamo imbottita nella porcilaia, dopo che è stato arrestato Orofino, gli ho detto "hai visto la verità, è questa la verità".

P. M. Cioè?

Scarantino Che la macchina è stata imbottita nel garage di Orofino.

P. M. E quindi, prima, perché non aveva fatto il nome di Orofino ?

Scarantino Così ... perché non è che è stato ... che noi parlavamo tutti i minuti, c'era che si interrompeva di parlare e poi si riprendeva.

Si è già rilevato come la giustificazione fornita da Scarantino Vincenzo sulle due versioni date all'Andriotta (la frammentarietà o l'interruzione del discorso) non possa essere ritenuta credibile, poiché l'interruzione della conversazione può comportare che il racconto sia stato incompleto o che l'incomprensione sia caduta su particolari del discorso ma non può significare la percezione della narrazione di un fatto del tutto diverso.

FC-



E del resto la stessa affermazione dello Scarantino: "hai visto la verità, è questa la verità", dimostra che egli era ben consapevole del fatto che l'Andriotta non aveva frainteso quanto da lui in precedenza raccontatogli, se ha voluto chiarirgli che la "verità" era altra da quanto gli aveva già narrato (vedi, *supra*, pag. 400 - 402).

La tesi di un'errata interpretazione dell'Andriotta - sulla base delle dichiarazioni rese dallo Scarantino nel dibattimento di primo grado - non può, dunque, essere accolta perché appare palesemente inconsistente.

Va, peraltro, rilevato che Scarantino Vincenzo - mostrando, anche in questo caso, mancanza di coerenza e di costanza nelle sue dichiarazioni - è successivamente ritornato alla versione originaria (l'incomprensione del suo compagno di detenzione).

Egli, nell'interrogatorio reso al dibattimento del 13.5.1997, ha, infatti, nuovamente negato di avere detto all'Andriotta che la Fiat 126 era stata "imbottita" nella porcilaia ed ha ribadito che costui aveva "capito male", contraddicendo, dunque, quanto da lui affermato nel dibattimento del primo grado di questo giudizio.

Le contraddizioni, interne al discorso narrativo di Scarantino Vincenzo e il contrasto con le dichiarazioni di Andriotta Francesco appaiono evidenti; né lo Scarantino ha mai saputo dare una plausibile giustificazione ~~plausibile~~ del motivo per il quale egli, prima dell'arresto di Orofino Giuseppe, riferì all'Andriotta che la Fiat 126 era stata caricata di esplosivo nella porcilaia del Tomaselli e, dopo l'arresto dell'Orofino, mutando la sua versione, raccontò al suo compagno di detenzione che il caricamento era avvenuto nel garage della persona arrestata.

E' ragionevole affermare che Scarantino Vincenzo, con il cambiamento di versione del quale non ha saputo fornire una plausibile giustificazione, abbia voluto adeguare - come ha osservato il Procuratore Generale - le sue confidenze ai risultati delle indagini, una volta venuto a conoscenza dell'arresto di Orofino Giuseppe e della sostituzione delle targhe della Fiat 126, utilizzata come autobomba.

Non si comprende, infatti, il motivo per il quale Scarantino Vincenzo abbia, sin dall'inizio, parlato ad Andriotta del ruolo svolto dal cognato Profeta Salvatore - cui era profondamente legato - e non gli abbia, invece, confidato che l'autovettura era stata "imbottita" nel garage di Orofino: una persona che egli conosceva appena, a cui non era in alcun modo legato e della quale non aveva, dunque, nessun motivo di non fare il nome all'Andriotta.

FC-

4. Vanno, inoltre, richiamate le divergenze tra i due collaboratori sulle persone che avrebbero partecipato alla "imbottitura" della Fiat 126 nel garage di Orofino Giuseppe. Secondo l'Andriotta furono, infatti, Profeta Salvatore e il "Mattia, Matteo o La Mattia", esperto in esplosivi che non parlava il dialetto siciliano; secondo le dichiarazioni rese dallo Scarantino durante le indagini preliminari, parteciparono alla "imbottitura", oltre al garagista (lo stesso Orofino), Renzino Tinnirello, Pietro Aglieri, Ciccio Tagliavia, Urso Giuseppe, Cosimo Vernengo (che avrebbe portato l'esplosivo con una jeep), Di Matteo Mario Santo (indicato nell'interrogatorio del 6.9.1994 come l'esperto di cui aveva parlato l'Andriotta) e Giuseppe Graviano (quest'ultimo dato come presente nello interrogatorio del 29.6.1994, escluso in quello del 28.7.1994 e nuovamente indicato, con certezza, come presente al caricamento della Fiat 126, dall'interrogatorio del 21.11.1994 in poi).

Le dichiarazioni, sul punto, dei due collaboratori sono state già esaminate nel capitolo precedente, in cui è stato sottolineato che la divergenza, ad avviso della Corte, aveva rilievo non tanto per l'indicazione di un differente numero di persone che avrebbero partecipato all'operazione di "imbottitura" della Fiat 126 (l'Andriotta non ha escluso la presenza di altri soggetti) quanto per il fatto che le due persone indicate da Andriotta Francesco non trovano alcuna corrispondenza in quelle originariamente chiamate in correità da Scarantino Vincenzo, posto che Profeta Salvatore fu inserito da quest'ultimo soltanto nel corso dell'interrogatorio reso dal collaboratore nel primo grado di questo giudizio e che l'esperto in esplosivi, di cui aveva parlato l'Andriotta, fu dallo Scarantino identificato in Di Matteo Mario Santo che non soltanto, come si è ripetutamente osservato, non risulta avere mai posseduto particolari cognizioni tecniche in materia ma soprattutto non ha partecipato alla strage di via D'Amelio.

5. Andriotta Francesco aveva riferito il 14.9.1993 (la circostanza è stata contestata nella udienza dibattimentale del 16.10.1997) che Scarantino Vincenzo gli aveva detto di non aver assistito al caricamento dell'esplosivo sulla Fiat 126, poiché le due persone che avrebbero dovuto compiere l'operazione, cioè lo specialista che non parlava il dialetto siciliano e Totuccio Profeta, lo avevano mandato via, dicendogli: "Ti telefoniamo noi quando l'auto è pronta" (vedi anche, *supra*, pag. 416).

Andriotta Francesco, come già si è rilevato, nell'udienza del 16.10.1997, ha sostenuto che Scarantino Vincenzo gli avrebbe detto a Busto Arsizio di essere stato mandato via,

nel senso che era stato mandato fuori dal garage dove si maneggiava l'esplosivo, perché svolgesse attività di vigilanza all'esterno.

E' stata già sottolineata la tendenza di Andriotta a rendere, nel tempo, conformi le sue dichiarazioni a quelle dello Scarantino ed a risolvere le contraddizioni negandone la stessa esistenza ed è stato già rilevato che, anche in questo caso, egli ha usato un simile "accorgimento", sostenendo che andare via da un luogo ed ivi rimanere a fare la sentinella è la stessa cosa (vedi, *supra*, pag. 416 - 418).

Sulla base, dunque, delle originarie confidenze fatte ad Andriotta Francesco, lo Scarantino non avrebbe assistito al caricamento della Fiat 126 (anche ammettendo, per ipotesi, la consegna dell'autovettura nel garage dell'Orofino) neppure dall'esterno; egli, cioè, secondo la versione di Andriotta Francesco, non avrebbe mai assistito ai fatti che ha poi descritto.

Al caricamento - ha, infatti, dichiarato l'Andriotta - avevano provveduto lo specialista che non parlava il dialetto siciliano e Profeta Salvatore.

Scarantino Vincenzo - come si è appena osservato - ha parlato per la prima volta di una fugace presenza di Profeta Salvatore nel garage dell'Orofino nel corso del suo esame dibattimentale, avendo in precedenza escluso che il cognato fosse stato presente ed avendo anche indicato il motivo per il quale Profeta Salvatore non poteva assistere alla "imbottitura" della Fiat 126 (vedi, *supra*, pag. 285 - 291, 464 - 465 e 468).

L'Andriotta ha, tuttavia, riferito che Scarantino Vincenzo gli confidò di avere saputo dal cognato Profeta Salvatore, qualche giorno prima della strage, "che la macchina era pronta, era stata già imbottita, era perfettamente a posto, e che il telefono del dottor Paolo Borsellino, della madre del dottor Paolo Borsellino era già stato messo sotto controllo in perfetta linea" (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 128 e vedi, *supra*, pag. 392).

Non si comprende come abbia potuto Profeta Salvatore il quale, persino secondo la versione dibattimentale di Scarantino Vincenzo, uscì dal garage subito dopo l'ingresso di Cosimo Vernengo con la jeep e non assistette, dunque, al caricamento della Fiat 126, dire al cognato che "la macchina era pronta ed era stata già imbottita"; avrebbe potuto, semmai, essere lo Scarantino a dare la notizia a Profeta Salvatore se effettivamente egli avesse svolto il servizio di vigilanza esterna di cui ha parlato durante l'operazione di caricamento della Fiat 126; operazione che si sarebbe protratta - secondo le indicazioni dello Scarantino - dalle ore 16.30 o 17,30 alle 21,30 - 22,00 (vedi, *supra*, pag. 283 - 284 e 291).

FC

La divergenza tra il racconto dei due collaboratori investe l'essenza dell'accadimento, nei termini raccontati da Scarantino Vincenzo poiché porta necessariamente a dubitare che egli abbia assistito al caricamento di esplosivo nella Fiat 126.

6. Si deve, inoltre, osservare che Andriotta Francesco ha dichiarato di non avere avuto mai confidato da Scarantino Vincenzo che alla "imbottitura" della Fiat 126 abbia assistito il "garagista", vale a dire, Orofino Giuseppe.

Convieni, sul punto, riportare il brano del verbale d'udienza del 16.10.1997 (cfr. pag. 307):

Difensore ... *Scarantino le ha detto se il garagista era stato presente alla imbottitura, se aveva partecipato?*

Scarantino *No, questo non me l'ha detto. Ha detto solo che c'era questo Matteo, Mattia, La Mattia e Totuccio Profeta e che Scarantino fu mandato via e disse: "Ti telefoniamo noi, ti chiamiamo noi, non ti preoccupare". Ecco, e lo mandarono via. Però non mi disse che era presente all'imbottitura questo garagista. Questo non posso dirlo.*

L'indicazione, dunque, di Scarantino Vincenzo, secondo cui Orofino Giuseppe assistette al caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126, non trova riscontro nelle dichiarazioni del teste Andriotta Francesco.

7. Le contraddizioni dello Scarantino e le divergenze tra costui e Andriotta Francesco non si limitano soltanto a quanto in precedenza indicato ma investono il contenuto di altri episodi.

Non appare, quindi, superfluo esaminare ulteriormente le dichiarazioni che Scarantino Vincenzo ha reso in ordine all'operazione del caricamento della Fiat 126, che sarebbe a suo dire avvenuta nel garage di Orofino; in ordine alle attività che tale operazione avrebbero immediatamente preceduto, il giorno 17 luglio, ed a quelle che l'avrebbero immediatamente seguita, il giorno della strage, stante la strettissima concatenazione fra queste tre fasi dell'azione, che è non soltanto cronologica, ma anche causale.

L'esame induce ad evidenziare talune incongruità logiche - messe in luce dal Procuratore Generale - della ricostruzione operata da Scarantino Vincenzo e talune

contraddizioni interne alle sue dichiarazioni che indeboliscono ulteriormente la sua chiamata in correità, nella parte in cui si rivolge nei confronti dell'Orofino, dovendosi sommare al giudizio già espresso di modesta credibilità soggettiva del chiamante quello di una scarsa consistenza intrinseca delle sue accuse.

1) Va, innanzitutto, rilevato che - essendo incontroverso che la Fiat 126, rubata dal Candura, fu custodita nel magazzino del Tomaselli alla Guadagna (la porcilaia), appare scarsamente logico il trasferimento dell'autovettura dalla porcilaia al garage di Orofino Giuseppe per l'operazione di caricamento dell'esplosivo, tanto più se si considera che la ulteriore circolazione dell'autovettura rubata avrebbe aumentato i rischi di una sua intercettazione da parte delle forze di polizia.

Né appare plausibile la giustificazione dello Scarantino che ha individuato la ragione del trasferimento nella necessità di provvedere alla riparazione del bloccasterzo, non soltanto perché di un difetto al bloccasterzo non hanno parlato né il Candura né Valenti Pietrina ma soprattutto perché - anche ad ammettere la necessità della riparazione - non si comprende il motivo per il quale a tale operazione non si sia provveduto e non si sarebbe potuto provvedere nella stessa porcilaia dove la Fiat 126 era già custodita da parecchi giorni, evitando di farla uscire allo scoperto.

2) Scarantino Vincenzo ha sostenuto che la Fiat 126 è stata da lui trasferita nelle prime ore del pomeriggio del 17 luglio (soltanto nell'interrogatorio del 29.6.1994 egli ha indicato il sabato mattina), su richiesta di Natale Gambino e Cosimo Vernengo che lo avevano accompagnato, facendogli strada, nei pressi del garage di Orofino.

La Fiat 126 non fu, dunque, custodita dal venerdì pomeriggio al sabato pomeriggio nella autocarrozeria di Orofino Giuseppe ma fu lasciata in sosta - secondo il racconto di Scarantino Vincenzo - sulla pubblica via per circa 24 ore.

Il collaboratore non <sup>ha</sup> mai fornito una razionale spiegazione di questo comportamento, vale a dire, il motivo per il quale - essendo stata già scelta la data per l'esecuzione dello attentato per la domenica 19 Luglio 1992 (vedi anche, *supra*, pag. 144, dichiarazioni di Galliano Antonino) - gli autori della strage abbiano deciso di lasciare in strada, nel pomeriggio del 17 e sino al pomeriggio del giorno successivo, la Fiat 126, con le targhe originali, tanto più se si considera che il furto dell'autovettura era stato denunciato già dal precedente 10 Luglio (e, cioè, da una settimana) e che, sino al 17 Luglio, l'autovettura era stata accuratamente nascosta nel magazzino del Tomaselli.

La Fiat 126 sarebbe stata, inoltre, parcheggiata su un marciapiede, a brevissima distanza da un ospedale (il Burcheri - La Ferla) che ha un servizio di pronto soccorso alle cui

prestazioni, nella sola giornata del 18 luglio, avevano fatto ricorso 142 pazienti: un dato che, da solo, dà la misura dell'intensità del movimento di persone che nella zona si registra.

Il rischio di un controllo delle forze di polizia era, dunque, alto anche in relazione allo stato dei luoghi e il pericolo che gli esecutori della strage perdessero la disponibilità della Fiat 126 - il giorno precedente la strage - era concreto; gli "uomini d'onore" di Santa Maria di Gesù, che da almeno 10 giorni avevano ricevuto l'incarico di preparare l'autobomba, si sarebbero, così, trovati in seria difficoltà dopo avere avuto cura di acquisire la disponibilità della Fiat 126 con la dovuta tempestività.

Tutto ciò non spiega il motivo per il quale la Fiat 126 non fu portata direttamente dalla porcilaia al garage di via Messina Marine o la ragione per cui non fu caricata di esplosivo nella porcilaia, laddove era custodita, come affermato dallo Scarantino prima dell'arresto di Orofino Giuseppe.

3) Si è rilevato, nelle pagine precedenti, che il lucchetto della porta d'ingresso della autocarrozzeria di Orofino Giuseppe e degli Agliuzza era rotto da alcuni mesi (e tale circostanza è prova della simulazione del reato di furto).

Tale circostanza contrasta con il fatto che un'autovettura, imbottita di novanta chilogrammi di esplosivo plastico, sia stata lasciata per un'intera notte in un locale la cui porta d'ingresso aveva il lucchetto rotto; in un luogo, vale a dire, sostanzialmente incustodito.

Né può sostenersi - ad avviso della Corte - che Orofino Giuseppe non avesse informato gli esecutori della strage dell'impossibilità di sbarrare l'accesso all'officina e che egli, alla raccomandazione che, secondo Scarantino, gli sarebbe stata fatta da Renzino Tinnirello di chiudere bene la porta, la sera di sabato, abbia finto la chiusura della carrozzeria e si sia limitato ad accostare la porta, assumendosi la responsabilità di lasciare incustodita la Fiat 126 imbottita di esplosivo e correndo il rischio che qualcuno potesse facilmente entrare nella carrozzeria dove si trovava l'autobomba.

Lo stesso Scarantino ha, infatti, sostenuto la necessità che il garage fosse ben chiuso, non essendovi custoditi "cioccolatini" ma "una bomba atomica".

Conviene riportare il brano del verbale del 25.5.1995:

Presidente *Il Presidente ammette la contestazione sul punto: (Lei ha detto) "Orofino ha chiuso bene", perché poi, successivamente, ha detto cosa diversa? Ha visto chiudere bene Orofino questo locale?*

Scarantino *No, io non l'ho visto chiudere, però essendo che Orofino era il padrone di casa, ho pensato che Orofino avrebbe chiuso e ho detto che Orofino ha chiuso.*

Difensore *Ma lei ha detto anche che Orofino ha chiuso bene, perché ...*

Scarantino *... è logico, non è che lo poteva lasciare aperto. Non è che c'erano i cioccolatini la dentro c'era una macchina imbottita di esplosivo, una bomba atomica.*

Difensore *Siamo perfettamente d'accordo*

Né, infine, può ritenersi che Orofino Giuseppe abbia effettivamente chiuso l'autocarrozzeria, apponendovi un nuovo lucchetto che ha poi rotto la domenica mattina (come gli avrebbe raccomandato Tinnirello Renzino quella stessa mattina) poiché la apposizione di un nuovo lucchetto e, soprattutto, la forzatura del lucchetto, in data immediatamente precedente il 20.7.1992, sono state escluse dai rilievi tecnici eseguiti quel giorno dalla polizia scientifica che ha potuto accertare che il gancio in ferro del lucchetto era sì spezzato ma era anche molto ossidato e che, dunque, la forzatura del lucchetto era avvenuta molto tempo prima.

Anche sotto questo profilo il racconto di Scarantino Vincenzo, secondo cui Orofino Giuseppe la sera del sabato chiuse bene la porta d'ingresso dell'autocarrozzeria e la domenica mattina avrebbe ricevuto da Renzino Tinnirello l'ordine di rompere il lucchetto (vedi anche, *supra*, pag. 284 e 295) risulta in contrasto con altri dati, di natura oggettiva, acquisiti al processo e, in particolare, con i rilievi della polizia scientifica del 20.7.1992].

4) Il 19 luglio, non oltre le ore 7,30, Ferrante Giovan Battista, Biondino Salvatore, Biondo Salvatore "il corto", Ganci Raffaele, Ganci Stefano e Ganci Domenico pattugliavano le strade di Palermo onde rilevare gli eventuali movimenti del dott. P. Borsellino.

Il Ferrante, in particolare, che ha più compiutamente ricostruito questa fase degli avvenimenti, aveva ricevuto da Biondino Salvatore l'incarico di sorvegliare una data zona di Palermo e, in caso di avvistamento dell'autovettura blindata con a bordo il magistrato e di quelle che lo scortavano, doveva avvisare immediatamente la persona che era in possesso di un telefono cellulare, poi risultato intestato a Cristoforo Cannella, dell'effettuato rilevamento (vedi, *supra*, pag. 56 - 58, dichiarazioni di Ferrante Giovan

FC-

Battista; pag. 99 - 101, dichiarazioni di Cancemi Salvatore; pag. 144 - 145 e 147 - 148, dichiarazioni di Galliano Antonino).

Il Ferrante – e gli altri che avevano ricevuto un identico incarico – doveva fare quella telefonata per mettere in stato d'allerta chi si trovava in via D'Amelio, onde preavvisarlo dell'imminente arrivo del corteo di autovetture con le quali il dott. P. Borsellino si spostava.

Poco dopo le ore 7,00 del mattino del 19 Luglio (il Ferrante si incontrò con Biondino e con Biondo "il corto", con i quali aveva un appuntamento, attorno alle ore 07,00, "forse qualcosa prima") il Ferrante, il Biondino e il Biondo si spostarono subito verso piazza Richard Strauss, dove arrivarono non più di dieci minuti dopo; lì si intrattenero "per qualche minuto" con Ganci Raffaele e con Cancemi Salvatore; quindi il Ferrante iniziò l'espletamento dell'incarico affidatogli che prevedeva il "pattugliamento" della zona fissatagli e l'immediato avviso telefonico, una volta avvistata l'autovettura blindata sulla quale viaggiava il dott. P. Borsellino (vedi ancora, *supra*, pag. 56 - 57).

Osserva la Corte che l'incarico affidato al Ferrante sarebbe stato privo di senso se nel momento da lui indicato – e che ragionevolmente va collocato non oltre le 7,30 del mattino – la Fiat 126 non fosse stata già posizionata in via D'Amelio in prossimità del civico 19; sarebbe stato, altrimenti, inutile dare l'avviso a chi, ricevutolo, non avrebbe potuto compiere quell'attività a cui tutte le altre erano finalizzate.

Se queste premesse sono esatte, appare poco plausibile il percorso che sarebbe stato seguito, secondo la ricostruzione di Scarantino Vincenzo, il mattino del 19 Luglio, nel trasferimento dell'autovettura dal garage di Orofino verso la zona Ovest della città.

Ed infatti, secondo il collaboratore, la Fiat 126, con il corteo delle auto di scorta, ha percorso via Messina Marine, costeggiato il carcere dell'Ucciardone e, superatolo, svoltando a sinistra, ha imboccato via Duca della Verdura; seguendo via Duca della Verdura per tutta la sua lunghezza sarebbe, quindi, giunto in via Marchese di Villabianca (cosiddetta via Roma Nuova); avrebbe seguito tutta la via Marchese di Villabianca, svoltando quindi in piazza Leoni, per immettersi, poi, in piazza Vittorio Veneto (la cosiddetta "Statua", così chiamata dai cittadini di Palermo il monumento ai caduti che insiste sulla piazza).

A Piazza Vittorio Veneto Scarantino avrebbe terminato il suo compito: sarebbero state, secondo le sue dichiarazioni, le ore 6,10 o 6,15.

Quella mattina - se nelle prime ore del mattino del 19 luglio, secondo il racconto dello Scarantino, vi fu un trasferimento dell'autovettura da un qualsiasi luogo di custodia



notturna - il trasferimento della Fiat 126 non poté che concludersi nella via D'Amelio, poiché non avrebbe avuto senso spostare, dopo le 6,00 del mattino, l'autovettura da via Messina Marine per andarla a ricoverare in un altro luogo, dal quale spostarla subito dopo per collocarla in via D'Amelio.

Il percorso, dunque, indicato dallo Scarantino, come già si è osservato, è incongruo, poiché per raggiungere via D'Amelio, se si proviene da via Messina Marine, non bisogna arrivare a piazza Leoni (e girare, poi, per la "Statua"), posto che via D'Amelio si trova a un incrocio che precede di molto piazza Leoni e che, in conseguenza, il corteo delle autovetture sarebbe stato costretto a tornare indietro per raggiungere via Mariano D'Amelio.

Né, come già si è osservato, ha trovato il benché minimo riscontro l'affermazione di Scarantino Vincenzo, secondo cui la Fiat 126 non fu portata direttamente in via D'Amelio ma fu messa in un garage di "quelle parti" perché vi abitava Peppuccio Contorno.

Tale affermazione - è stato già rilevato - appare priva di coerenza logica, ove si consideri che via Lazio non è vicina a via D'Amelio e che la pericolosità del trasporto di un'autobomba sconsigliava agli autori della strage un duplice trasferimento nella stessa mattinata (vedi, *supra*, pag. 365 - 366).

5) Non può, inoltre, essere sottovaluta la contraddizione in cui Scarantino Vincenzo è caduto, nel corso dell'interrogatorio del 24 giugno 1994, quando ha - prima - dichiarato che la domenica mattina alla guida dell'autobomba si era posto Tinnirello Lorenzo e che Pietro Aglieri aspettava il corteo delle autovetture a piazza Leoni (p. 11), per affermare subito dopo che era Pietro Aglieri a guidare la Fiat 126, "perché l'unico che la poteva portare era lui, avendovi lui messo le mani", mentre Ciccio Tagliavia e Renzino Tinnirello precedevano e di molto la Fiat 126.

Scarantino Vincenzo, dal 21 novembre 1994, è tornato alla prima versione, secondo la quale la Fiat 126 era guidata da Renzino Tinnirello ed ha precisato che Aglieri Pietro e Ciccio Tagliavia erano fermi in piazza Leoni (vedi, *supra*, pag. 366, anche per le discrasie sulla composizione delle autovetture di scorta all'autobomba).

6) Non ha, infine, trovato riscontro obiettivo l'affermazione di Scarantino Vincenzo il quale ha riferito che l'accesso all'autocarrozzeria di Orofino Giuseppe era delimitato da un cancello (cfr. verb. ud. 25.5.1995: "... No, io ho descritto che quando si arriva in Via Messina Marine, per entrare in questo magazzino ... prima di entrare c'è un muro, e

FC-

nel mezzo c'è il cancello, e poi c'è l'officina, entrando dopo questo ... “), posto che tale cancello non esiste né risulta accertato che vi sia mai stato.

8. Possono, a questo punto, formularsi le conclusioni sulle dichiarazioni accusatorie rese da Scarantino Vincenzo e da Andriotta Francesco nei confronti dell'imputato Orofino Giuseppe in ordine al delitto di strage.

a) Va, innanzitutto, rilevato che - a differenza di quanto è avvenuto per l'imputato Profeta Salvatore - Orofino Giuseppe era stato già tratto in arresto - ed era nota la contestazione della sostituzione delle targhe nella Fiat 126, utilizzata come autobomba - quando l'Andriotta rese le sue dichiarazioni all'autorità giudiziaria.

Quest'ultimo collaboratore ha, infatti, riferito - sino all'udienza del 16.10.1997 - che Scarantino Vincenzo mutò la sua versione sul caricamento della Fiat 126, trasferendolo dal magazzino - porcilaia del Tomaselli al garage di via Messina Marine, dopo essere venuto a conoscenza dell'arresto di Orofino Giuseppe per la strage di via D'Amelio.

Può, dunque, affermarsi con certezza che l'Orofino è stato raggiunto dalla chiamata in correità di Scarantino Vincenzo e dalle dichiarazioni accusatorie di Andriotta Francesco dopo che era stato tratto in arresto per la strage di via D'Amelio.

Può, inoltre, affermarsi che lo Scarantino - prima dell'arresto di Orofino Giuseppe - aveva confidato all'Andriotta che la Fiat 126 era stata caricata di esplosivo nel magazzino - porcilaia del Tomaselli.

Questa circostanza era stata, peraltro, ammessa dallo stesso Scarantino nell'udienza del 24.5.1995, nel primo grado di questo giudizio, anche se il collaboratore - come si è osservato - non ha saputo fornire una plausibile giustificazione della duplice versione data al suo compagno di detenzione, sicché - come pure si è rilevato - non è da escludere che egli abbia adeguato il nuovo racconto ai risultati delle indagini.

b) Le dichiarazioni di Scarantino Vincenzo, anche su questo episodio, non presentano il requisito della coerenza e della costanza, poiché - come già si è rilevato - questo collaboratore, nell'udienza del 13.5.1997, ha negato di avere dato all'Andriotta due versioni sul caricamento di esplosivo nella Fiat 126 ed ha sostenuto - in contrasto con quanto dichiarato il 24.5.1995 - che il suo compagno di detenzione aveva capito male.

c) Anche le dichiarazioni rese dall'Andriotta non sono costanti: egli, infatti, dopo avere sempre affermato che lo Scarantino gli aveva dato due versioni sullo stesso fatto, ha negato, nell'udienza del 16.10.1997, l'esistenza di qualsiasi contrasto nelle confidenze fattegli dal suo compagno di detenzione ed ha sostenuto - nel vano tentativo di rendere

uniformi le sue dichiarazioni a quelle dello Scarantino - che unica era stata la versione da costui datagli e che lo Scarantino non si era mai contraddetto.

Secondo l'Andriotta, inoltre, Scarantino Vincenzo si mostrò preoccupatissimo nello apprendere dell'arresto del "garagista", poiché, non essendo l'Orofino "uomo d'onore", temeva che costui potesse confessare e fare i nomi dei complici davanti agli inquirenti.

Una preoccupazione - appare opportuno rilevare - ben strana, ove si consideri che, secondo lo stesso Andriotta, lo Scarantino non gli aveva mai parlato dell'Orofino e non ebbe, neppure successivamente, a confidargli che l'imputato Orofino Giuseppe fosse stato presente al momento della "imbottitura" della Fiat 126 e che, dunque - anche ad ammettere che lo Scarantino abbia effettivamente svolto l'attività di vigilanza di cui ha parlato - nessun timore avrebbe potuto nutrire per l'eventuale collaborazione dello Orofino per il semplice fatto che costui non avrebbe potuto vederlo.

Vi è, inoltre, da rilevare che, secondo lo stesso Andriotta, Scarantino Vincenzo si era mostrato preoccupato anche in occasione dell'arresto del fratello Rosario, temendo un suo coinvolgimento nella strage; fatto, questo, inspiegabile, posto che Scarantino Rosario non risulta essere stato mai coinvolto nei fatti di strage e, soprattutto, che la sua estraneità al furto della Fiat 126 (e ad altre fasi della strage) doveva essere ben nota a Scarantino Vincenzo se egli ha partecipato (come ha riferito) all'intera fase esecutiva dell'episodio delittuoso, chiamando in correità tutti i suoi complici, tra i quali non ha mai indicato il fratello Rosario (sul comportamento di Scarantino Vincenzo e sulla preoccupazione del coinvolgimento del fratello nel furto della Fiat 126: cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 84 e 90, luogo in cui l'Andriotta ha riferito: "No, no, mostrò preoccupazione, tant'è vero che mi fece telefonare, tramite la solita routine come si faceva, per chiedere chiarimenti giù per vedere se effettivamente" (il fratello) "risultava o non risultava inquisito per questa cosa qua" (il furto della Fiat 126).

E, ancora, non ha trovato spiegazione il motivo per il quale lo Scarantino fosse rimasto "sconvolto" (questo è il termine usato da Andriotta Francesco: cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 74) dal suicidio di Gioè Antonino e dal lascito di una lettera, posto che - come si è visto - non risulta neppure che egli abbia conosciuto il Gioè.

E' agevole osservare che alla descrizione di questi stati d'animo di Scarantino Vincenzo l'Andriotta collega le confidenze ricevute dal suo compagno di detenzione

E così - come si è rilevato - alla morte di Gioè Antonino è legato il lancio del biglietto "Guida la forte macchina" dal reparto dei detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario (la mancanza di veridicità del racconto, sul punto, di

Andriotta Francesco, è stata dimostrata nel capitolo settimo: vedi, *supra*, pag. 422 - 426).

Alla preoccupazione di Scarantino Vincenzo per l'arresto del fratello Rosario e per un suo possibile coinvolgimento nel furto della Fiat 126 ("Sì, proprio per il fattore" - ha dichiarato Andriotta Francesco - "di furti e lui" - Scarantino Vincenzo - "credeva che era responsabile, che gli avevano accreditato la responsabilità del furto della Fiat 126. Credeva che l'avevano arrestato proprio per quello": cfr. verb. ud. 16.10.1887, pag. 82 - 83) sono legate nuove confidenze sulla strage (cfr. verb. ud. citata, pag. 90).

Alla preoccupazione per l'arresto di Orofino Giuseppe è legata - come si è ripetutamente osservato - l'introduzione della nuova versione dello Scarantino sulla "imbottitura" della Fiat 126.

E tuttavia, come si è pure osservato, Scarantino Vincenzo non aveva nessun motivo di rimanere "sconvolto" dal suicidio di Gioè Antonino (che neppure conosceva), di temere un coinvolgimento del fratello nel furto della Fiat 126 (del quale si era occupato lo stesso Scarantino Vincenzo, su incarico del cognato Profeta Salvatore) e di essere preoccupato per l'arresto di Orofino Giuseppe se, come ha riferito Andriotta Francesco, fu Profeta Salvatore a comunicare al cognato (e, cioè, allo stesso Scarantino Vincenzo) che l'autovettura era "pronta, era stata già imbottita" se, vale a dire, lo Scarantino era assente al caricamento dell'autobomba.

Il riferimento agli stati d'animo di Scarantino Vincenzo appare, dunque, un artificio dialettico per giustificare l'introduzione di altre confidenze su episodi cui lo Scarantino non ebbe a partecipare personalmente e a giustificare la novità delle dichiarazioni.

Scarsa è, dunque, l'affidabilità dei due collaboratori per le contraddizioni interne alle loro stesse narrazioni e per i contrasti tra le dichiarazioni dell'uno e dell'altro.

d) Sono, infatti, divergenti le loro dichiarazioni sulle persone che avrebbero partecipato al caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 e, come si è osservato, la divergenza rileva per il fatto che le uniche due persone (Profeta Salvatore e "Mattia o Matteo o La Mattia"), indicate dall'Andriotta, non trovano corrispondenza alcuna nei nomi fatti da Scarantino Vincenzo (vedi, *supra*, pag. 485 e 469 - 470).

e) Sono, inoltre, divergenti le dichiarazioni dei due collaboratori sull'effettiva presenza di Scarantino Vincenzo alla "imbottitura" della Fiat 126, avendo l'Andriotta dichiarato - sino all'udienza del 16.10.1997 - che lo Scarantino gli aveva confidato che le due persone che avrebbero dovuto compiere l'operazione del caricamento dell'esplosivo lo

FL-

avevano mandato via, dicendogli che gli avrebbero telefonato o l'avrebbero chiamato a operazione finita.

E l'assenza di Scarantino Vincenzo risulterebbe confermata anche dall'affermazione di Andriotta Francesco il quale ha riferito che era stato Profeta Salvatore a comunicare al cognato (Scarantino Vincenzo), qualche giorno prima della strage, "che la macchina era pronta, era stata già imbottita...e che il telefono della madre del dott. P. Borsellino era già stato messo sotto controllo in perfetta linea".

Una divergenza, questa, che investe l'intero accadimento dell'episodio, nei termini riferiti da Scarantino Vincenzo (vedi, *supra*, pag. 485 - 487).

f) Va, inoltre, rilevato che la presenza di Orofino Giuseppe alla "imbottitura" della Fiat 126 non è confermata da Andriotta Francesco il quale ha dichiarato di non ricordare che lo Scarantino gli avesse mai confidato ciò.

g) Non è stata mai fornita da Scarantino Vincenzo una plausibile giustificazione della ragione per cui la Fiat 126 sarebbe stata lasciata in sosta sul marciapiede di via Messina Marine, vicino a un ospedale, per circa 24 ore quando avrebbe potuto rimanere custodita nel magazzino - porcilaia del Tomaselli (dove si trovava) o essere portata direttamente nel garage di Orofino Giuseppe, così come contrastano nettamente con l'affermazione dello Scarantino della chiusura del garage il sabato sera (chiusura che Scarantino Vincenzo, contrariamente a quanto affermato in dibattimento, aveva sicuramente visto se, nell'interrogatorio del 24.6.1994 ha potuto dire che il garage era stato chiuso con "un catenaccio, lucchetto grosso", come risulta dalla copia del verbale in possesso dello Scarantino e prodotta dal suo difensore: cfr. pag. 39, annotata con tre punti interrogativi e con un perché) e della rottura del lucchetto, la domenica mattina, ad opera di Orofino Giuseppe, i rilievi tecnici eseguiti dalla polizia scientifica il 20.7.1992 e le intercettazioni ambientali sull'autovettura dell'imputato, da cui è emerso che il lucchetto era stato rotto almeno tre mesi prima del 18.7.1992 (vedi anche, *supra*, pag. 489 - 490)

La chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti di Orofino Giuseppe appare, dunque, inattendibile non soltanto perché proveniente da un collaboratore la cui complessiva credibilità soggettiva, come si è osservato nel capitolo sesto, è modesta ma soprattutto perché la narrazione dello Scarantino, su questa parte della fase esecutiva della strage, è intrinsecamente contraddittoria e non trova conferma - per tutte le divergenze rilevate in questo capitolo sul luogo stesso in cui la Fiat 126 è stata caricata di esplosivo, sul ruolo svolto dallo stesso Scarantino, sulle persone che avrebbero

partecipato all'operazione del caricamento, sul tragitto percorso per raggiungere via D'Amelio (secondo le dichiarazioni di Andriotta alla guida della Fiat 126 si sarebbe addirittura posto lo Scarantino) e sulle altre discrasie in precedenza indicate - ~~con le~~ <sup>nelle</sup> dichiarazioni accusatorie del teste *de relato* Andriotta Francesco né - la chiamata in correità - risulta assistita da idonei riscontri esterni pertinenti all'episodio delittuoso di cui lo Scarantino ha accusato l'odierno imputato.

Né, inoltre, il riscontro alla chiamata in correità dello Scarantino può essere effettuata - ad avviso della Corte - con riferimento ai dati afferenti l'appropriazione indebita delle targhe, la loro collocazione sulla Fiat 126 rubata e la simulazione del loro furto, ove si consideri che tale dato, come si è in precedenza osservato, era noto all'Andriotta e allo Scarantino in seguito all'arresto di Orofino Giuseppe e che, secondo lo stesso Andriotta, sarebbe stata l'avvenuta conoscenza della cattura dell'Orofino a far mutare versione allo Scarantino, il quale - sino a quel momento - non aveva fatto il nome né aveva mai parlato del "garagista" al suo compagno di detenzione.

Né, infine, può costituire riscontro alla chiamata in correità di Scarantino Vincenzo per il delitto di strage l'accertata "disponibilità" di Orofino Giuseppe nei confronti di "uomini d'onore" di Brancaccio e, in particolare, la sua frequentazione (della quale ha parlato il collaboratore di giustizia Augello Salvatore, la cui attendibilità è stata già valutata positivamente) con Giuliano Salvatore (detto "il postino"), "uomo d'onore" della "famiglia" di corso dei Mille, che l'imputato Orofino Giuseppe incontrava nello autosalone, denominato "Autosud", gestito da Castello Rosario ma in realtà di proprietà di Renzino Tinnirello e Spataro Antonino i quali utilizzavano quel locale come luogo d'incontro e di riunioni di esponenti di spicco dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", tra cui lo stesso Tinnirello, Barranca Peppuccio e Giuliano Salvatore (vedi, sul punto e sul ruolo di Renzino Tinnirello, Barranca Giuseppe e Giuliano Salvatore, *supra*, pag. 104, dichiarazioni di Cancemi Salvatore; pag. 106 - 110, dichiarazioni di Drago Giovanni; pag. 117, dichiarazioni di Onorato Francesco; pag. 123 e 125 - 126, dichiarazioni di Di Filippo Emanuele; pag. 128 e 130 - 131, dichiarazioni di Di Filippo Pasquale; cfr., anche, sentenza impugnata, pag. 547, in cui vengono indicate anche le dichiarazioni di Mutolo Gaspare, Marchese Giuseppe, Drago Giovanni, Cancemi Salvatore e Di Filippo Pasquale sull'affiliazione di Giuliano Salvatore e pag. 558 - 562, sullo spessore criminale di Renzino Tinnirello e di Barranca Giuseppe).

Tale disponibilità (dimostrata anche dall'effettiva messa a disposizione delle targhe e dei documenti di circolazione della Fiat 126 di Sferrazza Anna Maria ad opera dello

odierno imputato e dal fatto che l'autocarrozzeria non era sottoposta ad estorsione) è inidonea, ad avviso della Corte, a costituire un riscontro oggettivo pertinente alla chiamata in correità di Scarantino Vincenzo, essendo la personalità dell'imputato idonea a dimostrare la compatibilità della sua partecipazione all'episodio delittuoso ma insufficiente a costituire una conferma individualizzante sull'effettiva partecipazione alla strage di Orofino Giuseppe.

Peraltro gli stessi Agliuzza, secondo le dichiarazioni del collaboratore Di Filippo Pasquale (vedi, *supra*, pag. 131) "avevano una stretta amicizia" con Franco Urso (chiamato in correità per la strage da Scarantino Vincenzo) ma ciò non ha implicato né può implicare una loro partecipazione alla strage di via D'Amelio.

9. Ritiene, dunque, la Corte - per tutte le considerazioni svolte - che non sia stata raggiunta la prova in ordine alla responsabilità penale di Orofino Giuseppe per il delitto di strage.

L'imputato deve, invece, essere ritenuto responsabile del delitto di favoreggiamento reale previsto e punito dall'art. 379 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 7, D. L. 13 maggio 1991 n. 152, così modificata l'originaria imputazione di strage di cui al capo F) della rubrica, nonché dei delitti di appropriazione indebita aggravata e di simulazione di reato aggravata di cui ai capi B) e C) della rubrica, sostituito in detti capi il riferimento al delitto di strage con quello al delitto di favoreggiamento reale.

Ed infatti, come si è osservato all'inizio di questo capitolo, è indubbio che:

- 1) Orofino Giuseppe ha sottratto dalla Fiat 126 targata PA 878659, di proprietà di Sferrazza Anna Maria che si trovava ricoverata nella sua officina per l'effettuazione di lavori di riparazione per conto della "Fiat-Sira", le targhe, i documenti assicurativi e quelli di circolazione del mezzo;
- 2) Orofino Giuseppe consegnò le targhe e i documenti suddetti a coloro i quali li utilizzarono per garantire una sicura circolazione della Fiat 126 rubata a Valenti Pietrina ed impiegata per la consumazione della strage;
- 3) Orofino Giuseppe, necessariamente sulla base di una precisa indicazione in tal senso ricevuta dagli "uomini d'onore" cui ebbe a consegnare le targhe e i documenti "puliti", presentò, alle ore 9,15 del lunedì 20 Luglio 1992 una falsa denuncia al commissariato della polizia di Stato di Brancaccio, sostenendo di avere poco prima constatato che ignoti, previa effrazione del gancio del lucchetto che serrava la porta d'ingresso principale alla sua autocarrozzeria, si erano impadroniti delle targhe e dei documenti

assicurativi della Fiat 126 e precisando - contrariamente al vero - che il furto poteva essersi verificato soltanto dopo le ore 13,30 di sabato 18 Luglio, dato che fino a quell'ora aveva lavorato nella sua officina ed aveva ultimato i lavori di riparazione sull'autovettura che non aveva però potuto restituire alla Fiat-Sira, dato che i locali di tale impresa rimanevano chiusi il sabato;

4) Orofino Giuseppe ha successivamente (il giorno 8.9.1992) falsamente denunciato di avere smarrito i documenti di circolazione dell'autovettura, sostenendo - contrariamente al vero - che ciò gli era stato suggerito da agenti della polizia, nel tentativo di negare di avere, prima, sottratto e, poi, consegnato quei documenti agli "uomini d'onore" che glieli avevano richiesti e, dunque, di nascondere la sua consapevolezza sulla funzione di copertura dei documenti nella circolazione del veicolo cui sarebbero state apposte le targhe "pulite", fornite dallo stesso Orofino Giuseppe.

Si è, tuttavia, dimostrato - in seguito al sopralluogo eseguito dalla polizia scientifica il 20.7.1992 e sulla base delle dichiarazioni rese dai cognati e soci dell'Orofino, Agliuzza Francesco Paolo ed Agliuzza Gaspare e dai testi Corrao Cosimo e Grassadonia Antonio, nonché dell'intercettazione ambientale effettuata sull'autovettura dell'imputato (la cui analisi è stata compiuta nelle pagine precedenti) - che:

- 1) non vi era stata alcuna effrazione del lucchetto nel periodo compreso tra le 13,30 del sabato 18.7.1992 e la mattina del 20.7.1992;
- 2) il lucchetto era stato invece rotto dagli stessi titolari dell'autocarrozzeria che avevano smarrito le chiavi almeno tre mesi prima dell'effettuata denuncia di furto;
- 3) i lavori di riparazione sulla Fiat 126 di Sferrazza Anna Maria erano stati ultimati sin dal venerdì 17.7.1992, onde sarebbe stata possibile in quel giorno la consegna del mezzo alla "Fiat-Sira";
- 4) l'autocarrozzeria dell'imputato Orofino Giuseppe il sabato 18 Luglio era rimasta chiusa.

Si è, dunque, pervenuti alla conclusione che l'Orofino aveva deliberatamente ritardato la consegna della Fiat 126 alla Fiat-Sira, falsamente dichiarando che i lavori erano stati ultimati soltanto il sabato, giorno in cui l'officina era invece rimasta chiusa, per sottrarre le targhe e i documenti assicurativi e di circolazione e consegnarli agli "uomini d'onore" del suo "mandamento" che gliene aveva fatto richiesta e gli avevano, altresì, raccomandato di presentare una denuncia di furto non prima del lunedì successivo.

Si è, inoltre, rilevato che, allorché Orofino Giuseppe si appropriò delle targhe e dei documenti dell'autovettura affidata alla sua custodia e li consegnò a coloro i quali glieli



avevano richiesti, era consapevole del potenziale uso come contrassegni di copertura di un'autovettura dello stesso tipo, che era stata oggetto di furto (delitto presupposto del favoreggiamento reale è il furto della Fiat 126 di Valenti Pietrina) e che avrebbe potuto e dovuto essere impiegata in un'azione delittuosa di cui egli ignorava la natura (e ciò esclude, anche sotto il profilo soggettivo, il concorso nel delitto di strage e l'apporto consapevole alla consumazione di questo delitto), posto che l'acquisizione delle targhe e dei documenti "puliti" era funzionale alla circolazione dell'autovettura.

L'utilizzazione della targa fornita da Orofino Giuseppe nella strage di via D'Amelio e il sicuro coinvolgimento di affiliati del "mandamento" di "Cosa Nostra" di Brancaccio, rende evidente che colui il quale ebbe a richiederli il favore era certamente una persona, a lui ben nota, affiliata a "Cosa Nostra" o che agiva per conto degli esponenti dello stesso sodalizio mafioso, sicché non possono esservi dubbi sulla configurabilità con riferimento al delitto di favoreggiamento ed agli altri reati, dell'aggravante di cui all'art. 7 del D. L. n. 152/91.

L'elevato spessore criminale della persona o delle persone che gli fecero la richiesta delle targhe e dei documenti della Fiat 126 è, peraltro, confermato dall'ermetico riserbo - come ha osservato il Procuratore Generale - sulla loro identità che l'Orofino ha sempre mantenuto, nonostante una condanna all'ergastolo riportata nel primo grado di questo giudizio.

10. Non sussistono le condizioni per l'applicazione delle attenuanti generiche, avuto riguardo, innanzitutto, alla personalità dell'imputato e ai suoi stabili rapporti con esponenti della criminalità mafiosa, desumibili dalle dichiarazioni, in precedenza indicate, di Augello Salvatore e dall'effettiva messa a disposizione in favore degli autori materiali della strage delle targhe e dei documenti della Fiat 126 che egli custodiva nella sua autocarrozzeria.

Va, inoltre, sottolineata l'oggettiva gravità del reato (connesso con il gravissimo delitto di strage); gravità che non è esclusa dal fatto che dell'esatta natura non v'è prova che l'imputato abbia avuto preventiva consapevolezza e cui, dunque, abbia dato un apporto consapevole.

Non può essere, infine, sottovalutata l'intensità del dolo; lo stesso comportamento processuale di Orofino Giuseppe, che non ha mai mostrato alcuna resipiscenza ed ha continuato a tacere i nomi di coloro i quali gli chiesero le targhe e i documenti anche dopo avere appreso che erano serviti per consumare la strage di via D'Amelio, esclude

l'applicazione delle attenuanti generiche e, sotto altro profilo, dimostra l'elevata capacità a delinquere dell'imputato e la sua disponibilità in favore di "Cosa Nostra".

11. I reati, come ritenuti in questa sentenza, vanno unificati sotto il vincolo della continuazione, attesa l'identità del disegno criminoso.

La pena complessiva va determinata, per tutte le considerazioni esposte, in anni nove di reclusione, posta come base per il delitto più grave di favoreggiamento reale, quella di anni 5 di reclusione, aumentata di anni 2 per l'aggravante di cui all'art. 7 del D. L. n. 152/91 e di altri 2 anni in applicazione della disciplina della continuazione (1 anno per il delitto sub b e 1 anno per il delitto sub c).

12. L'imputato va assolto dai reati a lui contestati ai capi g) e h) della rubrica e dal delitto di furto aggravato dell'autovettura Fiat 126, targata PA 790936, per non avere commesso il fatto, non essendo stata raggiunta la prova della sua partecipazione alla strage e, dunque, ai reati a questo delitto connessi.

13. Orofino Giuseppe va, infine, dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale per tutto il periodo di esecuzione della pena.

Va revocata la dichiarazione di decadenza dall'esercizio della potestà di genitori e va, altresì, revocata la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.

Va, infine, disposta la rimessione in libertà di Orofino Giuseppe, per il decorso dei termini di durata massima della custodia cautelare, previsti dagli art. 303 comma primo n. 3 lett. c) e 304 sesto comma c.p.p. (due anni tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella in grado di appello).

14. L'assoluzione di Orofino Giuseppe dal delitto di strage e dai reati descritti nei capi g) e h) della rubrica esclude che egli possa essere condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili, costituite in questo giudizio.

FC—

## CAPITOLO X

### POSIZIONE PROCESSUALE DI SCOTTO PIETRO.

I. Appare opportuno, innanzitutto, richiamare per sintesi l'analisi contenuta nella motivazione della sentenza impugnata sulla posizione processuale dell'imputato Scotto Pietro (sintesi, peraltro, illustrata dal Procuratore Generale nella sua requisitoria).

La Corte di Assise ha, in primo luogo, proceduto all'esame delle abitudini di vita del dott. P. Borsellino ed ha ritenuto che un eventuale studio da parte degli esecutori della strage degli spostamenti del magistrato, non sarebbe stato da solo sufficiente a consentire l'esatta individuazione del giorno e, soprattutto, dell'orario della visita effettuata alla madre.

Il giudice di primo grado ha, quindi, ritenuto legittima l'ipotesi di un'intercettazione telefonica abusiva sull'utenza della famiglia Fiore-Borsellino, diretta ad acquisire sicure informazioni sugli spostamenti del dott. P. Borsellino e, in particolare, ad accertare l'orario di visita alla madre.

La Corte di Assise ha, poi, proceduto all'analisi delle conversazioni telefoniche sull'utenza Fiore-Borsellino nei giorni compresi tra il 17 e il 19 Luglio (dalle quali era possibile desumere che in quel fine settimana il magistrato si sarebbe sicuramente recato in via D'Amelio) ed ha tratto la conseguenza che un'attività di ascolto abusivo di quelle conversazioni avrebbe potuto consentire agli autori della strage di entrare in possesso di questa informazione e di conoscere, dunque, il giorno e l'ora esatta in cui il magistrato si sarebbe recato a far visita alla madre.

Ha, quindi, osservato la Corte di Assise che le considerazioni svolte sul flusso delle conversazioni telefoniche costituivano "dati di indubbio valore probatorio che certamente ben valgono a suffragare l'ipotesi, inizialmente formulata dagli Organi Inquirenti, di una possibile intercettazione abusiva dell'utenza telefonica della famiglia Fiore-Borsellino, finalizzata a conoscere con esattezza il giorno e l'orario in cui il dott. P. Borsellino si sarebbe recato nel sito prescelto per la perpetrazione dell'attentato in suo danno, consentendone il trasferimento dal campo delle mere possibilità a quello delle probabilità. Ma in processo sono stati acquisiti ulteriori elementi di prova che rendono viepiù concreta l'anzidetta probabilità".

Il giudice di primo grado ha individuato gli elementi che rendevano la già ritenuta probabilità dell'abusiva intercettazione una probabilità concreta, nelle anomalie che nei

due mesi antecedenti la strage i componenti della famiglia Fiore-Borsellino avevano riscontrato nella ricezione e nella trasmissione delle comunicazioni sulla loro utenza telefonica, anomalie che non erano mai state rilevate in precedenza e che non si sarebbero più verificate dopo la strage e che consistevano in abbassamenti del livello di fonia, nell'emissione da parte dell'apparecchio telefonico di squilli discontinui e di modesta entità acustica o di "squilli a vuoto" (nel senso che, sollevato il microtelefono dopo uno o più squilli, si poteva constatare che il telefono era muto o dava il segnale di occupato) e, infine, nell'apparente occupazione della linea, benché non impegnata da alcuno, rispetto alle chiamate esterne.

La Corte di Assise ha, quindi, esaminato la consulenza tecnica che, sulla base del sospetto subito affacciatosi negli inquirenti in ordine ad un'intercettazione abusiva dell'utenza Fiore-Borsellino, era stata disposta, fin dalle prime fasi delle indagini preliminari, allo scopo di accertare la consistenza e l'integrità della rete telefonica relativa al condominio di via D'Amelio 19, nonché l'eventuale presenza o le tracce eventuali di una pregressa installazione, nel circuito di derivazione dell'utenza della famiglia Fiore-Borsellino, di congegni tecnici e/o altri accorgimenti fisici idonei alla rilevazione del traffico telefonico e/o delle conversazioni ambientali intercorse sull'utenza stessa o nell'appartamento di pertinenza dei coniugi Fiore-Borsellino; accertamenti che avevano avuto inizio in data 29 Luglio 1992 e sulle cui risultanze aveva riferito in dibattimento il consulente nominato dott. Gioacchino Genchi, un funzionario di polizia che aveva peraltro collaborato alle prime indagini relative all'attentato.

Il giudice di primo grado (avendo il consulente riferito di avere constatato l'integrità dell'intero circuito telefonico a servizio dell'utenza Fiore-Borsellino ed avendo quindi escluso che le segnalate anomalie potessero essere state conseguenza di un cattivo funzionamento dell'impianto; avendo altresì escluso che potessero essere state frutto di congestione del traffico telefonico; avendo altresì reputato improbabile che potessero essere state conseguenza dell'anomalo comportamento di altri utenti della rete; avendo, conseguentemente e per esclusione di ogni altra ipotesi, giudicato più verosimile l'ipotesi che le denunciate anomalie fossero state il frutto di un'attività finalizzata all'illecita captazione delle conversazioni intercorse sulla linea telefonica esaminata, sebbene di tale attività non fossero state rinvenute tracce materiali, essendo peraltro la realizzazione di un circuito di derivazione clandestina operazione abbastanza semplice ed agevole ed ancor più semplice ed agevole l'operazione di dismissione di un simile

circuito) ha concluso che un'intercettazione abusiva sull'utenza Fiore-Borsellino diretta ad acquisire informazioni sugli spostamenti del dottor Paolo Borsellino aveva avuto effettivamente luogo.

La Corte di Assise, dopo avere affermato che intercettazione abusiva vi era stata, e pervenuta alla conclusione che all'esecuzione dell'operazione aveva partecipato l'odierno imputato Scotto Pietro, seguendo questo ulteriore percorso logico:

1) poiché Fiore Cecilia, figlia del dottor Renato Fiore e della signora Rita, dunque nipote del dott. P. Borsellino, che aveva già nell'immediatezza dei fatti riferito agli inquirenti che in un giorno della settimana che aveva preceduto la strage, individuabile nel 14 o nel 16 Luglio, aveva notato di buon mattino un individuo armeggiare con il pannello delle derivazioni telefoniche sito sopra la porta di ingresso al proprio appartamento, aveva riconosciuto in Scotto Pietro, a seguito di ricognizione, prima fotografica e poi personale, l'individuo suddetto;

2) poiché analogo riconoscimento era stato operato da Corrao Emilio, fidanzato di Fiore Cecilia, che recatosi in quegli stessi giorni e come d'abitudine a casa della fidanzata aveva avuto occasione di notare davanti la porta di ingresso dell'appartamento, nello stesso atteggiamento, il medesimo individuo;

3) poiché Scotto Pietro, dipendente della ELTE s.p.a., impresa privata che esegue impianti di rete telefonica - installazione rete, impianti abbonati e manutenzione cavi - per conto della TELECOM, ex SIP, non aveva avuto ragione, per esigenze del proprio servizio, di recarsi nell'immobile sito nella via D'Amelio n. 19 e, peraltro, negava di averlo fatto, sostenendo di avere atteso, nei medesimi giorni, alla esecuzione di altri interventi presso altri utenti;

4) poiché era stata accertata la compatibilità tra la presenza dello Scotto, all'orario indicato dai signori Cecilia Fiore ed Emilio Corrao, nell'immobile di via D'Amelio e l'esecuzione degli interventi cui in quegli stessi giorni aveva effettivamente provveduto nell'ambito del suo servizio;

5) poiché Andriotta Francesco aveva sostenuto di avere appreso da Scarantino Vincenzo nel carcere di Busto Arsizio che la persona che era stata arrestata per avere eseguito un'intercettazione abusiva sull'utenza telefonica della madre di Borsellino aveva effettivamente compiuto tale illecita attività, in quanto fratello di un grosso esponente mafioso;

6) poiché, intrapresa la sua collaborazione, Scarantino Vincenzo aveva confermato le propalazioni dell'Andriotta, sostenendo di avere personalmente assistito, il giorno 18

Luglio del 1992, alle ore 10,30 - 11.00, davanti al bar Badalamenti della Guadagna, ad un colloquio tra Scotto Gaetano, fratello di Pietro, che era rimasto ad attenderlo in macchina, e Gambino Natale e Vernengo Cosimo, nel corso del quale aveva comunicato ai due che il fratello aveva realizzato l'intercettazione telefonica ed aveva individuato i movimenti prossimi del magistrato;

7) poiché il collaboratore di giustizia, Trudettino Ignazio, aveva riferito che Scotto, nell'ambito di una vasta organizzazione delinquenziale capeggiata da tale Orlando Gianni, finalizzata alla consumazione di truffe ai danni di istituti bancari, aveva eseguito intercettazioni telefoniche abusive;

8) poiché Lo Forte Vito, che aveva cominciato a collaborare con la giustizia nello Ottobre del 1992, allorché era stato specificamente interpellato, nel corso di un interrogatorio reso al pubblico ministero di Caltanissetta, su chi potesse avere effettuato una intercettazione clandestina per le finalità connesse alla perpetrazione della strage di via D'Amelio, aveva fatto il nome di Scotto Pietro, fratello di Gaetano, quest'ultimo "uomo d'onore" e forse capo della famiglia mafiosa dell'Arenella, poiché gli era ben nota l'abilità dello stesso nel campo delle intercettazioni abusive, che aveva eseguito anche su incarico del fratello in tale ambito ed anche perché la strage si era verificata in una zona che ricadeva nel territorio di competenza della famiglia dell'Acquasanta-Arenella, per cui in essa doveva essere sicuramente implicato anche il di lui fratello Gaetano.

Le conclusioni, cui è pervenuto il giudice di primo grado, non possono essere condivise, poiché, anche alla luce delle nuove prove acquisite in questo grado del giudizio da cui risulta che sin dai primi giorni della settimana era stata stabilita la domenica per la esecuzione della strage, l'ipotesi di un'intercettazione abusiva dell'utenza telefonica di via D'Amelio, nei termini e nelle forme indicate da Scarantino Vincenzo e da Andriotta Francesco, non ha trovato - come in appresso si vedrà - riscontri probatori e, più in particolare, la sussistenza di un'intercettazione abusiva contrasta con altri dati acquisiti al processo.

2. Riportata per sintesi la motivazione della sentenza, si osserva che le misure di protezione applicate in favore del dott. P. Borsellino e le abitudini del magistrato sono state ricostruite dal giudice di primo grado (cfr., sul punto, pag. 308 - 318 della sentenza della Corte di Assise).

- FC -

Non appare, tuttavia, superfluo richiamare, anche in questa sede, i risultati raggiunti nel giudizio di primo grado attraverso le testimonianze degli uomini addetti alla protezione del magistrato e dei familiari del dott. P. Borsellino e attraverso gli altri elementi di prova acquisiti al processo.

Il servizio di protezione, organizzato con turni di 24 ore su 24, prevedeva l'impiego di due autovetture: una di staffetta, che precedeva l'autovettura del magistrato e l'altra di scorta, i cui equipaggi erano composti da tre uomini ciascuna, che seguiva l'autovettura del magistrato la quale veniva, così, a trovarsi al centro delle due auto del servizio di protezione (non sempre, tuttavia, erano disponibili le due autovetture e, a volte, il magistrato era scortato da un solo equipaggio: cfr. verb. ud. 6.12.1994, pag. 38, dichiarazioni di Falcone Roberto).

Gli spostamenti del magistrato erano abitudinari e, quando egli si trovava a Palermo, usciva da casa, nei giorni feriali, intorno alle ore 8,00 per recarsi al palazzo di Giustizia dove si fermava sino alle ore 14,00; il pomeriggio usciva intorno alle ore 15,30 - 16,00 per recarsi nuovamente al palazzo di Giustizia e rientrava a casa intorno alle ore 20,00.

I giorni festivi e la domenica mattina andava a Messa nella chiesa che si trova di fronte alla sua abitazione (via Cilea) e, quindi, si recava a far visita alla madre (cfr., per tutti, verb. ud. 6.12.1994, pag. 40 - 41, dichiarazioni di Falcone Roberto).

I luoghi abitualmente frequentati dal dott. P. Borsellino erano, cioè, il Palazzo di Giustizia e la casa dove si trovava la madre del magistrato (le abitazioni delle sorelle Rita e Adele).

Il dott. P. Borsellino, dopo la morte del dott. G. Falcone, confidò a un suo amico che quell'estate - contrariamente a quanto aveva fatto negli anni precedenti - non si sarebbe neppure fermato stabilmente, per motivi di sicurezza, nel villino a mare di Villagrazia di Carini, dove giungeva "senza avvertire" e "saltuariamente" (cfr. verb. ud. 7.12.1994, pag. 8, dichiarazioni di Tricoli Giuseppe).

Le abitudini del magistrato - descritte dagli uomini della sua scorta - hanno trovato conferma, innanzitutto, nelle dichiarazioni testimoniali della moglie, la signora ~~Pina~~ Borsellino Agnese, la quale ha riferito, nel giudizio di primo grado: "Mio marito aveva un'adorazione per la mamma e per le sorelle, per tutta la famiglia, fra l'altro c'erano rapporti quasi paternalistici, di protezione e mio marito pensava a tutto per quella famiglia, poi in modo particolare per la mamma. Qualsiasi ristrettezza, qualsiasi impedimento l'avrebbe superato sempre quando la mamma aveva bisogno di qualche cosa. Perché... oltre per un fatto affettivo, aveva questo dovere di proteggerla, di

assisterla e...infatti credo che il punto più vulnerabile era proprio questo dove abitava la mamma".

E alla domanda del Pubblico Ministero: "Perché ci dice così?" la signora Piraino Borsellino Agnese ha risposto: "Perché i suoi spostamenti erano limitatissimi e sempre gli stessi: il Palazzo di Giustizia e la chiesa di fronte casa nostra e la mamma, dove lui andava sia per vederla sia per prestare quell'assistenza che era necessaria allorquando lei non stava bene, etc." (cfr. verb. ud. 23.3.1995, pag. 6).

La teste ha, inoltre, precisato che il dott. P. Borsellino andava a far visita alla madre - che abitava, in alcuni periodi dell'anno, dalla figlia Adele e, negli altri periodi, dalla figlia Rita - tutte le domeniche, generalmente di mattina, dopo avere assistito alla Messa.

Convienè, sul punto, riportare il brano del verbale d'udienza del 23.3.1995:

P. M. *La mamma stava sempre in via D'Amelio o abitava anche da qualche altra sorella?*

Teste *Da parecchi mesi stava in via D'Amelio, prima stava da un'altra figlia.*

P. M. *L'altra figlia è Adele di cui Lei ha parlato?*

Teste *Adele, sì.*

P.M. *Il dottor Borsellino andava quindi a trovare la mamma sia in via D'Amelio sia nell'altra...?*

Teste *Nell'altra abitazione.*

P.M. *Nell'altro immobile dove abitava la sorella?*

Teste *Sì, certamente. E tutte le domeniche andava dalla mamma a trovarla, sempre.*

P.M. *Quando Lei parla di tutte le domeniche si riferisce, se lo ricorda chiaramente o se era un fatto abitudinario, alla domenica mattina o alla domenica pomeriggio o sia la mattina che il pomeriggio?*

Teste *Generalmente lui, dopo che usciva dalla Messa, andava dalla mamma. Quella mattina non era andato...*



P.M. *E quindi di mattina?*

Teste *Di mattina.*

P.M. *Andava a messa la mattina?*

Teste *La mattina e poi subito dopo andava a trovare la mamma. Quella mattina non era andato perché c'era stato il sabato precedente, doveva ritornare la domenica pomeriggio per farla visitare.*

P.M. *Quando la signora Lepanto stava poco bene il figlio accorreva per farla visitare?*

Teste *Sempre, sempre.*

P.M. *Ciò poteva verificarsi anche nei giorni feriali?*

Teste *Durante la settimana era più difficile perché mio marito spesso era fuori, era partito e dunque generalmente il sabato e la domenica, quando ritornava in famiglia, si dedicava anche alla sua mamma.*

Analoghe sono state le dichiarazioni rese dagli altri familiari del magistrato: Borsellino Adele ha confermato che il fratello (il dott. P. Borsellino) si recava generalmente a far visita alla madre di domenica mattina e che le visite infrasettimanali erano eccezionali ed erano legate alle condizioni di salute della madre, di cui si occupava il fratello.

La teste ha, in particolare, riferito che la madre, gli ultimi due anni precedenti la strage, aveva abitato ora da lei ora dall'altra figlia, Rita Borsellino ed ha precisato che la madre, anche nel periodo in cui abitava con lei, alla fine della settimana si trasferiva da Rita, in via D'Amelio, per non rimanere da sola, poiché la stessa Adele Borsellino andava a trovare i figli che gestivano un maneggio in contrada "Grotte" di Monreale.

Anche la teste Borsellino Rita (l'altra sorella del magistrato) ha dichiarato che la madre abitava da lei o dalla sorella Adele e che spesso, anche quando abitava dalla sorella, la madre, a fine settimana, si trasferiva in via D'Amelio; la teste ha, inoltre, confermato che il fratello visitava abitualmente la madre la domenica mattina e solo in via eccezionale si recava a trovarla nei giorni infrasettimanali; ciò avveniva, soprattutto, se la madre stava male oppure se il fratello "aveva un momento di tempo".

FL-

Ha, infatti, affermato la signora Rita Borsellino: "Succedeva qualche volta che veniva nel corso della settimana, diciamo, ma di solito Paolo veniva la domenica mattina a trovare mamma" (cfr. verb. ud. 7.12.1994, pag. 45).

Nello stesso senso hanno deposto Fiore Renato (cognato del dott. P. Borsellino) e il figlio di costui, Fiore Claudio.

Il primo ha riferito: "Paolo veniva con una cadenza quasi settimanale durante il periodo in cui mia suocera era in casa mia... Telefonava tantissime volte, ma come impegno quasi personale aveva quello di vedere la mamma almeno una volta la settimana, quando gli era consentito dagli impegni di lavoro... Se mia suocera era a casa mia e Paolo era a Palermo, la domenica Paolo veniva a casa mia... Lei deve considerare che per Paolo il giorno libero era la domenica; era il giorno che dedicava alla famiglia e la madre di Paolo era parte della famiglia..."

Fiore Claudio ha, infine, dichiarato: "La nonna Pia risiedeva o a casa nostra o a casa della zia Adele; in particolare passava l'inverno con noi, visto che la casa della zia Adele non era riscaldata, fino al mese di Maggio in genere, poi, magari, si trasferiva là ma nei fine settimana veniva a trovarci".

Il teste ha precisato che lo zio Paolo telefonava "almeno una volta al giorno" alla mamma e andava a trovarla ogni domenica, verso le ore 9,00 - 9,30 del mattino (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 11 e 43).

Le prove testimoniali - come ha osservato il giudice di primo grado - dimostrano che il dott. P. Borsellino andava a visitare la madre almeno una volta la settimana e, generalmente, la domenica mattina; dimostrano, altresì, che la madre del magistrato, anche quando abitava dalla figlia Adele, si trasferiva, a fine settimana, in via D'Amelio dalla figlia Rita.

Le abitudini del magistrato hanno trovato una traccia documentale nell'agenda, esibita dalla signora Piraino Borsellino Agnese durante il suo esame testimoniale.

Conviene riportare il prospetto delle annotazioni appostevi dal magistrato:

#### Gennaio '92

- 3 (venerdì) presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 18.00.
- 4 (sabato) vi è l'annotazione: "mamma -C"
- 12 (domenica) presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 9.00.
- 23 (giovedì) presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 18.00.
- 26 (domenica) presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 9.00.

## Febbraio

- 5 (mercoledì) presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 18,00.  
21 (venerdì) presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 16,00.  
25 (martedì) presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 18,00.  
28 (venerdì) presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 17,00.

## Marzo

- 1 (domenica) presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 18,00.  
3 (martedì) presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 17,00.  
8 (domenica) presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 9,00.  
15 (domenica) presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 9,00.  
20 (venerdì) presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 18,00.  
29 (domenica) presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 9,00.

## Aprile

- 5 (domenica) presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 8,00.  
12 (domenica) presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 9,00.  
16 (giovedì) presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 18,00.  
19 (domenica) presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 9,00.  
24 (venerdì) risulta l'annotazione. "F. Arcudi" (mamma).  
26 (domenica) presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 9,00.

## Maggio

- 1 (venerdì) presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 9,00.  
3 (domenica) presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 9,00.  
6 (mercoledì) presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 20,00.  
14 (giovedì) presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 19,00.  
31 (domenica) presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 9,00.

## Giugno

- 7 (domenica) presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 9,00.  
14 (domenica) presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 9,00.  
21 (domenica) presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 10,00.

Luglio

5 (domenica) presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 10,00.

La prova documentale conferma, dunque, che:

1) il dott. P. Borsellino si recava a far visita alla madre prevalentemente la domenica a meno che non si trovasse fuori per motivi di lavoro (come è avvenuto nel mese di Febbraio in cui il magistrato non fu a Palermo le domeniche 2, 16 e 23).

2) Le visite venivano, inoltre, effettuate di mattina, fatta eccezione per quella avvenuta l'1 marzo, giorno in cui il dott. P. Borsellino fece rientro da Roma alle ore 10,00.

Anche nel mese di Luglio il magistrato si assentò da Palermo l'1, dal 6 al 12 e dal 16 al 17, quando fece rientro alle ore 15,00.

3) Dalla metà di Maggio (dopo la strage di Capaci) e per l'intero mese di Giugno, il dott. P. Borsellino si recò a far visita alla madre soltanto di domenica mattina e sempre in via D'Amelio; anche a Luglio egli andò dalla sorella Rita il giorno di domenica.

4) E', dunque, da ritenere che il dott. P. Borsellino andava a trovare la madre nei giorni infrasettimanali quando non aveva potuto farlo di domenica o quando la madre doveva essere accompagnata dal medico.

5) Nel 1992, soltanto in un caso (il 3 e il 4 Gennaio) il magistrato aveva fatto visita alla madre in due giorni consecutivi.

Le annotazioni sull'agenda si fermano al 17 Luglio e rispecchiano - come ha osservato il giudice di primo grado - incontri non soltanto programmati ma realmente accaduti nel giorno e nell'ora indicati dal magistrato.

Il dato, dunque, che emerge, attraverso le testimonianze e la prova documentale acquisita al processo, è costituito dalla ricorrenza delle visite del magistrato alla madre, prevalentemente la domenica mattina e dall'eccezionalità di una visita in giorni consecutivi.

Si tratta, quindi, di stabilire, sulla base degli altri elementi acquisiti al processo, se questo dato fu conosciuto dagli esecutori della strage unicamente attraverso l'opera di osservazione delle abitudini del dott. P. Borsellino o se lo studio delle abitudini del magistrato fu accompagnato dall'ascolto abusivo delle conversazioni telefoniche e se questo ascolto avvenne con l'intercettazione dell'utenza di via D'Amelio, in uso alla famiglia Fiore - Borsellino, tenendo presente - sin da adesso - che il magistrato fece ritorno a Palermo il venerdì 17 Luglio 1992, che la madre si trasferì dall'abitazione

della signora Adele Borsellino a quella della figlia Rita, in via D'Amelio, lo stesso venerdì nel primo pomeriggio, subito dopo il pranzo e che non risulta - sulla base della testimonianza del maresciallo dei carabinieri Rugirello Antonino, tecnico in telecomunicazioni e capo del laboratorio trasmissioni del comando regione Sicilia - siano state installate microspie ambientali o telefoniche nell'abitazione e nell'ufficio del dott. P. Borsellino (cfr. verb. ud. 6.12.1994, pag. 76 - 83, dichiarazioni di Rugirello Antonino).

3. L'ipotesi investigativa di un'abusiva intercettazione, diretta ad acquisire informazioni sicure sugli spostamenti del magistrato e, in particolare, ad accertare quando lo stesso si sarebbe recato a far visita alla madre in via D'Amelio, è stata ritenuta, infatti, legittima dal giudice di primo grado sul presupposto che, esaminate le abitudini di vita del dott. P. Borsellino nel 1992, il solo studio da parte degli autori della strage di tali abitudini, soprattutto di quella relativa alle visite del magistrato alla madre in via D'Amelio, dove la signora frequentemente soggiornava in casa della figlia Rita, non sarebbe stato da solo sufficiente a consentire l'esatta individuazione del giorno e soprattutto dell'orario per la proficua attuazione dell'attentato.

I movimenti del magistrato e le conversazioni telefoniche sui suoi movimenti sono stati ricostruiti nella sentenza impugnata cui può farsi rinvio, limitatamente ai dati storici in essa contenuti (cfr. pag. 319 - 333).

Appare, tuttavia, opportuno ricostruire, anche in questo grado del giudizio, i movimenti del dott. Borsellino nei giorni immediatamente precedenti l'attentato e le conversazioni svoltesi sul telefono di via D'Amelio dei coniugi Fiore - Borsellino, posto che l'ipotesi accusatoria è quella dell'intercettazione abusiva, ad opera dell'imputato Scotto Pietro, su quell'utenza telefonica e che - non potendo essere posto in dubbio che in astratto era compatibile un'intercettazione abusiva per accertare gli spostamenti del magistrato - occorre stabilire, sulla base delle conversazioni transitate nell'utenza telefonica di via D'Amelio, se, in concreto, gli autori della strage vennero a conoscenza dei movimenti del magistrato e, in particolare, del giorno e dell'ora in cui questi si sarebbe recato a far visita alla madre, attraverso l'intercettazione abusiva o se il tenore delle conversazioni telefoniche non autorizza l'ipotesi di un ascolto illecito da parte degli attentatori.

Va, innanzitutto, premesso che la madre del dott. Borsellino si recò in via D'Amelio, nel primo pomeriggio del venerdì 17 Luglio 1992, poiché, in quel periodo, abitava dalla figlia Adele.

1) Il teste Fiore Claudio ha, infatti, riferito di essere andato a prendere la nonna dalla zia Adele quel venerdì, "nell'immediato dopo pranzo" (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 13).

Il teste ha precisato che lo stesso giorno la nonna si è sentita per telefono con lo zio Paolo al quale aveva detto che non stava molto bene.

Il dott. Paolo Borsellino assicurò alla madre che l'avrebbe accompagnata dal medico ma non quello stesso giorno.

Ha, infatti, dichiarato Fiore Claudio: "Ma lo zio Paolo disse, come faceva sempre dall'altro canto, che avrebbe cercato di portarla dal medico o se... cioè se il medico non poteva venire da lei avrebbe cercato di portarla da lui" e, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito: "Sì, dicendo però che era molto stanco il venerdì e che quindi non sarebbe stato quel giorno" (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 14).

Ha, quindi, precisato il teste - su domanda di un difensore - che lo zio avrebbe portato la nonna dal medico il sabato successivo.

Conviene riportare il brano del verbale d'udienza relativo alle domande rivolte, sul punto, al teste (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 33 + 34).

Difensore *Io vorrei un poco riepilogare quindi probabilmente rifarò qualche domanda. In relazione al venerdì lei ha detto che sa che lo zio ha telefonato... che sua nonna ha telefonato a suo zio Paolo comunicandole che stava poco bene.*

Teste *Credo che sia stato al contrario, credo che abbia chiamato lo zio Paolo perché, se non sbaglio, tornava da un viaggio.*

Difensore *E comunque c'è stata questa telefonata...*

Teste *Sì, sicuramente.*

Difensore *... tra la nonna e lo zio Paolo.*

Teste *Sì.*

Difensore *Sa se in quell'occasione lo zio Paolo annunciò la visita alla mamma?*

Teste *Per tranquillizzarla sicuramente le disse che il ... che avrebbe cercato di portarla dal medico nei giorni seguenti.*

Difensore *Non sa se ha detto che sabato, il giorno successivo, "Domani ti vengo a*

*prendere", per esempio?*

Teste *E' una cosa che mi è stata riferita per cui penso... penso di sì.*

Difensore *Ed in effetti il sabato pomeriggio lo zio Paolo venne a casa?*

Teste Sì.

Dall'analisi del traffico telefonico sul cellulare in uso al dott. P. Borsellino è risultato che egli il 17.7.1992, alle ore 15,37, effettuò una chiamata all'utenza, intestata a Fiore Renato, in via D'Amelio: questa è, verosimilmente, la telefonata di cui ha parlato il teste Fiore Claudio.

2) La signora Borsellino Adele ha dichiarato, nel corso del suo esame testimoniale, di avere ricevuto quel venerdì pomeriggio una telefonata da parte della madre la quale le aveva comunicato che non stava bene e che aveva sentito Paolo; questi aveva promesso alla madre che l'avrebbe accompagnata dal medico sabato pomeriggio (cfr. verb. ud. 5.4.1995, pag. 12).

Alla domanda del pubblico ministero che le chiedeva: "E l'avrebbe accompagnata quando?", la teste ha, infatti, risposto: "Il sabato"; ed all'ulteriore domanda: "E le ha precisato se di mattina o di pomeriggio?", ha risposto: "Di pomeriggio".

Ha osservato la Corte di Assise: "il riferimento al sabato pomeriggio fatto dalla Lepanto nel corso della suddetta conversazione telefonica con la figlia Adele costituisce certamente il frutto di una sua supposizione o comunque di una indicazione di massima datagli dal figlio. Il dr. Borsellino non poteva invero il venerdì pomeriggio comunicare alla madre che la visita sarebbe stata effettuata il sabato pomeriggio in quanto non aveva ancora contattato il medico".

Può convenirsi con il giudice di primo grado che il dott. P. Borsellino non aveva potuto assicurare - con assoluta certezza - alla madre che l'avrebbe portata dal medico il sabato pomeriggio, non essendosi ancora messo in contatto con costui e che aveva potuto darle solo un'indicazione di massima limitata, comunque, ai giorni di sabato e domenica, posto che il lunedì il magistrato avrebbe dovuto ripartire da Palermo, per ragioni del suo ufficio.

Non può, invece, essere condiviso l'assunto secondo cui la madre del dott. P. Borsellino abbia erroneamente frainteso ciò che le aveva detto il figlio poiché la possibilità che la visita medica fosse effettuata il sabato pomeriggio, come si vedrà, era concreta e non

avvenne soltanto per un guasto all'autovettura del medico che avrebbe dovuto visitare la signora Lepanto Maria Pia.

Si osserva, ai soli fini di dimostrare che la madre del dott. P. Borsellino non ha potuto erroneamente interpretare quanto comunicatole dal figlio, che il magistrato, l'indomani intorno alle ore 12, 30 - 13,00, si mise in contatto telefonico con il cardiologo dott. P. Di Pasquale, che era anche un suo amico, per far visitare la madre il sabato pomeriggio. Il dott. P. Borsellino, dovendo partire il lunedì 20 Luglio (cosa che aveva fatto presente al dott. Di Pasquale) e volendo personalmente assistere la madre nella visita medica, aveva insistito presso il cardiologo affinché la visita venisse effettuata alla fine della settimana ed aveva fatto chiaramente intendere al medico che avrebbe gradito che la visita si effettuasse quel giorno stesso.

Conviene riportare il verbale d'udienza del 18 Gennaio 1995 sulle dichiarazioni rese dal medico a proposito della conversazione avuta con il dott. P. Borsellino:

Teste *Sì. Cioè praticamente Paolo mi ... dice: "Mi dovrete controllare a mia madre", ci ho detto: "E' urgente?", dice: "No, però la vorrei controllata", dico: "Guarda, io lunedì sono di pomeriggio di guardia, eventualmente te la posso controllare meglio in ospedale che ho più mezzi", dice: "No, io lunedì pomeriggio non te la posso portare perché non ci sono", dico: "Va be', eventualmente vuoi farla portare da qualcuno?", dice: "No, ci tengo a portartela io", dico: "Va be' "; dice: "Domani ... tu come sei combinato oggi pomeriggio?", dico: "Libero, esco dall'ospedale e poi vado a casa", dice: "Allora ci risentiamo nel pomeriggio per metterci d'accordo per poterla vedere", dico: "Va bene". Poi io...*

P. M. *Questo è stato il contenuto di questa telefonata.*

Teste *Più o meno questo. Ricordo molto perché è una cosa che mi ha colpito parecchio.*

P. M. *Quindi con questa prima telefonata voi avreste dovuto risentirvi per...*

Teste *Risentirci per metterci d'accordo su come... cioè come... tecnicamente andarci assieme, insomma, questa era una cosa che avremmo visto poi, dopo.*



Anche dalla testimonianza, resa in questo grado del giudizio dal dott. P. Di Pasquale, risulta che la visita medica sarebbe stata effettuata il pomeriggio del sabato se l'autovettura del cardiologo non avesse subito un guasto, impedendo al professionista di rientrare a Palermo da Mondello e di mettersi in contatto con il magistrato per concordare "tecnicamente" - per usare lo stesso termine del cardiologo - le modalità dell'incontro.

I rapporti di amicizia tra il magistrato e il cardiologo - confermati dalla testimonianza di quest'ultimo - e la possibilità per il dott. P. Borsellino di far visitare la madre senza che fosse necessario un appuntamento specifico e preventivamente programmato, essendo sufficiente una semplice telefonata con la quale il magistrato avvisava l'amico medico che stava per andarlo a prendere o stava per accompagnare nel suo studio la madre, portano a escludere che la signora Lepanto abbia potuto fraintendere quanto comunicatole dal figlio, ben avendo potuto il magistrato promettere alla madre - attesa la facilità di mettersi in contatto con il cardiologo - che la visita sarebbe stata effettuata l'indomani.

La testimonianza del dott. P. Di Pasquale rende conto dei rapporti tra il professionista e il magistrato, della mancanza di formalità per l'effettuazione delle visite alla madre del dott. P. Borsellino e, soprattutto, della concreta possibilità che la visita potesse essere effettuata, prima, il sabato pomeriggio e, successivamente, il sabato sera.

Ha, infatti, dichiarato il dott. P. Di Pasquale (cfr. verb. ud. 20.7.1998, pag. 15 e 19 - 21):

P.M. *Lei quel giorno era in ospedale?*

Teste *Sì, ero stato in ospedale, sono stato chiamato da Paolo, Paolo Borsellino, scusi, io lo chiamo così, lo chiamo Paolo.*

P.M. *il dottore Borsellino, sì.*

Teste *da Paolo verso l'una, l'una e mezzo circa per... ci siamo sentiti, dopo le chiacchiere e i preamboli e... lui mi ha chiesto di..... se gli visitavo la madre, abbiamo avuto la discussione se farla... io gli avevo suggerito il lunedì pomeriggio perché ero di guardia e quindi avevo più mezzi per poterla controllare meglio la madre. Paolo invece, aveva, mi disse che il lunedì non era possibile e se la visita... non era urgente comunque la visita, la potevo fare anche nel pomeriggio e siamo rimasti d'accordo di*

*risentirci il pomeriggio per ricordarci.*

E, più avanti, dopo avere raccontato del guasto all'autovettura sulla salita dell'Addaura:

P.M. *aveva un appuntamento di massima...*

Teste *di risentirci e infatti questo era il mio pensiero.*

P.M. *Ma era un appuntamento comunque, anche se di massima, tant'è che il dottore Borsellino prima delle ore 17,00 si mette in movimento, si reca a casa della madre e da lì comincia a telefonarle. Lei non ritenne di segnalare questo suo impedimento, questo suo contrattempo?*

Teste *No, ho pensato di chiamarlo da casa, non... non mi è passato per la testa; è che io con Paolo ci conosciamo da tredici anni, non... non era un grande problema; il mio problema era arrivare a casa perché eravamo lì in costume da bagno. Quindi tornare a casa in qualche maniera. Infatti stavamo andando a prenderci l'autobus, poi abbi... siamo riusciti ad avere questa... la fortuna di trovare Giovanni e siamo rientrati. Però tornando a casa, io ho trovato mia suocera che aveva detto che aveva chiamato Paolo due o tre volte, su questo non... non riesco a essere preciso perché mia suocera era anziana, tra parentesi è morta da un mese e... quindi m'ha detto, dice: <<ha telefonato Paolo due o tre volte>> e inf... e io andai a telefonare a Paolo; ecco perché dico sull'orario sono preciso perché mi ricordo che con Paolo siamo rimasti, ci dissi: <<Paolo guarda io non ti ho fatto il pacco - dico - ho avuto questo problema, glielo puoi chiedere pure a Giovanni>>, dice <<semmai>>, <<comunque - dico - non c'è problema lo possiamo fare anche subito>>. Paolo mi disse questo, questo lo ricordo guardi anche tra vent'anni, non è un problema, mi disse, dice: <<guarda, io alle otto ho un impegno all'Astoria, se faccio presto ti passo a prendere, altrimenti domani come sei combinato?>>; <<domani - dico - sono a piedi>> perché io avevo un camper che nell'aprile del '92 me l'avevano incendiato, perché io, tra parentesi, faccio anche un'attività giudiziaria circa ventennale per il Pool Antimafia di Palermo, come consulente cardiologo, e quindi - questa vicenda me la sistemò lui a suo tempo e <<la macchina - dico - è*

*impedita - dico - quindi sono a piedi completamente, fai tu, organizza tu quello che...>>, dice: <<allora domani, di pomeriggio, di matti... domani che fai?>>, dico: <<di mattina prendo l'autobus, vado con i ragazzi al mare, di pomeriggio sono a casa a tua disposizione; - dico - ricordati che sono senza macchina quindi organizza tu. Io sono qui, fai tu>>. Questa è l'ultima telefonata con Paolo, dopodiché non ci siamo più risentiti.*

Il dott. P. Di Pasquale ha, nel corso dello stesso esame, precisato - su domanda di un difensore - che era sufficiente, dati i rapporti di stretta amicizia, una telefonata che gli preannunciasse la necessità che fosse sottoposta a visita la madre del magistrato, senza una programmazione anticipata della visita stessa.

Conviene riportare testualmente il brano del verbale relativo alle domande poste dal difensore e dal Pubblico Ministero (cfr. verb. ud. 20.7.1998, pag. 44 - 45):

Difensore *... che tipo di appuntamenti, sempre in ordine alle visite, Lei prendeva con il dottore Borsellino, cioè a dire erano appuntamenti specifici o erano appuntamenti generici così come, diciamo sono stati gli ultimi due, sabato e domenica?*

Teste *Sempre così era avvocato.*

Difensore *Quindi era sempre così, diciamo, appuntamenti generici, non indicavate mai l'orario, il posto, così, diceva: oggi pomeriggio o domani pomeriggio...*

Teste *"Oggi pomeriggio ti passo a prendere, oggi pomeriggio ci vediamo lì",  
oppure... che so...*

Difensore *Cioè lei dava...*

Teste *Oppure io ero in ospedale, mi telefonava: "Sto venendo con mamma a fartela controllare".*

Dalle dichiarazioni del teste emerge - con chiarezza - che non era necessario un appuntamento specifico, essendo sufficiente che il Dott. P. Borsellino lo avvisasse o per andarlo a prendere o per accompagnare nel suo studio la madre: era, cioè, sufficiente che il medico fosse libero perché visitasse la signora Lepanto.

Il teste, su domanda del Procuratore Generale e confermando quanto dichiarato nel primo grado di questo giudizio, ha, inoltre, riferito che l'intesa raggiunta - quel sabato - con il dott. P. Borsellino era nel senso che i due si sarebbero sentiti di nuovo, il pomeriggio, per "mettersi d'accordo" ed ha chiarito il significato del termine "risentirsi" (cfr. verb. ud. citata, pag. 45 - 46).

P.M. *un'ultima domanda Presidente. In relazione a quello che lei diceva prima, cioè alla età molto avanzata della signora... della signora Lepanto, in relazione a questa patologia che Lei poco fa ha definito severa, Lei è sicuro di non essersi offerto, anche in relazione poi al periodo, perché quel luglio a Palermo c'era molto caldo, lei è sicuro di non avere offerto al dottore Borsellino la sua disponibilità a recarsi in qualunque luogo per visitare la madre, piuttosto che lasciarlo libero...*

Teste *no, no...*

P.M. *di farla uscire di casa per portarla a casa sua?*

Teste *le dico le parole con Paolo utilizzate sono quelle, cioè non c'è stata una discuss... perché quando noi diciamo: <<ci risentiamo per metterci d'accordo>> è lì, ecco, per... per accordarci come fare, se andarci, se venire, se recarsi insieme, il problema è lì, né più e né meno.*

P.M. *che vuol dire lì?*

Teste *cioè l'accordo era di risentirci per accordarci. Infatti io l'ho detto questo.*

P.M. *quindi voi allora vi dovevate risentire?*

Teste *sì, sì, noi sabato pomeriggio ci dovevamo risentire.*

Dalla testimonianza del dott. P. Di Pasquale - sulla cui attendibilità non possono essere nutriti dubbi di sorta, anche per l'amicizia che lo legava al dott. P. Borsellino - emerge, dunque, che il dott. P. Borsellino, a ragione, poteva comunicare - anche senza avere ancora preso contatti con il medico - alla madre che l'avrebbe accompagnata per la visita cardiologica il sabato pomeriggio, non essendo necessario programmare la visita ma essendo sufficiente - come si è visto - una telefonata all'amico medico per avvisarlo

che o lo andava a prendere o gli portava la madre per la visita e potendo il magistrato confidare nella facilità di reperire il medico del quale, data l'amicizia, aveva i numeri di telefono dell'abitazione e dell'ospedale e la cui completa disponibilità aveva già sperimentato da molti anni.

Salva dunque l'incognita dell'eventuale assenza da Palermo del dottor Di Pasquale, il dott. P. Borsellino, in quanto possibile, avrebbe tentato di far svolgere la visita il sabato e, poiché, il mattino seguente sarebbe andato in ufficio, la visita avrebbe potuto avere luogo soltanto nelle ore pomeridiane.

Non può, dunque, ragionevolmente sostenersi - se queste premesse sono esatte - che i testi (la madre e la sorella del magistrato e lo stesso nipote Fiore Claudio) abbiano potuto fraintendere il tenore della telefonata soltanto perché il dott. P. Borsellino non aveva ancora preso contatti con il medico, tanto più se si considera la facilità con la quale il magistrato poteva mettersi in contatto con il suo amico cardiologo.

Va, inoltre, considerato che lo stesso dott. P. Di Pasquale ha confermato che la visita medica poteva essere effettuata "il sabato pomeriggio o il sabato sera" (ed è significativa l'espressione del teste: "Non ti ho fatto il pacco" e "possiamo farla anche subito" la visita) e che, soltanto per una casualità (il guasto all'autovettura) e per gli impegni del magistrato la sera del sabato (come si vedrà meglio in seguito), la visita medica non fu effettuata quel giorno.

L'accordo tra il dott. P. Borsellino e il cardiologo - come è stato chiarito dal teste - era di sentirsi il pomeriggio non già per fissare un appuntamento ma per stabilire il modo di incontrarsi.

Anche questa circostanza dimostra che il magistrato non aveva nessuna difficoltà di mettersi in contatto con il medico e ben poteva dunque il venerdì - anche per rassicurare l'anziana madre - prometterle che l'indomani pomeriggio l'avrebbe fatta visitare; impegno, peraltro, effettivamente assolto dal dott. P. Borsellino che l'indomani telefonò al dott. P. Di Pasquale all'ospedale e prese un accordo per un incontro pomeridiano.

Ottenuta la disponibilità del medico - resa, poi, vana a causa del guasto all'autovettura che gli impedì il rientro dal mare a Palermo - il dott. P. Borsellino si recò alle ore 17,00 di quel sabato a casa della sorella Rita, in via D'Amelio, dalla quale più volte telefonò al medico, nella cui abitazione era però presente solo la suocera.

Si deve, dunque, concludere che - allorché il venerdì 17 Luglio parlò con la madre - il dott. P. Borsellino le promise che l'avrebbe fatta visitare dal cardiologo il giorno successivo o, se non fosse stato possibile il sabato, nella giornata di domenica.

Non una mera supposizione, dunque, aveva potuto indurre la signora Lepanto a comunicare quello stesso giorno alla figlia Adele che Paolo l'avrebbe accompagnata dal medico sabato pomeriggio, ma una valutazione di un campo ristrettissimo di possibilità che prevedeva due sole alternative: o il sabato, o la domenica.

Ritiene, dunque, la Corte che un eventuale intercettatore abusivo che avesse ascoltato le conversazioni del venerdì tra il dott. P. Borsellino e la madre e tra quest'ultima e la figlia Adele avrebbe dovuto trarre la conclusione se non della certezza almeno della possibilità che il magistrato si recasse dalla madre il sabato pomeriggio, tanto più se si considera che l'intercettatore non poteva sapere che il magistrato non aveva preso contatti con il cardiologo.

L'attentato si sarebbe, dunque, dovuto predisporre per il sabato pomeriggio o, nel caso in cui non fosse stato possibile anticipare la data già fissata per la domenica, gli autori della strage avrebbero dovuto eliminare l'ostacolo che si era frapposto (la possibilità di una visita medica il sabato).

E, tuttavia, non v'è prova - come si vedrà più approfonditamente in seguito - né dell'una né dell'altra circostanza.

3) La successiva telefonata sugli spostamenti del dott. P. Borsellino all'utenza di via D'Amelio è quella delle ore 16,54 del 18.7.1992 (telefonata, questa, che risulta dal tabulato del traffico telefonico del cellulare nella disponibilità del magistrato).

Il dott. P. Borsellino ha quasi certamente telefonato alla madre per preavvisarla del suo arrivo; egli si recò in via D'Amelio assieme al cugino Lepanto Bruno che era ospite del magistrato ed aveva aderito all'invito di quest'ultimo di andare a salutare la zia Lepanto Maria.

Il teste Lepanto Bruno ha dichiarato, nel dibattimento del primo grado di questo giudizio, che non gli risultava che il cugino avesse telefonato alla madre per avvertirla del loro arrivo; egli ha, tuttavia, precisato che la zia non fu sorpresa dall'arrivo del figlio, che probabilmente aspettava, bensì dal suo arrivo.

Il dott. P. Borsellino si recò in via D'Amelio il sabato pomeriggio, avendo - come si è osservato - raggiunto nella tarda mattinata l'accordo con il dott. Di Pasquale sulla visita medica alla madre, come è ulteriormente dimostrato dal fatto che il magistrato telefonò più volte all'utenza dell'abitazione del cardiologo e dalla testimonianza di Fiore Renato il quale ha riferito che il dott. P. Borsellino gli aveva comunicato che la visita, fissata per quel pomeriggio, non si era potuta effettuare.

FC-

4) Un'altra telefonata giunta in via D'Amelio - quando ancora vi era il dott. P. Borsellino - è, infatti, quella di Fiore Renato (cognato del magistrato e marito di Rita Borsellino).

Fiore Renato, esaminato nel giudizio di primo grado il 7.12.1994, ha dichiarato che, intorno alle ore 18,00 del 18.7.1992, aveva chiamato l'utenza della propria abitazione ed aveva comunicato alla figlia Marta che sarebbe rientrato a Palermo (da Marsala, dove si era recato per una visita ortopedica) tra un'ora e mezza circa per portare i figli e la suocera nel villino di Trabia dove intendeva trascorrere la fine della settimana.

La figlia Marta gli disse che c'era lo zio Paolo che voleva parlargli.

Il dott. P. Borsellino chiese al cognato di non portare con sé la mamma perché la visita sarebbe stata effettuata quella stessa sera o l'indomani.

Conviene riportare testualmente il brano del verbale d'udienza relativo alle domande rivolte al teste sulla conversazione telefonica con il dott. P. Borsellino (cfr. verb. ud. citata, pag. 79):

P.M. *Quindi verso le 6.00 di pomeriggio di sabato 18 Paolo Borsellino le comunicò per telefono, dal telefono di casa sua...*

Teste *Sì, sì.*

P.M. *... dal telefono di casa sua in via D'Amelio che la visita della mamma sarebbe stata effettuata?*

Teste *L'indomani.*

P.M. *Cioè la domenica?*

Teste *La domenica.*

P.M. *E le disse a che ora?*

Teste *No. Mi disse semplicemente: "Domani... sarà effettuata la visita", non mi disse un orario.*

P.M. *Quando si diceva "sarà effettuata la visita" significava che qualcuno l'avrebbe dovuta accompagnare a sua suocera dal medico?*

*Sì, sì, cioè praticamente l'indomani... disse, credo, quasi testualmente che l'indomani sarebbe venuto a casa a prendere mia suocera, alias la*

*mamma per lui, e farla visitare e farla controllare dal medico, ma non mi ha precisato un orario.*

Al teste che, come si è visto, ha riferito che il dott. P. Borsellino gli aveva comunicato che avrebbe portato la madre dal medico l'indomani è stato, tuttavia, contestato quanto dichiarato nella fase delle indagini preliminari allorché aveva affermato che il cognato gli aveva detto che avrebbe portato la madre dal medico o quella stessa sera del sabato o l'indomani (cfr. verb. ud. citata, pag. 93 - 97):

Difensore *Lei in riferimento alla telefonata delle ore 18.00 circa da lei fatta alla sua abitazione nel corso della quale le fu passato il dott. Borsellino le disse che la visita sarebbe avvenuta senz'altro il giorno successivo; lei ricorda se le disse il dott. Borsellino che poteva avvenire anche la stessa sera la visita?*

Teste *No, non...*

Difensore *Non lo ricorda?*

Teste *Non lo ricordo.*

Difensore *Io dovrei leggere lo stralcio di una dichiarazione resa dal dott. Fiore, non è tanto una contestazione perché vogliamo soltanto capire meglio o sollecitare i ricordi; lei è stato interrogato l'11 agosto del '92 e dice: "Ricordo con certezza che mio cognato mi disse che la visita a cui doveva essere sottoposta mia suocera quel pomeriggio non si era potuta effettuare. Paolo pertanto mi invitò a lasciare a casa mia suocera, cioè a non portarla con me e mia moglie a Trabia come quella sera avevamo in animo di fare, perché mi disse: quella sera stessa o l'indomani la visita sarebbe stata effettuata". Ricorda la circostanza? - omissis - ... In altre parole, mio cognato non mi specificò espressamente che sarebbe andata a prendere mia suocera per portarla dal cardiologo ma si limitò a dirmi che la visita era slittata alla sera di sabato o all'indomani".*

Il Presidente autorizza la contestazione:

*FC*



omissis

Difensore *Lei poco fa ha dichiarato che suo cognato nella telefonata le disse: "Non portare la mamma fuori perché domani la vengo a prendere per la visita".*

*Nell'interrogatorio reso nella vicinanza dei fatti, l'11 agosto, lei ha detto una circostanza leggermente diversa, non... cioè ha detto che suo cognato non le specificò se la visita era slittata alla sera dello stesso sabato o all'indomani.*

Teste *Ho capito. Debbo confermare quello che io ho detto l'11 agosto, perché ovviamente la mia memoria in quel momento era molto più fresca, insomma; ecco.*

Difensore *Ha confermato la dichiarazione dell'11 agosto e cioè che il cognato non gli specificò.*

Presidente *Torniamo su questo punto, così cerchiamo di essere chiari: lei ha reso una dichiarazione in data 11 agosto del '92 allorché, ha detto poc'anzi, i suoi ricordi erano certamente più freschi in ordine a quello che si era verificato nel mese di luglio. In quella telefonata Paolo Borsellino l'avrebbe invitata a lasciare a casa sua suocera e a non portarla via poiché quella sera o l'indomani si sarebbe effettuata la visita medica. E' questo il contenuto della telefonata?*

Teste *Sì, sì.*

Dalle dichiarazioni rese dal teste, in seguito alle contestazioni fattegli, risulta, dunque, che il dott. P. Borsellino gli aveva detto di non portare via la signora Lepanto perché "quella sera o l'indomani" si sarebbe effettuata la visita medica.

Il teste Fiore Renato ha, poi, confermato di avere lasciato a Palermo la suocera, nonché il figlio Claudio, quest'ultimo perché facesse compagnia alla nonna, e di essersi recato, con il resto della famiglia, a Trabia.

5) Le dichiarazioni di Fiore Renato hanno trovato conferma in quelle di Borsellino Salvatore (fratello del magistrato) il quale ha riferito che, quello stesso sabato, gli telefonò, intorno alle ore 19,00, la madre (la signora Lepanto Maria Pia) e gli comunicò,

tral'altro, che era contenta perché era andato a trovarla Paolo, assieme al cugino Bruno Lepanto; che non stava molto bene e che Paolo l'avrebbe accompagnata dal medico o la stessa sera o l'indomani.

La possibilità che la visita medica fosse effettuata il sabato sera emerge, inoltre, dalle dichiarazioni rese dalla teste Maggio Teresa (cognata del marito della signora Rita Borsellino) la quale ha riferito che il sabato sera la madre del dott. P. Borsellino le aveva detto che si sarebbe recata con lei a Trabia l'indomani "in quanto lei si fermava... perché doveva andare dal dottore".

La mattina successiva le bussò alla porta per portarla con sé a Trabia ma la signora Lepanto Maria Pia le disse che sarebbe rimasta a Palermo perché la sera del sabato non era stata visitata dal cardiologo.

Ha, quindi, affermato la teste: "...Non mi ricordo bene; comunque o erano le undici e un quarto o le dieci e un quarto. Ho bussato, mi ha aperto proprio la signora Borsellino e mi ha detto, dice: <<Guarda Teresa, io non vengo oggi con voi, perché devo andare dal dottore>>, al che io sapevo che era andata già la sera, dico... dice: <<No, non ci sono andata; vado oggi, vado più tardi>> Dico: <<Va bene, allora Lei resta qui a Palermo?>>, dice: <<Sì, io resto qui>> e quindi..." (cfr. verb. ud. 7.12.1994, pag. 59).

Risulta, dunque, dalle deposizioni dei testi Fiore Renato, Borsellino Salvatore e Maggio Teresa che la visita medica avrebbe potuto essere effettuata, con uguali probabilità, la sera del sabato o il giorno successivo.

Nello stesso senso si muovono le dichiarazioni della signora Borsellino Rita la quale ha dichiarato: "Sì, Paolo il pomeriggio" (del sabato) venne però, ripeto, ho saputo che non potendo portare... non avendo trovato il cardiologo non aveva potuto fissare proprio l'orario della visita, ed allora disse che l'avrebbe portata o il sabato stesso però verso sera oppure l'indomani" (cfr. verb. ud. 7.12.1994, pag. 38).

Ciò - ha precisato la teste - fu detto dal fratello, nel corso della telefonata tra il dott. P. Borsellino e il cognato Fiore Renato.

La stessa circostanza le fu confermata dal figlio al suo ritorno in campagna (cfr. verb. ud. 7.12.1994, pag. 38 - 39).

Il dott. P. Borsellino non poteva, d'altra parte, ancora dire alla madre se la visita - già fissata nel pomeriggio e rinviata per il guasto all'autovettura del cardiologo - si sarebbe potuta effettuare la sera stessa o l'indomani, dovendosi mettere nuovamente in contatto con il medico.

- FC -

Risulta, infatti, dalla testimonianza del dott. P. Di Pasquale, che egli, avendo saputo dalla suocera che il magistrato gli aveva telefonato due o tre volte, si mise, a sua volta, in contatto con il dott. P. Borsellino, spiegandogli il motivo del ritardo e offrendogli la propria disponibilità di visitare immediatamente la madre o di effettuare la visita quella sera stessa o l'indomani pomeriggio.

Conviene riportare il brano del verbale d'udienza del 20.7.1998, già citato, sotto un profilo diverso.

Teste       ... Però tornando a casa, io ho trovato mia suocera che aveva detto che aveva chiamato Paolo due o tre volte, su questo non... non riesco a essere preciso perché mia suocera era anziana, tra parentesi è morta da un mese e... quindi m'ha detto, dice: <<ha telefonato Paolo due o tre volte>> e infa... e io andai a telefonare a Paolo; ecco perché dico sull'orario sono preciso perché mi ricordo che con Paolo siamo rimasti, ci dissi: <<Paolo guarda io non ti ho fatto il pacco - dico - ho avuto questo problema, glielo puoi chiedere pure a Giovanni>>, dice <<semmai>>, <<comunque - dico - non c'è problema lo possiamo fare anche subito>>. Paolo mi disse questo, questo lo ricordo guardi anche tra vent'anni non è un problema, mi disse, dice: <<guarda, io alle otto ho un impegno all'Astoria, se faccio presto ti passo a prendere, altrimenti domani come sei combinato?>>; <<domani - dico - sono a piedi>>... e <<la macchina - dico - è impedita - dico - quindi sono a piedi completamente, fai tu, organizza tu quello che...>>, dice: <<allora domani, di pomeriggio, di matti... domani che fai?>>, dico: <<di mattina prendo l'autobus, vado con i ragazzi al mare, di pomeriggio sono a casa a tua disposizione; - dico - ricordati che sono senza macchina quindi organizza tu, lo sono qui, fai tu>>. Questa è l'ultima telefonata con Paolo, dopodiché non ci siamo più risentiti.

La telefonata del dott. Di Pasquale al dott. P. Borsellino è delle ore 19, 45 - 19,50 (cfr. verb. ud. citata, pag. 22) e le dichiarazioni del medico hanno trovato, anche in questo caso, una precisa conferma in quelle del dott. Monti Davide, il collega con il quale il dott. P. Borsellino aveva fissato un appuntamento e che andò a trovare all'albergo

FC-

"Astoria" intorno alle ore 20,00, trattenendosi con lui sino alle ore 21,00 (cfr. verb. ud. 29.3.1995, pag. 2 - 11).

Ha riferito il teste che il dott. P. Borsellino gli aveva detto che forse sarebbe andato a trovare la madre quella sera stessa; egli ha, infatti, affermato: "Ma mi disse che forse sarebbe passato dalla madre ma non era sicuro perché l'ora era tarda, quindi non... Fece questa affermazione che forse sarebbe passato ma non ne era sicuro che (sarebbe andato)" (cfr. verb. ud. 29.3.1999, pag. 5).

A causa di questo impegno il dott. P. Borsellino non poté, dunque, recarsi subito dalla madre con il cardiologo; né vi si recò successivamente, essendosi fatto tardi.

Le dichiarazioni di Monti Davide dimostrano ulteriormente che era concreta la probabilità che la visita medica alla signora Lepanto Maria Pia potesse essere effettuata il sabato sera; la mancata effettuazione della visita dipese soltanto dal fatto che il dott. P. Borsellino, essendosi fatto tardi, decise di non recarsi più dalla madre se - come ha riferito il dott. Di Pasquale (e sull'affermazione del teste non vi è il benché minimo elemento di dubbio) - questi aspettò il dott. P. Borsellino "fino verso le dieci, dieci mezzo" per effettuare la visita della madre del magistrato, già concordata con la telefonata delle 19,45 - 19,50 (cfr. verb. ud. 20.7.1998, pag. 22).

6) Fiore Claudio ha riferito che il sabato, sino alle ore 20,00 - 20,30, si trovava a Sciacca.

Il teste ha precisato. "Si, io chiamai a casa verso le ore 18,00 perché sapevo che sarebbe venuto lo zio Paolo e volevo sapere se tornando... cioè stavo partendo in quel momento da Sciacca per tornare a Palermo, volevo sapere se l'avrei trovato per salutarlo, in modo da sapere se dovevo affrettarmi oppure potevo fare con calma, però lo zio era già andato via" (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 15).

Egli rientrò a Palermo intorno alle ore 20,00 - 20,30 e trovò a casa soltanto la nonna la quale gli disse che i genitori erano andati in campagna a Trabia.

Il teste ha aggiunto che, dopo aver fatto una doccia, si mise a tavola per la cena e la nonna gli riferì che aveva chiamato lo zio Paolo il quale aveva detto che: "per quel giorno stesso non sarebbe riuscito a farle vedere il medico, per cui il medico sarebbe venuto l'indomani o l'avrebbe portato dal medico l'indomani... all'indomani non si sapeva con precisione quando, sperava di farlo in mattinata" (cfr. verb. ud. citata, pag. 16 e 25).

FC-

La telefonata del dott. P. Borsellino alla madre è avvenuta sicuramente dopo le ore 21,00, posto che sino a quell'ora - come ha riferito il teste Monti Davide - il magistrato si trovava ancora all'albergo "Astoria" ed era ancora in forse se passare dalla madre.

Fiore Claudio ha precisato che, intorno alle ore 11,00, lo chiamarono i genitori ai quali comunicò: "che la visita si sarebbe svolta l'indomani mattina o probabilmente in mattinata ma non con certezza e loro mi dissero di prendere accordi con la zia, Maggio Teresa, per andare eventualmente a Trabia", avendo questa zia l'abitudine di partire nella tarda mattinata, verso mezzogiorno (cfr. verb. ud. citata, pag. 17 - 18).

Questa telefonata ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei genitori di Fiore Claudio; il teste Fiore Renato ha, infatti, riferito di avere parlato con il figlio al quale ricordò che l'indomani avrebbe dovuto raggiungere a qualsiasi costo Trabia; Fiore Renato ha precisato di non avere chiesto altro al figlio che fece parlare con la madre.

La teste Borsellino Rita ha confermato che il figlio, Fiore Claudio, le aveva riferito che l'indomani lo zio Paolo sarebbe venuto a prendere la nonna ma non le specificò quando (cfr. verb. ud. citata, 7.12.1994, pag. 36 - 37).

7) Fiore Claudio ha precisato che l'indomani mattina andò via molto presto, intorno alle ore 8,30, avendogli la nonna riferito che alle 8,00 aveva telefonato lo zio Paolo per dirle che andava a Villagrazia di Carini e che, quindi, quella mattina, "non poteva farle fare la visita".

Ha, in particolare, affermato il teste: "La nonna mi ha detto che di mattina non l'avrebbe portata dal medico, ma era certo che l'avrebbe portata dal medico, quindi... per esclusione, visto che in mattinata non sarebbe... non poteva essere, doveva essere nel pomeriggio" cfr. verb. ud. citata, pag. 21 - 22).

Il teste ha, inoltre, precisato che lo zio solitamente dava alla madre indicazioni precise sull'orario in cui sarebbe passato a prenderla anche per consentirle di prepararsi e di farsi trovare pronta.

8) La signora Adele Borsellino ha riferito che la madre la domenica mattina, verso le ore 10,00, le telefonò per farle gli auguri di compleanno e le disse che non era potuta andare dal medico il sabato e che "Paolo gliel'avrebbe accompagnata di pomeriggio alla cinque" e che il dott. P. Borsellino sarebbe arrivato attorno alle cinque (cfr. verb. ud. 5.4.1995, pag. 13).

La madre le disse che si sarebbe preparata in tempo per farsi trovare pronta.

La signora Adele Borsellino ha riferito di non avere saputo da chi la madre aveva appreso che il fratello sarebbe arrivato alle 5 di pomeriggio; la teste ha, tuttavia,

aggiunto che probabilmente la madre aveva saputo dell'orario dallo stesso Paolo e che di solito il dott. P. Borsellino dava l'indicazione dell'orario per far sì che la madre si preparasse per tempo e si facesse trovare pronta.

9) Il pomeriggio, tra le ore 15,30 e le 16,00, la signora Lepanto Maria Pia telefonò al figlio Salvatore, gli disse che era sola in casa e che stava aspettando Paolo che l'avrebbe accompagnata dal dottore.

La telefonata - ha precisato il teste - fu breve e la madre gli disse: "Sono già pronta perché Paolo deve venirmi a prendere per portarmi dal dottore" (cfr. verb. ud. 5.4.1995, pag. 32).

Possono, a questo punto, essere tratte le conclusioni sulle conversazioni svoltesi nella utenza telefonica dei coniugi Fiore-Borsellino dal venerdì 17 Luglio al 19 Luglio 1992.

Il venerdì vi furono due telefonate: quella delle ore 15,37 dal telefonino cellulare del dott. P. Borsellino alla madre e quella del pomeriggio (la signora Adele Borsellino non ha ricordato l'orario) da parte della signora Lepanto Maria Pia alla figlia Adele.

Dalle due telefonate emerge che il magistrato disse alla madre che l'avrebbe portata dal medico il sabato pomeriggio.

In tal senso depongono - come si è osservato - le dichiarazioni di Fiore Claudio e della signora Adele Borsellino, non potendosi, ad avviso della Corte, sostenere, per tutte le considerazioni svolte, che la signora Lepanto Maria Pia abbia erroneamente interpretato quanto comunicatole dal figlio (vedi, *supra*, pag. 514 - 521).

L'eventuale intercettatore abusivo, dunque, avrebbe dovuto trarre la conclusione se non della certezza almeno della possibilità che il magistrato si recasse dalla madre il sabato pomeriggio e avvertire gli autori del piano stragista perché predisponessero per il sabato l'attentato o - come si è rilevato - facessero in modo da eliminare l'ostacolo che si era, in modo imprevedibile, frapposto alla consumazione della strage per la domenica.

Il sabato pomeriggio si sono svolte cinque conversazioni sull'utenza telefonica di via D'Amelio: la prima è delle ore 16,54 e precede di pochi minuti l'arrivo del magistrato in via D'Amelio.

Altre due telefonate furono effettuate intorno alle ore 18,00: nella prima il dott. P. Borsellino chiese al cognato Fiore Renato di non portare con sé la signora Lepanto Maria Pia perché la stessa sera o l'indomani avrebbe dovuta essere sottoposta a visita cardiologica (vedi, *supra*, pag. 522 - 524).

La seconda telefonata, intorno alle ore 18,00, fu effettuata da Fiore Claudio il quale, sapendo che lo zio (il dott. P. Borsellino) si sarebbe recato a casa sua (vale a dire in via

D'Amelio). evidentemente per fare eseguire la visita alla madre, telefonò per salutarlo (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 14 - 15 e vedi, *supra*, pag. 527).

Questa telefonata conferma, peraltro, che il nucleo familiare era a conoscenza che il dott. P. Borsellino si sarebbe dovuto recare in via D'Amelio il pomeriggio del sabato e conosceva anche l'orario della visita, se il nipote ha telefonato, pensando di trovare in via D'Amelio lo zio; la telefonata rafforza la conclusione, cui si è giunti, secondo cui la signora Lepanto Maria Pia non avanzò delle supposizioni né interpretò erroneamente l'indicazione del figlio che la visita sarebbe stata effettuata il sabato pomeriggio.

La telefonata delle ore 19,00 è quella tra la signora Lepanto Maria Pia e il figlio Salvatore con la quale la signora comunicò al figlio che la visita medica sarebbe stata effettuata la stessa sera o l'indomani (vedi, *supra*, pag. 524 - 525).

La possibilità - risultante dalle conversazioni telefoniche - che la visita cardiologica potesse essere effettuata la sera del sabato - come si è rilevato - è stata confermata dalle testimonianze di Maggio Teresa (che abita, in via D'Amelio, nello stesso piano in cui abita la famiglia Fiore-Borsellino), Borsellino Rita, Monti Davide e Di Pasquale Pietro (vedi, *supra*, pag. 525 - 527).

Anche, in questo caso, valgono le considerazioni in precedenza esposte, non potendo lo eventuale intercettatore abusivo escludere che la visita sarebbe stata effettuata la sera del sabato (e, come si è osservato, soltanto perché si era fatto tardi il dott. P. Borsellino non si recò dalla madre e non fece effettuare la visita dal dott. Di Pasquale che lo aspettò sino alle ore 22 o 22,30 di quel sabato).

La telefonata intorno alle ore 21,00 è quella con la quale il magistrato ha comunicato alla madre che la visita medica sarebbe stata effettuata l'indomani; uguale contenuto ha avuto la telefonata intorno alle ore 23,00 tra Fiore Claudio e i genitori.

Soltanto la domenica mattina, nella telefonata avvenuta tra le ore 8,00 e le 8,30, il dott. P. Borsellino comunicò alla madre che la visita sarebbe stata effettuata il pomeriggio, dandole anche l'orario, se la signora Lepanto Maria Pia ha potuto riferire alla figlia, nella successiva telefonata delle ore 10,00, che la visita sarebbe stata effettuata alle 5 del pomeriggio; visita ulteriormente confermata dalla signora Lepanto nella telefonata al figlio Salvatore, avvenuta tra le ore 15,30 e le 16,00.

Sin dall'orario, compreso tra le ore 8,00 e le 8,30, l'eventuale intercettatore abusivo era, dunque, in grado di conoscere che il magistrato si sarebbe recato in via D'Amelio il pomeriggio perché la visita medica alla madre si sarebbe effettuata allora e, almeno dalle ore 10,00 (verosimilmente dalla telefonata precedente, considerata l'abitudine del

magistrato di dare un'indicazione precisa alla madre), era in grado di sapere con esattezza l'orario (le cinque di pomeriggio) in cui il dott. P. Borsellino si sarebbe recato dalla signora Lepanto Mari Pia, in via M. D'Amelio.

Una prima conclusione può, dunque, essere tratta dall'analisi delle telefonate effettuate sull'utenza dei coniugi Fiore-Borsellino: l'intercettatore abusivo che si fosse messo all'ascolto il venerdì non avrebbe potuto escludere che la visita medica della signora Lepanto Maria Pia sarebbe stata effettuata il sabato pomeriggio; se fosse stato anche all'ascolto nella giornata del sabato, egli non avrebbe potuto escludere che la visita si sarebbe potuta effettuare il sabato sera ed, infine, se fosse stato all'ascolto la domenica, egli avrebbe saputo prima delle ore 8,30 che la visita era stata fissata per il pomeriggio e, almeno, dalle ore 10,00 che il dott. P. Borsellino si sarebbe recato in via D'Amelio alle ore 17,00.

Appare opportuno, prima di stabilire se l'ipotesi dell'intercettazione abusiva sia compatibile con i risultati raggiunti in questo paragrafo e con tutti gli altri dati acquisiti al processo, esaminare la chiamata in correità di Scarantino Vincenzo e le dichiarazioni accusatorie di Andriotta Francesco, richiamare le considerazioni e le conclusioni cui è pervenuto il dott. Genchi Gioacchino sulla sussistenza di un'illecita captazione delle conversazioni sull'utenza telefonica di via D'Amelio, intestata a Fiore Renato ed esaminare, infine, il dato costituito dal riconoscimento da parte di Fiore Cecilia (nipote del dott. Borsellino) e di Corrao Cosimo (fidanzato, al momento della strage, di Fiore Cecilia) dell'imputato Scotto Pietro nell'uomo presente sul pianerottolo dell'abitazione della famiglia Fiore- Borsellino il 14 o il 16 Luglio 1992.

4. Il collaboratore Scarantino Vincenzo, nell'ambito della ricostruzione della fase preparatoria ed esecutiva della strage, ha chiamato in correità l'imputato Scotto Pietro e il fratello Scotto Gaetano, imputato per lo stesso fatto nel processo c.d. "Borsellino bis", riferendo di averli incontrati il 18.7.1992, alle ore 10.30 -11.00.

Il collaboratore ha, in particolare, dichiarato - sin dall'interrogatorio del 24.6.1994 ed ha confermato nel corso del dibattimento del processo c.d. "Borsellino bis" - che si trovava davanti all'ingresso del bar "Badalamenti", alla Guadagna, assieme a Natale Gambino e a Cosimo Vernengo quando, davanti al bar, si fermò un'autovettura di piccola cilindrata (una Fiat 127 o una Panda) guidata da Scotto Pietro che egli già conosceva per averlo incontrato nel quartiere Arenella, da lui frequentato per motivi legati al traffico di sostanze stupefacenti.



Pietro Scotto rimase a bordo dell'autovettura mentre la persona, seduta accanto al posto di guida, scese dall'automobile e andò a salutare con un abbraccio e un bacio sulla guancia, Cosimo Vernengo e Natale Gambino.

"Tanuzzo" (così venne chiamato dai due la persona che si era avvicinata a loro e che fu riconosciuta fotograficamente dallo Scarantino in Scotto Gaetano il 29.6.1994) fece un cenno al Gambino come se volesse parlargli da solo e, soltanto dopo che lo Scarantino gli fu ritualmente presentato come "la stessa cosa", lo Scotto disse: "Quella cosa è tutto a posto, il telefono è intercettato".

Scarantino Vincenzo allora si allontanò e i tre rimasero a parlare per circa dieci minuti (vedi, *supra*, pag. 292 - 293 e 300 per la versione fornita in dibattimento).

Il collaboratore ha dichiarato di avere visto i fratelli Pietro e Gaetano Scotto, sempre al bar "Badalamenti", anche in precedenza e, in particolare, di averli notati "una settimana prima della strage di via D'Amelio"; egli ha precisato che Scotto Pietro rimase - anche allora - a bordo dell'autovettura (forse una Peugeot) e che il fratello Gaetano entrò nel bar dove si trattene "per alcuni minuti" con Vernengo Cosimo (vedi, *supra*, pag. 292 - 293 e 300).

Nel corso del controesame della difesa - nel primo grado di questo giudizio - lo Scarantino ha altresì riferito di un terzo episodio, in cui aveva avuto modo di vedere Scotto Gaetano al bar "Badalamenti" parlare sempre con Cosimo Vernengo e Natale Gambino ed ha precisato, su una specifica domanda, che ciò era avvenuto prima dei due incontri di cui aveva parlato ed in epoca antecedente alla riunione tenutasi nella villa di Calascibetta Giuseppe.

Il collaboratore ha chiarito che egli conosceva comunque, anteriormente a tali episodi, i fratelli Scotto per averli più volte visti nel quartiere dell'Arenella, dove spesso si recava per incontrare i ragazzi ai quali forniva sostanze stupefacenti.

Dei fratelli Scotto gli avevano parlato proprio i ragazzi del quartiere, che acquistavano la droga anche da loro, lamentandosi della scarsa qualità dello stupefacente che i due loro fornivano.

Scarantino Vincenzo ha confermato, nel corso dell'interrogatorio dell'8.3.1997, che aveva già visto i fratelli Gaetano e Pietro Scotto all'Arenella ed ha precisato che dei due, come di persone che smerciavano stupefacente di infima qualità, gli avevano parlato, in particolare, "un certo Angeluzzo e un certo Umberto".

FC-

Di Scotto Gaetano sapeva che era "uomo d'onore" (gli fu ritualmente presentato il 18.7.1992) ed ha precisato, l'8.3.1997, che apparteneva a "Ciccio Madonia, nella famiglia di Ciccio Madonia" (vedi, *supra*, pag. 293 e 300).

La credibilità dello Scarantino è stata valutata nel capitolo sesto di questa sentenza, cui si rinvia per l'indicazione dei limiti entro cui il collaboratore è stato ritenuto attendibile e per l'illustrazione dei criteri seguiti nell'esame delle sue dichiarazioni.

La sua modesta attendibilità soggettiva impone che la chiamata in correità dello Scarantino, perché assurga al rango di prova, sia munita di una rigorosa conferma esterna che abbia il carattere della pertinenza, sia, cioè, strettamente attinente allo specifico fatto raccontato dal collaboratore (vedi, *supra*, pag. 367 - 375).

Tale requisito non presenta - ad avviso della Corte - il riscontro costituito dall'accertata disponibilità in capo ai fratelli Scotto di una Peugeot 205, trattandosi di circostanza che lo Scarantino, avendo più volte notato - come lui stesso ha dichiarato - i fratelli Scotto all'Arenella poteva avere altrimenti appreso.

Neppure il fatto che Scotto Gaetano - il quale nel periodo di tempo in esame soggiornava abitualmente in Emilia, tanto da aver potuto fornire la prova testimoniale e documentale della sua presenza in quella regione - non sia stato in grado di fornire un alibi con riferimento ai giorni 11 e 18 Luglio, può valere come riscontro, poiché tale circostanza, pur non costituendo una smentita di Scarantino Vincenzo, non è, tuttavia, idonea, per sé sola, a confermare l'assunto del collaboratore, tanto più se si considera che, secondo le dichiarazioni di Andriotta Francesco, fu Profeta Salvatore a far sapere a Scarantino Vincenzo che "il telefono del dottor Borsellino, della madre del dott. Paolo Borsellino era già stato messo sotto controllo" e che lo Scarantino non gli riferì mai di avere parlato direttamente con lo Scotto dell'intercettazione abusiva (vedi, *supra*, pag. 392).

Ha, infatti, affermato l'Andriotta: "Guardi che Scotto a Scarantino non gli ha detto che era tutto a posto. E' stato Salvatore Profeta... due giorni prima" (della strage) "dicendogli che la macchina era a posto, in perfette condizioni ed era tutta pronta così... Sì, per la macchina e per il telefono, da quanto io mi ricordo... Ma no che Scotto abbia detto a Scarantino: questo io non l'ho mai detto" (vedi, *supra*, pag. 396).

Si deve, inoltre, osservare che Scarantino Vincenzo - dal primo interrogatorio reso nella fase delle indagini preliminari, dopo l'inizio della sua collaborazione, e sino a quello, cui è stato sottoposto nel dibattimento del processo c.d. "Borsellino bis" (cfr. verb. ud. 8.3.1997, pag. 7 - 8 e 14 - 15) - ha sempre affermato che era stata presa la decisione di

caricare l'esplosivo nella Fiat 126 il sabato pomeriggio (18.7.1992). in seguito alla notizia portata da Scotto Gaetano la mattina dello stesso sabato.

Conviene riportare testualmente il brano del verbale d'interrogatorio del 24.6.1994, relativo alle dichiarazioni rese sul punto da Scarantino Vincenzo ai magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta:

P.M. *Perché si è deciso di fare Sabato, di imbottire la macchina, e Domenica portarla in via D'Amelio? Si era saputo che era quello...?*

Scarantino *C'è stato... che è venuto, c'era, eravamo nel bar, Bar Badalamenti alla Guadagna, più sotto della Guadagna, ed è venuto un ragazzo, una persona, lo chiamano "Tanuzzo", non mi ricordo bene, e c'ero io, Natale Gambino, Cosimo ed è arrivata questa persona, giovane, per parlare con Natale o con Cosimo, dice: "per la rapina, dice mio fratello, tutto a posto, tutto a posto quel discorso", cioè non è che si è sbilanciato subito, voleva chiamarli da parte (si chiamò a curtù...) sia a Natale che a Cosimo, perché a me non mi conosce, no... dice... puoi parlare tranquillamente perché tanto è la stessa persona, dice... mio fratello il lavoro lo ha fatto bello sistemato ed io per educazione sono entrato nel bar a prendere il caffè ed ho lasciato loro che parlavano e dopo dice: "Min... stavolta ce lo inculiamo" ha detto Natale, ed io non ho detto ma che cosa... non è mia abitudine dire... che cosa..., dice: "stavolta lo fottiamo, c'è cascato con l'intercettazione del telefono, stavolta ce lo inculiamo", dopo io me ne sono andato, è venuto lui il sabato mattina, io me ne sono andato per fatti miei e abbiamo lasciato tutto tranquillo, cose serie... non cose... (incomprensibile), io me ne andavo sempre facevo le cose e me ne andavo sempre a lavorare, avevo gli operai, avevo fatto una costruzione, una palazzina, per non dare occhio alle persone che io ero sempre in mezzo alla strada.*

P.M. *Quindi quando questo ragazzo viene al bar e dice: "tutto a posto, mio fratello..." questo avviene quanti giorni prima dell'esplosione, cioè il 19:*

Scarantino *Lui veniva prima, diciamo che lui è venuto, io lo vedevo sempre in questo bar di Badalamenti.*

P.M. *Sì, ma quando dice: "tutto a posto"?*

Scarantino *Il Sabato mattina, sì... prima della strage, il giorno prima della strage.*

P.M. *Quindi dopo questo fatto viene portata la macchina... pomeriggio viene imbottita?*

Scarantino *Sì... sì...*

Scarantino Vincenzo ha, dunque, collegato la "imbottitura" della Fiat 126 - effettuata il sabato pomeriggio - all'episodio che si sarebbe verificato la mattina dello stesso sabato, intorno alle ore 10,30 - 11,00, nel bar "Badalamenti" della Guadagna e alla notizia data, in sua presenza, da Scotto Gaetano a Cosimo Vernengo e a Natale Gambino del buon esito dell'intercettazione abusiva che sarebbe stata eseguita da Scotto Pietro.

Secondo lo Scarantino, cioè, l'autovettura è stata caricata di esplosivo il pomeriggio del 18 Luglio 1992 perché dall'intercettazione abusiva era emerso che il dott. P. Borsellino si sarebbe recato in via D'Amelio il 19 Luglio 1992.

La narrazione del collaboratore è, tuttavia, in contrasto con il dato, acquisito al processo attraverso la testimonianza dei familiari del dott. P. Borsellino, da cui risulta che il venerdì pomeriggio il magistrato telefonò alla madre (già trasferitasi in via D'Amelio), alla quale disse che la visita medica sarebbe stata effettuata il sabato pomeriggio e che lo stesso venerdì pomeriggio la signora Lepanto Maria Pia comunicò alla figlia Adele - sempre dal telefono di via D'Amelio - che aveva sentito Paolo (il dott. Borsellino), il quale le aveva promesso che l'avrebbe accompagnata dal medico sabato pomeriggio.

Nelle pagine precedenti si è dimostrato che l'indicazione del sabato pomeriggio non fu una supposizione della madre del dott. P. Borsellino né fu una sua errata interpretazione di quanto promessole dal figlio; si è, tra l'altro, riportata la testimonianza di Fiore Claudio, il quale - essendo partito per Sciacca la mattina del sabato ed essendo rimasto fuori Palermo tutto il giorno sino alla sera - telefonò, intorno alle ore 18,00, a casa sua e, cioè, in via D'Amelio perché sapeva che lo zio Paolo sarebbe andato a trovare la signora Lepanto Maria Pia il pomeriggio del sabato: la possibilità che la madre del magistrato fosse sottoposta a visita medica quel giorno è stata, vale a dire, confermata anche da tutti i familiari del dott. P. Borsellino e ciò esclude ulteriormente l'ipotesi - avanzata dal giudice di primo grado - di un'erronea interpretazione della telefonata del figlio da parte della signora Lepanto Maria Pia sulla piena lucidità mentale della quale - sino al momento della strage - ha reso testimonianza la figlia Rita (cfr. verb. ud.

7.12.1994, pag. 52, dichiarazioni di Borsellino Rita che ha definito la madre "fino a quel 19 Luglio del '92 una donna molto lucida nonostante i suoi 83 anni").

Si è, quindi, pervenuti alla conclusione che l'intercettatore abusivo che si fosse posto all'ascolto delle conversazioni svoltesi nel telefono di via D'Amelio non avrebbe potuto escludere che la visita sarebbe stata effettuata il sabato pomeriggio e, comunque, non avrebbe potuto essere certo che il dott. P. Borsellino si sarebbe recato dalla madre la domenica e non già il sabato.

Se fosse avvenuto ciò e la visita medica fosse stata eseguita il sabato pomeriggio, il magistrato non si sarebbe recato in via D'Amelio anche la domenica; più precisamente, la probabilità che egli ritornasse dalla madre anche la domenica successiva era minima, poiché - come si è rilevato dal prospetto delle annotazioni apposte dallo stesso magistrato nell'agenda esibita dalla signora Piraino Borsellino Agnese ed acquisita con il consenso di tutte le parti nel primo grado di questo giudizio - soltanto una volta, in tutto il 1992, il dott. P. Borsellino si recò a far visita alla madre per due giorni consecutivi.

Il dato che emerge dalle conversazioni transitate nell'utenza telefonica di via D'Amelio contrasta, dunque, con il racconto di Scarantino Vincenzo secondo cui, soltanto dopo la comunicazione fatta da Scotto Gaetano a Cosimo Vernengo e a Natale Gambino, in presenza dello stesso Scarantino, fu presa la decisione di "imbottire" di esplosivo la Fiat 126 il sabato pomeriggio.

Il racconto del collaboratore non spiega, infatti, la ragione per la quale - se effettivamente i movimenti del dott. P. Borsellino furono conosciuti dagli autori della strage attraverso l'ascolto abusivo delle conversazioni svoltesi nell'utenza telefonica dei coniugi Fiore-Borsellino - il caricamento dell'autovettura (la Fiat 126) non fu predisposto in funzione della possibilità - emersa dalle due telefonate del venerdì - che il magistrato si potesse recare in via D'Amelio il sabato pomeriggio, quando avrebbe potuto essere effettuata la visita medica alla signora Lepanto Maria Pia.

L'ascolto delle suddette conversazioni telefoniche imponeva, cioè, che l'autobomba fosse pronta già per il sabato pomeriggio.

La narrazione di Scarantino Vincenzo si pone in contraddizione con l'ipotesi di una intercettazione abusiva, tanto più se si considera come nessuna controindicazione sia stata data - il sabato - perché l'autobomba fosse pronta già per il sabato sera (il caricamento di esplosivo - secondo il racconto di Scarantino Vincenzo - è durato dalle ore 16,30 - 17,00 alle ore 21,30 - 22,00 del sabato), pur essendo emersa - dalle

conversazioni svoltesi nell'utenza telefonica di via D'Amelio quel sabato - l'eventualità che la visita, slittata il pomeriggio per il guasto dell'autovettura del medico, si sarebbe potuta effettuare in serata.

Il racconto del collaboratore non spiega, in conclusione, su quale dato l'intercettatore abusivo - individuato da Scarantino Vincenzo in Scotto Pietro - abbia potuto trarre la convinzione, in seguito all'ascolto delle conversazioni svoltesi nell'utenza telefonica di via D'Amelio il venerdì e il sabato, che il magistrato si sarebbe recato in via D'Amelio la domenica e non già, come pure era possibile, prima il sabato pomeriggio e, dopo il rinvio della visita per l'impedimento del medico, il sabato sera.

Il racconto del collaboratore non spiega, infine, come l'intercettatore abusivo abbia potuto dare agli esecutori dell'attentato - che dovevano predisporre l'autobomba - una simile indicazione quando il venerdì era altrettanto probabile che il dott. P. Borsellino si potesse recare dalla madre il sabato.

Né va sottovalutato - come si è osservato - che già dall'inizio della settimana, secondo le dichiarazioni rese da Galliano Antonino, era stata scelta la domenica per l'esecuzione dell'attentato, sicché il collegamento - posto da Scarantino Vincenzo tra l'incontro con gli Scotto e la preparazione dell'autobomba il sabato pomeriggio - appare, anche sotto questo profilo, scarsamente attendibile.

Non possono, infine, costituire riscontri oggettivi "pertinenti" - ad avviso della Corte - gli elementi attinenti al profilo criminale dei due fratelli Scotto e, in particolare, alla abilità di Scotto Pietro di eseguire una captazione illecita di conversazioni telefoniche, essendo la personalità dell'imputato e la sua competenza tecnica idonee a dimostrare la compatibilità di un suo coinvolgimento nel fatto delittuoso contestatogli ma apparendo insufficienti - in mancanza di idonei riscontri oggettivi e in presenza di acquisizioni processuali contrastanti - a confermare l'effettiva esecuzione dell'intercettazione abusiva.

Si può, dunque e sin d'adesso, osservare che, con riferimento specifico all'episodio raccontato da Scarantino Vincenzo sull'incontro al bar "Badalamenti" della Guadagna, non sono stati acquisiti riscontri alla chiamata in correità del collaboratore; né tali riscontri, come si è accennato, possono individuarsi nelle dichiarazioni accusatorie di Andriotta Francesco.

Questi ha, infatti, dichiarato, durante la sua deposizione testimoniale, che lo Scarantino gli aveva riferito che era stato intercettato il telefono della madre di Paolo Borsellino,

ad opera di una persona, parente o fratello di un "uomo d'onore" appartenente ai Madonia, senza tuttavia fargli il nome del "telefonista".

Il nome di Scotto gli fu fatto da Scarantino Vincenzo come di un "uomo d'onore", "un uomo che aveva preso in mano una specie di potere, uomo di fiducia dei Madonia" che aveva trasmesso all'esterno del carcere il consenso dei Madonia - che erano detenuti - "all'uccisione del giudice Paolo Borsellino che lo volevano morto da parecchio tempo".

L'Andriotta ha precisato che dell'eseguita intercettazione lo Scarantino aveva appreso da Profeta Salvatore il quale aveva detto al cognato che "era tutto a posto" e che l'intercettazione era stata eseguita manipolando dei fili in una cabina telefonica posta sulla strada.

Il teste ha escluso che Scarantino gli avesse confidato di avere ricevuto direttamente dallo Scotto notizie sull'intercettazione (vedi, *supra*, pag. 395 - 396).

Andriotta Francesco ha, inoltre, riferito che "il telefonista" - secondo quanto gli aveva confidato lo Scarantino - in precedenza aveva eseguito intercettazioni abusive per "Cosa Nostra".

Il teste ha precisato che Scarantino Vincenzo, diversamente dalla reazione avuta in occasione dell'arresto di Orofino Giuseppe, quando fu catturato Scotto Pietro rimase "bello tranquillo come un pascià" (vedi, *supra*, pag. 387).

La credibilità soggettiva di Andriotta Francesco è stata valutata nel capitolo settimo in cui sono stati indicati i limiti della sua attendibilità e sono stati illustrati i criteri cui questo giudice si è attenuto nell'esame delle sue dichiarazioni.

Si è già osservato che la modesta attendibilità soggettiva dell'Andriotta impone che le sue dichiarazioni accusatorie siano dotate del requisito della novità e dell'originalità, in modo da escludere che il teste abbia potuto riferire circostanze apprese da fonti diverse da quella costituita dalle confidenze fattegli da Scarantino Vincenzo; si deve, inoltre, osservare che, ai fini di tale accertamento, appare determinante la convergenza delle dichiarazioni rese dalla fonte primaria e dal teste *de relato* (vedi, *supra*, pag. 433 - 435).

Palese, nel caso specifico, è la differenza tra quanto riferito da Scarantino Vincenzo che ha narrato di avere saputo da Scotto Gaetano, al bar "Badalamenti" della Guadagna, del buon esito dell'intercettazione telefonica e quanto narrato da Andriotta Francesco che ha, invece, escluso - come si è osservato - un'informazione data allo Scarantino dallo Scotto; lo Scarantino - secondo il racconto del teste - avrebbe, infatti, appreso la notizia non direttamente dallo Scotto, bensì dal cognato Profeta Salvatore.

Né può ritenersi, ad avviso della Corte, che sul nucleo essenziale (l'intercettazione abusiva ad opera di Scotto Pietro) dei racconti dei due collaboratori vi sia convergenza, ove si consideri che questo fatto era notorio, essendo stato Scotto Pietro tratto in arresto il 25.5.1993 (e, dunque, prima dell'inizio della collaborazione dell'Andriotta e della comune detenzione di costui con Scarantino Vincenzo nel carcere di Busto Arsizio) per la strage di via D'Amelio, con la specifica accusa di avere operato l'intercettazione illecita.

Anche l'indicazione di Andriotta Francesco, secondo cui l'intercettazione sarebbe stata eseguita nella "cabina di controllo della Sip" (vedi, *supra*, pag. 396), è generica ed è significativo che Scarantino Vincenzo, da cui l'Andriotta avrebbe appreso la notizia e al quale è stato chiesto di riferire come aveva saputo che Scotto Pietro aveva realizzato l'intercettazione abusiva nella cabina della Sip, abbia risposto che si trattava di una sua intuizione, dimostrando così di non avere nessuna conoscenza diretta del fatto specifico da lui raccontato (il luogo in cui sarebbe stata effettuata l'intercettazione abusiva).

Ha, infatti, affermato Scarantino Vincenzo: "Per ciò che riguarda l'effettuazione delle intercettazioni delle telefonate del dott. Borsellino da parte dello Scotto ricordo senz'altro di averne parlato all'Andriotta. Il riferimento all'apertura dell'armadio Sip, lo feci perché mi sembrava ovvio che Scotto Pietro che sapevo lavorare o avere lavorato alla Elte, disponesse degli strumenti necessari per accedere a questo apparato. Si trattava in pratica di una mia intuizione derivante dalla consapevolezza che lo Scotto, come avevo appreso da suo fratello Gaetano, aveva eseguito l'intercettazione sulle utenze del dott. Borsellino (cfr. verbale d'interrogatorio dell'11.8.1994, pag. 5).

Va, inoltre, rilevato - ai fini di sottolineare la genericità della chiamata in correità dello Scarantino - che, avendogli un difensore contestato che egli nelle dichiarazioni rese il 24.6.1994 non aveva specificato quale utenza fosse stata intercettata mentre in dibattimento aveva indicato l'utenza di via D'Amelio, ha così risposto: "sì, perché io a Pianosa, io quando sono stato interrogato a Pianosa, non è che ho detto, solo il fatto della strage di Borsellino; io cominciai a parlare e poi ero stanco, non è che gli dicevo "Dottoressa sono stanco", cominciai a parlare, sarà che mi sono distratto un po', perché ero pure stanco" (cfr. verb. ud. 13.5.1997, pag. 53).

La giustificazione di Scarantino appare scarsamente attendibile, ove si consideri, tra l'altro, che egli non specificò l'utenza intercettata neppure nei successivi interrogatori dell'11 Agosto e del 21 Novembre 1994 e durante tutta la fase delle indagini preliminari.



La divergenza sostanziale tra quanto riferito dalla fonte primaria e quanto riferito dal teste *de relato* e la genericità e mancanza di originalità delle loro dichiarazioni sulla condotta specifica che sarebbe stata realizzata da Scottò Pietro, al di là della generica indicazione dell'effettuazione dell'intercettazione abusiva divulgata dagli organi di stampa e dalle reti televisive, escludono che la chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti dell'imputato possa ritenersi positivamente riscontrata dalle dichiarazioni di Andriotta Francesco o da altri elementi esterni e integrare, dunque, una prova a carico di Scottò Pietro.

5. Le anomalie sul funzionamento dell'apparecchio telefonico descritte dai componenti la famiglia Fiore-Borsellino ed i risultati della consulenza tecnica, eseguita dal dott. Genchi Gioacchino per accertare l'integrità della rete telefonica del condominio di via D'Amelio n. 19, sono stati illustrati nella sentenza impugnata cui può farsi rinvio (cfr. pag. 333 - 362).

Fiore Claudio ha riferito che, a partire da circa un paio di mesi prima del 19 Luglio, aveva notato un abbassamento notevole della fonia sia in ingresso che in uscita.

Egli, nelle ultime due settimane, aveva notato squilli a vuoto, "dei mezzi squilli, proprio dei trilli... molto più brevi dello squillo classico del telefono".

Il teste ha precisato che in questi casi, quando rispondeva a una chiamata telefonica (e ciò capitò raramente) o non c'era completamente linea oppure il telefono risultava occupato (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 3-5).

Gli squilli a vuoto non si verificavano mai di mattina; tali anomalie si erano verificate soprattutto durante l'ora di pranzo e non oltre le ore 15,30' - 16,00 (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 5).

Egli aveva, inoltre, notato che, alzando la cornetta del telefono, spesso non c'era linea. Il teste ha, infatti, affermato: "Avveniva in particolare dopo che si era ricevuta una telefonata, capitava abbastanza spesso che o non si aveva linea oppure si trovava il telefono occupato, a maggior ragione si notava quando, dopo essere stati al telefono, invece di posare la cornetta si schiacciava il pulsante per avere la linea, magari per fare immediatamente una telefonata, si era costretti a schiacciarlo diverse volte perché non si aveva la linea" (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 6).

Il teste ha precisato che anche queste anomalie si erano verificate, con una buona frequenza, nelle ultime due settimane antecedenti la strage e che, inoltre, capitava

spesso che il padre, telefonando da fuori, trovasse la linea occupata per molto tempo, benché non telefonasse nessuno.

Dopo la strage e, prima ancora che fosse effettuata la consulenza tecnica, le anomalie cessarono.

Fiore Claudio ha ribadito, su domanda di un difensore, di avere notato due mesi prima della strage soltanto l'abbassamento della fonia; l'altro tipo di anomalie si è localizzato - secondo l'espressione usata dal teste - temporalmente nelle ultime due settimane (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 30 -31).

Il teste Fiore Renato ha dichiarato di avere spesso trovato il telefono occupato e, talvolta, "per tanto tempo".

Egli ha, inoltre, riferito di avere sentito, qualche volta, degli "squilli non continui", a partire da un paio di mesi prima della strage di via D'Amelio (cfr. verb. ud. 7.12.1994, pag. 84 - 85).

Borsellino Rita ha dichiarato di avere notato l'abbassamento della fonia sia in entrata sia in uscita e degli squilli a vuoto (quest'ultimo disturbo si verificò, in particolare, il sabato 18 Luglio per tre volte, all'orario di pranzo e nel giro di una mezz'ora).

Ha, in particolare, riferito la teste: "Sì, era uno squillo di telefono; io andavo a rispondere ed o squillava una sola volta, e quindi non arrivavo neppure al telefono, oppure arrivando lì non trovavo nessuno all'apparecchio. Qualche volta ricordo di avere sentito pure degli squilli, come definirli, non completi, come un ticchettio quasi, uno squillo interrotto oppure mi è successo, qualche altra volta, di alzare l'appare... alzare la cornetta subito dopo aver effettuato una telefonata o pigiando soltanto sul pulsante per farne una successivamente e trovare l'apparecchio muto, o occupato addirittura" (cfr. verb. ud. 7.12.1994, pag. 27 - 29).

La teste ha precisato che i disturbi si erano verificati più volte, all'ora di pranzo, e "nell'arco di un certo periodo, potrei definirlo un mese, forse anche più" (cfr. verb. ud. 7.12.1994, pag. 30 -32).

La signora Rita Borsellino ha, inoltre, confermato che in precedenza il telefono non aveva dato problemi di sorta e che dopo la strage le anomalie cessarono.

La teste ha, infine, confermato che il telefono era risultato occupato e che ciò era successo, più di una volta, con il marito il quale si era lamentato di avere trovato il telefono occupato mentre in realtà non telefonava nessuno.

FC -

Fiore Cecilia ha riferito che gli squilli telefonici e l'abbassamento di fonia nel telefono di casa sua si erano verificati un mese e mezzo - due mesi prima del 19.7.1992 e che, in precedenza, tali disturbi non erano stati rilevati.

Ha, infatti, affermato la teste, riferendosi al periodo antecedente al bimestre che precede la strage: "Allora abbassamento di fonia no; squilli poteva capitare ma come può capitare in qualsiasi altra casa, quattro volte l'anno"; tali disturbi si erano invece verificati negli ultimi due mesi "sempre ad ora di pranzo e praticamente tutti i giorni verso il fine settimana" (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 75).

L'abbassamento della fonia è stato confermato anche da Piombo Marilia e De Luca Elda che si sentivano telefonicamente con Fiore Claudio a fine settimana (la De Luca ha riferito di avere notato questo disturbo dalla primavera del 1992, sicuramente da Aprile o Maggio) e che il disturbo ebbe a cessare dopo la strage.

In seguito alle anomalie riferite dai componenti la famiglia Fiore-Borsellino, fu disposta una consulenza tecnica per accertare l'integrità della rete telefonica del condominio di via D'Amelio n. 19 e l'eventuale presenza di tracce di un'intercettazione abusiva.

I risultati della consulenza, con la quale è stata accertata l'efficienza dell'impianto telefonico di via D'Amelio e non sono state riscontrate tracce fisiche di un circuito di derivazione clandestina finalizzato all'ascolto abusivo delle conversazioni, sono stati illustrati nella sentenza impugnata.

Non appare, tuttavia, superfluo richiamare sinteticamente alcuni dati tecnici - compiutamente indicati nella sentenza di primo grado - che si traggono dalla consulenza tecnica del dott. Gioacchino Genchi.

Le utenze telefoniche che ricadono nella zona di via Mariano D'Amelio sono alimentate dalla centrale "Palermo-Falde".

Il consulente, che ha iniziato le operazioni il 29 Luglio 1992, ha accertato che alla predetta centrale risultavano collegate 15946 utenze e 326 circuiti di trasmissione dati. Ciascuna utenza è collegata alla centrale tramite il cosiddetto "doppino" o "coppia telefonica".

I doppini in uscita dalla centrale viaggiano all'interno di cavi sotterranei e raggiungono gli armadi di distribuzione o armadi di zona, costituendo la cosiddetta rete primaria. Dagli armadi di zona si dipartono poi i collegamenti fisici verso gli utenti, tramite la rete di distribuzione denominata secondaria.

La coppia telefonica corrispondente all'utenza installata nell'appartamento Fiore-Borsellino, sito al quarto piano dell'edificio, attraversando le cassette di derivazione

situare in corrispondenza dei vari piani, era collegata al box situato nel sottoscala del pianterreno dello stabile di via D'Amelio 19; box che, tramite un cavo interrato, era, a sua volta, collegato all'armadio di distribuzione denominato "Zona Falde 49".

Questo armadio di distribuzione, che può essere facilmente aperto con un attrezzo in dotazione sia ai dipendenti della Sip (ora Telecom) sia ai dipendenti delle aziende private che eseguono lavori d'installazione o di manutenzione degli impianti per conto dell'azienda telefonica, è costituito da sette strisce (o piani), di cui le tre centrali riportano i collegamenti del cavo con la centrale, mentre le altre quattro servono ad assicurare i collegamenti con la rete secondaria.

Ciascuna striscia è composta da dieci testine ed in ciascuna testina è possibile realizzare dieci collegamenti.

L'armadio suddetto ha, dunque, una potenzialità di 300 collegamenti; il consulente ebbe a riscontrarvi circuiti di alimentazione per un totale di 187 collegamenti attivi.

Il box condominiale dello stabile di via D'Amelio n. 19, costituito da 5 testine, era predisposto per il collegamento di 50 circuiti; il consulente tecnico, al momento del suo intervento, accertò che risultava solo parzialmente utilizzato.

E poiché il box ha una sua proiezione speculare nell'armadio di zona e quest'ultimo, a sua volta, ha una proiezione speculare nel permutatore di centrale, una volta individuata la coppia telefonica assegnata ad una determinata utenza nella testina del box, la stessa risulta identificata nella corrispondente testina dell'armadio di zona e del permutatore di centrale.

L'intercettazione può essere effettuata in qualsiasi punto del circuito che va dalla centrale al terminale telefonico, dopo avere individuato la coppia (o doppiino) telefonica corrispondente all'utenza da intercettare.

La semplice sovrapposizione di un ulteriore doppiino rende, infatti, permeabile il circuito e consente l'ascolto delle conversazioni che vi transitano.

Indispensabile per l'esecuzione del collegamento in parallelo è la localizzazione fisica del circuito che è tanto più agevole quanto più ci si avvicina al terminale telefonico. Esclusa la possibilità di un'individuazione del circuito lungo il percorso che va dal box condominiale all'armadio di zona e da quest'ultimo alla centrale, trattandosi di circuiti che passano attraverso cavi interrati, i punti in cui più agevole è la localizzazione del circuito e la realizzazione del collegamento in parallelo sono le cassette di derivazione situate in corrispondenza dei vari piani dell'edificio, il box condominiale, l'armadio di zona, la centrale telefonica.

Il metodo più semplice per una sicura individuazione del doppino telefonico, corrispondente ad una determinata utenza, è costituito dall'ispezione della cassetta di derivazione che, nell'edificio sito in via D'Amelio n. 19, era posta in ciascun piano dell'edificio, in posizione mediana fra le due porte di accesso agli appartamenti.

Questo metodo è il più semplice perché, aprendo la cassetta, si ha la visione immediata e diretta del doppino telefonico che va nell'appartamento di destra e di quello che va nell'appartamento di sinistra; è, quindi, possibile, stratonando il doppino relativo all'utenza telefonica che si vuole intercettare, individuare visivamente la corrispondente coppia telefonica nel box condominiale (evidentemente tali operazioni richiedono l'intervento di due soggetti, dovendo il primo stratonare il filo dalla cassetta e l'altro stare in osservazione davanti al box).

Grazie alla proiezione speculare di cui si è parlato, è di facile individuazione anche la correlativa posizione della coppia nell'armadio di zona e nel permutatore di centrale.

Un altro metodo, che può essere seguito per la localizzazione del circuito, è quello di chiamare con un cellulare o un microtelefono il numero dell'utenza da intercettare - ciò potrebbe essere anche effettuato, utilizzando la coppia di servizio che si trova in ogni armadio ed è di immediata individuazione - e, poi, posizionarsi con altro microtelefono sulle singole coppie delle testine: quando il microtelefono suona significa che la coppia è individuata.

Il medesimo risultato può essere conseguito, ove non si disponga di due apparecchi, mettendo con un cacciavite in corto circuito le singole coppie delle testine e chiamando contemporaneamente con il microtelefono il numero dell'utenza da intercettare: la coppia è individuata quando il microtelefono dà il segnale di occupato, in quanto il corto circuito determina un'anomalia che la centrale traduce in un "fuori servizio".

I due metodi, da ultimo descritti, comportano, tuttavia, degli inconvenienti poiché, durante le operazioni di localizzazione del circuito, il telefono continua a squillare presso l'utenza che è stata chiamata con il rischio che la vittima dell'intercettazione potrebbe insospettirsi e, comunque, mettere fuori servizio il suo telefono per far cessare il disturbo, rendendo vane le operazioni di individuazione del circuito.

Tali metodi comportano, soprattutto, la necessità di eseguire tanti tentativi quante sono le utenze attive collegate rispettivamente al box o all'armadio sui quali si opera.

Questi sistemi possono essere però più utilmente impiegati - e di fatto vengono utilizzati dai tecnici del settore per verificare i collegamenti eseguiti - per "basare la

coppia" quando si è già localizzata nella testina l'utenza, al fine di accertare se il telefono da intercettare è stato esattamente individuato.

"Battere la coppia" significa individuare quale deve essere il circuito telefonico sul quale effettuare l'intervento specifico richiesto e consiste in un'attività materiale che si esegue, individuando la coppia nel permutatore e nel box (cfr. verb. ud. 15.2.1995, pag. 49, dichiarazioni del dott. Gioacchino Genchi).

Una volta individuata fisicamente la coppia telefonica corrispondente al telefono da intercettare nel box o nell'armadio o anche nel permutatore di centrale, è possibile realizzare il collegamento in parallelo mediante sovrapposizione al circuito e procedere, tramite un apparecchio telefonico, all'ascolto delle conversazioni.

E' pure possibile, mediante l'esecuzione di una semplice "ponticellatura" all'interno del box, dell'armadio o del permutatore di centrale, dirottare il circuito parallelo verso una postazione remota di ascolto.

Se il collegamento della testina dell'utenza da intercettare viene eseguito con altro circuito telefonico attivo o inattivo del box, la postazione remota di ascolto deve essere individuata all'interno dello stesso stabile; se si opera nell'armadio di zona la scelta della postazione remota è ampliata ad una delle utenze servite da quell'armadio di zona; se si opera nel permutatore di centrale il collegamento in parallelo può essere dirottato verso una qualsiasi postazione remota, la cui utenza telefonica sia comunque alimentata o anche solo fisicamente collegata alla centrale, sia pure tramite un armadio diverso da quello cui è collegata l'utenza da intercettare.

Dalla postazione remota, mediante un terminale collegato al circuito, è possibile, ovviamente, ascoltare le conversazioni sia in entrata che in uscita sull'utenza intercettata.

Il sistema più semplice per una sicura individuazione del doppino telefonico corrispondente ad una determinata utenza, secondo il consulente, è dato dall'ispezione della cassetta di derivazione posta al piano dell'appartamento servito da quell'utenza.

Gli altri sistemi da lui indicati, soprattutto ove ad operare sia un tecnico del settore, qual è certamente l'odierno imputato, non sono meno efficaci ma sono soltanto più laboriosi.

Il consulente tecnico ha, quindi, indicato le possibili cause delle anomalie riscontrate dai componenti la famiglia Fiore - Borsellino nella loro utenza telefonica.

Egli ha escluso che l'abbassamento di fonia potesse essere ricondotto a infiltrazioni idriche o ad anomalie del cavo poiché, in questo caso, i disturbi avrebbero interessato anche altre utenze telefoniche.

FC-

Il dott. G. Genchi ha precisato che, anche se non aveva effettuato - perché non gli era stato richiesto - alcun accertamento sulle altre utenze telefoniche, si poteva escludere, non risultando essere stato effettuato nella zona nessun intervento tecnico riconducibile ad anomalie del cavo, che l'abbassamento di fonia fosse riconducibile ad anomalie di questo tipo (cfr. verb. ud. 16.2.1995, pag. 13 - 16).

Il consulente tecnico ha ricondotto "indirettamente" (questa è l'espressione usata dal dott. Genchi) la chiamata senza risposta dell'interlocutore chiamante all'intercettazione telefonica, poiché le altre cause (guasto tecnico dell'apparecchio telefonico ricevente o trasmittente, congestione del traffico telefonico), astrattamente configurabili, erano da escludere, in quanto tecnicamente non fondate o perché, sulla base di considerazioni di natura logica o di carattere empirico, non apparivano probabili.

Egli, in particolare, ha escluso un guasto tecnico dell'apparecchio telefonico ricevente (quello della famiglia Fiore-Borsellino), poiché - al momento degli accertamenti tecnici da lui compiuti attraverso prove tecniche - ha accertato l'inesistenza di guasti nel predetto apparecchio telefonico ed ha escluso, inoltre, l'intervento di altri tecnici tra il 19 Luglio e il 29 Luglio sulla base della seguente considerazione: "C'era un presidio interforze, Polizia, Carabinieri. Nessuno poteva entrare. Nessuno è entrato. Almeno si presume che sia così e ci auguriamo che sia così" (cfr. verb. ud. 16.2.1995, pag. 16 - 23).

Il consulente ha, invece, escluso l'ipotesi di un guasto tecnico del telefono trasmittente sulla base della seguente considerazione che lo stesso dott. G. Genchi ha definito una "supposizione": <<L'ipotesi di un guasto tecnico al telefono trasmittente avrebbe dovuto far ritenere che a chiamare fosse lo stesso soggetto cui il guasto si riferiva o più soggetti a cui il guasto, dello stesso tipo, si riferiva. La circostanza della presunta intercettazione telefonica è stata notoria. Sicuramente notoria ai familiari che sono stati oggetto di numerosi interrogatori. Sicuramente oggetto dei conoscenti dei familiari che dai familiari sono stati all'uopo consultati nel momento in cui hanno reso le dichiarazioni sulle conversazioni telefoniche. Ed è stata anche notoria perché ne hanno parlato i giornali, la televisione; quindi, si è ritenuto che chiunque avesse avuto, diciamo, motivo di avere chiamato con il telefono guasto potesse dare un contributo, anche se l'ambito... Certo è stata una supposizione>> (cfr. verb. ud. 16.2.1995, pag. 23 - 24).

L'ipotesi di una congestione del sistema tecnico è stata esclusa sia perché la centrale elettronica "Falde" era stata realizzata con tecniche avanzate, sia perché il traffico

telefonico, a cavallo del periodo estivo, era ridotto (cfr. verb. ud. 16.2.1995, pag. 24 - 26).

Il consulente ha, inoltre, ritenuto "percorribile" l'ipotesi secondo cui la chiamata senza risposta dell'interlocutore chiamante fosse riconducibile all'attività materiale posta in essere dagli autori dell'intercettazione abusiva per accertare il rientro e la permanenza nell'abitazione dei componenti la famiglia Fiore-Borsellino, allo scopo di eseguire lo ascolto e l'eventuale registrazione delle conversazioni telefoniche (cfr. verb. ud. 16.2.1995, pag. 27 - 30).

Egli ha, poi, escluso l'ipotesi di una erronea formulazione del numero, essendosi la chiamata senza risposta verificata per due settimane e non avendo mai il chiamante dato o chiesto chiarimenti sul suo errore (la considerazione del consulente può essere fondata solo se si accetta la premessa che formulare erroneamente il numero sia sempre lo stesso soggetto); ha, inoltre, escluso l'ipotesi di uno scherzo poiché, se ciò fosse avvenuto, l'autore dello scherzo - dopo la consumazione della strage - si sarebbe rivelato, trattandosi di un amico della famiglia Fiore-Borsellino (cfr. verb. ud. 16.2.1995, pag. 31).

Secondo il consulente tecnico, l'assenza del tono di centrale, alzando la cornetta e nel tentativo di impegnare la linea dopo la conclusione di una precedente conversazione, "può essere stato determinato dal mancato sincronismo del dispositivo di sblocco di fine conversazione, reset, del rudimentale congegno di intercettazione adottato dagli attentatori" (cfr. verb. ud. 16.2.1995, pag. 33 - 35).

Ad analogia conclusione - sempre in via di ipotesi ("può essere questo") - è pervenuto il consulente relativamente alla percezione del tono di occupato, all'attivazione del dispositivo di sblocco al termine di una conversazione telefonica successivamente alla quale si tenti di eseguirne un'altra (cfr. verb. ud. 16.2.1995, pag. 35 - 39).

Il consulente, dopo avere chiarito che i suoni di modesta intensità acustica a carattere discontinuo sono solitamente originati da scariche elettriche di lieve intensità sulla linea telefonica, posta l'ipotesi dell'intercettazione telefonica, ha concluso nel senso che gli squilli anomali, discontinui e di modesta intensità, di cui hanno parlato i familiari del dott. Paolo Borsellino, erano "verosimilmente" originati dall'installazione sul parallelo fisico della derivazione clandestina di dispositivi di registrazione amatoriale (cfr. verb. ud. 16.2.1995, pag. 39 - 41).

Egli ha, quindi, risposto, su specifica domanda del P.M.: *"La concorrenza delle anomalie, letta alla luce della causale ed alla luce della esclusione alternativa e*



congiunta delle singole causali, conduce, come è stato concluso in sede di consulenza tecnica, a ritenere segnatamente verosimile l'ipotesi di una intercettazione telefonica, come causa unica che potrebbe raccordare l'insieme delle anomalie in una chiave di lettura univoca, che poi può assumere maggior o minore importanza alla luce di fattori e di elementi di tipo diverso da quelli tecnici, però come dato tecnico complessivo, che è dato dalla sommatoria dei singoli indiziari sul piano tecnico, l'ipotesi dell'intercettazione telefonica è perfettamente compatibile con una lettura univoca delle causali che sono state riscontrate dai familiari" (cfr. verb. ud. 16.2.1995, pag. 42).

Dalle dichiarazioni del consulente tecnico emerge, dunque, la compatibilità dell'ipotesi di un'intercettazione abusiva con le anomalie riscontrate dai componenti la famiglia Fiore-Borsellino un mese e mezzo o due mesi prima della strage di via D'Amelio, non avendo il consulente potuto formulare un giudizio di certezza, a causa della mancanza di tracce fisiche dimostrative dell'avvenuta intercettazione.

Il giudizio di compatibilità non può, per sé solo, costituire prova a carico dell'imputato, tanto più se si considera che - nel caso di specie - non vi è corrispondenza cronologica tra l'epoca delle anomalie riferite dai familiari del dott. P. Borsellino e la presenza di un uomo - identificato successivamente in Scotti Pietro - sul pianerottolo del quarto piano di via D'Amelio n. 19.

Si dovrebbe, allora, ritenere (questa è l'ipotesi del giudice di primo grado) che la intercettazione abusiva sia stata iniziata due mesi prima della strage e che Scotti Pietro sia dovuto intervenire il 14 o il 16 Luglio 1992 o perché erano insorti problemi tecnici che non consentivano la prosecuzione dell'ascolto abusivo o perché doveva ripristinare il circuito clandestino che aveva dismesso, essendo venuto a conoscenza dell'intervento che i suoi colleghi Orecchio e Di Maio avrebbero dovuto eseguire il 14 Luglio 1992 in via D'Amelio n. 19 e nel timore che i due, dovendo effettuare l'operazione nello stesso box condominiale e nello stesso armadio di zona, cui era collegato il telefono della famiglia Fiore-Borsellino, si accorgessero della "ponticellatura" e, conseguentemente, dell'intercettazione abusiva.

L'ipotesi del giudice di primo grado si fonda su quanto riferito dal consulente tecnico il quale, dopo avere chiarito che l'accesso alla cassetta di derivazione, essendo finalizzato all'individuazione della coppia telefonica e al collegamento dei circuiti telefonici, è prodromico all'intercettazione, ha precisato che, una volta individuata fisicamente la coppia dell'utenza telefonica da intercettare, l'operatore clandestino non ha più ragione

di ispezionare la cassetta di derivazione del piano, a meno che non intervengano fattori eccezionali.

Convieni riportare il brano del verbale d'udienza relativo alle dichiarazioni rese, sul punto, dal consulente tecnico (cfr. verb. ud. 16.2.1995, pag. 81 - 82):

Difensore *Il problema mio è questo: fatto il collegamento in parallelo nello stesso armadio, quindi due linee che finiscono nello stesso armadio, devo recarmi sul pianerottolo della linea intercettata, nell'edificio della linea intercettata? Ecco, cioè, ho necessità di recarmi, devo recarmi? Se mi ci devo recare per quale motivo? Non lo so, lei faceva questa distinzione, eventualmente ce la spieghi Lei.*

Consulente *... Se lei ha già eseguito il collegamento e quindi ha già positivamente sviluppato ed ha eseguito ... e sta eseguendo l'intercettazione clandestina, non ha nessuna necessità di rilocalizzare l'utenza, quindi andare sul pianerottolo, salire nell'ascensore e così via, tranne che il collegamento non sia stato da lei o altri dismesso, tranne che non si siano verificati dei fattori fisici nel circuito, ed abbiamo detto quali sono e quali possono essere, tali per cui lei non riesce più ad ottenere la finalità o intende riottenere la finalità che si era prefisso. Le aggiungo per maggiore completezza sempre alla sua domanda: se Lei intende traslare verso altra direzione dello stesso armadio l'utenza che già localizzato, e della quale ha il collegamento, non ha alcuna necessità di ritornare nel pianerottolo se ha già individuato, nell'armadio di zona esterna, la posizione e la terminazione della sua utenza, e se il collegamento è ancora attivo.*

Difensore *Nel caso in cui il collegamento non dovesse essere più attivo, per un motivo X, per problemi tecnici, per problemi fisici...*

Consulente *O perché a Lei stesso non serviva più e l'ha levato...*

Difensore *O perché esatto, in un certo momento non mi serviva più, l'ho levato e lo dovevo successivamente rifare. Problema: nel momento in cui ho già fatto un collegamento, sempre nell'armadio parliamo, quindi io nell'armadio ho già individuato la primaria e secondaria relativa alla linea da intercettare, è giusto?*

FC-

Consulente *Bastava solo la secondaria.*

Difensore *La secondaria sì, esatto: ho individuato la secondaria della linea da intercettare; nel momento in cui io già l'ho individuato, se lo devo riattivare non mi devo recare solo ed esclusivamente nell'armadio sempre di zona per riattivarlo? Perché io già lo so che si trova nella prima striscia, nella seconda striscia o nella quinta striscia ed il posto in cui si trova.*

Consulente *Il concetto di "lo so" significa che lo ricorda se non è più attivo: se Lei ricorda sicuramente non deve recarsi, se Lei lo ha annotato non deve recarsi. Veda, l'ambito che abbiamo seguito, per interpretare i fenomeni fisici sul piano logico, è quello della assoluta ordinarietà. Se poi Lei se lo vuole rilocalizzare ci sta un'attività di tipo straordinaria.*

Dalle dichiarazioni del dott. G. Genchi emerge, dunque, che l'intercettatore soltanto in un caso avrebbe avuto la necessità di salire sul pianerottolo: se egli avesse dimenticato l'individuazione della posizione e della terminazione dell'utenza telefonica e non la avesse annotata e ciò vale sia nel caso in cui l'intercettazione fosse stata effettuata nell'armadio di zona sia nell'ipotesi in cui l'operazione fosse avvenuta nel box condominiale, a meno che l'intercettazione non fosse stata eseguita nella cassetta di derivazione del piano.

Il consulente tecnico ha, tuttavia, escluso quest'ultima ipotesi e, in particolare, che lo intercettatore abbia operato sui conduttori che passavano attraverso la cassetta di derivazione del quarto piano di via D'Amelio n. 19 (cfr. verb. ud. 15.2.1995, pag. 82 - 83):

P. M. *Premesso tutto questo però chi deve effettuare una intercettazione clandestina poi deve svolgere una certa attività.*

Consulente *Certo.*

P. M. *Cos'è che deve fare? E quali sono le possibilità, a secondo del posto in cui voglia svolgere questa intercettazione?*

Consulente *Parliamo in concreto dell'utenza in esame ovviamente. Se la utenza si fosse voluta intercettare dall'interno dell'appartamento ci si posizionava*

*in una parte dell'appartamento e si piazzava il doppino; se la si fosse voluta intercettare dalla cassetta della scala si doveva creare un collegamento, quindi tagliare il filo, collegare altri due fili, ripassarsi questi due fili o utilizzare altri due fili già esistenti e riportarsela nel palazzo dalla cassetta dei piani. Il filo lì l'abbiamo trovato integro, l'abbiamo guardato anche attentamente, e quindi non è stato sicuramente eseguito il collegamento clandestino, se collegamento c'è stato, dalla cassetta di piano.*

E, dunque, anche ad ammettere che vi fosse stata la necessità di dismettere, per un tempo determinato, l'intercettazione allo scopo o di mantenerne la clandestinità o di porre rimedio ad un'anomalia di funzionamento del circuito derivato, l'intercettatore non avrebbe avuto alcun bisogno di tornare al piano della cassetta di derivazione del piano poiché - una volta individuata la coppia telefonica - gli era sufficiente intervenire sul box condominiale o sull'armadio di zona.

La necessità di tornare nel pianerottolo - ove non si disponga già del dato informativo, in possesso del Centro Lavori Impianti di Abbonato della Sip (oggi Telecom), della esatta collocazione della coppia del telefono che si vuole intercettare (cfr. verb. ud. 15.2.1995, pag. 72 - 74) - può sorgere soltanto, come si è precedenza rilevato, nel caso in cui l'intercettatore abbia dimenticato il codice alfanumerico della coppia; ipotesi, invero, improbabile, ove si consideri che l'intercettatore abusivo, il quale abbia la necessità di dismettere temporaneamente un collegamento, ha certamente cura di annotare, nel momento della dismissione, il numero la cui individuazione lo espone a rischi altissimi.

Necessità che non incontrano certo gli operatori tecnici telefonici - cui ha fatto riferimento il consulente tecnico - che lavorano sui terminali delle linee telefoniche per mestiere e che non possono ricordare le posizioni delle coppie di tutti i lavori che effettuano (cfr., sul punto, verb. ud. 15.2.1995, pag. 74).

Si deve allora necessariamente concludere che la presenza di un individuo il giorno 14 o 16 Luglio 1992 nel pianerottolo del quarto piano dello stabile di via D'Amelio non costituisce riscontro di un'intercettazione abusiva dell'utenza Fiore-Borsellino, sulla quale il consulente tecnico - in base alle anomalie riferite dai familiari del dott. Paolo Borsellino - ha formulato un giudizio di compatibilità in ordine all'effettuazione, poiché la presenza dell'uomo sulla scala e le anomalie di funzionamento dell'utenza telefonica

non sono tra di loro collegabili causalmente e cronologicamente né esiste un rapporto di congruità tra i due diversi episodi.

6. Va, comunque, verificata la fondatezza dell'ipotesi accusatoria secondo la quale il 14 o il 16 Luglio 1992 un uomo - successivamente identificato in Scotto Pietro - avrebbe operato in via D'Amelio per attivare un'intercettazione clandestina sull'utenza della famiglia Fiore-Borsellino, alla stregua degli altri dati acquisiti al processo, non potendo assumere rilievo, a tale fine e per le considerazioni svolte, le anomalie di funzionamento della utenza telefonica, riscontrate nel bimestre antecedente la strage.

Si è già osservato che, se l'intercettazione abusiva fosse stata effettivamente eseguita nella settimana precedente la strage, sarebbe stata diretta ad acquisire informazioni utili sugli spostamenti del dott. Borsellino, allo scopo di conoscere con sufficiente anticipo il giorno e l'ora del suo arrivo in via D'Amelio e di predisporre, conseguentemente, i mezzi necessari all'esecuzione della strage; nel caso in cui, infatti, all'acquisizione della relativa informazione non si fosse fatta corrispondere una conseguenziale attività, l'intercettazione abusiva sarebbe stata inutile e si sarebbero corsi rischi assolutamente gratuiti.

E', tuttavia, emerso - in questo grado del giudizio - che, sin dall'inizio della settimana, era stata stabilita la domenica per l'esecuzione dell'attentato

Galliano Antonino, interrogato all'udienza del 13 Febbraio 1998, dopo avere illustrato l'attività di pedinamento da lui svolta nella fase preparatoria della strage di Capaci e che consisteva nel seguire l'autovettura blindata che era a disposizione del dott. G. Falcone a Palermo, ha riferito quanto era a sua conoscenza sulla strage di D'Amelio (vedi, *supra*, pag. 137 - 149).

Il collaboratore, con riferimento alla strage di Capaci, ha precisato che l'attività di pedinamento gli era stata richiesta dallo zio Raffaele Ganci e da Cancemi Salvatore.

Conviene riportare testualmente il brano del verbale delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia:

P. M. *Senta, questo tipo di attività veniva svolta, quindi siamo nell'arco di quattro settimane, veniva svolta giornalmente oppure in determinati giorni ?*

Galliano *No, io la svolgevo soltanto il sabato.*

FC-

P. M. *E senta si verificarono, prima dell'ultimo giorno, casi in cui questa macchina andò verso l'aeroporto?*

Galliano *Di questo una volta Mimmo Ganci si accorse, che la macchina andava verso l'aeroporto e quindi la seguì nel tragitto interno, fino all'imbocco dell'autostrada, cioè fino al cavalcavia di Via Lazio, Via Belgio, da quelle parti.*

P. M. *E sa se in quell'occasione andò all'aeroporto e il giudice Falcone era sceso in Sicilia?*

Galliano *No, ma ci fu ... cioè quello che mi ricordo io, ci fu anche un giorno in cui, diciamo, Raffaele Ganci, guardando il giornale lesse che il venerdì, era un venerdì, il dottor Falcone era a Palermo per una conferenza che si teneva all'istituto Gonzaga, fra gli ex alunni, e fece diciamo la ... cioè, commentò dicendo: "Noi lo pediniamo il sabato, invece il venerdì lo abbiamo qua a Palermo e lo sappiamo tramite i giornali".*

P. M. *Senta, pedinandolo dovevate dare degli avvisi a qualcuno?*

Galliano *C'era Mimmo Ganci che aveva un numero di telefono che doveva dare l'okay a quelli che erano posizionati forse all'aeroporto, cioè per avvisare che questa, cioè l'autista si stava avvicinando per andare a prendere il dottor Falcone.*

P. M. *Va bene, quindi lei ebbe un avviso o incarico che andava pedinato Falcone un mese prima, giusto? E l'ha espletato per un mese. Lei ebbe un incarico o una richiesta di incarico di pedinamento del giudice Borsellino?*

Galliano *Sì, ebbi una richiesta analoga sempre da Raffaele Ganci nella macelleria di Via Francesco Lojacono, alla presenza di Domenico Ganci.*

P. M. *Senta, lei disse che per Falcone ebbe questa richiesta un mese prima, per Borsellino quanto tempo prima l'ha avuta?*

Galliano *Fu all'inizio della settimana e la domenica successiva poi è successa la strage.*

FL-

P. M. *E' in grado di dire qual è il giorno della settimana che riceve ...*  
Galliano *Io mi ricordo che fu all'inizio della settimana però non sono diciamo ... non ricordo preciso il giorno in cui mi è stato detto, comunque all'inizio della settimana.*

Presidente *Cioè o lunedì o martedì sarà.*  
Galliano *All'inizio della settimana.*

P. M. *E la indicazione fu fatta con riferimento a quale giorno che doveva fare questa attività?*

Galliano *Lui mi disse: "Tieniti pronto per tutta la domenica che si deve pedinare il dottor Borsellino". Siccome io in quel periodo ero impiegato come portiere alla Sicilcassa e quindi i nostri turni andavano dal venerdì al lunedì successivo, io già sapevo che la domenica mattina dovevo essere in servizio, e gli dissi: "Guardi che io sono di servizio e quindi non posso venire". Allora Mimmo Ganci disse: "Va bene, non ti preoccupare, lo sostituiamo con Stefano", Ganci, cioè con suo fratello. E quindi al mio posto poi ci andò Stefano Ganci.*

P. M. *Nella trascrizione questa sua sottolineatura, che mi pare di avere colto, non verrà... glielo chiedo espressamente, ha ribadito, segnalato che la richiesta era relativa a tutta la domenica?*

Galliano *Sì, sì, tutta la domenica.*

P. M. *Perché il suo turno quant'era, era di tutta una giornata, era di mezza giornata?*

Galliano *No, era dalle sei alle 13,30.*

P. M. *E lei precisò, quando disse: "Sono impegnato", in quale parte della giornata era impegnato?*

Galliano *Sì, sì, gli dissi che ero in servizio quella mattina.*

P. M. *E quando lei fece questa osservazione si decise che lei veniva sostituito?*

Galliano *Sì, sostituito da Stefano Ganci.*

FC

P. M. *Lei dicendo: "Sono impegnato la mattina", diede una disponibilità a fare questo servizio, fra virgolette, questa attività per loro, il pomeriggio o no?*

Galliano *No, no, infatti io preoccupandomi del fatto che ... cioè conoscendo Raffaele Ganci e avendo paura che lui mi potesse far venire a prendere anche in servizio, io cambiai il turno, e quindi cambiai il turno con un collega dalle 13,30 alle 21,00, quindi rendendomi, diciamo, irreperibile la mattina. Infatti loro, diciamo, mi vennero a cercare a casa mi e telefonarono anche a casa di mia suocera perché mi avevano cercato dalla mattina. Io quando la domenica mattina ero libero, solevo andare a fare un po' di attività sportiva alla Favorita con un mio collega. Così feci quella mattina anche per... non farmi trovare.*

P. M. *Cioè lei temeva che la cercassero di mattina anche se era di servizio e la facessero andar via?*

Galliano *Sì, sì, perché era una prerogativa di "Cosa Nostra" che in questi casi se ti cercano, anche in qualsiasi... cioè devi lasciare qualsiasi cosa ma ci devi andare, quindi io preoccupandomi, diciamo, di questo feci.. il possibile per evitare di essere presente.*

Ha, quindi, precisato il Galliano - nel corso del medesimo esame - che nel pomeriggio della domenica 19 Luglio, poco prima delle ore 17,00, fu raggiunto alla Sicilcassa, dove stava effettuando il turno di servizio pomeridiano, dai fratelli Domenico e Stefano Ganci i quali gli diedero ragguagli sull'attività di pedinamento del dott. P. Borsellino che quel giorno avevano svolto e gli preannunciarono che, da lì a qualche minuto, avrebbe sentito l'esplosione, "il botto".

Ha, quindi, chiesto al collaboratore di giustizia il Presidente della Corte:

Presidente *La richiesta di questo pedinamento per la domenica le fu fatta, lei dice, nei primi giorni della settimana, quindi tra lunedì, martedì; una volta che lei ha detto che non era possibile, era impegnato, eccetera, da quel momento, fino a quando poi sono passati vicino dove lei lavorava la domenica sera, poco prima del botto, ha avuto ulteriori comatti, richieste?*

FC -



Galliano *No, no, no.*

Presidente *Nessuno le disse più niente.*

Galliano Antonino - la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata positivamente valutata nel capitolo quarto (vedi, *supra*, pag. 191 - 192 e 196 - 203) - ha, dunque, riferito di avere ricevuto dallo zio Raffaele Ganci, all'inizio della settimana che va dal 13 al 19 Luglio 1992, l'incarico di pedinare, per tutta la giornata di domenica 19 Luglio, il dott. P. Borsellino.

Nell'adempimento dell'incarico era stato sostituito dal cugino Stefano Ganci, avendo fatto presente che la mattina della domenica sarebbe stato in servizio in banca.

Egli non ricevette più alcuna comunicazione da Raffaele Ganci, non già perché lo zio avesse rinunciato ad avvalersi della sua collaborazione.

Il Ganci, infatti, non curandosi minimamente dell'impegno prospettatogli dal nipote, non aveva rinunciato ad avvalersi dell'apporto di quest'ultimo che riteneva utile poiché - come si è illustrato nel capitolo quarto - nell'anno 1989 il nipote aveva svolto, per un certo periodo di tempo, un'attività di osservazione degli spostamenti del dott. Paolo Borsellino, finalizzata anche allora all'esecuzione di un attentato nei confronti del magistrato (vedi, *supra*, pag. 142 - 143).

Galliano Antonino, infatti, il mattino del 19 Luglio venne cercato dai Ganci (come risulta dalle dichiarazioni del collaboratore che hanno trovato una puntuale conferma documentale nel tabulato del traffico telefonico relativo al cellulare in uso a Domenico Ganci) e non fu trovato soltanto perché, prevedendo che lo zio lo avrebbe mandato a chiamare, si rese irrepibile per l'intera mattinata (vedi, *supra*, pag. 145).

Galliano Antonino non venne, quindi, più cercato nel corso dell'intera settimana e sino alla domenica, non perché era stata abbandonata l'idea di coinvolgerlo, ma perché non c'erano state variazioni di sorta nel programma che prevedeva l'esecuzione della strage per la domenica 19 Luglio 1992.

Va, infine, rilevato - sul punto - che quella domenica non si doveva semplicemente svolgere un'attività preparatoria ma doveva essere eseguito l'attentato.

Ciò il Galliano aveva chiaramente compreso quando era stato convocato da Ganci Raffaele.

Egli ha, infatti, riferito: " ... siccome era già successa la strage di Falcone, quindi ... cioè una mia supposizione in quel momento era che ... anche per il dottor Borsellino

fosse arrivata l'ora. Cioè quando mi dicono: dobbiamo pedinare tutta la domenica, cioè, io capisco, intuisco che tutta la domenica significa che loro erano già pronti" e, alla domanda del giudice a latere: "Cioè che l'attentato si doveva fare?" il collaboratore ha risposto: "Che loro erano pronti".

Si può, dunque, affermare che, già nei primi giorni della settimana, era stata decisa l'esecuzione dell'attentato per la domenica.

E, come ha osservato il Procuratore Generale, si trattava di un giorno antecedente il mercoledì 15 (giorno festivo a Palermo); si trattava, cioè, del lunedì o del martedì.

Il colloquio tra Ganci Raffaele e Galliano Antonino, alla presenza di Mimmo Ganci, era, infatti, avvenuto in una delle macellerie dei Ganci (vedi, *supra*, pag. 144) che era, dunque, aperta (e ciò esclude che possa essere stato il mercoledì che è un giorno festivo, celebrandosi la Patrona della città di Palermo).

E, d'altra parte, se l'episodio si fosse verificato dopo il "festino" del mercoledì 15 Luglio (giovedì o venerdì) il Galliano non avrebbe potuto collocarlo nei primi giorni della settimana ma lo avrebbe collocato nella seconda metà della settimana.

L'indicazione del Galliano ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Ferrante Giovan Battista, che è stato esaminato nei tre procedimenti relativi alla strage di via D'Amelio e le cui dichiarazioni sono state riportate nel capitolo quarto (vedi, *supra*, pag. 47 - 63).

Ha, infatti, riferito il Ferrante che - con largo anticipo rispetto alla domenica 19 Luglio e in un giorno che non è stato in grado di precisare e che avrebbe potuto essere l'11 Luglio, lo stesso giorno in cui fu effettuata la prova del telecomando alle case Ferrei - Biondino Salvatore gli disse di non allontanarsi "perché ci sarebbe stato da fare"; un avvertimento presumibilmente datogli in relazione all'abitudine che lui coltivava nel periodo estivo di uscire in barca a fine settimana.

Successivamente, qualche giorno prima di domenica 19 Luglio, non più tardi del sabato e non prima del giovedì, il Biondino gli disse che la domenica successiva avrebbe avuto luogo l'attentato.

E' agevole osservare che l'indicazione di maggiore rilievo è quella proveniente dal Galliano, che, tuttavia, riceve un parziale significativo riscontro nelle dichiarazioni del Ferrante.

L'indicazione è significativa in quanto - sia che Raffaele Ganci lo avesse convocato il lunedì sia che ciò fosse avvenuto il martedì - dimostra che, ancor prima che venisse iniziata la supposta intercettazione abusiva dell'utenza della famiglia Fiore-Borsellino, si era già convenuto di eseguire l'attentato domenica 19 Luglio.

Ciò non rende incompatibile l'intercettazione, ove si consideri che gli autori della strage avrebbero potuto decidere, pur avendo fissato anticipatamente la data di esecuzione dell'attentato, di aggiungere a metodi più empirici di acquisizione delle notizie utili per l'esecuzione dell'attentato un sistema più sofisticato di cognizione.

Vi è, però, da rilevare che - sia nel caso in cui l'accesso alla cassetta di derivazione sia stato eseguito dall'uomo, successivamente identificato in Scotto Pietro, il martedì sia che sia stato eseguito il giovedì (sicuramente il martedì per le considerazioni che saranno più avanti svolte) - l'intercettazione sarebbe stata decisa ed eseguita sul telefono della famiglia Fiore-Borsellino quando ancora la madre del magistrato non si era ancora recata nell'abitazione della figlia, in via D'Amelio.

La signora Lepanto Maria Pia, come già si è osservato, soltanto il venerdì 17 Luglio, nel primissimo pomeriggio, fu, infatti, accompagnata dal nipote Claudio Fiore dalla casa della signora Adele Borsellino nell'abitazione della signora Rita, in via D'Amelio.

Si può, a questo punto, trarre una prima conclusione: l'intercettazione in via D'Amelio sarebbe stata eseguita partendo dal dato statistico (e, dunque, da un apposito servizio di osservazione) che indicava come frequenti le presenze della signora Lepanto Maria Pia in via D'Amelio alla fine della settimana e che, se la madre non si fosse recata dalla figlia Rita, l'intercettazione sarebbe stata verosimilmente inutile, perché difficilmente sarebbero state captate conversazioni concernenti gli spostamenti del dott. Borsellino, che orientava soprattutto il flusso delle proprie comunicazioni in quella delle abitazioni delle sorelle nelle quali la madre, cui era molto legato e che era molto anziana, soggiornava.

Si è, inoltre, già osservato che se effettivamente fosse stata effettuata l'intercettazione abusiva in via D'Amelio gli autori della strage, il venerdì, avrebbero preso cognizione del fatto che il magistrato si sarebbe potuto recare dalla madre il sabato pomeriggio e, nella giornata di sabato, non avrebbero potuto escludere una visita nella serata dello stesso sabato.

Si è, in conseguenza, rilevato che gli autori dell'attentato avrebbero dovuto predisporre l'autobomba per quel giorno e non già per la domenica, poiché il dott. P. Borsellino se si fosse recato dalla madre il sabato non sarebbe da lei ritornato anche la domenica.

Si è, ancora, osservato che nessuna informazione di un'eventuale visita del dott. P. Borsellino in via D'Amelio per il giorno di sabato era in possesso degli attentatori, posto che, secondo quanto ha riferito lo Scarantino (nessun altro collaboratore ha saputo dare informazioni sul caricamento di esplosivo nella Fiat 126) l'autobomba fu

predisposta per la domenica, essendo stata preparata il sabato pomeriggio dalle ore 16,30 - 17,00 alle 21,30 - 22,00.

Né risulta che Galliano Antonino e i cugini Stefano e Domenico Ganci abbiano ricevuto controindicazioni nel senso che avrebbero dovuto anticipare al sabato (pomeriggio o sera) il compito loro affidato per la domenica, così come nessun contrordine fu dato al Ferrante.

Anche questa circostanza rafforza la conclusione, cui si è pervenuti, dell'inesistenza di un'intercettazione in via D'Amelio, apparendo contrario a ogni criterio di razionalità supporre che gli autori della strage, dopo avere predisposto una captazione illecita delle conversazioni svoltesi nell'utenza della famiglia Fiore-Borsellino, non abbiano, poi, utilizzato le informazioni raccolte.

Né può essere prospettata - sulla base delle acquisizioni processuali - l'ipotesi di un intervento ad opera degli autori della strage sul dott. P. Di Pasquale in modo da far slittare la visita medica - che poteva essere effettuata il sabato - alla domenica successiva.

Non v'è, infatti, nessun dato acquisito al processo che autorizzi una simile congettura: il guasto dell'autovettura, secondo le dichiarazioni dello stesso medico, fu causato dalla vetustà del mezzo.

Ha, infatti, dichiarato il dott. P. Di Pasquale: "...e lui" (il meccanico) "mi disse che c'era un guasto alla centralina della Fiat Uno... per cui non passava la corrente nel... nel come si chiama, m'ha detto soltanto questo; ho detto, dico <<ma si è guastata così?>>, dice: <<no, è usura>>. Successivamente, gli anni successivi qualche altro problema così ce l'ho avuto pure" (cfr. verb. ud. 20.7.1998, pag. 23 - 24).

L'ipotesi di un sabotaggio deve essere esclusa non soltanto perché non ha alcun fondamento processuale ma anche perché il guasto dell'autovettura non impediva al medico di visitare la signora Lepanto Maria Pia.

Si è già osservato che il dott. P. Di Pasquale era disponibile a effettuare la visita medica prima di cena, quando telefonò al dott. P. Borsellino alle ore 19,45 - 19,50, e che ciò non fu possibile soltanto perché il magistrato aveva un appuntamento all'albergo "Astoria", intorno alle ore 20,00, con il dott. Monti Davide (vedi, *supra*, pag. 526 - 527).

Si è, inoltre, osservato che la visita medica si sarebbe potuta effettuare la sera del sabato e si sono, sul punto, richiamate le dichiarazioni del cardiologo, il quale ha riferito di avere aspettato il dott. P. Borsellino sino alle 22,00 - 22,30, e la testimonianza del dott.

Monti il quale - a conferma di quanto dichiarato dal cardiologo - ha affermato che il dott. P. Borsellino, andando via, gli disse che "forse sarebbe passato dalla madre ma non era sicuro perché l'ora era tarda".

Si è, quindi, pervenuti alla conclusione che la visita medica alla signora Lepanto Maria Pia non fu effettuata sabato sera soltanto perché il dott. P. Borsellino, essendosi fatto tardi, decise di rimandare la visita all'indomani pomeriggio e non per un impedimento del cardiologo.

Ciò conduce necessariamente a escludere (non essendovi dubbi sull'attendibilità del dott. Di Pasquale e sulla veridicità delle sue dichiarazioni) che gli esecutori della strage abbiano fatto in modo che il medico - pur non rendendosi conto di subire un intervento esterno - sia stato costretto a rinviare alla domenica la visita medica e, in conseguenza, si deve escludere che gli autori della strage siano mai venuti a conoscenza della probabile effettuazione della visita medica nella giornata del sabato; il che rende incompatibile l'ipotesi di un'intercettazione abusiva in via D'Amelio.

Si deve, infine, osservare - relativamente alla domenica - che i tempi e i modi di svolgimento del pattugliamento delle strade di Palermo, eseguito il 19 Luglio da parte dei componenti delle "famiglie" di San Lorenzo e della Noce, così come ricostruito, per cognizione diretta, dal Ferrante e, per cognizione indiretta, dal Galliano sono sintomatici della mancanza di una precisa cognizione da parte degli attentatori del momento in cui il dott. P. Borsellino si sarebbe recato in via D'Amelio, tanto più se si considera che, sin dalle ore 8,00, l'intercettatore abusivo era in grado di venire a conoscenza che la visita era stata rinviata al pomeriggio e che, almeno dalle ore 10,00, sapeva che la visita era stata fissata alle ore 17,00 e, tuttavia, i fratelli Stefano e Domenico Ganci non sospesero il pattugliamento per l'intera giornata, sino a pochi minuti prima dell'esplosione, se - come ha riferito il Galliano - "erano rimasti digiuni", Biondino Salvatore si recò a Villagrazia di Carini per rintracciare e continuare a "pedinare" il magistrato e gli altri complici sospesero il pattugliamento ad ora di pranzo, in un tempo, cioè, incompatibile con l'apprendimento della notizia da parte dell'eventuale intercettatore abusivo.

Si deve, allora, avanzare l'ipotesi, invero plausibile, che, a partire dal sabato sera, per ragioni di cautela e per eliminare dal box o anche dall'armadio di zona le tracce fisiche dell'intercettazione, sia stato dismesso un eventuale collegamento abusivo di circuiti telefonici.

FC

A rendere incompatibile, tuttavia, l'ipotesi dell'intercettazione abusiva è la mancata anticipazione al sabato, che avrebbe potuto e dovuto essere decisa venerdì 17 Luglio, delle operazioni previste per la domenica.

È, anche a voler ritenere che la mancata anticipazione potrebbe essere stata determinata da difficoltà logistiche, imputabili all'originaria scelta compiuta dagli organizzatori dell'attentato di operare la domenica, l'intercettazione abusiva è incompatibile con la assenza di un intervento idoneo a eliminare l'ostacolo imprevisto (visita medica) che si era frapposto.

Si deve, dunque, ritenere che gli attentatori avevano deciso di operare in via D'Amelio, di domenica, sulla base del dato statistico (il dott. Borsellino andava a visitare, come si è visto, la madre generalmente la domenica mattina e soltanto, in casi eccezionali, negli altri giorni della settimana) e ciò spiega i tempi (sin dalle ore 8,00) e le modalità del pattugliamento e conduce alla conclusione che l'attentato era stato organizzato, come altri analoghi in precedenza, puntando sugli esiti dell'osservazione diretta dei movimenti dell'obiettivo designato, il dottor P. Borsellino il quale, come si è già rilevato, aveva effettuato le ultime cinque visite alla propria madre, sempre in via D'Amelio e di domenica e tra le ore 9,00 e le ore 10,00.

7. Occorre, a questo punto, esaminare il duplice riconoscimento, eseguito nei confronti di Scotto Pietro da Cecilia Fiore e Emilio Corrao e le dichiarazioni rese da costoro, da Caruso Arcangela, da Di Gangi Ignazio (portiere dello stabile all'epoca della strage) e dagli operai della Elte Di Maio Vincenzo e Orecchio Salvatore, in correlazione con le conclusioni, cui si è pervenuti, che portano a ritenere, per tutte le considerazioni svolte, incompatibile l'intercettazione abusiva nell'utenza della famiglia Fiore-Borsellino di via D'Amelio.

Fiore Cecilia ha dichiarato di avere visto, tra le ore 8,00 e le 8,30, il martedì o il giovedì precedenti la domenica della strage nel pianerottolo, accanto alla porta d'ingresso del suo appartamento, una persona che indossava "dei pantaloni da lavoro" e che armeggiava, su una scala a forbice, sui fili telefonici della cassetta che si trova tra i due appartamenti del piano.

La teste ha precisato di avere visto in viso, quando ha aperto la porta dell'appartamento in attesa che salisse il suo fidanzato (Corrao Emilio), l'operaio che si era girato a guardarla "insistentemente".

FC-

La teste ha dichiarato di avere continuato a osservare l'operaio, attraverso lo spioncino della porta; ella ha allora sentito l'operaio parlare di fili rossi con qualcun altro; ha rivisto l'operaio, sempre sulla scala, quando, intorno alle ore 8,30, aprì la porta alla estetista, Caruso Arcangela.

Fiore Cecilia ha precisato che anche il fidanzato aveva notato l'operaio e che il portiere, Di Gangi Ignazio, cui chiese informazioni "in giornata", le disse che effettivamente c'erano degli operai che lavoravano sull'utenza di una famiglia arrivata da poco.

La teste ha riferito che, affacciata al balcone, vide una Fiat Panda con la scritta Elte, una società che lavorava nel campo della telefonia.

Conviene riportare testualmente il brano del verbale relativo alle dichiarazioni rese, sul punto, da Fiore Cecilia (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 44 - 51):

P. M. *Lei ricorda di aver constatato, in un periodo, che è quello che ci può interessare ovviamente, precedente i fatti del 19 luglio, la presenza di operai o altro personale tecnico in qualche locale del vostro stabile? E, se è sì, indichi alla Corte quando questo si è verificato e descriva in che modo si è accorta di ciò.*

Teste *Sì. Allora qualche giorno prima, durante la settimana, non ricordo se il martedì o il giovedì, non sicuramente il mercoledì perché era festa e non ero a Palermo...*

P. M. *Mercoledì che festa era?*

Teste *La festa di Santa Rosalia, il festino. Ho notato, nel pianerottolo della... accanto alla porta del mio appartamento, una persona che lavorava su una scala ai fili che si trovano nella cassetta fra le due porte del pianerottolo.*

P. M. *Questo verso che ora è successo?*

Teste *Di mattina tra le 08.00 e le 08.30.*

P. M. *Come mai lei l'ha notato? Cioè stava uscendo, stava entrando?*

Teste *Ho aperto la porta perché avevo sentito suonare con il clacson il mio ragazzo che doveva venire a casa mia a studiare; ho l'abitudine che quando lui suona il clacson da giù aspetto un attimo, appena sento*

*aprire l'ascensore apro la porta. Ho aperto la porta... però vedendo questa persona, io ero in pigiama, ho richiuso subito, anche se avevo sentito che il mio ragazzo era arrivato sul pianerottolo ed ho aspettato che suonasse nuovame... cioè suonasse per la prima volta.*

P. M. *E quindi può descrivere cos'è che ha visto in questo primo frangente?*

Teste *Allora, ho visto una persona che indossava dei pantaloni da lavoro, su una scala che toccava, appunto, i fili di questa cassetta.*

P. M. *Questa persona lei l'ha potuta vedere bene?*

Teste *Sì, in faccia, si è girato verso di me, ha guardato anche insistentemente verso di me. Cioè mi sono sentita offesa dal suo sguardo.*

P. M. *Era, ha detto, su di una scala?*

Teste *Sì.*

P. M. *Per quello che vale, era una scala, diciamo, a pioli, quella che si appoggia alla parete, oppure di quelle a forbice?*

Teste *No, no, di quella a forbice.*

P. M. *E quindi subito dopo lei ha richiuso la porta ed è rientrata?*

Teste *Sì, un attimo dopo il mio ragazzo ha suonato, è entrato, io sono rimasta dietro la porta aprendogli e lui è entrato.*

P. M. *Quindi non l'ha rivisto quando è entrato il suo ragazzo?*

Teste *No. Poi l'ho visto...*

P. M. *Dopo ha avuto modo ancora di vedere questa persona?*

Teste *Sì, ho... intanto incuriosita ho guardato dallo spioncino della porta per osservare questa persona cosa facesse, l'ho sentito anche parlare quindi decisamente parlava con qualcun altro, non so..*

P. M. *Però lei non ha visto...?*

Teste *No, non so se era anche lì o da qualche altra parte; parlava precisamente di fili rossi. Poi l'ho rivisto una seconda volta perché è venuta, sempre*



*verso le 08,30, a casa mia l'estetista ed io ho aperto la porta all'estetista.*

P. M. *In questa seconda occasione dov'era questa persona?->*

Teste *L'ho rivisto sempre sulla scala.*

P. M. *Lei l'ha visto, quindi, sempre sulla scala?*

Teste *Sì.*

P. M. *Anche quando guardava dallo spioncino?*

Teste *Sì.*

omissis

P.M. *E quindi l'ha visto abbastanza bene in viso questa persona?*

Teste *Sì.*

P. M. *Il suo fidanzato, il suo ragazzo come si chiama?*

Teste *Emilio Corrao.*

P.M. *Emilio Corrao le ha detto di avere notato anche lui questa persona?*

Teste *Sì, abbiamo commentato subito, io ho detto: "Hai visto? C'è un operaio", lui mi ha detto: "Sì, sì, ho visto, ho visto; ma chi sono?", allora ho chiesto informazioni al portiere per sapere chi fossero.*

P. M. *Ha chiesto informazioni quando al portiere?*

Teste *Dopo, perché subito dopo è arrivata l'estetista, io ero impegnata con l'estetista quindi dopo, durante la giornata.*

P. M. *Il portiere vi ha saputo spiegare di chi si trattava?*

Teste *Il portiere mi ha detto che c'erano degli operai che lavoravano all'utenza di una persona che era... una famiglia che era arrivata da prima, però non mi ha dato delle informazioni specifiche, cioè soltanto che lui sapeva che c'erano dei lavori presso una famiglia che era venuta ad abitare da poco.*

FC

- P. M. *Ed erano comunque operai... potevano essere operai dell'Enel, potevano essere operai di altre società...?*
- Teste *No, io mi sono ... mi sono affacciata al balcone per vedere, appunto, se c'era una macchina giù, per riconoscere questo operaio ed ho notato una Panda con la scritta sul fianco Elte, quindi una società di telefoni.*
- P. M. *Potrebbe sorgere un po', così, la curiosità di capire il motivo di tanta sua attenzione al fatto che ci fosse questa persona sul pianerottolo. Come mai lei si è così incuriosita; l'ha guardato dallo spioncino; poi si è affacciata al balcone; ha chiesto informazioni al portiere?*
- Teste *Perché... intanto perché di solito il portiere avvisava quando qualcuno si trovava nel pianerottolo ed era una persona estranea, e quindi... soprattutto perché di fronte casa mia abitano dei miei parenti, abbiamo l'abitudine di entrare ed uscire da una porta all'altra in pigiama e lui, quindi, ci avvisava se qualcuno lavorava nel nostro pianerottolo. Poi perché preferivo avere sempre tutte le notizie che riguardavano quello che succedeva nel mio palazzo e nei dintorni per paura che potesse succedere, appunto, qualche cosa quando... visto le frequenti visite di mio zio a casa nostra.*

Cecilia Fiore, dopo avere descritto Scotto Pietro, ha confermato di avere individuato fotograficamente - nella fase delle indagini preliminari - nell'imputato l'operaio visto sulla scala nel pianerottolo del suo appartamento.

La teste ha confermato, inoltre, di avere riconosciuto lo Scotto anche in sede di individuazione di persona, sempre in termini di certezza, nella fase delle indagini preliminari e, nel dibattimento del primo grado di questo giudizio, ha riconosciuto in fotografia ed ha indicato nell'odierno imputato la persona vista sulla scala nel suo pianerottolo, specificando che non aveva più i capelli sulla fronte "appiccicati" e che era molto dimagrito (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 51 - 56 e 95 - 97).

Fiore Cecilia ha, inoltre, dichiarato di avere visto una sola autovettura con la scritta "ELTE".

La teste ha precisato di avere visto l'operaio tirare un filo ma non ha saputo specificare se il filo veniva da un piano superiore ed ha escluso di avere sentito squilli di telefono durante il lavoro dell'uomo che era sulla scala (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 87 - 88).

È stata, infine, contestata a Fiore Cecilia la seguente dichiarazione resa durante la fase delle indagini preliminari: "Non ricordo bene se il martedì o giovedì precedente il 19, ma sicuramente in uno di questi giorni, la mattina presto, alle ore 8,00, aperta la porta etc., chiusi subito la porta non senza notare che l'uomo tentava di guardare all'interno della nostra abitazione e chiamai il portiere chiedendogli di che cosa si trattasse; il portiere rispose di operai dell'Elte, in effetti sentii uno fermo sul pianerottolo parlare di fili rossi e vidi... con un'altra persona che si trovava qualche piano più in alto; io mi affacciai e notai in effetti una Panda di colore azzurro con la scritta Elte sui fianchi. Più tardi, nella mattinata, uscii da casa e né gli operai né la macchina c'erano più seppi poi che il portiere aveva detto che si trattava di operai dell'Elte che erano venuti per installare una utenza telefonica a certi Di Trapani".

La teste ha dichiarato di avere chiesto, "nella mattinata", al portiere informazioni sugli operai e di avere parlato con lui una sola volta, ricevendo le notizie già riferite e, cioè, che si trattava di dipendenti di una ditta telefonica che stavano effettuando dei lavori, forse, dalla famiglia Di Trapani (cfr. verb. ud. citata, pag. 78 - 83).

Corrao Emilio ha riferito che, nel periodo estivo e all'epoca della strage, si recava quotidianamente in casa della fidanzata Cecilia, poiché studiavano insieme, tra le ore 8,00 e le ore 8,30 e vi ritornava nel pomeriggio fra le tre e le quattro.

Il teste ha precisato di essersi recato nell'abitazione della fidanzata la settimana precedente la strage e di avere incontrato, qualche giorno prima o qualche giorno dopo la festa di Santa Rosalia, due persone sul pianerottolo dell'appartamento della famiglia Fiore-Borsellino.

Conviene, sul punto, riportare il brano del verbale relativo alle dichiarazioni rese dal teste (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 101 - 109):

P. M. *Lei ricorda di essere stato nell'abitazione della famiglia Fiore nei giorni precedenti alla strage? Nella settimana precedente alla strage?*

Teste *Sì, sì.*

P. M. *Ogni giorno lei sta dicendo.*

Teste *Sì.*

P. M. *Ricorda di avere notato delle persone in uno di quei giorni, e se ricorda in che periodo li ha notati? E che tipo di persone erano?*

Teste *Delle persone sul pianerottolo...?*

P. M. *Ecco, delle persone sul pianerottolo.*

Teste *Sì ne notai due al mio arrivo.*

omissis

P. M. *Ed allora è sceso dalla macchina dopo avere suonato il clacson, con il cane; cosa ha fatto?*

Teste *Ho aspettato che Cecilia mi guardasse un po'; poi sono entrato dentro il portone, ho preso l'ascensore, quello che dà sul corridoio dell'androne, sono salito al quarto piano e quando sono uscito notai due persone che stavano lì, in fondo al corridoio, fra le due porte.*

omissis ;

P. M. *Allora, lei uscito dall'ascensore cos'è successo?*

Teste *Uscendo dall'ascensore ho notato che c'erano queste due persone, che stavano lì, sul pianerottolo, di cui uno stava sopra su una scala, e l'altro stava sotto. Quando sono uscito, questo che stava sotto, già veniva verso di me...*

P. M. *Ma veniva verso di lei incontro o veniva verso di lei per fare qualche altra cosa? Cosa stava facendo?*

Teste *No, veniva... come se si stesse spostando... cioè si stava spostando dal punto dove stava verso di me. Avendo notato una macchina sotto, ho capito che si trattava di operai, insomma, di...*

P. M. *Perché, ecco, di questo particolare lei non ha detto nulla finora. Che significa: "Avendo notato una macchina sotto"?*

Teste *Va beh, sì, avevo visto la macchina dell'Elte o Sielte, non ricordo adesso come si chiamava in quel periodo, che stava giù, praticamente, quindi... Poi c'erano anche...*

FC

omissis

P. M. *E come mai, uscendo dalla sua macchina, aveva notato questa macchina?  
Cos'è...?*

Teste *Perché in genere avevamo, diciamo così, imparato... avevo imparato...  
siccome si guardavano sempre le macchine, sapendo che suo zio veniva;  
poi, dopo i fatti di...*

P. M. *Suo zio chi?*

Teste *Lo zio ... suo zio Paolo, Paolo Borsellino.*

P. M. *Quindi il dottore Borsellino, sapendo che veniva voi guardavate in  
genere le macchine che c'erano intorno...*

Teste *Sì...*

omissis

P. M. *No, volevo capire qual è il motivo per cui lei ha prestato attenzione  
proprio a questa macchina.*

Teste *Sì, dopo i fatti di Capaci, quindi c'era ... si respirava una certa tensione;  
la famiglia di Cecilia respirava questa tensione, questa... la paura e la  
consapevolezza che sarebbe toccato a lui.*

P.M. *Poteva succedere qualche cosa, che sarebbe toccato a lui.*

Teste *Sì.*

P. M. *Quindi lei ha notato questa macchina perché in quel periodo c'era  
questa particolare preoccupazione che ci ha rappresentato. Ritorniamo  
al momento in cui lei è sopra, un individuo le viene diciamo incontro e  
si allontana, un altro individuo, lei ha detto, che è sulla scala.*

Teste *Stava sulla scala.*

P.M. *Ci vuole descrivere quest'individuo sulla scala e che cosa ha fatto  
quest'individuo? ... Se lei ha avuto modo di vederlo bene, se ha fatto dei*

*movimenti, se si è girato, se si è spostato.*

Teste *Quando io sono uscito dall'ascensore, prima mi ha guardato, poi si è rigirato e mentre stavo andando verso la porta di casa questa persona è scesa e mi è venuta incontro. Io, a quel punto, lo guardai e subito però mi preoccupai di tenere a bada il cane, perché già aveva morso una persona in precedenza, non volevo che si verificasse nuovamente un altro evento di questo tipo. Lo notai... niente, poi sono entrato... cioè ho bussato...*

Il teste ha, quindi, precisato che la persona da lui vista sulla scala lavorava alla cassetta dei fili del telefono e, dopo essersi girata, scese dalla scala e gli passò accanto, sicché egli poté vederlo in viso: si trattava di un uomo dai capelli scuri "a frangetta", "grosso", con il viso dai lineamenti marcati e un po' più basso del teste, che ha dichiarato di essere alto metri 1,80.

Corrao Emilio ha precisato che, dopo pochi minuti, arrivò l'estetista, la signora Caruso, ed ha aggiunto di essere sicuro che costei era arrivata dopo di lui.

Ha, inoltre, precisato il teste, su domanda del P.M.:

P. M. *Avete avuto modo di commentare la presenza di queste persone o di questa persona sul pianerottolo?*

Teste *Si', quando sono entrato Cecilia, dopo che abbiamo chiuso la porta, mi ha detto: "Ma chi sono?" abbastanza preoccupata. Ho detto: "Niente, non ti preoccupare, saranno operai dei telefoni perché ho visto che c'era la macchina giù".*

P. M. *La macchina l'ha vista soltanto lei o anche Cecilia ha avuto modo di vedere la macchina?*

Teste *No, anche lei ha avuto modo di vederla... perché*

P.M. *E quando?*

Teste *... Ci siamo affacciati, se non ricordo male; non so collocare il periodo adesso, se subito o poco dopo, però ci siamo affacciati a guardare la macchina.*

FL-

Il teste, dopo avere precisato di non essere in grado di descrivere l'altro operaio, ha confermato di avere individuato fotograficamente, il 17.5.1993, in Scotto Pietro, nella fase delle indagini preliminari, l'operaio visto sulla scala ed ha proceduto, in dibattimento, a una nuova individuazione fotografica, riconoscendo l'odierno imputato nella persona vista sul pianerottolo della famiglia Fiore scendere dalla scala e venirgli incontro.

Corrao Emilio ha, inoltre, confermato di avere proceduto, sempre nella fase delle indagini preliminari, alla individuazione di persona, riconoscendo Scotto Pietro, ed ha precisato di avere, in un primo momento e nel corso dell'individuazione fotografica, dichiarato che la persona da lui riconosciuta aveva gli occhi chiari e, forse, azzurri, a causa del contrasto tra la carnagione scura dell'imputato e l'effetto di controluce che si era creato ma di essersi reso conto dell'errore subito dopo e di avere spontaneamente riferito, prima dell'individuazione di persona, che gli occhi dell'uomo da lui visto nella scala non erano azzurri ma, rispetto alla carnagione scura dell'imputato, apparivano chiari; del colore chiaro degli occhi non era, tuttavia, certo (cfr. verb. ud. citata, pag. 120 - 125).

Caruso Arcangela, l'estetista cui hanno fatto riferimento i testi Fiore Cecilia e Corrao Emilio, ha dichiarato di essersi recata, nella settimana precedente la strage di via D'Amelio, nell'abitazione dei Fiore per ragioni connesse alla sua attività di lavoro, almeno per quattro giorni, fatta eccezione per il mercoledì, giorno del "festino" di Santa Rosalia e per il sabato.

La Caruso ha, quindi, riferito che era solita partire da casa tra le ore 8,20 e le ore 8,45 e che, per arrivare in via D'Amelio, impiegava tra i quindici e i venti minuti; qui, di solito si fermava, per effettuare la sua prestazione professionale, quaranta o quarantacinque minuti.

Un giorno di quella settimana (forse il 14 o il 16), nel salire le scale dell'edificio, avendo preferito raggiungere il quarto piano senza usare l'ascensore, ebbe a notare un "signore che arneggiava vicino alla cabina della Sip", al piano terra; l'uomo era rannicchiato davanti alla cabina dove stava lavorando e la guardò con un'espressione che ha teste ha definito, prima, di "terrore", poi, di "curiosità", quindi, di "preoccupazione", e, infine, "con un poco di imbarazzo" e "come un bambino che è stato scoperto a prendere la marmellata".

La teste ha precisato che, poiché l'uomo l'aveva guardata, poté osservarne il viso che era abbronzato e con piccole cicatrici da acne; i capelli erano molti corti, pettinati con

la riga da un lato ed erano di colore castano scuro; l'uomo era di corporatura normale e indossava una camicia a fantasia e pantaloni blu o marrone scuro.

Ha, quindi, riferito la Caruso, su domanda del Pubblico Ministero, di non avere notato nessun veicolo particolare quando arrivò in via D'Amelio; uscita dall'abitazione dei Fiore, vide, invece, un'autovettura di colore chiaro, con una scritta gialla, "Siptel" o qualcosa del genere.

Caruso Arcangela ha, poi, dichiarato di avere rivisto, dopo essersi allontanata dalla abitazione dei Fiore, la persona che aveva già notato accanto al box, al piano terra, ed ha precisato: "Sì, era sempre lì sotto, anzi appena girato la porta, ho sentito questa persona che diceva: <<Controlla se funziona>>" (cfr. verb. ud. 24.1.1995, pag. 9).

La Caruso ha affermato di non avere visto nessuno sul pianerottolo del quarto piano di via D'Amelio e - anche dopo che le è stato contestato di avere detto in un colloquio, di poco successivo alla strage e prima dei funerali del magistrato, alla signora Borsellino Rita, da lei incontrata in via Notarbartolo davanti al negozio "Torregrossa", di avere visto nell'edificio due persone e non un solo operaio - ha confermato, sostenendo di aver detto sempre la verità, che aveva visto e aveva sempre parlato di una sola persona.

La teste ha, tuttavia, precisato di non potere escludere che una seconda persona, quella alla quale sembrava rivolgersi l'uomo che "armeggiava" al box del pianterreno, fosse presente nell'edificio, ferma ad un piano diverso dal quarto.

Caruso Arcangela - cui è stato esibito un fascicolo fotografico che già le era stato mostrato nel corso dell'individuazione fotografica, eseguita nella fase delle indagini preliminari (documento n. 51) - ha escluso immediatamente la persona ritratta nelle ultime tre fotografie (l'imputato Scotto Pietro) ed ha dichiarato di avere notato una somiglianza tra la persona vista accanto al box e quella raffigurata nella fotografia contrassegnata dalla lettera "A", in quella, cioè, che ritraeva l'operaio della ELTE Di Maio Vincenzo, precisando, tuttavia, che la persona da lei vista nell'edificio di via D'Amelio era più giovane rispetto a quella ritratta nella fotografia che le veniva mostrata (cfr. verb. ud. citata, pag. 42 - 43).

A Caruso Arcangela è stato, inoltre, mostrato un altro album fotografico composto da quattro fotografie riproducenti il Di Maio; la teste ha, così, risposto: "No. Come... stempatura ci potremmo essere. Comunque quello era molto più curato, la persona, come profilo no, direi proprio di no. Era molto più giovane, secondo me".

FC -



La teste ha aggiunto, su domanda del Presidente, che la corporatura era simile; ha, infatti, affermato: "La corporatura sì, potrebbe somigliare" (cfr. verb. ud. citata, pag. 66 - 67).

La teste ha ammesso di avere incontrato Fiore Cecilia durante la manifestazione in via D'Amelio per la posa dell'albero della pace ed ha precisato che era stata lei stessa ad avvicinare la nipote del magistrato, che aveva chiamato in disparte, per riferirle che in questura le avevano detto della presenza di un secondo operaio mentre lei aveva sempre parlato di una sola persona (cfr. verb. ud. citata, pag. 28 - 30).

Caruso Arcangela, indagata per falsa testimonianza e interrogata, ai sensi dell'art. 210 c.p.p., all'udienza del 3 Ottobre 1995, ha ammesso di avere notato, quello stesso giorno in cui vide l'operaio nel pianerottolo del pianterreno, un altro operaio armeggiare con la cassetta di derivazione delle linee telefoniche posta al quarto piano.

La Caruso ha, inoltre, ammesso di avere lanciato uno sguardo preoccupato a Fiore Cecilia che le aveva aperto la porta.

La sua preoccupazione, che notò anche nello sguardo della nipote del magistrato, nasceva dal fatto che si era già verificato l'attentato al dott. G. Falcone e si temeva che ciò potesse accadere anche al dott. P. Borsellino.

La Caruso ha, poi, dichiarato di non potere descrivere l'uomo che era nel pianerottolo del quarto piano perché lo aveva visto solo di spalle e di avere soltanto notato che le spalle erano abbastanza larghe.

La donna ha, infine, precisato di non ricordare se quest'uomo fosse in cima a una scala ed ha sostenuto che non aveva, nel corso della sua deposizione testimoniale, riferito lo episodio perché lo aveva totalmente cancellato dalla memoria; ha, poi e per il resto, confermato le dichiarazioni rese il 24.1.1995.

Di Gangi Ignazio, portiere dello stabile di via D'Amelio n. 19 e n. 21, dal 1° Maggio 1978 sino all'Ottobre del 1993, ha dichiarato che, nei giorni precedenti la strage (il 14, il 16 o il 17 Luglio 1992), mentre attendeva alla pulizia dell'androne dell'edificio, gli si presentò, tra le ore 8,00 e le ore 8,30, un "signore" il quale gli disse: "A richiesta dell'impresa SAFAB dobbiamo mettere una linea telefonica" (cfr. verb. ud. 18.1.1995, pag. 86 - 87).

Il colloquio fu brevissimo, "di pochi minuti"; ha, infatti, riferito il teste: <<... l'ho visto una volta sola, quando è venuta così, a pochi minuti, m'ha detto: "Io - m'ha detto - vado a fare il mio lavoro" e lui se n'è andato là, nella cabina, ad iniziare a fare la linea telefonica>> (cfr. verb. ud. citata, pag. 87).

Il teste ha, quindi, precisato di non avere più visto il tecnico della SAFAB, perché aveva continuato i suoi lavori di pulizia delle scale, spostandosi anche nell'altra entrata dello stabile.

Contestato al Di Gangi di avere dichiarato, nell'interrogatorio reso al P.M., che gli operai erano venuti due volte in due giorni consecutivi e che egli, però, li aveva visti soltanto una volta, il teste ha affermato di non ricordare bene ma ha confermato che a lui si era presentato un solo operaio.

Ha, infatti, ribadito il teste di ricordare "una persona" ed ha - su domanda del P.M. - dichiarato che gli si è presentato un operaio e gli ha detto che aveva una richiesta della società SAFAB per installare una linea telefonica.

Contestatogli di avere dichiarato il 29 Aprile 1993 che gli operai "erano in due", il teste ha dichiarato di non conservare più nessun ricordo (cfr. verb. ud. citata, pag. 99 - 101).

Ha, quindi, proseguito il Di Gangi: "Perciò io mi trovavo nell'atrio, vicino al portone, siccome c'è lo sportello della SIP, sotto la scala, l'accompagnai là, così lui se n'è andato a lavorare per i fatti suoi ed io me ne sono andato a lavorare per i fatti miei".

Il teste ha escluso di avere visto un secondo operaio ed ha ribadito che l'uomo da lui visto "se n'è andato nello sportello sotto la scala, ha aperto lo sportello, ha iniziato, penso, a lavorare" (cfr. verb. ud. citata, pag. 97, 119, luogo in cui ha affermato: "l'ho accompagnato un minuto sotto alla scala che c'è lo sportellino e lui incominciò il suo lavoro" e pag. 129, in cui ha affermato, sulla domanda del giudice a latere che gli aveva chiesto se l'operaio fosse rimasto a lavorare: "Almeno penso sì, io non l'ho visto poi. Quando io l'ho lasciato lui a lavorare là, ha iniziato a lavorare, non l'ho visto poi. Io me ne sono andato a lavorare per i fatti miei e lui è rimasto là").

Il teste, nel corso del medesimo esame, ha riferito che il ragioniere della SAFAB - cui il portiere citofonò - non era presente né si trovava in ufficio e che l'operaio incominciò a lavorare alla cassetta del pianterreno (cfr., verb. ud. citata, pag. 131 - 132).

Il Di Gangi ha dichiarato di non ricordare ma di non potere escludere di avere ricevuto, in uno dei giorni precedenti la strage, una richiesta di informazioni dalla signora Cecilia Fiore sulla presenza nell'edificio di operai; sicuramente dopo la strage dell'argomento gli aveva parlato il dott. Renato Fiore (cfr. verb. ud. citata, pag. 92 - 94).

Egli ha, inoltre, dichiarato di avere visto parcheggiato davanti l'edificio un furgone con una scritta, la cui presenza in via D'Amelio aveva collegato con quella dell'operaio che doveva allacciare la linea telefonica.

FL-

Contestato al teste di avere dichiarato, nell'interrogatorio del 29 Aprile 1993, che gli operai "erano in due e mi dissero che dovevano installare un telefono e che dovevano passare dei fili dal piano terra, ove si trova il quadro della Sip, fino all'appartamento del settimo piano", il teste ha dichiarato che l'unico operaio con il quale aveva parlato gli aveva detto che doveva "attivare la linea telefonica" e che egli, quindi, aveva dedotto che necessariamente dovevano passare i fili attraverso le cassette dei vari piani (cfr. verb. ud. citata, pag. 107 - 109).

Di Maio Vincenzo ha dichiarato di essere dipendente della ELTE, una società che eseguiva in appalto impianti telefonici per conto della SLP, dal 1972, e di avere svolto, prima, le mansioni di giuntista dei cavi telefonici e, dal 1992, quelle di impiantista.

Il teste ha, quindi, riferito che nel Luglio del 1992 e assieme a Orecchio Salvatore, suo compagno di squadra, installò un nuovo impianto telefonico in via D'Amelio n. 19.

L'intervento fu effettuato in due momenti diversi: il primo giorno, il lavoro fu effettuato, nel pomeriggio, nell'appartamento dove fu predisposto l'impianto interno; l'indomani, alle ore 8,00, tornarono in via D'Amelio per effettuare il lavoro della linea telefonica interna con il box condominiale, situato a pianterreno, ma non poterono iniziare a lavorare nell'orario prestabilito, poiché l'interessato (Colosimo Antonio, dipendente dell'impresa SAFAB, per la quale veniva installato l'impianto) si presentò in ritardo, intorno alle ore 9,30 - 10,00, in quanto la sera precedente gli era stata rubata l'autovettura e si era recato a sporgere denuncia la mattina del 14 Luglio (cfr. verb. ud. 25.1.1995, pag. 32 e 50).

Il teste ha, quindi, affermato di essere rimasto, assieme ad Orecchio Salvatore, davanti alla portineria, ora conversando con il portiere ora affacciandosi all'esterno, sino all'arrivo dell'interessato (cfr. verb. ud. citata, pag. 33, 46 e 69 - 70).

Egli ha, inoltre, precisato che, in assenza dell'abbonato, non potevano effettuare nessun lavoro, perché dovevano ancora installare, all'interno dell'appartamento del settimo piano, dei condensatori; arrivato il Colosimo, salirono nell'appartamento e, terminato il lavoro all'interno, proseguirono le operazioni all'esterno e, cioè, nella scala, facendo scendere i fili attraverso le cassette di derivazione sino all'armadietto dei telefoni, situato a pianterreno.

Il teste ha, così, descritto l'operazione di "filatura" (e, cioè, del passaggio dei fili):  
<<Uno stava sopra... fermo nel pianerottolo dove c'è l'abbonato... e l'altro andava scendendo, tirava il filo, oppure ci abbiamo infilato la sonda, cioè si aprivano le

FC-

cassettine, si vedeva che c'era la punta della sonda e ci scendevamo il filo fino nell'armadietto predisposto>> (cfr. verb. ud. citata, pag. 36 - 37).

Il Di Maio ha precisato che non necessariamente dovevano essere aperte le cassette di ogni piano se il filo non incontrava ostacoli.

Egli ha, infatti, affermato: "Non è obbliga... se è libero e cammina, la tubazione è libera e allora direttamente... è dritta, direttamente si può tirare pure di giù, poi la deviazione che va nell'armadietto predisposto, se ci vuole aiuto scende qualcuno e se lo tira" (cfr. verb. ud. citata, pag. 38).

Il teste ha, poi, riferito di non ricordare se al settimo piano fosse rimasto lui o il suo collega Orecchio Salvatore e di non potere, dunque, dire chi dei due avesse lavorato lungo i piani; egli non ha, inoltre, ricordato se per accedere alle cassette avessero utilizzato una scala fornita loro dal portiere o da un condomino o una delle "cimette" e, cioè, delle scale a pioli che avevano in dotazione.

Egli ha, inoltre, dichiarato che nell'appartamento il lavoro durò tre quarti d'ora - un'ora e, all'esterno, un'ora - un'ora e mezza ed ha escluso di avere incontrato qualcuno nei diversi piani durante il passaggio della linea.

Il teste ha affermato che con il suo collega parlava ed ha, in particolare, dichiarato - su domanda del P.M.: <<... e si buttavano voci a dire: "posso tirare? Sì, sì", e tiravamo>> (cfr. verb. ud. citata, pag. 48).

Ha, infine, affermato il Di Maio che avevano l'obbligo di indossare la tuta, ma poteva capitare di indossare abiti diversi e che non ricordava se, in occasione dell'intervento in via D'Amelio, portassero la tuta o indossassero altri abiti (cfr. verb. ud. citata, pag. 45).

Orecchio Salvatore, esaminato nella stessa udienza del 25.1.1995, ha reso dichiarazioni analoghe a quelle del Di Maio, confermando che il dipendente della società SAFAB con il quale era stato fissato l'appuntamento la sera precedente si era presentato però in ritardo, tra le 10,00 e le 10,30; che avevano atteso l'arrivo del Colosimo rimanendo del tutto inoperosi; che non ricordava se effettivamente avessero avuto necessità di aprire le cassette di derivazione ai piani per far passare fili e se per accedere alle cassette avessero usato una scala a forbice fornita dal portiere o da un condomino oppure una delle "cimette" che avevano in dotazione.

Orecchio Salvatore ha dichiarato - a differenza di Di Maio Vincenzo - che la mattina non fu effettuato nessun lavoro all'interno dell'appartamento della SAFAB ma non ha ricordato se i fili erano stati già portati all'esterno la sera precedente e se era stato lasciato all'interno dell'ufficio del materiale (cfr. verb. ud. citata, pag. 95 - 97).

La mattina il lavoro proseguì con il passaggio dei fili lungo la condotta sotto traccia, senza che vi fosse la necessità di accedere all'appartamento; ha, quindi, sostenuto che il passaggio dei fili lungo i diversi piani, era stato effettuato sicuramente dal Di Maio, poiché, trattandosi di lavoro più faticoso doveva essere svolto dal collega che era il più giovane dei due componenti la squadra (cfr. verb. ud. citata, pag. 97 - 98, 118 e 124 - 125).

Colosimo Antonio, il ragioniere della SAFAB, ha confermato di essere arrivato in via D'Amelio tra le ore 10,00 e le 10,30 e che i due operai avevano lavorato nei diversi piani dell'edificio perché, ha riferito il teste: "hanno dovuto passare dei cavi del telefono" (cfr. verb. ud. 19.1.1995, pag. 78 e 98, 84 e 103).

Il teste non ha ricordato se al momento del suo arrivo gli operai fossero nell'atrio dell'edificio in attesa, ovvero se avessero successivamente bussato alla porta (cfr. verb. ud. citata, pag. 79 - 80, 99, 104).

L'esame delle dichiarazioni dei testi, in precedenza riportate, conduce alle conclusioni che seguono:

1) Nel Luglio del 1992 fu installato l'impianto telefonico nell'appartamento, situato al settimo piano dello stabile di via D'Amelio n. 19, di proprietà del geometra Stella e condotto in locazione dalla società SAFAB (cfr., anche, verb. ud. 19.1.1995, pag. 46, dichiarazioni del teste Ciarrocca Paolo).

Furono, in particolare, installate due linee telefoniche e una linea fax e l'impianto fu realizzato da una squadra della ELTE (la medesima società presso la quale lavorava anche Scotto Pietro), composta dagli operai Vincenzo Di Maio e Salvatore Orecchio.

Le operazioni furono compiute in due momenti diversi: il pomeriggio del lunedì 13 Luglio furono eseguiti i lavori all'interno dell'ufficio e il mattino successivo (il 14 Luglio) fu realizzato l'impianto esterno.

Dipendenti di un'altra azienda provvidero, il 15 Luglio, all'installazione del centralino telefonico nell'appartamento ed alla consegna degli apparecchi, senza effettuare alcun lavoro all'esterno dell'ufficio (cfr., anche, verb. ud. 19.1.1995, pag. 116 - 117 e 126, dichiarazioni dei testi Pelliccia Nicola e Testaverde Salvatore).

Il 16 o 17 Luglio le linee furono attivate direttamente dalla centrale telefonica, senza che fosse necessario l'accesso all'edificio di via D'Amelio n. 19 da parte di dipendenti della SIP o di altre aziende operanti nel ramo della telefonia (cfr., anche, verb. ud. citata, pag. 59 - 60 e 122, dichiarazioni di Ciarrocca Paolo e Pelliccia Nicola).

2) Fiore Cecilia, Corrao Emilio e Caruso Arcangela hanno dichiarato che l'uomo, successivamente identificato in Scotto Pietro dai primi due testi, si trovava in cima alla scala a lavorare sulla cassetta di derivazione dei fili telefonici, posta sul pianerottolo del quarto piano di via D'Amelio, o il 14 o il 16 Luglio 1992.

I dati acquisiti al processo conducono a collocare l'episodio, riferito dai testi, il 14 e non già il 16 Luglio, per le considerazioni che seguono:

a) Corrao Emilio ha dichiarato che il giorno in cui vide sulla scala l'uomo - poi identificato in Scotto Pietro - è lo stesso giorno nel quale ebbe modo di notare, al suo arrivo nell'abitazione della fidanzata, l'autovettura della ELTE che era parcheggiata davanti l'edificio.

Il teste ha chiarito il motivo per il quale aveva rivolto la sua attenzione all'autovettura della ELTE, avendo riferito - su una specifica domanda del P.M. - che, dopo la strage di Capaci e a causa della tensione e della preoccupazione insorte nei congiunti del dott. P. Borsellino, era solito operare il controllo dei veicoli parcheggiati davanti l'edificio di via D'Amelio n. 19, perché lo zio Paolo (il dott. P. Borsellino) si recava nell'abitazione della sorella (vedi, *supra*, pag. 568, in cui è stato riportato testualmente il brano del verbale delle dichiarazioni del teste).

Non si è trattato, dunque, di un fatto occasionale o accidentale poiché - secondo quanto ha dichiarato il teste - abitualmente e di proposito ("si guardavano sempre le macchine, sapendo che suo zio veniva", è l'espressione usata da Corrao Emilio) egli operava una sorta di ispezione dei veicoli parcheggiati davanti l'edificio di via D'Amelio.

b) Fiore Cecilia ha dichiarato che il portiere, Di Gangi Ignazio, cui aveva chiesto informazioni sulla presenza di operai nell'edificio, le aveva confermato, la mattina stessa in cui era stato da lei interpellato, che erano effettivamente presenti operai della ELTE perché dovevano allacciare l'utenza telefonica a nuovi condomini (vedi, *supra*, pag. 564 e 566).

Risulta, in particolare, che il Di Gangi aveva fatto sapere a Fiore Cecilia che si trattava di operai della ELTE che erano venuti a installare l'utenza telefonica alla famiglia Di Trapani (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 78 - 83, dichiarazioni di Fiore Cecilia).

L'appartamento, concesso in locazione ai Di Trapani, si trova all'ottavo piano e vi fu allacciata l'utenza telefonica il 16 Maggio 1992, com'è stato accertato attraverso i documenti sugli interventi per lavori telefonici effettuati in via D'Amelio n. 19 dall'1 Gennaio al 19 Luglio 1992, prodotti dal Pubblico Ministero nell'udienza del 27 Ottobre 1994.

L'appartamento, di proprietà "di un certo geometra Stella"(così si è espresso il teste Ciarrocca), si trova, invece, al settimo piano ed è stato dato in locazione alla SAFAB, come risulta dalle dichiarazioni rese dal responsabile della società nell'udienza del 19 Gennaio 1995 (cfr. verb. ud. citata, pag. 46, dichiarazioni di Ciarrocca Paolo).

E' evidente, dunque, che il portiere - nel mese di Luglio - non poteva fare riferimento all'installazione dell'utenza telefonica dei Di Trapani, avvenuta il 16.5.1992, bensì alla realizzazione dell'impianto telefonico nell'appartamento, di proprietà Stella, condotto in locazione dalla SAFAB, tanto più se si considera che lo stesso Di Gangi Ignazio ha confermato, in dibattimento, che l'operaio della ELTE, a lui presentatosi quella mattina del mese di Luglio, fece espresso riferimento a una richiesta della società SAFAB per l'installazione di una linea telefonica (vedi, *supra*, pag. 572).

E', comunque, dimostrato documentalmente (la circostanza è da ritenere incontrovertibile) che l'unico intervento per lavori telefonici, effettuato nel Luglio del 1992 nell'edificio di via D'Amelio n. 19, fu quello in favore della SAFAB, sicché non possono esservi dubbi sul fatto che il portiere dello stabile non poteva che riferirsi a quest'unico intervento, allorché comunicò a Fiore Cecilia l'effettiva presenza di operai della ELTE, anche se per errore ha potuto fare il nome di altri condomini.

Questa società, peraltro, eseguì - in via D'Amelio - un solo lavoro dal Gennaio al Luglio 1992 (quello del 13 e 14 Luglio), essendo stati i precedenti interventi effettuati dalla SIP (quelli del 21.1.1992 e del 6.4.1992) e dalla SIRTI (quello del 16.5.1992 in favore dei Di Trapani) e ciò esclude qualsiasi possibilità che il Di Gangi il quale, come si è osservato, ha indicato la presenza di operai della ELTE, si sia riferito all'intervento effettuato a Maggio, peraltro da parte della SIRTI, anche se per errore ha potuto fare il nome del Di Trapani.

c) L'intervento della squadra della ELTE - composta da Orecchio Salvatore e Di Maio Vincenzo - per l'installazione della linea telefonica nell'appartamento, condotto in locazione dalla SAFAB, fu effettuato in due tempi: il pomeriggio del 13 Luglio e la mattina del 14 Luglio.

L'informazione, data da Di Gangi Ignazio a Fiore Cecilia sulla presenza di operai della ELTE non può riferirsi all'intervento del pomeriggio del 13 Luglio, avendo la teste Fiore Cecilia interpellato il portiere, in mattinata, perché aveva visto, sul pianerottolo del suo appartamento, un operaio in cima alla scala tra le ore 8,00 e le ore 8,30 ed avendo Corrao Emilio notato - sempre quella stessa mattina - all'arrivo in via D'Amelio, l'autovettura della ELTE.

FL -

L'informazione non può essere stata chiesta da Fiore Cecilia e non può essere stata, dunque, data dal portiere il successivo 15 Luglio sia perché quel giorno l'intervento fu effettuato non da tecnici della ELTE, bensì da operai di un'altra azienda sia, soprattutto, perché, il 15 Luglio, non erano presenti in via D'Amelio né Fiore Cecilia né Corrao Emilio, sicché nessuna richiesta di informazioni ha potuto rivolgere la teste al portiere dello stabile né ha potuto vedere un uomo nel pianerottolo quel giorno.

Deve, dunque, ritenersi che il Di Gangi è stato interpellato da Fiore Cecilia il 14.7.1992, anche per il collegamento fatto dal portiere dell'edificio tra la presenza degli operai della ELTE e l'assenza del rappresentante della SAFAB, cui egli aveva citofonato, quando gli si presentò l'operaio che doveva installare la linea telefonica (cfr. verb. ud. 18.1.1995, pag. 131); assenza temporanea che, come si è rilevato, si è certamente verificata il 14.7.1992 a causa del furto dell'autovettura subito dalla società SAFAB la sera precedente.

Il Di Gangi ha, inoltre, affermato - su specifica domanda del P.M., che gli aveva chiesto se nella settimana precedente la strage, oltre all'unico episodio di cui aveva parlato (quello del giorno 14.7.1992), ricordasse altri interventi degli operai della ELTE - che l'episodio da lui raccontato era il solo di cui conservava memoria (cfr. verb. ud. 18.1.1995, pag. 96).

Il che porta a escludere che gli stessi o altri operai della ELTE si siano potuti presentare al portiere dell'edificio di via D'Amelio in una mattina diversa da quella del 14.7.1992: la stessa mattina, cioè, nella quale il Di Gangi vide l'autovettura della ELTE, citofonò al rappresentante della SAFAB (che era assente) e accompagnò l'operaio al box condominiale.

Non può, peraltro, essere stato il 16 Luglio non soltanto perché il Di Gangi ha parlato di un solo episodio e non ne ha ricordato altri, ma soprattutto perché Corrao Emilio - il quale ha riferito di essersi recato dalla fidanzata Fiore Cecilia, nella settimana compresa fra il 13 e il 18 Luglio, nei giorni 13, 14, 16 e 17 ed ha dichiarato di avere notato davanti all'edificio, prima di salire nell'appartamento della fidanzata, un'autovettura della ELTE lo stesso giorno in cui vide i due operai sul pianerottolo del quarto piano e Fiore Cecilia chiese al portiere informazioni, ricevendo conferma della presenza degli operai - non ha riferito di avere visto più di una volta l'autovettura con la scritta ELTE. Corrao Emilio se, quella settimana, avesse visto un'autovettura simile in due giorni diversi, se ne sarebbe certamente accorto e avrebbe riferito tale circostanza in dibattimento, avendo il teste, come si è già osservato, precisato che aveva notato



l'autovertura della ELTE non per caso, ma in seguito al controllo che era solito eseguire tutte le mattine quando arrivava in via D'Amelio.

Orbene, se il giorno in cui egli notò il veicolo e i due operai al quarto piano dello stabile fosse stato il 16 Luglio, avrebbe certamente riferito che la presenza di un mezzo della ELTE davanti l'edificio era stata da lui constatata in due giorni diversi di quella settimana: il giorno 16 e il giorno 14, posto che il 14 il mezzo della ELTE c'era sicuramente, perché vi fu l'intervento di una squadra della ELTE, per averlo riferito gli operai Di Maio Vincenzo e Orecchio Salvatore ed averlo confermato il portiere dello stabile Di Gangi Ignazio e considerato che la presenza dell'autoveicolo, parcheggiato davanti all'edificio, non sarebbe sfuggita all'attenzione di Corrao Emilio, così come è da ritenere che la stessa Fiore Cecilia non avrebbe mancato di notare la presenza del mezzo in due giorni così vicini, dato lo stato di tensione e di preoccupazione che li teneva, e con ragione, in allarme dopo la strage di Capaci.

Il giorno al quale fanno, dunque, riferimento i testi è necessariamente il mattino del 14 Luglio, quando vi fu effettivamente l'intervento degli operai della ELTE, un'autovettura di questa società era parcheggiata davanti all'edificio di via D'Amelio e il portiere, cui Fiore Cecilia chiese informazioni, le riferì che gli operai dovevano allacciare l'utenza telefonica a nuovi condomini (e, cioè, alla SAFAB).

Il portiere - se fosse stato interpellato da Fiore Cecilia il 16 Luglio - non avrebbe potuto mai dirle che nell'edificio erano presenti degli operai per allacciare un'utenza a nuovi condomini, ove si consideri che quel giorno non vi fu nessun intervento da parte di qualsivoglia azienda telefonica.

Non è, peraltro, ipotizzabile che l'eventuale intercettatore abusivo, presentandosi come operaio della ELTE, si sia potuto rivolgere al portiere con il pretesto che doveva installare una linea telefonica per uno dei condomini perché costui, avvisato dal portiere, avrebbe smascherato l'imbroglione e, soprattutto, perché l'autore dell'illecita intercettazione non poteva correre il rischio di potere essere riconosciuto dal Di Gangi.

Né, ad avviso della Corte, il portiere, pur non avendo visto nessun operaio-per essersi costui furtivamente introdotto nell'edificio, ha potuto riferire a Fiore Cecilia che, invece, c'erano gli operai della ELTE senza accertarsene, non avendo nessuna ragione di darle un'indicazione falsa dopo che la signora Fiore lo aveva interpellato e gli aveva espressamente detto che c'era un operaio nel pianerottolo del suo appartamento di cui non si spiegava la presenza (cfr. verb. ud. citata, pag. 90, dichiarazioni di Fiore Cecilia).

FC

La teste, peraltro, aveva affermato - già sin dalla fase delle indagini preliminari - che, visto l'uomo sul pianerottolo e chiusa la porta, aveva chiamato il portiere e gli aveva chiesto "di che cosa si trattasse" e che costui le aveva risposto che c'erano gli operai della ELTE (cfr. verbale del 28.7.1992, contestato in dibattimento e riportato, *supra*, a pag. 566).

Il Di Gangi non avrebbe, infine, avuto nessun interesse a riferire di avere visto gli operai (o l'operaio) della ELTE in una sola occasione e non già in due mattine diverse, già sin dalle prime dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari il 26 e il 29 Luglio 1992 (come risulta dalla mancanza di contestazioni sul punto), né, a pochi giorni di distanza dal 16 Luglio, avrebbe potuto dimenticare - se ciò fosse accaduto - che gli operai c'erano stati in due mattine diverse.

Il giorno in cui venne visto l'uomo sulla scala nel pianerottolo del quarto piano di via D'Amelio è, dunque, necessariamente il 14 Luglio.

Rafforza tale conclusione, cui si è pervenuti, la testimonianza resa da Maggio Teresa che, come si è osservato, abita nello stesso piano dell'immobile di via D'Amelio n. 19 (il quarto piano dell'edificio è abitato esclusivamente dalle famiglie Fiore-Borsellino e Fiore-Maggio).

La teste ha riferito che usciva al mattino, tra le ore 8,20 e le ore 8,25, per trovarsi sul posto di lavoro (vicinissimo alla sua abitazione) alle ore 8,30 (cfr. verb. ud. 7.12.1994, pag. 65 - 66).

La signora Maggio Teresa ha dichiarato di avere visto, nel mese di Luglio e nel periodo che precede la strage, la "figura" di un uomo di media corporatura; l'uomo lavorava in cima a una scala nella cassetta di derivazione delle linee telefoniche in un giorno sicuramente precedente il 19 Luglio e, quasi certamente, prima del 15 Luglio.

Ha, infatti, riferito la teste (cfr. verb. ud. citata, pag. 70):

P.M. *Per darle un punto di riferimento le ricordo, per esempio, che nella settimana precedente il 19 luglio, il 15 luglio era la festa di Santa Rosalia, e dunque non era...*

Teste *Sì. Penso che sia stato prima, penso che sia stato prima della...*

P.M. *Molto prima di Santa Rosalia o dopo?*

Teste *Potrebbe essere anche la settimana prima del 15.*

Anche se la teste non si è espressa in termini di certezza, il suo ricordo - atteso il riferimento alla settimana "prima del 15 Luglio" - è nettamente orientato a un giorno precedente la festa di Santa Rosalia e non a un giorno successivo. ~

La signora Maggio Teresa non ha indicato di avere visto altre volte, ne periodo della strage e, comunque, nel mese di Luglio, un uomo in cima alla scala, nel pianerottolo del quarto piano; fatto che non le sarebbe potuto sfuggire perché usciva ogni mattina per recarsi al posto di lavoro, intorno alle ore 8,20 - 8,25, e che non avrebbe dimenticato, data la consumazione della strage, e perché, data l'abitudine delle sue bambine di uscire nel pianerottolo per recarsi dalla zia che abita nell'appartamento di fronte e la preoccupazione di avvisarle, come ha fatto nell'unica occasione in cui ha visto l'uomo sulla scala, avrebbe collegato la presenza dell'uomo sulla scala alla necessità di avvisare le sue bambine.

Non si può allora escludere che l'unico episodio dell'uomo sulla scala, cui ella ha assistito, sia lo stesso episodio raccontato da Fiore Cecilia, Corrao Emilio e Caruso Arcangela - come induce a ritenere la coincidenza dell'orario e la collocazione temporale degli episodi raccontati dai testi nel periodo prossimo alla strage - ed allora Maggio Teresa, che ha sottolineato la difficoltà di cogliere la struttura fisica di una persona in cima a una scala, avrebbe visto lo stesso uomo visto dagli altri testi, dando, tuttavia, una descrizione della complessione fisica completamente diversa poiché la signora Maggio Teresa ha parlato di "una figura media, una figura normale", una persona né magra né grassa; l'uomo, visto di sfuggita, che lavorava nel pianerottolo del quarto piano, in cima a una scala, sulla cassetta dei telefoni era, cioè, di corporatura e di statura media (cfr. verb. ud. 7.12.1994, pag. 72).

3) Se queste premesse sono esatte si deve, conseguentemente, ritenere che il giorno in cui Scotto Pietro, assieme al suo complice, si sarebbe trovato all'interno dell'edificio di via D'Amelio, per compiere un'intercettazione illegale dell'utenza telefonica della famiglia Fiore-Borsellino, è lo stesso giorno in cui erano presenti nello stesso edificio gli operai Orecchio Salvatore e Di Maio Vincenzo, dipendenti della stessa azienda in cui lavorava lo Scotto e dai quali (soprattutto dal Di Maio che era estraneo, a differenza dell'Orecchio, legato all'imputato da un rapporto di affinità) poteva essere facilmente riconosciuto.

I due operai, come si è detto, hanno dichiarato che iniziarono i lavori esterni diretti all'installazione della linea SAFAB sicuramente dopo le ore 10,00, essendosi fermati a parlare con il portiere sino all'arrivo di Colosimo Antonio.

Le dichiarazioni dell'Orecchio e del Di Maio non sono attendibili, sul punto, non avendo avuto il Di Gangi nessun interesse a riferire - quando il 26 e il 29 Luglio 1992 e, dunque, nella immediatezza dei fatti, fu sentito dalla polizia giudiziaria e dalla magistratura inquirente, come risulta dalla data dei verbali contestati in dibattimento - una circostanza contraria al vero, allorché ha affermato di avere accompagnato l'operaio della ELTE al box condominiale dove si trova l'armadio dei telefoni e che l'operaio si mise al lavoro.

I due operai (sentiti per la prima volta il 20.4.1993, come risulta dalla data dei verbali contestati durante l'esame dibattimentale) avevano, invece, tutto l'interesse, nel timore di essere coinvolti in una vicenda gravissima, nell'ambito della quale - come ha osservato il Procuratore Generale - si prospettava l'ipotesi di un'intercettazione illecita, a sostenere, contrariamente al vero, di non essersi mai avvicinati alle scale dell'edificio, sino all'arrivo del Colosimo, e di essersi fermati davanti la portineria per due ore, "impalati", secondo l'espressione del P.M. d'udienza (cfr. verb. 25.1.1995, pag. 46), e ad affermare che non era necessario lavorare in tutti i piani dell'immobile e aprire le cassette di derivazione per fare passare i fili (30 metri per ciascuna linea) del telefono dal settimo piano al pianterreno.

L'inattendibilità, sul punto, dei due operai è dimostrata non soltanto dalle dichiarazioni del Di Gangi, in precedenza riportate, ma soprattutto dal fatto che se i due si fossero effettivamente fermati - come pure hanno sostenuto - in portineria sin dalle ore 8,00, sarebbero stati notati, davanti all'ingresso dell'edificio, sia da Corrao Emilio sia da Caruso Arcangela, arrivati, il primo, tra le ore 8,00 e le ore 8,30 e, la seconda, non prima delle ore 8,30, tanto più se si considera che gli operai - secondo quanto riferito da Orecchio Salvatore - sarebbero sempre rimasti davanti la portineria, senza allontanarsi "nemmeno un minuto" e senza vedere nessuno uscire ed entrare nel palazzo, benché il Corrao e la Caruso siano sicuramente entrati (cfr. verb. ud. 25.1.1985, pag. 131 e 132).

Deve, quindi, ritenersi che i due operai, Orecchio Salvatore e Di Maio Vincenzo, iniziarono il lavoro prima dell'arrivo del ragioniere della SAFAB, Colosimo Antonio.

Di Gangi Ignazio ha, infatti, ripetutamente dichiarato di avere accompagnato l'operaio - che a lui si presentò con una richiesta della SAFAB per installare una linea telefonica - al sottoscala dove si trova l'armadio dei telefoni ed ha precisato di avere visto che costui aveva aperto lo sportello SIP e si era messo a lavorare.

Ha, infatti, affermato il teste, nel corso del suo esame: "Perciò io mi trovavo nell'atrio, vicino al portone, siccome c'è lo sportello della SIP, sotto la scala, l'accompagnai là,

così lui se n'è andato a lavorare per i fatti suoi ed io me ne sono andato a lavorare per i fatti miei" (vedi, *supra*, pag. 573).

Egli ha, poi, ribadito: "se n'è andato nello sportello sotto la scala, ha aperto lo sportello, ha iniziato, penso, a lavorare" e, ancora: "l'ho accompagnato un minuto sotto alla scala che c'è lo sportellino e lui incominciò il suo lavoro"; ha, infine, specificato, sulla domanda del giudice a latere, che gli aveva chiesto se l'operaio fosse rimasto a lavorare: "Almeno penso sì, io non l'ho visto poi. Quando io l'ho lasciato lui a lavorare là, ha iniziato a lavorare, non l'ho visto poi. Io me ne sono andato a lavorare per i fatti miei e lui è rimasto là" ed ha precisato che, sino a quando egli rimase a pulire lo androne, non vide passare l'operaio che aveva lasciato presso l'armadio dei telefoni (cfr. verb. ud. citata, pag. 97, 119 e 129).

Si può, inoltre, osservare che se gli operai, Orecchio Salvatore e Di Maio Vincenzo, avessero avuto la necessità di cominciare il loro lavoro in presenza dell'interessato, si sarebbero limitati a chiedere al portiere notizie del ragioniere della SAFAB e, constatata la sua assenza, sarebbero rimasti in attesa o sarebbero andati via, senza dirgli, tenendo in mano "un foglio" (cfr. verb. ud. 18.1.1995, pag. 96), che erano in possesso della richiesta della SAFAB di installazione di una linea telefonica e potere, così, iniziare a lavorare nell'edificio e accedere al box condominiale.

Sulla base della deposizione del Di Gangi deve, dunque, ritenersi che l'Orecchio e il Di Maio abbiano iniziato la posa dei fili in assenza del Colosimo, tanto più se si considera che lo stesso Orecchio ha finito con l'ammettere che nessun lavoro fu, quella mattina, effettuato all'interno dell'ufficio e non ha neppure ricordato se i fili ("le matasse") erano stati portati all'esterno la sera precedente e se, all'interno dell'appartamento, era stato lasciato del materiale (e, dunque, se era necessario attendere l'interessato per iniziare i lavori esterni) e che il Di Maio ha dichiarato di non ricordare chi dei due avesse passato i fili nelle cassette di derivazione dei piani, pur essendo stato lui a compiere questa operazione, secondo quanto ha riferito Orecchio Salvatore che ha dato per certa questa circostanza, avendo affermato che, poiché si trattava del lavoro più faticoso, questo doveva essere svolto dal collega più giovane dei due componenti la squadra, vale a dire, dal Di Maio (vedi, *supra*, pag. 576).

Va, inoltre, rilevato che Caruso Arcangela, arrivata in via D'Amelio tra le ore 8,35 e le ore 8,45, vide un uomo piegato davanti al box, di cui notò, sin dal 13.5.1993 (e, dunque, prima dell'arresto di Scotto Pietro), una forte somiglianza con Di Maio Vincenzo la cui fotografia le era stata mostrata nel corso di una individuazione fotografica effettuata

nella fase delle indagini preliminari (fotografia A del documento n. 51 esibibile pure nel dibattimento), anche se - ha precisato la teste anche in dibattimento - la persona da lei vista in via D'Amelio era più giovane di quella ritratta in fotografia.

E anche se la Caruso, nel corso dello stesso esame dibattimentale, non ha riconosciuto in altre fotografie che ritraevano il Di Maio (documento n. 38) la persona del box condominiale, pur avendo sottolineato una somiglianza nella "stempiatura" e nella "corporatura" ed avendo ribadito che la persona da lei vista in via D'Amelio era molto più giovane e aveva un profilo diverso (vedi, *supra*, pag. 571 - 572), la coincidenza dei tempi e il giudizio di somiglianza con uno degli operai che si erano presentati alle ore 8,00 - per installare l'impianto telefonico della SAFAB conduce a rafforzare la conclusione, cui si è giunti, secondo cui l'Orecchio e il Di Maio avevano iniziato a lavorare prima dell'arrivo di Colosimo Antonio.

4) La Caruso, come si è osservato, ha confermato - nell'interrogatorio reso a norma dell'art. 210 c.p.p., essendo stata indagata per falsa testimonianza - che effettivamente al quarto piano c'era - contemporaneamente all'operaio che si trovava all'armadio del box condominiale - un altro operaio da lei visto solo di spalle: si tratta, evidentemente, dell'uomo visto da Fiore Cecilia e da Corrao Emilio e da costoro riconosciuto in Scotto Pietro.

Scotto Pietro avrebbe, dunque, proceduto all'individuazione della coppia, stratonando il doppino, d'intesa con l'uomo che si trovava al box del piano terra: un'operazione che, secondo il consulente tecnico, può essere compiuta in pochi minuti.

Ha, infatti, affermato il dott. G. Genchi:

P. M. *E invece l'individuazione della coppia riguardante la linea che si vuole intercettare, sulla base di quella metodica che lei ha indicato all'inizio, cioè dell'accedere alla cassetta del piano e via via arrivare sino al box e poi all'armadio, quanto tempo richiede?*

Teste *Guardi, io posso dirle quello che ci ho messo io, che non sono certamente un tecnico manuale di queste cose: ecco, io sono uscito dallo appartamento, ovviamente un mio collaboratore è sceso giù, mah, dieci minuti, cinque, cinque... meno di dieci minuti avevamo già posizionato sul permutatore esterno tutto il circuito.*

P. M. *Sino quindi all'armadio di zona?*

FC-

Teste *Si, sino all'armadio di zona. Perché, veda, individuato il cavo che entra nell'appartamento, ripeto, individuato il cavo, la trecciolina che arriva al box, vista la posizione nel box, lì forse abbiamo utilizzato un po' di perizia, se vogliamo, perché ce la siamo riportati automaticamente perché il box aveva le lettere, A, B, C, che tutti i box hanno. Può capitare che qualche box si rompe lo sportello e non c'è la lettera. Là la lettera c'era, quindi è stato facilissimo per noi. Magari, se non avessimo visto la lettera e se non avessimo saputo niente, insomma.*

P. M. *Va be', ma là c'era la lettera, c'era allora e c'è ora. Tenendo conto del caso specifico, cioè noi parliamo del box dello stabile di via D'Amelio 19...*

Teste *Con la competenza tecnica, molto modesta devo dire, in fatto di manualità di questo intervento, perché non ne ho mai fatti, non ci ho messo più di dieci minuti, ecco, volendo eccedere.*

Secondo il consulente, dunque, non sono necessari più di dieci minuti, forse cinque, per posizionare il circuito sul permutatore esterno, partendo dalla cassetta di derivazione del quarto piano e passando, per il box al piano terra, nell'armadio di zona.

E' agevole osservare che è sufficiente un tempo ancora inferiore se l'individuazione della coppia è fatta nel box condominiale.

La squadra, che sarebbe stata composta da Scotto Pietro e dall'ignoto complice, avrebbe impiegato per rilevare la coppia non meno di 45 o 50 minuti; posto che la Caruso ha detto che, scesa dall'abitazione di Fiore Cecilia dopo circa 40 o 45 minuti (il tempo ordinario che impiegava per la sua prestazione professionale), ha rivisto nel box lo stesso uomo che aveva visto all'ingresso.

Un tempo, vale a dire, assolutamente incongruo per l'individuazione della coppia, secondo quanto ha riferito il consulente tecnico.

E, anche a ritenere che fosse necessario mettere in parallelo due circuiti dello stesso stabile, operando in tal caso proprio nel box, sarebbe stato sufficiente qualche minuto in più dei dieci indicati dal consulente tecnico.

Ed infatti, al tempo necessario per individuare una sola coppia (5 o 10 minuti), si sarebbe dovuto sommare il tempo necessario ad individuare la seconda coppia, cioè la coppia corrispondente al secondo circuito da collegare al primo, nonché quello

necessario a realizzare una semplice "ponticellatura" tra i due circuiti: un tempo complessivo di gran lunga inferiore agli almeno 45 o 50 minuti impiegati dalle due persone che erano nell'edificio.

La sproporzione tra il tempo necessario a eseguire un'intercettazione abusiva (5 o 10 minuti) e il tempo di permanenza (oltre a 40 o 45 minuti) dei due operai che erano in via D'Amelio contrasta con la presenza di Scotto Pietro nel quarto piano dell'edificio e del suo ignoto complice nel box condominiale per un tempo così lungo e rafforza ulteriormente le conclusioni, cui si è pervenuti, che a lavorare, sin dalle ore 8,00, c'erano effettivamente - il 14 Luglio - Orecchio Salvatore e Di Maio Salvatore.

5) Le operazioni che l'uomo in cima alla scala stava compiendo secondo la teste Cecilia Fiore - la quale, come si è osservato, ha riferito di avere visto per la prima volta l'uomo quando aprì la porta per accogliere il suo fidanzato - sono incompatibili con un'attività di intercettazione abusiva.

La teste ha riferito, nel dibattimento di giudizio di primo grado, che l'uomo, il quale era sulla scala, si girò verso di lei e la guardò così "insistentemente" tanto da offenderla, anche perché era in pigiama, sicché Fiore Cecilia chiuse subito la porta.

La teste, dopo avere aperto al suo fidanzato e richiuso la porta, guardò l'uomo attraverso lo spioncino, ne percepì la voce e lo sentì parlare di "fili rossi" con qualcun altro, che poteva essere vicino all'uomo della scala o poteva essere "da qualche altra parte" (vedi, *supra*, pag. 563).

Va, tuttavia, precisato che alla teste è stato contestato un brano del verbale delle dichiarazioni, rese il 28 Luglio 1992 al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, in cui aveva affermato: "In effetti sentii l'uomo fermo sul nostro pianerottolo parlare di fili rossi ad alta voce con un'altra persona che si trovava qualche piano più in alto" (vedi, *supra*, pag. 566).

La teste, dunque, quando il suo ricordo era certamente più vivo, ha affermato che l'uomo, da lei visto in cima alla scala, parlava, ad alta voce, con un'altra persona che si trovava in un piano più alto.

Orbene, l'uomo che arremgiava con i fili telefonici della cassetta di derivazione posta al quarto piano, se fosse stato impegnato nell'attività preparatoria di un'intercettazione abusiva, se - come ha osservato il Procuratore Generale - fosse salito in cima alla scala per individuare la coppia dell'utenza della famiglia Fiore, non avrebbe avuto alcuna ragione di parlare con una persona posta ad un piano più alto o, più precisamente, il complice dell'uomo, che era al quarto piano, non si sarebbe dovuto mai trovare in un



piano più alto del quarto, non avendo nessun motivo, per individuare la coppia telefonica, di controllare le cassette di derivazione di un piano più alto rispetto a quello del telefono che si intendeva abusivamente intercettare; controllo che, sotto il profilo tecnico, era del tutto inutile e privo di razionalità rispetto all'obiettivo che si intendeva perseguire.

Era, al contrario, necessario che uno dei componenti la squadra degli operai, Orecchio Salvatore e Di Maio Vincenzo, che doveva installare la linea telefonica della SAFAB, si trovasse al settimo piano mentre l'altro faceva scorrere i fili, per portarli all'armadio del box condominiale, attraverso i piani sottostanti.

E dunque, la descrizione fornita dalla teste Fiore Cecilia sull'attività da lei percepita (lo avere l'uomo sulla scala parlato di fili rossi con il proprio compagno di lavoro posto ad un piano più alto), è compatibile con l'allacciamento della linea telefonica nell'ufficio della SAFAB, dato che l'ufficio di codesta società si trovava al settimo piano; il fatto che l'operaio, dal quarto piano dello stabile, si rivolgesse al suo compagno di lavoro che si trovava più in alto di lui è, vale a dire, funzionale all'operazione che stavano compiendo.

L'operaio Di Maio Vincenzo ha, infatti, parlato di filo bianco e rosso, utilizzato per la "filatura" (e, cioè, per il passaggio dei fili attraverso le cassette di derivazioni dei singoli piani dell'edificio), che ha descritto nel modo che segue: <<Uno stava sopra... fermo nel pianerottolo dove c'è l'abbonato... e l'altro andava scendendo, tirava il filo, oppure ci abbiamo infilato la sonda, cioè si aprivano le cassetine, si vedeva che c'era la punta della sonda e ci scendevamo il filo fino nell'armadietto predisposto>> (cfr. verb. ud. citata, pag. 36 - 37).

Anche l'operaio Orecchio Salvatore ha confermato (e la necessità di tale attività è di facile intuizione) che, per portare i fili dal piano dell'abbonato all'armadietto del piano terra, uno dei componenti la squadra rimaneva nel piano dell'appartamento in cui si doveva installare la linea telefonica e l'altro scendeva nei diversi piani per fare passare i fili attraverso le cassette di derivazione di ogni singolo piano (cfr. verb. ud. 25.1.1995, pag. 98).

Fiore Cecilia ha, inoltre, descritto le operazioni compiute dall'uomo sulla scala, precisando che l'uomo del quarto piano, "con la mano tirava il filo".

Ha, in particolare, riferito la teste (cfr. verb. ud. 20.12.1994, pag. 87):

FC-

Difensore *Il problema è questo: lei poc' anzi ha detto, rispondendo all'avv. Mammana, ed ecco qui il momento, dice: "Io lo vedevo quando lo lavorava con le mani sui fili, chiaramente lo vedevo di profilo".*

Teste *Se guardava le mani. Se guardava cosa facevano le mani.*

Difensore *Ha visto arnesi? Cioè a dire chiodi, martelli, pinze, qualche cosa con le mani a questo soggetto oppure lavorava solo ed esclusivamente con le mani?*

Teste *Tirava un filo.*

Difensore *"Tirava un filo" che significa?.*

Teste *Con la mano tirava il filo.*

Difensore *E questo filo veniva da sopra?*

Teste *Eh, questo non glielo so dire.*

L'attività descritta da Fiore Cecilia corrisponde esattamente a quella di cui ha parlato Di Maio Vincenzo, il quale ha affermato: "E si buttavano voci a dire "posso tirare? Sì, Sì e tiravamu" (vedi, *supra*, pag. 575).

Tale attività non è, invece, adeguata all'operazione di individuazione della coppia telefonica che impone non già di tirare i fili ma di "strattonarli", vale a dire, di dare strappi in modo da consentire a colui il quale si trova al box condominiale di individuare la coppia telefonica.

L'operatore clandestino, tenuto conto dell'attività che doveva compiere nella cassetta di derivazione, limitata al puro e semplice strattonamento manuale di un filo, non avrebbe avuto neppure necessità di parlare di fili rossi.

La presenza nell'armadio condominiale di un operaio, che Caruso Arcangela ha ritenuto somigliasse al Di Maio, mentre l'altro operaio si trovava al quarto piano non contrasta con l'attività di installazione di un linea telefonica, ove si consideri che era necessario l'accesso al box condominiale, prima, per predisporre l'armadietto e individuare tre coppie libere (dovendo essere installate tre linee telefoniche, di cui una fax per la SAFAB) e, ad allacciamento completato, effettuare le prove di funzionamento dell'impianto.

FC-

Attività, queste, che giustificano i movimenti dell'operaio, visto dalla Caruso nel sottoscala, il quale non rimase permanentemente nel box ma si spostava dal settimo piano al pianterreno, se il portiere poté accompagnare, intorno alle ore 8,00, un operaio al box condominiale (che ben ha potuto esservi recato per predisporre l'armadietto), Fiore Cecilia sentire parlare, tra le ore 8,00 e le 8,30, l'uomo sulla scala con un'altra persona che si trovava a un piano più alto, Corrao Emilio, poco dopo, poté vedere due persone al quarto piano e Caruso Arcangela, intorno alle ore 9,30, rivedere lo stesso operaio nel sottoscala e sentire costui, forse con un telefono, chiedere: "Controlla se funziona"; operazione, questa, compatibile con le prove di funzionamento dell'impianto ad allacciamento completato (vedi, *supra*, pag. 571 e verb. ud. 24.1.1995, pag. 9 e 13).

Ciò che va sottolineato è, comunque, che - mentre sussiste un'assoluta incompatibilità tra l'attività d'intercettazione abusiva e la presenza di un operaio in un piano più alto del quarto piano, dove si sarebbe trovato Scotto Pietro - vi è perfetta compatibilità tra l'attività d'installazione di una linea telefonica e la presenza di un operaio nell'armadio del box condominiale, non essendo, peraltro, la predisposizione dell'armadietto e l'individuazione delle coppie libere vincolate a una fase determinata della complessiva operazione di realizzazione dell'impianto e non essendo sempre necessaria la presenza dell'operaio al piano dell'abbonato.

Non appare, inoltre, superfluo osservare che soltanto colui il quale stava compiendo un'attività lecita non avrebbe avuto remore a parlare ad alta voce né a guardare con insistenza una ragazza che si fosse affacciata sull'uscio in pigiama; comportamento, questo, che - anche il sotto profilo logico - appare incomprensibile se, come ha osservato il Procuratore Generale, fosse stato tenuto dal manipolatore clandestino di circuiti telefonici operante quale terminale di un'associazione mafiosa intenta alla preparazione di una cruenta strage.

Questi avrebbe fatto di tutto per passare inosservato, soprattutto, ai componenti della famiglia nei confronti della quale veniva realizzata l'intercettazione abusiva, tanto più se si considera che Scotto Pietro è il fratello di un "uomo d'onore" dello spessore criminale di Scotto Gaetano che - secondo Onorato Francesco - era il "sottocapo" della "famiglia" dell'Arenella e - secondo Lo Forte Vito - ne era divenuto il "capo" (vedi, *supra*, pag. 114 e 119).

6) Va, infine, rilevato che l'ipotesi (prospettata nella sentenza impugnata), secondo cui Scotto Pietro era dovuto intervenire sulla cassetta di derivazione del quarto piano di via D'Amelio per ripristinare il circuito clandestino che aveva dismesso - essendo venuto a

conoscenza dell'intervento che i suoi colleghi, Orecchio Salvatore e Di Maio Vincenzo, avrebbero dovuto eseguire il 14 Luglio 1992 in quello stesso edificio e nel timore che i due, dovendo effettuare l'operazione nello stesso box condominiale e nello stesso armadio di zona cui era collegata l'utenza telefonica della famiglia Fiore-Borsellino, si accorgessero della "ponticellatura" e, quindi, dell'intercettazione abusiva - è del tutto incompatibile con un suo intervento del 14 Luglio antecedente a quello dei suoi colleghi di lavoro (peraltro, come si è già osservato, non era affatto necessario ritornare nella cassetta di derivazione per ripristinare l'impianto, essendo improbabile che l'intercettatore abusivo abbia potuto dimenticare di annotare la coppia telefonica).

Né può ritenersi che Scotto Pietro si sia potuto recare al quarto piano per dismettere la intercettazione abusiva già realizzata poiché, in tal caso, non avrebbe dovuto intervenire sulla cassetta di derivazione, posto che l'intercettazione non è stata effettuata in quel luogo (ciò è stato escluso con certezza dal consulente tecnico: vedi, *supra*, pag. 551), bensì o nell'armadio del box condominiale o in quello di zona e che, quindi, un intervento sulla cassetta era, sotto il profilo tecnico, privo di senso.

7. Appare opportuno, prima di passare alle conclusioni, stabilire la compatibilità tra la presenza di Scotto Pietro in via D'Amelio e la sua presenza in via Scaduto, dove il 14 Luglio 1992 egli si recò, insieme con Brusca Alfonso, l'operaio con cui lavorava in squadra, per operare un intervento, il primo della giornata, nell'abitazione di Albano Luigi, alla presenza del tecnico elettricista Billetta Luciano.

L'alibi offerto da Scotto Pietro, con riferimento al 14 Luglio, pur non essendo stato confermato - attesa la diversa indicazione dei testi Albano Luigi e Billetta Luciano - non è stato neppure smentito.

Secondo le dichiarazioni di Fiore Cecilia l'uomo - successivamente identificato in Scotto Pietro - era ancora presente sul pianerottolo del quarto piano dell'edificio al momento dell'arrivo nella sua abitazione di Caruso Arcangela la quale, come si è già osservato, dopo l'iniziale diniego, ha confermato la circostanza.

Caruso Arcangela è giunta in via D'Amelio tra le ore 8,30 e le ore 8,45; la donna ha, infatti, sostenuto che partiva solitamente da casa tra le ore 8,20 e le ore 8,25 e che impiegava per giungere in via D'Amelio tra i 15 e i 20 minuti.

Si deve, dunque, affermare che dopo le 8,30 del 14 Luglio l'uomo, identificato nello Scotto, si trovava ancora in via D'Amelio.

FC-

Orbene - secondo Albano Luigi - l'utente, presso la cui abitazione la squadra Scotto-Brusca operò il giorno 14 Luglio il suo primo intervento - i due tecnici della ELTE erano arrivati nel suo appartamento attorno alle ore 8,30 e vi si erano trattenuti per circa 45 o 60 minuti; una dichiarazione che l'Albano aveva reso nel Maggio del 1993 nella fase delle indagini preliminari e che ha confermato in dibattimento, pur sostenendo di non avere più ricordi precisi sull'episodio.

Billetta Luciano, elettricista la cui contemporanea presenza l'Albano aveva richiesto perché prestasse assistenza alla squadra della ELTE, ha dichiarato in dibattimento che lo Scotto e il Brusca erano arrivati nell'appartamento circa 5 o 10 minuti dopo di lui, che vi era giunto tra le ore 8,30 e le ore 8,45.

Il teste - cui sono state contestate le dichiarazioni che aveva reso nella fase delle indagini preliminari, pur avendo inizialmente affermato che quanto da lui dichiarato nella fase preliminare non era stato correttamente verbalizzato - ha confermato quanto da lui dichiarato alla polizia davanti alla quale aveva sostenuto che gli operai erano arrivati attorno alle ore 9,00 - 9,10 e avevano impiegato a svolgere il loro lavoro circa un'ora.

Il contrasto tra le dichiarazioni dei due testi (soltanto nel caso in cui Scotto Pietro si fosse trovato nell'abitazione dell'Albano nell'orario da costui indicato, la presenza dello Scotto in via D'Amelio sarebbe incompatibile) e l'approssimazione degli orari da loro indicati non consente di ritenere l'alibi provato.

8. Possono, a questo punto, essere riassunte le conclusioni sull'episodio riferito dai testi Fiore Cecilia e Corrao Emilio, nonché da Caruso Arcangelo.

L'episodio, narrato dai testi, si è verificato il 14 Luglio 1992 poiché, per tutte le considerazioni svolte, si deve ritenere che:

a) E' certo che l'autovettura con la scritta ELTE era parcheggiata in via D'Amelio il 14.7.1992 perché vi fu nell'edificio un intervento degli operai della società ELTE e per averlo riferito gli operai, Di Maio Vincenzo e Orecchio Salvatore, e il portiere Di Gangi Ignazio.

b) Corrao Emilio vide una sola mattina l'autovettura con la scritta ELTE, dovendosi escludere che il teste, se l'autovettura ci fosse stata anche una seconda volta, non l'avrebbe notata; egli vide, dunque, l'autovettura il 14.7.1992.

c) Lo stesso giorno in cui Corrao Emilio vide l'autovettura, vide anche due uomini nel pianerottolo del quarto piano, di cui uno in cima alla scala armeggiare sulla cassetta di

derivazione delle linee telefoniche; lo stesso uomo fu notato da Fiore Cecilia, la quale affacciata, vide l'autovettura e chiese informazioni al portiere dello stabile, Di Gangi Ignazio, che le confermò la presenza di operai della ELTE.

d) Il portiere ha, sin dalle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, riferito della presenza di operai della ELTE in una sola mattina e non ha potuto dare questa informazione a Fiore Cecilia il 16.7.1992 perché quel giorno non ci fu nessun intervento di operai né della ELTE né di altra azienda telefonica né, per le considerazioni già svolte, il portiere ha potuto dare una falsa informazione alla signora Fiore.

f) Maggio Teresa ha visto una sola mattina, nel periodo prossimo alla strage, quasi sicuramente prima del 15 Luglio, e nello stesso orario in cui fu visto da Fiore Cecilia e Corrao Emilio, un operaio lavorare sulla scala del suo pianerottolo, pur uscendo ogni mattina alle ore 8,20 - 8,25.

Se fosse vera l'affermazione di Orecchio e Di Maio di avere iniziato a lavorare non prima delle ore 10,00 - ipotesi non ritenuta da questa Corte - l'episodio si sarebbe verificato il 16 con la conseguenza che è necessario ammettere che la descrizione della complessione fisica dell'operaio fatta da Maggio Teresa è completamente diversa dalla descrizione data da Fiore Cecilia e Corrao Emilio.

Se, invece - come ritenuto dalla Corte - Orecchio Salvatore e Di Maio Vincenzo hanno lavorato sin dalle ore 8,00 del 14.7.1992, l'uomo visto da Maggio Teresa deve necessariamente essere uno degli operai della ELTE e nessun analogo episodio può essersi verificato il 16.7.1992.

g) La squadra, composta dall'Orecchio e dal Di Maio, ha lavorato sin dalle ore 8,00, per tutte le considerazioni svolte in precedenza.

Non possono, in senso contrario, essere invocate le dichiarazioni di Colosimo Antonio il quale non ha saputo indicare se i due operai avessero fatto altri lavori prima del suo arrivo (cfr. verb. ud. 18.1.1995, pag. 95).

h) Il tempo impiegato dalla coppia vista da Corrao Emilio e Caruso Arcangela, di cui faceva parte l'uomo sulla scala visto anche da Fiore Cecilia, e le modalità delle operazioni da costui compiute, secondo la percezione che ne ha avuto la teste Fiore Cecilia, non sono compatibili con un'attività di intercettazione telefonica mentre sono pertinenti alla installazione di una linea telefonica.

i) Il 14 Luglio 1992 Scotto Pietro non poteva trovarsi - per le precedenti osservazioni - al quarto piano di via D'Amelio, né per ripristinare l'intercettazione abusiva né per dismetterla.

FC -

Si deve, quindi, affermare - sulla base delle conclusioni raggiunte che escludono la presenza dell'imputato nel pianerottolo del quarto piano di via D'Amelio - che lo elemento di prova rappresentato dal positivo riconoscimento, prima in fotografia e poi di persona, operato nei confronti di Scotto Pietro da Fiore Cecilia e da Corrao Emilio - sulla cui attendibilità, è quasi superfluo osservare, non sussiste il benché minimo dubbio, in relazione alle qualità personali dei testi ed ai rapporti da cui erano legati al dott. P. Borsellino, vittima, assieme agli uomini della sua scorta, di una delle più cruenti stragi consumate in Italia - risulta contraddetto dalle altre acquisizioni processuali illustrate in precedenza, sicché si deve necessariamente ritenere che il riconoscimento sia stato frutto di un errore, determinato dal lungo intervallo di tempo trascorso (oltre nove mesi) tra il giorno in cui è stato effettuato il riconoscimento fotografico e quello in cui i testi hanno osservato la persona da riconoscere, dalle modalità stesse del riconoscimento (effettuato su sei fotografie di cui tre raffiguravano l'imputato il cui nome come autore di precedenti intercettazioni abusive era stato fatto dal collaboratore Lo Forte Vito), dal limitato tempo di osservazione e dalle obiettive difficoltà di visione in relazione alla collocazione dell'uomo in cima a una scala.

Il limitato tempo di osservazione può giustificare, infatti, l'iniziale errata percezione di Corrao Emilio, tanto che egli ha indicato che la persona da lui vista aveva gli occhi azzurri mentre l'imputato non ha gli occhi chiari.

L'assoluta buona fede dei testi è dimostrata dal fatto che Fiore Cecilia ha riferito che l'uomo sulla scala parlava con un compagno di lavoro che si trovava in un piano più alto e ciò dimostra che la teste ha raccontato ciò che ha percepito, senza perseguire un'idea preconcepita.

9. Non è, infine, superfluo richiamare le conclusioni raggiunte sull'analisi delle conversazioni delle telefonate effettuate il venerdì e il sabato precedenti la strage, che rendono incompatibile l'ipotesi dell'intercettazione abusiva con la predisposizione dell'autobomba per la domenica (19 Luglio) - e non già per il sabato - e con la determinazione del giorno della strage sin dall'inizio della settimana (vedi, *supra*, pag. 512 - 531 e 552 - 561).

Vanno, altresì, richiamate le conclusioni raggiunte sulla chiamata in correità di Scarantino Vincenzo (che ha fornito un racconto incompatibile con un'intercettazione telefonica) che non può assurgere al rango di prova e, dunque, costituire riscontro al

FC-

riconoscimento positivo di Scotto Pietro effettuato da Fiore Cecilia e da Corrao Emilio (vedi, *supra*, pag. 531 - 540)

Vanno, infine, richiamate le conclusioni sulla mancanza di un rapporto di corrispondenza cronologica e causale tra le anomalie riscontrate dai componenti la famiglia Fiore-Borsellino e la presenza di Scotto Pietro nel pianerottolo del quarto piano di via D'Amelio, intento ad armeggiare sulla cassetta di derivazione delle linee telefoniche (vedi, *supra*, pag. 540 - 552).

La mancanza di prova sul fatto storico dell'intercettazione abusiva e i dati processuali, illustrati in questo capitolo, inducono necessariamente a ritenere che i movimenti del dott. Paolo Borsellino sono stati seguiti attraverso la sola osservazione diretta e sulla base del dato statistico delle visite effettuate alla madre, dopo la strage di Capaci, sempre in via D'Amelio e, sempre, di domenica mattina (lo strumento dell'osservazione diretta, come si è rilevato, era stato già impiegato nel progetto di attentato al magistrato del 1989).

Cancemi Salvatore ha, peraltro, riferito che tale compito sarebbe stato svolto da Vitale Salvatore, il quale abitava in un appartamento di via D'Amelio n. 19 e aveva fornito - secondo quanto gli aveva confidato Ganci Raffaele - notizie utili sugli spostamenti del dott. P. Borsellino (vedi, *supra*, pag. 100 e 102).

Di un contributo rilevante che avrebbe dato alla strage Vitale Salvatore hanno, inoltre, parlato Grigoli Salvatore, Di Filippo Emanuele e Di Filippo Pasquale, pur non specificando il ruolo svolto (vedi, *supra*, pag. 83, dichiarazioni di Grigoli Salvatore, pag. 126, dichiarazioni di Di Filippo Emanuele, e pag. 132, dichiarazioni di Di Filippo Pasquale).

Va, ancora, sottolineato che nessuno dei collaboratori ha riferito di essere a conoscenza dell'utilizzazione di intercettazioni telefoniche nella strage e che, in particolare, ne ignoravano l'impiego Ferrante Giovan Battista, Cancemi Salvatore, Galliano Antonino e Brusca Giovanni; quest'ultimo ha pure affermato che "Cosa Nostra", almeno nelle stragi cui egli aveva partecipato, non si era mai servita di intercettazioni telefoniche (vedi, *supra*, pag. 61, 100, 149 e 159).

Va, infine, rilevato che il Ferrante ha indicato che uno dei motivi che l'aveva indotto a collaborare è stata la ritenuta estraneità dell'imputato, sia pure sulla base delle notizie da costui fornite (vedi, *supra*, pag. 49 - 51).

FL



9. Si deve, allora, convenire con le conclusioni del Procuratore Generale che - non essendovi la prova storica che un'intercettazione abusiva, sull'utenza telefonica Fiore-Borsellino, sia stata eseguita, perché non è valorizzabile, a tal fine, la chiamata in correità di Scarantino Vincenzo, inattendibile al pari della testimonianza *de relato* di Andriotta Francesco, e perché non è dimostrata dalle risultanze della consulenza tecnica in atti, non avendo il consulente individuato tracce fisiche dell'intercettazione ed avendo concluso la sua indagine con un giudizio di compatibilità tra le denunciate anomalie di funzionamento della linea telefonica e l'abusiva captazione delle conversazioni - la contraddittorietà tra l'elemento a carico dell'imputato, costituito dal riconoscimento positivo di Fiore Cecilia e Corrao Emilio e gli altri dati acquisiti al processo, non consente di ritenere raggiunta la prova della responsabilità penale di Scotto Pietro.

L'imputato deve, quindi, essere assolto per non aver commesso il fatto dal delitto di strage e dagli altri reati a lui contestati e ne va disposta la rimessione in libertà, se non detenuto per altro titolo.

FC-

## CAPITOLO XI

### STATUIZIONI CIVILI

1. L'avvocato F. Crescimanno, in rappresentanza delle parti civili Agnese Piraino Rita, Lucia Borsellino, Manfredi Borsellino, Fiammetta Borsellino, Maria Lepanto Borsellino, Adele Borsellino, Salvatore Borsellino e Rita Borsellino ha proposto appello nei confronti degli odierni imputati e di Scarantino Vincenzo, chiedendo la rideterminazione degli onorari, dei diritti e delle spese del primo grado di giudizio.

L'appello è fondato nei confronti di Profeta Salvatore e Scarantino Vincenzo.

Osserva, innanzitutto, la Corte che le spese processuali liquidate dal giudice di primo grado in favore delle costituite parti civili sono state determinate in misura inadeguata all'importanza ed alla qualità dell'opera prestata dal procuratore delle parti, avuto altresì riguardo alle particolari questioni in fatto ed in diritto affrontate nel processo.

Pertanto, sulla base della nota spese presentata dal difensore, in considerazione del numero assai elevato di udienze cui ha partecipato, della particolare complessità ed eccezionale gravità del processo, dell'aumento stabilito dall'art. 3 della Tariffa Penale per il numero delle parti assistite, va liquidata, tenuto conto anche delle indennità di trasferta, la complessiva somma di lire 98.553.000, di cui lire 2.500.000 per spese e lire 96.053.000 per diritti e onorario, oltre oneri fiscali e previdenziali.

Profeta Salvatore e Scarantino Vincenzo vanno condannati in solido, in parziale riforma della sentenza di primo grado, a rifondere le suddette parti civili appellanti delle spese processuali sostenute nella misura sopra determinata.

2. In relazione al presente grado di giudizio, Profeta Salvatore va condannato al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili, liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai fini della determinazione della liquidazione, si è tenuto conto per ciascun patrono di parte civile della effettiva partecipazione alle udienze, dell'aumento dovuto ai sensi dell'art. 3 della Tariffa Penale per il numero delle parti da ciascuno rappresentate, e, per tutti, della complessità del processo e della eccezionale gravità dei fatti.

FC-

P.Q.M.

visti gli art. 592 e 605 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta n. 1/96 del 27.1.1996, appellata da Profeta Salvatore, Scotto Pietro e Orofino Giuseppe, nonché dalle parti civili Agnese Piraino Borsellino, Lucia Borsellino, Manfredi Borsellino, Fiammetta Borsellino, Maria Lepanto Borsellino, Adele Borsellino, Salvatore Borsellino e Rita Borsellino,

assolve Scotto Pietro da tutti i reati a lui ascritti per non avere commesso il fatto;

dichiara Orofino Giuseppe responsabile del reato p. e p. dall'art. 379 c.p., con l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 15.5.1991 n. 152, così qualificato il fatto a lui ascritto al capo F) della rubrica e, unificati i reati di cui al detto capo i delitti di cui ai capi B) e C) della rubrica sotto il vincolo della continuazione,

determina

la pena complessiva nei confronti di Orofino Giuseppe in anni nove di reclusione;

visti gli art. 28 e 29 e 32 c.p.,

dichiara Orofino Giuseppe interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per tutto il periodo di esecuzione della pena;

revoca la dichiarazione di decadenza dall'esercizio della potestà di genitori nei confronti di Orofino Giuseppe, nonché della pubblicazione della sentenza;

assolve Orofino Giuseppe dai reati a lui ascritti ai capi g) e h) della rubrica, nonché dal reato di furto aggravato dell'autovettura FIAT 126 targata PA 790936, di cui al capo l) della rubrica, per non avere commesso il fatto;

conferma

la sentenza impugnata nei confronti di Profeta Salvatore, nonché le confische delle cose in sequestro;

condanna

Profeta Salvatore e Scarantino Vincenzo, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute in primo grado dalle parti civili appellanti che liquida in complessive lire 98.553.000, di cui lire 2.500.000 per spese vive, oltre IVA e CPA come per legge;

FC-

condanna

Profeta Salvatore alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili in questo grado del giudizio che liquida in complessive lire 6.000.000, di cui lire 250.000 per spese, in favore della Provincia Regionale di Palermo; in complessive lire 20.940.000, di cui lire 500.000 per spese, in favore di Agnese Piraino Borsellino, Lucia Borsellino, Manfredi Borsellino, Fiammetta Borsellino, Maria Pia Lepanto Borsellino, Adele Borsellino, Rita Borsellino e Salvatore Borsellino; in complessive lire 8.000.000, di cui lire 150.000 per spese, in favore di Catalano Rosalinda; in complessive lire 15.000.000, di cui lire 240.000 per spese, in favore di Emanuele Catalano, Emilia Gaetano, Albertina Loi, Marcello Loi, Maria Claudia Loi e Antonio Vullo; in complessive lire 9.000.000, di cui lire 150.000 per spese, in favore di Emanuele Catalano ed Emilia Incandela Ippolito; in complessive lire 4.000.000 per il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro di Grazia e Giustizia, il Ministro dell'interno e la Regione Siciliana, rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, oltre IVA e CPA se dovuti per legge;

rigetta le richieste di provvisionale;

dispone

la rimessione in libertà di Scotto Pietro e Orofino Giuseppe, se non detenuti per altro titolo;

visto l'art 544 c.p.p.,

indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza;

visto l'art 304 c.p.p.,

sospende i termini di custodia cautelare nei confronti di Profeta Salvatore durante la pendenza del termine di deposito della sentenza.

Caltanissetta, 23 Gennaio 1999.

Il Cons. est.

*Francesco Conini*

Il Presidente

Il Funzionario di Cancelleria

ANNOTAZIONE

102/199 - Avv. dep. sol. comunali di Pa. - 2 uoff. dell'Avv. V. M. ...  
112/99 - Avv. R. Giannone x p.c. Comune Palermo - avv. D. Tiso x Difesa G. - avv. A. NARAGO x Profeta S.  
112/99 - avv. G. Scorzola x Scotto - avv. F. CRESCIANNO x pp. cc. eredi Borsellino - AVVOCATURA DIST. STATO CL  
x pp. cc. Pr. con. Minista TS - Avv. R. AVELLINO x pp. cc. eredi Borsellino +1 - avv. M. TANGUACCO x pp. cc.  
Palermo B. +1 - Avv. MARCI, x pp. cc. M. S. - avv. S. LA MARRA x p. c. Comune Palermo - avv. A. GALASSO  
+ cc. Catalano Incandela +1 - avv. A. PORRU x pp. cc. Attivita' LC + 4 -  
112/99 - avv. x OROFINO G. - PROFETA S. - avv. P. PETRONIO x Profeta S. -  
112/99 - avv. x SCOTTO P. -

500

- 7 -

ATTI PRIVATI O  
GIUDIZIARI

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
All. 1031 \_\_\_\_\_  
Doc. 0011 \_\_\_\_\_  
Reg. 1874 250000  
P.P. \_\_\_\_\_  
7411 \_\_\_\_\_  
S.P. \_\_\_\_\_  
Tr. 6491 \_\_\_\_\_  
Cat. 7371 \_\_\_\_\_  
Folio 4561 302000  
Cassa \_\_\_\_\_  
Avv. 9511 \_\_\_\_\_  
Inf. \_\_\_\_\_

REGISTRATO A CALTANISSETTA  
14 FEB. 2000

li \_\_\_\_\_  
N. 274 Mod. 71 Vol. 112

esatte lire 327000 all'art. 41052 usdy

Il Direttore



Totale 327000

23/1/2000 di P.G. deposita ricorso per carenza in  
conf. a: Orofino Guarni e Scotti Pietro  
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
*(Maria Spagnolo)*

1/2/2000 Ricorso per carenza All' avv. Vittorio  
avv. Alf. de p.A. di OROFINO Guarni  
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
*(Maria Spagnolo)*

7/2/2000, presento 12/2/2000, Ricorso per carenza  
All' avv. Antonio Menezo, Alf. de p.A. di Profite  
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
*(Maria Spagnolo)*

7/2/2000, per 12/2/00, ricorso per carenza avv. F. C. ...  
avv. Bambiato e Provino Reg. di Palermo

21/2/2000 presento 17/2/2000 ricorso per carenza  
All' avv. Paolo Petronio, Alf. de p.A. di Profite  
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
*(Maria Spagnolo)*

# INDICE

## CAPITOLO I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PAG. 1

## CAPITOLO II

RICOSTRUZIONE DEL FATTO PAG. 21

## CAPITOLO III

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA EX ART. 192 C.P.P. PAG. 37

## CAPITOLO IV

DICHIARAZIONI RESE DAI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA A  
NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.:

1. FERRANTE GIOVAN BATTISTA	PAG. 47
2. ANZELMO FRANCESCO PAOLO	PAG. 63
3. GANCI CALOGERO	PAG. 70
4. LA MARCA FRANCESCO	PAG. 77
5. GRIGOLI SALVATORE	PAG. 81
6. LA BARBERA GIOACCHINO	PAG. 84
7. CAMARDA MICHELANGELO	PAG. 88
8. DI CARLO FRANCESCO	PAG. 90
9. CANCEMI SALVATORE	PAG. 92
10. DRAGO GIOVANNI	PAG. 105

11. ONORATO FRANCESCO	PAG. 111
12. LO FORTE VITO	PAG. 118
13. DI FILIPPO EMANUELE	PAG. 122
14. DI FILIPPO PASQUALE	PAG. 126
15. CALVARUSO ANTONIO	PAG. 132
16. GALLIANO ANTONINO	PAG. 137
17. BRUSCA GIOVANNI	PAG. 150
18. DI MATTEO MARIO SANTO	PAG. 161
19. CANNELLA TULLIO	PAG. 166
ATTENDIBILITÀ INTRINSECA DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	PAG. 173
ATTENDIBILITÀ ESTRINSECA DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	PAG. 197

#### **CAPITOLO V**

1. DICHIARAZIONI RESE DA CANDURA SALVATORE	PAG. 210
2. DICHIARAZIONI RESE DA VALENTI LUCIANO	PAG. 223
3. ATTENDIBILITÀ INTRINSECA	PAG. 228
4. MOTIVI DI APPELLO SULL'ATTENDIBILITÀ INTRINSECA DI CANDURA SALVATORE	PAG. 233
5. ATTENDIBILITÀ ESTRINSECA	PAG. 244
6. CONCLUSIONI	PAG. 248

#### **CAPITOLO VI**

A) DICHIARAZIONI RESE DA SCARANTINO VINCENZO	PAG. 249
--	----------

<b>B) VALUTAZIONE DELL'ATTENDIBILITÀ DI SCARANTINO VINCENZO</b>	<b>PAG. 308</b>
---	-----------------

### **CAPITOLO VII**

<b>A) DICHIARAZIONI RESE DA ANDRIOTTA FRANCESCO</b>	<b>PAG. 376</b>
<b>B) VALUTAZIONE DELL'ATTENDIBILITÀ DI ANDRIOTTA FRANCESCO</b>	<b>PAG. 400</b>

### **CAPITOLO VIII**

<b>POSIZIONE PROCESSUALE DI PROFETA SALVATORE</b>	<b>PAG. 436</b>
---	-----------------

### **CAPITOLO IX**

<b>POSIZIONE PROCESSUALE DI OROFINO GIUSEPPE</b>	<b>PAG. 475</b>
--	-----------------

### **CAPITOLO X**

<b>POSIZIONE PROCESSUALE DI SCOTTO PIETRO</b>	<b>PAG. 502</b>
---	-----------------

### **CAPITOLO XI**

<b>STATUIZIONI CIVILI</b>	<b>PAG. 597</b>
---------------------------	-----------------



Le Corte di Cassazione <sup>sec. II</sup> con sentenza del 13/12/2000

ha dichiarato unenforcevole l'infirmità le adottate  
questione di legittimità costituzionale. Annulla  
nonché rinvia la sentenza impugnata nei confronti  
del Prof. Selvestro limitatamente all'impressione  
con il capo II perché inteso il voto più pristino  
in ordine a per l'effetto ridetermina l'obbligatorietà

per un periodo di anni 1 e mesi 2, ai sensi dell'art.  
620 lett a) CPP. Riguarda il ricorso del P.G. e  
della P.C. - Riguarda nel voto il ricorso di Profite;  
Riguarda il ricorso di Profite Gruppo che contiene il  
pagamento delle spese processuali.

Condanna Profite al pagamento delle spese processuali  
della P.C. rappresentate da Avvocatura Generale dello  
Stato due leghe = complessive L. 4.800.000, nonché  
a quella della P.C. due leghe come da ante spese  
in L. 29.480.225 per onori Bonellino e L. 12.017.825  
per le Province Regionali di Palermo -

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
Maria (Fagnolo)

Sentenza in vigore il 18.12.2000

IL CANCELLIERE C2  
Dott. Aldo Fajzone

Eseguita comunicazione ex art. 27 reg. C.P.P.  
5-3-2004 alla Proc. Rep. Tribunale

Trasmesso in  
transcritto alle Quattro  
di Palermo il 5/3/2004

IL CANCELLIERE C1  
Spagna Spagnola Catania

Con provvedimento del 26/2/2004 la Procura  
Generale di Palermo determina le pene attinenti  
in esecuzione nei confronti di Scotto Pietro, in  
anni 3, mesi 6 e gg. 8 di reclusione e L. 150.000.000 di multa  
e dispone che le pene siano soggette a detrazione scade

il 9/5/2010 -

COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
Maria Grazia

La Corte di Assise di Appello di Catanzaro con sentenza  
del 21/11/2003 ordina che la sentenza sia rettificata  
efficiando, nel dispositivo, dopo le parole "conferma la  
sentenza impugnata nei confronti di Profeta Salvatore",  
le parole "che esortava al pagamento delle spese  
processuali sul posto".

IL CA...  
Loto M...  
M...  
M...

ANNOTAZIONI RELATIVE  
ALLE DELIBERE EMESSE  
DAL COMITATO DI  
SOLIDARIETÀ PER LE  
VITTIME DEI REATI DI  
TIPO MAFIOSO

VEDASI PAGINE A  
SEGUIRE

Il Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, con delibera N. 95 del 28-12-00, in adempimento della domanda presentata il 16-12-00, dei signori Tirone Agnese, nato a Ustica il 4-2-1942, Bonellino Lucia, nata a Palermo il 24-9-68, Bonellino Manfredi, nato a Palermo il 10-12-1971, Bonellino Franmetta, nata a Palermo il 13-2-1973, dispone la concessione di L. 222.842.470 alla signora Tirone Bonellino Agnese, di cui L. 200.000.000 per franchi-cassa e L. 22.842.470, comprensive di I.P.A. ed I.V.A., per quota parte delle spese processuali; L. 172.842.470 a ciascuno dei signori Bonellino Lucia, Bonellino Manfredi e Bonellino Franmetta, di cui lire 150.000.000 per franchi-cassa e L. 22.842.470, comprensive di I.P.A. ed I.V.A. per quota parte delle spese processuali.

fu

Il Comitato, con delibera N. 135 del 5-4-01, ed integrazione della nota del 18-9-01, deliberazione N. 95 del 28-12-00, ferma restando in ogni altra parte, e rettificata limitatamente alle date di nascita delle signore Bonellino Lucia, esse e' il 25-9-1968 e non il 27-9-1968 -

fu

atti civili nei procedimenti finali  
contro Secretino Vincenzo + 3, Rina  
Salvatore + 17 e Apote Usciano + 25 -

fu

Al Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso con delibera N. 223 del 30-8-2001, in adempimento della domanda presentata in data 18-1-2001 dalla Provincia Regionale di Palermo, parte civile nel procedimento per la strage di Capaci, dispone la concessione della somma, a carico del Fondo steno, di lire 65.581.830 (euro 34.009,53) per spese processuali, di erogarsi in quota preferenziale alla misura del 40%, pari a lire 26.340.430 (euro 13.603,85), e, quanto alla quota residua, senza interessi, rivalutazioni ed altri oneri aggiuntivi, entro il 30-6-2002, e recuperabilmente con le disponibilità finanziarie del Fondo.

ds

Il Comitato di Solidarietà per le Vittime dei reati di tipo mafioso con delibera N. 40 del 17-3-2004, in adempimento della domanda 6-12-03 presentata dai sigg. Tirino Spese, nato a M. Silmeri (PA) il 7-2-1942, Borsellino Lucia, nata a Palermo il 26-9-1969, Borsellino Ugo, nato a Palermo il 10-12-1971, Borsellino Franca, nata a Palermo il 18-2-1973, rispettivamente moglie e figli del giudice Dr. Paolo Borsellino, disposta la assegnazione delle somme, e cioè del fondo stesso, di euro 11.005,28 ciascuno per quota, parte di spese processuali, di cui euro 124,02 per C.P.A. e euro 1.254,98 per IVA, da ripartire in quota proporzionale nella misura del 50% per euro 5.503,14 ciascuno, di cui euro 62,01 per C.P.A. ed euro 632,49 per IVA, e quanto alla quota residua, senza interessi, rivalutazioni ed altri oneri aggiuntivi, entro il biennio successivo al corrente anno di riferimento, sulla base delle effettive risultanze - Tutti i costi civili nel procedimento penale e/Profeta Salvatore + 3 -

fr